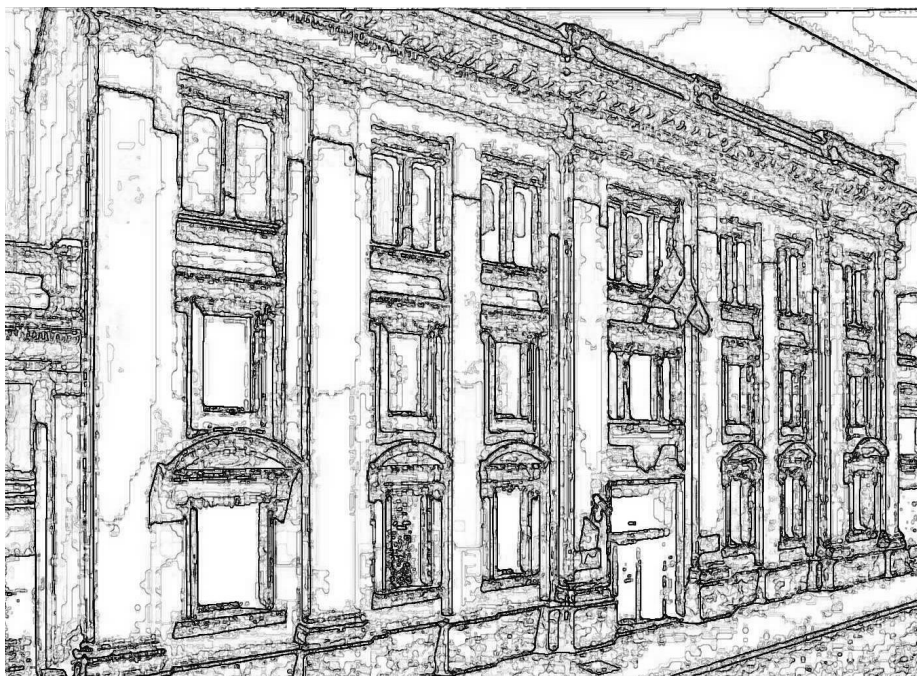




CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
SASSARI

IL REGISTRO DELLE IMPRESE NELLA GIURISPRUDENZA

VOL. III



Parte I

ATTI DEL CONVEGNO SU "IL CONTROLLO SUGLI ATTI SOCIETARI.
LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO".

Sassari, 12 maggio 2001

Parte II

GIURISPRUDENZA
Aggiornamento 1999 - 2001

Indice generale

Introduzione	p. 4
--------------	------

Parte I

*Atti del convegno su “Il controllo sugli atti societari.
La conversione del capitale sociale in euro”.
Sassari, 12 maggio 2001.*

INDIRIZZI DI SALUTO

- <i>Michele Alberti</i> Presidente della Camera di Commercio I.A.A. di Sassari	» 5
- <i>Giovanni Maniga</i> Presidente del Consiglio Notarile di Sassari	» 7

RELAZIONI

- Controlli preventivi sugli atti societari e conversione del capitale sociale in euro <i>Mario Stella Richter jr</i>	» 11
- Il controllo del Conservatore del Registro delle Imprese dopo la legge 340 del 2000 <i>Carlo Ibba</i>	» 24
- L'euro e le quote di società di persone <i>Nicola Riccardelli</i>	» 32
- La conversione del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata e il mandato “errata corrige” <i>Ivan Demuro</i>	» 46

INTERVENTI

- Riflessi penali del controllo notarile sugli atti societari » 60
Antonio Pietro Spanu
- Conversione del capitale sociale in euro:
la mappa dei comportamenti dei tribunali » 66
Rosanna Capitta

Parte II

Giurisprudenza

- *Associazione* » 72
- *Azienda* » 73
- *Conservatore* » 76
- *Giudice del registro* » 78
- *Impresa individuale* » 90
- *Registro Imprese* » 98
- *Società a responsabilità limitata* » 108
- *Società cooperativa* » 112
- *Società di capitali* » 115
- *Società di fatto* » 134
- *Società di persone* » 137
- *Società in accomandita semplice* » 159
- *Società semplice* » 165
- *Trust* » 177

Massimario della giurisprudenza » 179

Introduzione

Il 3° volume della collana “Il Registro delle Imprese nella Giurisprudenza”, iniziata dalla Camera di Commercio di Sassari nel 1999, si articola in due parti: la prima è dedicata alla raccolta degli atti del convegno sul “Controllo sugli atti societari e la conversione del capitale sociale in euro”, tenutosi a Sassari nel mese di maggio 2001 per iniziativa congiunta del Consiglio Notarile, dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e della Camera di Commercio, che ha riscosso un vivo interesse sia fra gli studiosi che fra i professionisti e le imprese per l’attualità della materia. Con l’approssimarsi della scadenza della conversione del capitale sociale è apparso particolarmente utile procedere alla stampa degli atti al fine di dare ampia diffusione agli interessanti contributi al dibattito che sono emersi nel corso dei lavori del convegno.

La seconda riguarda invece la giurisprudenza del Registro delle Imprese, vale a dire la raccolta delle pronunce dei giudici del registro che sono intervenute dopo il 1999, anno di pubblicazione del primo massimario. Infatti, durante il triennio 1999-2001, è continuato il lavoro di ricerca e di sintesi dei decreti emessi dai giudici delegati, le cui massime sono state rese periodicamente disponibili nel sito Internet dell’ente all’indirizzo http://www.ss.camcom.it/registri_albi_ruoli/giurisprudenza.htm . Si tratta di un impegno che l’ufficio del Registro imprese ha voluto assumere a seguito dei numerosi riscontri positivi pervenuti, dopo la stampa del primo volume, da parte dei Conservatori, dei Giudici del Registro, degli studiosi e di tutti coloro che operano in questa materia e per i quali la consultazione della giurisprudenza costituisce un fondamentale strumento di lavoro.

Grazie alla collaborazione delle consorelle la Camera di Sassari ha potuto raccogliere un’interessante casistica sia su argomenti già trattati, quali il controllo degli atti, che su aspetti più nuovi come la conversione del capitale sociale in euro. Nel volume vengono riportate per esteso le decisioni in ordine alfabetico della materia nonché, come nella pubblicazione precedente, un indice analitico completo di sintesi e di massime al fine di semplificarne la consultazione.

La realizzazione del presente volume è stata curata dalla dr.ssa Rosanna Capitta, Conservatore del Registro delle Imprese di Sassari.
Un doveroso ringraziamento va al dr. Ivan Demuro per il prezioso contributo fornito per la pubblicazione degli atti del convegno.

Michele Alberti
Presidente della Camera di Commercio, I.A.A. di Sassari

Mi è particolarmente gradito dare il benvenuto a nome mio e dell'intera struttura camerale agli illustri relatori, alcuni dei quali, il Prof. Serra ed il Prof. Ibba, sono stati graditi ospiti nel convegno del 99 sul registro delle Imprese ed a questa assemblea così qualificata la cui partecipazione è un indice del grado di interesse suscitato dalla materia.

È per noi motivo di soddisfazione inaugurare in materia di Registro Imprese il terzo convegno dall'istituzione del Registro stesso. È questo un segno tangibile dell'impegno che la Camera di Sassari ha profuso in termini organizzativi, informatici e finanziari per arrivare ad una gestione moderna ed efficiente della pubblicità legale.

Il percorso non è stato agevole, reso ancora più difficile dalle innumerevoli problematiche giuridiche sorte in fase di prima applicazione e poi via via succedutesi nel tempo. Per la risoluzione di tali problematiche è stata fondamentale sia la guida del Giudice del Registro sia la collaborazione che si è ormai consolidata fra l'Ufficio del Conservatore, il Consiglio Notarile e l'Ordine dei Dottori Commercialisti, grazie alla quale è stato possibile prevenire l'insorgere di controversie o anche evitare semplici ritardi.

L'incontro di oggi è dedicato ad un tema nuovo e di grande importanza: la conversione del capitale sociale in euro, un appuntamento questo segnato dal traguardo ormai molto vicino dell'adozione della moneta unica.

La data ultima per procedere alla conversione è quella del 31/12/2001 e pertanto l'iniziativa di questo convegno appare quanto mai opportuna e tempestiva.

Si calcola che a livello nazionale verranno presentati al Registro delle Imprese circa 650.000 atti, di cui 600.000 circa relativi alle S.r.l. ed il restante alle S.p.A. Anche in provincia l'impatto non sarà trascurabile sugli uffici camerali competenti, infatti sono attese circa 4.000 istanze di conversione. La concomitanza di tale scadenza con l'avvio della presentazione telematica delle pratiche renderà l'autunno dei nostri uffici particolarmente caldo. Pertanto, la raccomandazione è quella di avviare le operazioni per tempo.

Voglio ringraziare il Consiglio Notarile per essersene fatto promotore, venendo così incontro alle esigenze, espresse da tutti gli operatori in questo campo, di creare un momento di riflessione e di dibattito nell'intento di operare al meglio in questa delicata fase.

Auguro pertanto che le relazioni che verranno presentate ed il dibattito che da esse scaturirà conducano ad un approfondito esame sia sugli aspetti tecnico contabili che sugli aspetti giuridici che consenta di fugare i dubbi interpretativi cui ha dato luogo l'incertezza delle disposizioni.

Detto ciò, non voglio sottrarre altro tempo ai lavori dell'assemblea ed auguro a tutti un proficuo lavoro.

Giovanni Maniga
Presidente del Consiglio Notarile

Ringrazio, anche a nome del Consiglio Notarile di Sassari, il Presidente della Camera di Commercio ed il Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Sassari che hanno, assieme a noi, voluto organizzare questo convegno. Ringrazio, ovviamente, tutti gli intervenuti per la loro partecipazione.

Mi è pure gradito ringraziare l'Ordine dei Ragionieri Commercialisti che ci ha dato una fattiva collaborazione e che ha manifestato un grande interesse per questa iniziativa.

Non volendo togliere troppo spazio alla parola dei relatori, mi limiterò a spiegare brevemente i motivi per i quali abbiamo scelto i due temi che saranno trattati in questa giornata di studio.

Sono due argomenti che sono evidentemente oggi all'attenzione dell'attuale dibattito in materia di diritto societario. Sembrerebbero due temi in parte distanti. Quello relativo al controllo sugli atti societari è chiaramente un argomento che attraverserà un processo di verifica e di perfezionamento nel medio e lungo termine; mentre la problematica relativa alla conversione del capitale in Euro è destinata probabilmente ad esaurirsi in un arco di tempo più limitato, anche se per l'attenzione e la sensibilità comuni, quello relativo all'Euro è forse l'argomento che più può interessare anche i non addetti ai lavori. E' un problema che dovrà porsi in qualche modo, non parlo del capitale ma in generale della conversione della valuta in Euro, qualsiasi cittadino.

Pur essendo due argomenti in parte distinti, stranamente hanno avuto un punto di incontro estremamente interessante, perché proprio la normativa di conversione del Capitale in Euro, come sapete, ha anticipato quello che è stata poi la riforma della legge 340 del 2000, relativamente all'attribuzione ai notai del controllo di conformità delle delibere di conversione che venissero assunte dai consigli d'amministrazione.

Questa è stata la prima anticipazione di quello che poi la legge di semplificazione dei procedimenti amministrativi ha introdotto come modifica permanente del sistema del controllo omologatorio degli atti societari; allargando il campo di applicazione della competenza dei notai

nel controllo di conformità sugli atti societari, gli atti costitutivi e i verbali che contengono atti modificativi delle strutture giuridiche delle società.

L'attribuzione del controllo omologatorio ai notai ha rappresentato, chiaramente, un tema di grande interesse, anche sollecitato dalla società civile, dal mercato, dall'economia, soprattutto nella misura in cui può consentire un' accelerazione e una maggiore efficienza di tutto il sistema giuridico ed economico, anche sollevando gli organi giurisdizionali da un onere rilevante, che può invece essere concentrato sulla professionalità e sull'intervento del notariato, capace di garantire sia un'adeguata certezza che un livello di rigore soddisfacente.

Questo spostamento del controllo di conformità sui notai è stato inizialmente interpretato dallo stesso notariato come una semplice conferma del ruolo di controllo giuridico e di legalità che il notaio normalmente svolge in tutte le sue attività. In questo senso qualcuno ha addirittura sostenuto si possa parlare semplicemente di abolizione dell'omologa. Abolizione che, in realtà, sarebbe soltanto parziale perché al Tribunale, e in seconda istanza alla Corte d'Appello, resta comunque la possibilità di un controllo residuale ancorché eventuale sugli atti societari.

In realtà alcune riflessioni indotte dall'esperienza, ci hanno in qualche modo convinti che l'omologa non è stata abolita ma in effetti è stata trasferita: c'è stata un'attribuzione di competenze al notaio che si sovrappone e, appunto, aggiunge qualche cosa al controllo di conformità giuridica che il notaio svolge, se non altro per quanto riguarda la distinzione tradizionale - e che la legge ha sottolineato - tra i limiti dell'intervento notarile (relativamente al divieto di ricevibilità di atti nulli o espressamente vietati dalla legge che è imposto dall'art. 28 della legge notarile), e, viceversa, il limite ulteriore che si pone una volta che l'atto sia stato ricevuto in termini di iscrivibilità nel Registro delle Imprese. Con ciò l'intervento del notaio risulta ancora più importante, con particolare riguardo agli effetti che esso produce nel campo della pubblicità societaria e, sostanzialmente, nel processo di attribuzione della personalità giuridica, una volta che l'atto sia stato redatto.

Va distinto, chiaramente, il compito che il notaio svolge nella fase dell'atto costitutivo della società, nella quale è sicuramente più importante la verifica della conformità all'articolo 28 della legge notarile, in quanto il notaio ha soltanto il potere di ricevere l'atto o di non riceverlo.

Nella fase successiva di iscrizione il campo resta, sicuramente, ancora aperto, ma secondo ipotesi probabilmente più limitate rispetto alla vicenda che interessa i verbali.

È chiaro che un atto costitutivo di società aventi particolari caratteristiche può essere seguito da altre condizioni per la iscrivibilità.

Facciamo l'esempio della costituzione di una banca o di una compagnia di assicurazione o di una società finanziaria, tutte società la cui iscrivibilità è soggetta alla verifica di condizioni che si realizzano successivamente alla stipula dell'atto costitutivo.

Per quanto riguarda invece il verbale di assemblea, è chiaro che il divieto di ricevimento di atti nulli - o che contengano disposizioni nulle - viene in qualche modo temperato dal dovere del notaio di verbalizzare comunque le delibere assembleari che, benché opinabili sul piano della iscrivibilità nel Registro delle Imprese, possono per altro verso avere una valenza giuridica che sia opportuno documentare.

E' chiaro che in questa prospettiva si crea una divaricazione tra il controllo che precede l'atto ed il controllo successivo, in base al quale il notaio è chiamato comunque a dare un giudizio di conformità e di legalità prima di richiedere l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Ecco, di fronte a questa profonda modifica che ci interessa e che sicuramente nella nostra esperienza ha anche sollecitato una certa maggiore preoccupazione, sia per le responsabilità che essa introduce sia per la necessità di arrivare ad interpretazioni precise e puntuali delle norme, il notariato crede di essere pronto a svolgere questi compiti anche grazie alla strumentazione ed ai sistemi di informazione giuridica che possiede: dalla rete informatica unitaria del notariato agli osservatori in materia societaria che si sono costituiti presso diversi consigli notarili.

Voglio anche sottolineare la continuazione del rapporto di collaborazione con gli altri organismi che sono coinvolti in questa vicenda.

Tra questi dobbiamo menzionare il Registro delle Imprese, senza il quale quello che avviene oggi sarebbe stato impensabile anche fino a pochi anni fa. Oggi abbiamo un sistema di pubblicità meraviglioso che in un passato non lontano poteva essere pensato solo in termini quasi fantascientifici.

Ricordiamo inoltre il sistema giudiziario che anche nella riforma di cui ci occupiamo rappresenta un interlocutore, un punto di riferimento e di conforto scientifico sulle scelte e le interpretazioni delle norme, e tutti gli altri professionisti che nell'ambito delle rispettive competenze, vivono la vicenda di consulenti delle imprese e delle società in particolare.

I problemi di interpretazione delle norme riguardano, come abbiamo detto, anche la stessa normativa relativa alla conversione in euro. Una normativa fatta, sicuramente, con una certa attenzione e qualità che ritengo pregevoli, ma che ha lasciato aperti diversi spazi interpretativi, come

vedremo nel corso di questo convegno, in particolare per quanto riguarda i metodi di conversione, per quanto riguarda la competenza sulla iscrivibilità delle delibere di conversione, la conversione nelle società di persone ed altri aspetti che, anche l'esperienza pratica ed applicativa potranno richiamare la nostra attenzione.

Prima di concludere ho il dovere e il piacere di presentare i relatori invitati a questo Convegno.

Ovviamente non hanno bisogno di presentazione il Professor Antonio Serra ed il Professor Carlo Ibba, che appartengono alla nostra Università, e che hanno da tempo collaborato ad iniziative ed incontri scientifici di interesse del notariato.

Abbiamo inoltre il Professor Mario Stella Richter, docente all'Università di Macerata, il quale svolge da tempo un'attività di consulenza molto interessante presso il Consiglio Nazionale del Notariato, ed il Dottor Nicola Riccardelli, notaio in Terracina, che oltre che notaio è un valente studioso e che ringraziamo anche per il piacere che anche in altre occasioni ha dimostrato nel venire in Sardegna; ed il Dott. Ivan Demuro, che ringrazio non soltanto per l'intervento che farà, ma anche per l'utilissima collaborazione che ha prestato anche nell'organizzazione degli aspetti più pratici di questo convegno.

Ancora un ringraziamento per la partecipazione e per l'attenzione che vorrete riservare a questo incontro.

CONTROLLI PREVENTIVI SUGLI ATTI SOCIETARI E CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO

Mario Stella Richter *jr*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Un bilancio provvisorio. – 3. Conversione del capitale e del valore nominale delle partecipazioni sociali in euro e riforma delle omologazioni societarie. – 4. (*segue*) Sulla necessità di un controllo. – 5. (*segue*) Rapporti tra procedimento speciale di ridenominazione del capitale sociale e regime generale di modificazione dell'atto costitutivo. – 6. Per una generale competenza residuale del giudice dell'omologazione. – 7. Congedo. – 8. *Postilla*.

1. Come ebbe già a rimproverarmi Carlo Ibba in un precedente convegno sul tema (e come – sono certo - non mancherà di ripetere nella sua successiva relazione), sono ormai entrato a fare stabilmente parte di una nuova compagnia di giro che si è venuta creando, a sèguito della promulgazione, prima, del d. lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (così come modificato dal d. lgs. 15 giugno 1999, n. 206) e, poi, della legge 24 novembre 2000, n. 340, allo scopo di commentare le principali novità recate da tali provvedimenti normativi.

Di tale colpa faccio apertamente confessione, come preliminarmente dichiaro che dei temi di cui sono chiamato ad occuparmi oggi ho già avuto modo, oltre che di dire, anche di scrivere¹; e quindi, per coloro i quali avessero avuto già la ventura di ascoltarmi o di leggermi, lo spettacolo che mi accingo a dare sembrerà ancora più scontato e noioso.

Mario Stella Richter jr è Professore Straordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Macerata

¹ Cfr.: *Euro e diritto delle società*, in *Vita notarile*, 1999, p. 419 ss. e in *Riv. notar.*, 1999, p. 913 ss.; *Introduzione dell'euro e modificazioni dell'atto costitutivo di società di capitali*, in *Vita notarile*, 1999, p. 1172 ss.; *La conversione in euro del capitale di società a responsabilità limitata e società di persone*, in *Il Notaro*, 2000, p. 78 s.; voce *Euro. II) Diritto commerciale* dell'*Enciclopedia Giuridica*, Roma, Istituto dell'Enciclopedia italiana G. Treccani, 2000; *Riforma delle omologazioni societarie e conversione del capitale sociale in euro*, in *Riv. notar.*, 2000, p. 1407 ss.; *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in *Riv. notar.*, 2001, p. 279 ss. (da cui cito), e in *Il controllo notarile sugli atti societari*, a cura di A. Paciello, Milano, 2001, p. 1 ss.

Di ciò chiedo anticipatamente scusa e a mia sola discolpa invoco la circostanza di un invito tanto cortese quanto insistito che il dott. Ivan Demuro - per conto del comitato organizzatore del Convegno, che ringrazio per l'ospitalità - ha avuto la capacità di farmi pervenire in ogni parte del Continente in cui mi spostavo per le precedenti "recite". Il richiamo dell'Isola, a cui mi vincolano - lontani e, perciò, profondi - legami di sangue, ha fatto il resto ...

2. Naturalmente, in ogni rappresentazione l'attore della commedia dell'arte impara qualcosa e alla successiva - non essendo legato ad un rigido copione - tenta di trasfondere tale esperienza nella sua parte. Può dunque essere arrivato il momento di chiedermi che cosa ho capito nei panni di "commesso viaggiatore in articoli di legge" (per usare una espressione cara a Virgilio Andrioli).

Ho capito che i tempi sono maturi per tentare un primo, seppur provvisorio, bilancio delle riflessioni finora fatte sulle ricordate novità legislative.

Alcune delle questioni che tanto occupavano i primi dibattiti non interessano più tanto: tra queste v'è la questione politica relativa alla opportunità di un trasferimento di buona parte delle funzioni di controllo degli atti societari dal giudice dell'omologazione al notaio. La scelta ormai è stata fatta e ora si tende a concentrarsi sulle concrete implicazioni applicative (anche se non è detto che qualche strascico dell'originaria polemica non influenzi singole prese di posizione operative).

Mi sembra pure di capire che su alcune questioni di fondo si stia oramai raggiungendo - malgrado i dissensi iniziali - un diffuso accordo: mi riferisco, in particolare, al fatto che la soppressione dell'omologazione giudiziale non ha significato affatto - come pure si era opinato da parte di taluno - la soppressione di un qualsivoglia controllo preventivo di conformità dell'atto ai fini della sua iscrizione nel registro delle imprese. Di un controllo della stessa natura di quello un tempo affidato al giudice (di "verifica delle condizioni richieste dalla legge") c'è pur sempre bisogno e ciò sia in sede di costituzione della società (con personalità giuridica) sia in sede di modificazione del suo atto costitutivo². Il controllo del notaio è

² La conclusione da me esposta in una relazione tenuta alla Corte suprema di cassazione il 29 gennaio 2001 (e per gli argomenti che la sostengono rinvio alle mie *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, cit.), è stata accolta - tra gli altri - da N. Atlante, G. Ferri jr, C. Ibba, G. Marasà, G. Marziale, R. Misiti, U. Morera, M. Notari, N. Raiti, P. Reviglione, N. Riccardelli e M. Sciuto.

dunque lo stesso del giudice: che poi lo si voglia chiamare omologazione è questione tutta e solo nominalistica che non mi sembra abbia soverchio rilievo.

Da questa prima conclusione si iniziano, quindi, a trarre risposte sufficientemente sicure su questioni più minute. Ci si è ad esempio interrogati sulla necessità o meno di una motivazione da parte del notaio che neghi l'iscrizione di una deliberazione assembleare modificativa dell'atto costitutivo da lui verbalizzata. E si è concluso che la motivazione (scritta) è bensì necessaria – “soprattutto per consentire agli amministratori ... di valutare compiutamente, sulla base di un'informazione sufficiente ed esauriente, se chiedere o meno al Tribunale ... l'omologazione della deliberazione”³ - ma ai soli fini del diligente adempimento del rapporto professionale che lega notaio e società; non invece come presupposto processuale di procedibilità del ricorso per omologazione proposto dagli amministratori (o dai soci)⁴.

In altre parole, la motivazione del diniego deve essere fornita agli organi sociali per porli in condizione di effettuare la più accurata e ponderata valutazione dell'interesse sociale in relazione all'eventuale ricorso di omologazione al tribunale, non già per iniziare un giudizio di legittimità sulla stessa: il tribunale, prima, e la corte di appello, eventualmente poi, sono infatti chiamati a ripetere un giudizio di conformità della deliberazione al paradigma legale daccapo e nella sua interezza, a prescindere dai singoli vizi per come individuati ed esplicitati dal notaio.

3. Altre questioni restano, invece, aperte. Tra queste la più discussa, in questo momento⁵, appare quella relativa al rapporto tra disciplina

Da ultimo si legga la autorevole e definitiva parola di G. OPPO, *Principi*, nel *Trattato di diritto commerciale* diretto da V. Buonocore, Torino, 2001, p. 27: “Quanto al controllo dei requisiti, fermo quello dell'ufficio che gestisce la pubblicità, è venuto meno il controllo dell'autorità giudiziaria in sede di omologazione di atti societari, devoluto alla responsabilità del notaio rogante (art. 32, legge n. 340/2000)”.

³ Così, ad esempio, Trib. Trento, 12 gennaio 2001 (decr.), inedito, ma ricordato da S. PICCOLI nel *Commento* a Trib. Trento, 8 febbraio 2001 (decr.), in *Notariato*, 2001, p. 254 ss.

⁴ In questo medesimo senso v. S. PICCOLI, *Commento*, cit., p. 256, la quale conclude sul punto affermando che quello della motivazione non è “un obbligo, bensì un onere per il notaio in relazione alla sua responsabilità civile per la prestazione d'opera, con riferimento agli eventuali danni che possano derivare dal diniego alla società”.

⁵ Cfr. i numerosi articoli apparsi sulla stampa quotidiana; ad esempio: M. MEAZZA, *Euro, conversioni in ordine sparso*, in *Il Sole-24 ore*, 16 maggio 2001, p.

generale (sopravvenuta) dei controlli preventivi sugli atti societari (art. 32 della legge n. 340 del 2000) e regime speciale (previgente) delle deliberazioni consiliari di conversione del capitale sociale e del valore nominale delle partecipazioni sociali (art. 17 del d. lgs. n. 213 del 1998, così come modificato dal d. lgs. n. 206 del 1999). E su di essa concentrerò la mia prevalente attenzione, limitando quindi la trattazione ad uno solo dei tanti possibili aspetti problematici che il titolo della mia relazione è idoneo a suggerire; un aspetto tuttavia che, a ben vedere, si colloca, meglio di ogni altro, a cavallo dei due temi oggetto di intitolazione: controlli preventivi sugli atti societari e conversione del capitale sociale in euro.

Sullo specifico punto ho avuto la ventura di dovere esprimere la mia opinione per primo, all'indomani della promulgazione della legge n. 340 del 2000, in uno studio preparato nel dicembre 2000 per il Consiglio nazionale del notariato⁶. In quello scritto sostenevo che, anche a seguito della riforma, vi era ancora la possibilità di una ridenominazione in euro di capitale sociale e valore nominale delle partecipazioni risultante da decisione degli amministratori non verbalizzata da notaio e che in tale caso il controllo di legalità di detta decisione – pur sempre necessario – sarebbe dovuto spettare al giudice dell'omologazione.

In seguito (e soprattutto da ultimo, come si diceva) il dibattito ha avuto modo di arricchirsi man mano che tribunali, giudici del registro delle imprese e conservatori hanno cominciato, ad uno od altro titolo, a prendere posizione sul punto.

La mia originaria proposta di soluzione - che risulta essere seguita e condivisa dai tribunali di Brescia, Caserta, Firenze, Genova, Latina, Lecco, Lucca, Pavia, Sondrio e Varese, nonché sposata dalla Associazione fra le società italiane per azioni⁷ e dal Consiglio nazionale del notariato – non è

23: A. SELMIN, *Ma l'omologazione è comunque in fuorigioco*, ibid.; A. BUSANI, *Doppia semplificazione con "pasticcio" finale*, ibid.; W. SANTARELLI, *Solo il legislatore può fugare le perplessità*, ibid.; N. CAVALLUZZO-A. BOLLINI, *Le quote in euro senza decimali obbligano le Srl all'assemblea*, in *Il Sole-24 ore*, 17 maggio 2001, p. 23; A. BUSANI, *Conversioni "informali" bocciate dall'Assonime*, ibid.

⁶ Lo studio è stato successivamente pubblicato nella *Rivista del notariato*, 2000, p. 1407 ss.; con l'occasione, segnalo che in quella stampa – della quale non ho avuto modo di correggere le bozze – sono contenuti due refusi relativamente al numero della legge 340, erroneamente individuata come n. 275 (pp. 1407 e 1410).

⁷ Cfr. ASSONIME, *Circolare* n. 24 del 20 aprile 2001, p. 14 s., in cui si legge che: "valorizzando la specialità della disciplina di cui al decreto legislativo n. 213 del 1998, può ritenersi che la disposizione contenuta nell'art. 17, comma 5, del citato decreto legislativo, che prevede l'alternatività tra controllo del tribunale trovi ancora oggi applicazione nonostante il venir meno del controllo del tribunale quale

tuttavia che una delle possibili.

In particolare, da un esame delle pronunzie giurisprudenziali che ho potuto reperire⁸, constano le seguenti alternative.

A) A sèguito della riforma recata dalla l. n. 340 del 2000, resta la possibilità di una deliberazione consiliare di ridenominazione del capitale sociale (e del valore nominale delle partecipazioni) in euro non verbalizzata da notaio, ma tale deliberazione è soggetta al “controllo di legittimità sostanziale” del conservatore del registro delle imprese e non del tribunale, in quanto: “il controllo omologatorio del tribunale è ora previsto soltanto nei casi, assolutamente eccezionali, espressamente previsti dal novellato art. 2411 c.c.” e “il controllo di mera legittimità formale previsto” per il conservatore “dall’art. 32 della legge n. 340 riguarda solo gli atti verbalizzati da notaio”⁹.

B) A sèguito della riforma, resta la possibilità di una deliberazione consiliare di ridenominazione del capitale sociale (e del valore nominale delle partecipazioni) in euro non verbalizzata da notaio, ma tale deliberazione “non è soggetta ad alcun controllo”, né del tribunale né del conservatore del registro delle imprese¹⁰.

forma tipica di controllo di legalità sostanziale sugli atti societari. In altri termini, si può sostenere che le deliberazioni del consiglio di amministrazione aventi ad oggetto la conversione del capitale sociale in euro: a) qualora vengano assunte dal consiglio di amministrazione senza la presenza del notaio, debbono essere sottoposte al controllo preventivo del tribunale; b) qualora, invece, vengano assunte con la presenza del notaio (che all’uopo redigerà il verbale nella forma dell’atto pubblico), saranno sottoposte al controllo preventivo di conformità da parte di quest’ultimo”.

⁸ Molte delle quali sono state commendevolmente raccolte e diffuse a cura della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sassari.

⁹ È questa - come è noto - la soluzione fornita dal Giudice del registro delle imprese di Milano in una comunicazione del 22 gennaio 2001 e dal Tribunale di Milano in un decreto della VIII sezione civile (presieduta dallo stesso Giudice del registro).

L’orientamento di Milano risulta seguito dai tribunali di Alessandria, Ancona, Arezzo, Asti, Bari, Benevento, Bergamo, Biella, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Cosenza, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Frosinone, Imperia, Isernia, L’Aquila, La Spezia, Livorno, Massa, Modena, Napoli, Novara, Padova, Perugia, Pesaro, Pisa, Pistoia, Ravenna, Reggio Calabria, Rimini, Sassari, Savona, Siena, Siracusa, Taranto, Teramo, Terni, Torino, Udine, Venezia, Verbania e Vicenza.

¹⁰ È questa la soluzione, a quanto consta isolata, di Trib. Reggio Emilia, 25 maggio 2001 (decr.), inedito, che motiva sulla base dell’argomentazione per cui la deliberazione di ridenominazione in euro è “di natura meramente contabile,

C) A sèguito della riforma, non residua più alcuna possibilità di una deliberazione consiliare di ridenominazione che non sia presa con l'assistenza del notaio, e ciò in ragione della considerazione per cui la riforma del 2000 avrebbe comportato una abrogazione implicita dell'art. 17, comma 5, del d. lgs. n. 213 del 1998, nella parte in cui si prevede che la deliberazione consiliare può non constare da atto notarile, "per incompatibilità (art. 15 delle preleggi) con il novellato art. 2411"¹¹.

4. Aggiungo, per quel che può valere, che la mia originaria opinione non risulta modificata dal confronto con i vari argomenti addotti per giustificare le diverse soluzioni testé riassunte. Non è tuttavia questo il punto che mi interessa maggiormente riaffermare; più utile è forse tentare di fissarne altri

relativamente alla impostazione da dare alla risoluzione del problema, lasciando poi a ciascuno di scegliere le singole risposte operative.

In questo senso, inizierei, in via del tutto preliminare, con lo sgombrare il campo da un possibile equivoco; equivoco che mi sembra viziare la presa di posizione più estrema: quella per cui la decisione di ridenominazione non sarebbe soggetta ad alcun controllo traducendosi in un mero calcolo aritmetico (v. par. prec. *sub B*)¹². A tale fine inizierei col rilevare che il meccanismo di conversione semplificato (preveduto dall'art. 17, commi da 1 a 4, del d. lgs. n. 213 del 1998) si risolveva in un calcolo aritmetico anche prima della novella recata dall'art. 32 della legge n. 34 del 2000, e, tuttavia, il legislatore nel sistema del d. lgs. n. 213 cit. aveva comunque ritenuto necessario prevederne un regime di controllo (anzi due regimi di controllo tra loro alternativi: art. 17, comma 5, d. lgs. cit.); logicamente, del resto: dal momento che affermare che la modificazione di quegli elementi dell'atto costitutivo si risolve in un mero calcolo non sposta assolutamente il problema di verificare l'esistenza dei presupposti che legittimino il ricorso a quel procedimento semplificato di ridenominazione (e, volendo, a quella operazione aritmetica). Si ricorda infatti, ove mai ve ne fosse bisogno, che non in tutti i casi gli amministratori di una società per

approvabile, per sua stessa natura, dal c.d.a.", cioè deliberazione "a regime libero, non soggetta ad omologa, né ad adozione con atto notarile".

Sul punto cfr. però ora la *Postilla*.

¹¹ Così Trib. Roma, 10 aprile 2001 (decr.), e, nel medesimo senso, i tribunali di Bolzano, Belluno, Catanzaro, Palermo, Parma, Pescara, Pordenone, Rovigo, Trento e Trieste.

¹² Sul punto v. ora anche la *Postilla*.

azioni sono legittimati a procedere alla ridenominazione del capitale sociale e del valore nominale delle partecipazioni.

Non mi sembra, dunque, necessario soffermarsi oltre per ribadire che – anche a seguito della legge n. 340 del 2000 – un controllo sulla conversione del capitale sociale da lire ad euro è comunque necessario.

5. Ciò pregiudizialmente chiarito e convenuto, a me sembra che la ulteriore questione da porsi nell'impostare la soluzione dell'intero problema è quella relativa al rapporto che intercorre tra disciplina speciale di ridenominazione del capitale sociale in euro (secondo il procedimento semplificato dell'art. 17, commi 1-5, d. lgs. cit.) e il generale regime di modificazione dell'atto costitutivo come disciplinato dal codice civile (per come ora novellato dall'art. 32 della legge n. 340 del 2000).

La prima alternativa che si pone dal punto di vista logico è infatti quella di stabilire se le sopravvenute regole generali abbiano implicitamente abrogato, in tutto o in parte, le vecchie discipline speciali (oltre ad avere espressamente sostituito, come è chiaro, le vecchie regole generali: art. 2411, primo comma, cod. civ.)¹³. Solo se ci si convincesse che il rapporto tra il nuovo art. 2411 e l'art. 17 cit. è tale da mantenere la piena vigenza di questo secondo (e quindi in sostanza la possibilità di ridenominare il capitale sociale in euro in forza di atto degli amministratori non risultante da “verbale” notarile), solo allora si potrebbe cominciare a discutere se sottoporre tale atto al controllo preventivo del conservatore del registro delle imprese¹⁴ o del tribunale¹⁵.

A questo riguardo, passando dal piano della impostazione della questione a quello delle risposte alle singole domande, mi limiterei a ribadire che è difficile non riconoscere un carattere tutto speciale alla disciplina del procedimento semplificato di conversione del capitale sociale¹⁶. Tale carattere discende in buona sostanza dal particolare favore riservato dal legislatore alla ridenominazione in euro: in questo senso non è certo necessario insistere sulla assoluta ragionevolezza di quella

¹³ Così come suggerisce il Trib. Roma, cit. alla nt. 11.

¹⁴ Soluzione del Tribunale di Milano: cfr. *supra* testo e nt. 9.

¹⁵ Cfr. *supra* testo e ntt. 6 e 7.

¹⁶ Su tale carattere speciale cfr. più diffusamente i miei: *Introduzione dell'euro e modificazioni dell'atto costitutivo di società di capitali*, cit., spec. p. 1173 ss. e *Riforma delle omologazioni societarie e conversione del capitale in euro*, spec. nt. 4 di p. 1409 e s. (anche per gli ulteriori riferimenti, cui adde, da ultimo, F. TASSINARI, *Società di capitali e conversione in euro: dai modelli teorici alla redazione degli atti*, in *Notariato*, 2001, p. 49 ss., a 50).

interpretazione che conservi la possibilità dell'adeguamento del contenuto dell'atto costitutivo alla nuova unità di misura monetaria senza il necessario onore per la società rappresentato dal ricorso al notaio. Una interpretazione, dunque, che lungi dall'implicare poco probabili abrogazioni implicite e parziali dell'art. 17, comma 5 ("nella parte in cui prevedeva che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio"¹⁷) ribadisca la specialità e opportunità di un *regime alternativo di controlli*, volto ad agevolare quanto più possibile, in linea di perfetta coerenza con una serie di altre scelte proprie del d. lgs. 213 del 1998¹⁸ ed anzi con l'intera filosofia ispiratrice di tale intervento, il passaggio dalla lira all'euro.

6. Ma al di là di queste opzioni interpretative sostenute da argomenti di tipo teleologico, come pure al di là di una serie di rilievi esegetici più formali che ho altrove proposto¹⁹, una ricostruzione del rapporto tra regime codicistico e art. 17 d. lgs. cit. in termini di contrapposizione tra disciplina generale e regola speciale sembra consigliarsi anche in una più ampia prospettiva, che direi sistematica se non avessi timore di applicare tale aggettivo ad una serie di interventi legislativi forse un po' troppo episodici.

Mi riferisco anzitutto alla circostanza che nel nostro ordinamento esistono una serie di previsioni, ulteriori rispetto a quella dell'art. 17 d. lgs. cit., di procedimenti speciali di modificazione di uno o altro elemento degli atti costitutivi di società dotate di personalità giuridica. Tali previsioni sono state pensate ed introdotte per consentire alcune modificazioni in regime agevolato (per esempio per adeguare il contenuto degli statuti delle società cooperative alle nuove prescrizioni normative) e quindi anche per esse sembrerebbe del tutto ingiustificato supporre che la nuova generale disciplina abbia (implicitamente) abrogato il particolare regime di favore (talora) consistente nel non imporre che la delibera modificativa risulti necessariamente da un verbale redatto da notaio.

In termini ancora più generali e per questo ritengo più significativi, mi sembra necessario a questo punto ripetere quanto già in altre occasioni

¹⁷ Come invece Trib. Roma, cit.

¹⁸ E per una loro rapida rassegna mi sia consentito il rinvio alla voce *Euro. II) Diritto commerciale*, cit., spec. p. 5 e s.

¹⁹ E per cui rinvio ancora a *Riforma delle omologazioni societarie e conversione del capitale sociale in euro e Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, cit.

affermato²⁰: e cioè che la funzione notarile di controllo, così come pensata e regolata dal legislatore della legge n. 340 del 2000 (in sostanza una competenza per il singolo notaio a controllare la conformità dei soli atti da lui stesso ricevuti), lascia troppi spazi scoperti per non ipotizzare interpretativamente²¹ l'esistenza, o meglio la persistenza di una competenza residuale in capo al tribunale.

A meno di non volere affermare che talune deliberazioni modificative l'atto costitutivo potrebbero essere iscritte senza alcun controllo di conformità (ulteriore rispetto alla mera verifica "della regolarità formale della documentazione" affidata al conservatore del registro delle imprese a norma dei nuovi artt. 2330, comma 3, e 2411, primo comma, cod. civ.) ovvero dovrebbero essere comunque ripetute in forma notarile; a meno cioè di non volere accogliere soluzioni contrastanti vuoi con il sistema vuoi con l'economia.

Ne discende, volendo trarre alcune indicazioni conclusive, che il tribunale sarà competente all'omologazione degli atti societari, non solo in occasione del diniego di iscrizione da parte del notaio della deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo con ricorso degli amministratori o dei soci al giudice dell'omologazione (art. 2411 cod. civ.), ma almeno anche nei seguenti casi²²:

A) quando gli amministratori procedano alla ridenominazione del capitale e del valore nominale delle partecipazioni sociali da lire ad euro, senza avvalersi del ministero notarile;

B) quando l'assemblea modifichi l'atto costitutivo di una società cooperativa in modo da recepire le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, recante *Nuove norme in materia di società cooperative*, "con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria" (come consente l'art. 21, comma 1, della appena ricordata legge²³);

²⁰ Cfr. soprattutto le mie *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, cit.

²¹ In taluni casi, come in quello oggetto di maggiore attenzione in questo lavoro, anche sulla base di precisi riscontri testuali.

²² Per un catalogo più ampio (ma forse più opinabile) v. le *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, cit.

²³ Ricordo altresì che simili previsioni erano già contenute: nell'art. 25, comma 2, del d. lg. C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577, comma aggiunto dall'art. 7 della l. 8 maggio 1949, n. 285 ("Le deliberazioni delle assemblee relative all'adeguamento delle società alle disposizioni del comma precedente possono essere prese con la procedura stabilita per le assemblee ordinarie, anche in deroga alle disposizioni

C) nel caso di atti costitutivi (o “trasformativi”, che ai primi debbono essere senz’altro equiparati) che constano da deliberazioni di enti pubblici esponenziali o altri provvedimenti amministrativi²⁴;

D) nel caso di atti costitutivi di società legali²⁵, sia che essi consistano direttamente nel provvedimento normativo, come può avvenire nel caso delle società c.dd. coattive²⁶, sia che essi risultino da una sentenza

che abbia coattivamente dato esecuzione specifica all’obbligo di costituzione, come nel caso delle società legali c.dd. obbligatorie²⁷;

E) qualora si tratti di omologare una deliberazione modificativa dell’atto costitutivo risultante da verbale redatto da un notaio che sia deceduto o sia divenuto per ogni altra causa incapace di svolgere la sua funzione, prima di avere provveduto al controllo ed all’iscrizione della stessa.

7. Naturalmente non è quello fin qui trattato della riforma il problema maggiore, sebbene il più discusso attualmente.

La questione di più ampio rilievo che solleva la divisata traslazione di competenze dal giudice dell’omologazione al notaio (seppur non totale, certamente preponderante dal punto di vista quantitativo) è quella di stabilire come ciò inciderà sulla concreta futura conformazione dell’autonomia statutaria e quindi, in sostanza, sull’intero diritto societario italiano. Un interrogativo all’evidenza impossibile da risolvere con certezza in questa sede, ma per il quale già riescono ad intravedersi le possibili linee di sviluppo; linee tra loro alternative e che avevo altrove creduto di potere

contenute nell’atto costitutivo”); nell’art. 4 della l. 13 marzo 1950, n. 114; nell’art. 22 della l. n. 127 del 1971.

²⁴ Che come tali sono già tutti atti pubblici e che quindi sarebbe inutile far ripetere in forma notarile; cfr. C. IBBA, *Gli statuti singolari* nel *Trattato della società per azioni* diretto da G.E. Colombo e G. B. Portale, vol. 8, Torino, 1992, p. 523 ss., a 593 s.

²⁵ Cfr. C. IBBA, *Gli statuti singolari*, cit., 589 ss., per la dimostrazione che la omologazione non è comunque esclusa, come pure potrebbe a prima vista ipotizzarsi, per le società legali.

²⁶ Cfr. C. IBBA, *Gli statuti singolari*, cit., p. 593, per il quale, quando si abbia a che fare con leggi istitutive società per azioni sufficientemente precise e concrete, “sarà la legge stessa, in quanto atto costitutivo della società, a dover essere depositata ai sensi dell’art. 2330 c.c. Più precisamente, oggetto del deposito sarà un estratto della *Gazzetta ufficiale* contenente la legge istitutiva ...”.

²⁷ Cfr. nuovamente C. IBBA, *Gli statuti singolari*, cit., p. 577 ss., spec. 591 ss.

riassumere nella contrapposizione tra prospettiva statica, da un lato, e prospettive dinamiche, dall'altro²⁸. In quella sede mi erano sembrate decisive, per stabilire la prevalenza di una prospettiva sull'altra, le spinte della concorrenza e le spinte della colleganza tra notai.

Qui, in Sardegna, mi viene di ritornare a pensare a quelle due prospettive in termini di differenti espressioni della cultura del ceto notarile, cioè, per meglio dire, in termini di contrapposizione tra diverse culture del notariato. E mi viene di farlo col ricorso ad alcune pagine de *Il giorno del giudizio*; pagine dedicate alla professione notarile, al mestiere di Don Sebastiano Sanna Carboni, a quella attività cioè – per dirla con Salvatore Satta – che cominciava sullo scorcio dell'Ottocento a divenire “un privilegio inestimabile ... poiché la parola perdeva valore” e, oltre alle procure e ai testamenti, si facevano per iscritto “i contratti che quei signori del continente venivano a stipulare per il taglio dei boschi e la devastazione dell'isola” (e qui il pensiero corre ai romanzi di Dessì e in particolare al suo *Paese d'ombre*, ma certo altra divagazione letteraria non mi sarebbe concessa).

Orbene, aggiunge Satta che a quei signori del continente non pareva vero, “abituati ai notai affaristi ..., di trovare un notaio che si qualificava romanticamente depositario della fede pubblica, e procurava loro gli affari, trattava i prezzi coi proprietari, e tutto questo senza pretendere un soldo (anzi rifiutando ogni offerta) oltre la tariffa dell'atto” (cap. I).

Ma evidentemente non è solo e tanto nella contrapposizione tra notaio “affarista” e notaio “depositario della fede pubblica” che si risolve la contrapposizione tra quelle due culture.

Essa mi sembra risolversi soprattutto – sempre per usare le indimenticabili immagini de *Il giorno del giudizio* – nella contrapposizione tra verità e fantasia. Racconta Satta (cap. IV) che ad un certo punto i figli di Don Sebastiano cominciarono a raccogliere libri, anche libri di storie fantastiche, e talvolta volevano leggerne qualche passo alla madre, ma Donna Vincenza “chiedeva prima se erano ‘cose vere’: e l'ingenua domanda aveva una sua profondità, perché era l'inconsapevole rifiuto della fantasia. Vi era in questo” – continua Satta – “un punto di contatto con Don Sebastiano, perché anche egli non viveva che della verità, e il suo mestiere era proprio quello di registrare la verità”. “E invece” – conclude Satta – “la fantasia entrava nella casa austera coi libri, e operava silenziosamente, toccando con la sua bacchetta magica uomini e cose”.

²⁸ Cfr. *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, cit., spec. p. 289 ss.

Chissà se dunque la riforma della legge n. 340 del 2000 - seppure come è inevitabile senza la poesia dei libri di casa Sanna - sia una spinta ad aprire il notariato alla fantasia, facendo del mestiere del notaio qualcosa di più della mera registrazione della verità? La riforma ha in sé il germe per spostare l'equilibrio tra verità e fantasia nell'esercizio della professione notarile così come descritto da Satta; ai notai spetta il compito di dare alla crescita dell'autonomia statutaria uno sviluppo armonico.

8. Nel momento in cui rivedo e riordino le precedenti osservazioni per la pubblicazione degli atti del convegno, ho modo di leggere il testo della "Manovra 100 giorni" (non cosiddetta, ma purtroppo così testualmente intitolata) varata dal Consiglio dei Ministri presieduto dall'on. Berlusconi e sono quindi indotto a segnalare in questa postilla che, nel capo I ("Riduzione di inutili adempimenti amministrativi": sic!) del Titolo VIII ("Soppressione di adempimenti inutili e semplificazione"), è preveduta una ulteriore modificazione dell'art. 17 d. lgs. n. 213 del 1998.

In particolare, l'art. 32 della Manovra prevede che: il quarto periodo del quinto comma dell'art. 17 sia sostituito dal seguente: *"Per l'iscrizione nel registro delle imprese, le delibere, anche se risultano da verbale non ricevuto da notaio, non sono soggette alla omologazione di cui al secondo comma dell'articolo 2411 del codice civile"*; e alla fine del decimo comma del medesimo art. 17 sia aggiunto il seguente periodo: *"Le operazioni di conversione in euro del capitale sociale possono essere deliberate dall'organo amministrativo secondo le stesse modalità stabilite dal comma 5"*.

Ne discendono decisive implicazioni per il discorso più su fatto. La disposizione della "Manovra", anzi, sembra azzerare quelle discussioni e quei dubbi interpretativi (il che è forse commendevole), adottando una soluzione espressa assai simile a quella proposta dal Tribunale di Reggio Emilia (e cioè la meno condivisibile ... con buona pace di chi come me riteneva che un controllo, se non altro della ricorrenza dei presupposti e del rispetto dei criteri di arrotondamento, non fosse così *inutile*).

Ciò significa che la conversione del capitale sociale in euro potrà avvenire con deliberazione consiliare verbalizzata da notaio o meno. Nel primo caso a questi spetterà il controllo previsto dall'art. 2411, primo comma, cod. civ.; nel secondo caso il controllo di iscrivibilità della modificazione non spetterà a nessuno, essendo espressamente escluso quello del giudice dell'omologazione e implicitamente quello del conservatore del registro delle imprese (se non per quanto attiene alla

“regolarità formale della documentazione”).

Non resta quindi che concludere che la tutela della legalità dell’ordinamento societario è, per gli autori della “Manovra”, null’altro che un “*inutile adempimento amministrativo*”, che quindi giustifica l’apertura di una “falla” nel sistema dei controlli, in cui non è dato sapere quante mai modificazioni dell’atto costitutivo potranno passare, modificazioni evidentemente anche rilevanti (e quindi potenzialmente pregiudizievoli) per gli interessi dei singoli soci e dei terzi.

E viene da chiedermi che cosa avrebbe detto Don Sebastiano di fronte a queste riforme, lui che parlava delle cose che leggeva sui giornali, ma non delle cose politiche. Perché per lui, e per le persone del suo ceto, “*la politica letteralmente non esisteva. La politica era il governo in carica, quelle lontanissime favolose persone che si chiamavano ministri, e che per il solo fatto di essere ministri avevano tali meriti che si sottraevano a ogni giudizio*”.

Probabilmente non avrebbe detto nulla.

E ora che debbo veramente finire anche io mi rendo conto che avrei fatto meglio a risparmiarmi questa *Postilla*, che contiene solo cose ovvie: e le cose ovvie – come ci ricorda sempre Satta²⁹ -, appunto perché ovvie, non vanno dette.

²⁹ In più passaggi de *Il giorno del giudizio* (spec. cap. I); ma non solo lì: cfr., ad esempio, *Quaderni del diritto e del processo civile*, II, Padova, 1969, p. 193.

IL CONTROLLO DEL CONSERVATORE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE DOPO LA LEGGE 340 DEL 2000

Carlo Ibba

1.- Ho iniziato a occuparmi dei temi di cui discutiamo oggi qualche mese fa, in occasione di un incontro di studio svoltosi a Roma presso la Scuola del notariato. In quell'occasione avevo notato che la soppressione del controllo giudiziario sugli atti societari ha dato il via a una serie nutritissima di seminari, convegni, tavole rotonde, ove a dire il vero i relatori sono quasi sempre gli stessi (e, se non cambiano idea da una settimana all'altra, dicono anche le stesse cose) mentre, fortunatamente, gli ascoltatori cambiano a seconda della sede della manifestazione (salvo alcuni affezionati, che rischiano di annoiarsi un po'); avevo scherzosamente aggiunto, quel giorno, che l'amico Mario Stella Richter era ormai diventato una sorta di *globetrotter* del diritto (qualifica che, peraltro, si addiceva e si addice anche al notaio Riccardelli).

Oggi ho qualche difficoltà a ripetere la stessa battuta, perché nel frattempo sono stato assoldato anch'io in questa compagnia di relatori itineranti, e allora per giustificarmi provo a chiedermi quale sia la ragione che spieghi la gran mole di convegni sulla così detta semplificazione dei controlli societari.

La risposta che trovo è che forse nel nuovo regime dei controlli non tutto è chiaro; forse la normativa di semplificazione, nel risolvere alcuni problemi, ne ha creati degli altri, ai quali occorre dunque tentare di dare una risposta. La mia sensazione, insomma, è che probabilmente in nome della semplificazione sono state fatte delle scelte molto impegnative e che, in quanto tali, avrebbero richiesto quanto meno una maggiore ponderazione; ponderazione che invece è mancata, direi, sia sul piano della politica legislativa che su quello della tecnica legislativa.

Carlo Ibba è professore Straordinario di Diritto Commerciale presso l'Università di Sassari

Sul piano della politica legislativa basta considerare che nel disegno di legge governativo sulla riforma del diritto societario, la cui approvazione potrebbe segnare la fine delle norme di cui parliamo, il problema della semplificazione è stato affrontato e risolto diversamente, con una soluzione diversificata per s.p.a. e s.r.l. in considerazione dei diversi interessi in gioco nei due tipi societari o, se vogliamo, nelle società aperte e in quelle non aperte al mercato. In questo senso, dunque, la riforma appena varata si pone in contrasto con quella che ci si appresta o ci si apprestava a varare, il che è quanto meno singolare, anche se purtroppo il nostro legislatore non è nuovo a prodezze del genere, perché purtroppo - come mi è capitato di dire un'altra volta - nel nostro Paese la regola sembra essere che ogni norma viene scritta ignorando tutto ciò che le sta intorno; regola alla quale ci si è fedelmente attenuti anche nel nostro caso.

E questo lo si vede anche sul piano della tecnica legislativa, perché il nuovo regime dei controlli non è stato minimamente coordinato (non solo con la normativa sull'Euro, come ci ha appena fatto notare Mario Stella Richter, ma neanche) col sistema dei controlli preesistente, costituito dal raccordo fra norme del codice civile e norme del regolamento di attuazione del registro delle imprese.

Ecco dunque la necessità di discutere e di analizzare a fondo i vari aspetti della riforma, ed ecco dunque l'utilità di convegni come questo (e forse, speriamo, di compagnie itineranti di relatori come questa).

2.- Il tema che è stato assegnato a me, anche stavolta, è quello del controllo del Conservatore del registro delle imprese; naturalmente, all'indomani della legge 340 del 2000.

Proprio questa prospettiva temporale mi consiglia di non cimentarmi in una trattazione che affronti *ex professo*, e nel modo più completo possibile, tutti i temi e problemi emersi in questi anni a proposito del controllo del Conservatore, ma di propormi un obiettivo molto più limitato; quello di verificare se, rispetto alla situazione antecedente (nel cui esame non intendo entrare più di tanto), la legge 340 del 2000 abbia apportato - o comunque abbia in qualche modo provocato - dei cambiamenti in ordine al controllo demandato al Conservatore.

E siccome questa mia relazione - come ho detto - è una replica, non cerco di mantenere alcuna *suspence* sui suoi contenuti e anticipo subito che, a mio avviso, la portata del controllo del Conservatore resta assolutamente invariata, anche se per giungere a questo risultato interpretativo occorre fare una serie di ragionamenti, che mi accingo esporvi.

Poiché nel sistema previgente la portata del controllo del Conservatore era decisamente diversa a seconda che si trattasse di atti soggetti a

omologazione oppure no, partiamo da questa distinzione, e più precisamente prendiamo in considerazione, inizialmente, il controllo sugli atti non soggetti al giudizio di omologa.

Al riguardo, com'è noto, l'art. 2189 c.c. prevedeva (e tuttora prevede) che, "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio del registro deve accertare l'autenticità della sottoscrizione [della domanda] e il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione".

A questa previsione il regolamento di attuazione sul registro delle imprese ha aggiunto quella secondo cui, "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta : a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge; d) l'allegazione dei documenti dei quali la legge prescrive la presentazione; e) il concorso delle altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" (art. 11, co. 6, d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581).

Malgrado questa formulazione più articolata, non direi che la norma regolamentare abbia voluto ampliare l'estensione del controllo, rispetto a quanto già desumibile dalla norma del codice: più semplicemente, ha voluto adattarla alle nuove procedure imposte dall'informatizzazione del registro (in virtù delle quali diventava essenziale la corretta utilizzazione e compilazione della famigerata modulistica; e v. la lett. *b* dell'art. 11, co. 6 appena cit.) e ne ha voluto puntualizzare nel dettaglio l'ambito.

Nel far questo l'estensore del regolamento è incorso anche, se vogliamo, in qualche ridondanza. Mi riferisco in particolare alla lettera *c* dell'art. 11, co. 6 cit., della cui previsione si poteva a mio avviso fare a meno dal momento che, dovendo l'ufficio verificare l'esistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione (art. 2189 c.c. e art. 11, co. 6, lett. *e* d.p.r. 581/1995), e dovendo trovar posto nel registro solamente iscrizioni "previste dalla legge", (art. 2188 c.c.; c.d. principio di tassatività o tipicità delle iscrizioni), sarebbe stato comunque doveroso - anche a prescindere da una esplicita previsione in tal senso - verificare l'inclusione dell'atto oggetto della domanda nel catalogo degli atti iscrivibili.

Al di là di questo, il problema di gran lunga più discusso era se il controllo del Conservatore potesse e dovesse spingersi sino a sindacare la validità dell'atto di cui veniva chiesta l'iscrizione; questione dibattutissima, come sappiamo, ma nella quale non intendo entrare in questa sede, dal momento che - come accennavo poc'anzi - a me interessa fermare l'attenzione sulle eventuali alterazioni provocate dalla legge 340 sui poteri di controllo (vuoi della validità, vuoi - più in generale - dell'iscrivibilità degli atti societari) quali risultavano dalla normativa previgente.

2.1.- Per provare a far questo, comincio con l'osservare che rispetto agli atti non soggetti a omologazione i dati normativi sono rimasti esattamente gli stessi, perché la legge 340 ha modificato unicamente, per quel che qui interessa, i commi 3 e 4 dell'art. 2330 e il comma 1 dell'art. 2411 c.c.: il legislatore, insomma, è intervenuto solo sulle norme del codice civile riguardanti l'iscrizione degli atti soggetti a omologazione.

Questa constatazione, tuttavia, non basta per dimostrare che il controllo del Conservatore sugli atti non soggetti a omologa sia rimasto inalterato, dal momento che la stessa norma – o meglio, lo stesso enunciato – se inserito in un diverso contesto normativo può certamente assumere un significato diverso da quello originario. E siccome nel nostro caso l'ambiente normativo in materia di controlli è stato fortemente innovato dalla legge 340, direi che, in astratto, esiste la possibilità che le innovazioni apportate alle norme che ho citato abbiano provocato dei mutamenti che incidano sul significato di disposizioni pur testualmente inalterate (quale l'art. 2189 c.c.).

Questo, ripeto, in astratto. In concreto, come stanno le cose?

Noi sappiamo che il nuovo testo dell'art. 138-bis della legge notarile (quale risulta per effetto dell'art. 32, co. 5 l. 340) sanziona il comportamento del notaio che chieda l'iscrizione (di delibere o di atti costitutivi di società di capitali) solamente nel caso, verosimilmente marginalissimo, in cui “risultino manifestamente inesistenti” le condizioni di legge.

E qualcuno fa leva su questa formula per sostenere che il notaio può, o addirittura deve, richiedere l'iscrizione purché le condizioni di legge non siano manifestamente inesistenti; vale dire, anche in tutta quella serie di casi in cui le condizioni manchino ma ciò non sia di immediata ed evidente percezione.

Perché ricordo questo? Perché, se si accettasse l'idea che ho appena esposto, siccome per svariate e intuibili ragioni è da escludere che i controlli sulle società di persone siano più rigorosi di quelli previsti per le società di capitali, e siccome per le società di capitali un controllo sull'iscrivibilità inteso in senso pieno, in ipotesi, non esisterebbe più, per coerenza sistematica anche in relazione alle società di persone dovrebbe concludersi che tale controllo sia stato implicitamente soppresso e sostituito da un controllo, assai più blando, che avrebbe ad oggetto semplicemente la “non manifesta inesistenza” delle condizioni di iscrivibilità.

In sostanza, dovrebbe concludersi che la normativa di semplificazione, pur intervenendo direttamente sul regime dei controlli delle sole società di capitali, ha prodotto degli effetti riflessi sul regime dei controlli *tout court*; e questi effetti consisterebbero in un generale abbassamento del livello (o, se vogliamo, dell'intensità) dei controlli: anche il Conservatore potrebbe rifiutare l'iscrizione, appunto, solamente

nei casi in cui le condizioni di legge appaiano manifestamente inesistenti.

Sono comunque convinto che le cose, fortunatamente, non stiano in questi termini.

Sono convinto, innanzi tutto, che per gli atti costitutivi e le delibere modificative di società di capitali il notaio abbia il dovere di non chiedere l'iscrizione tutte le volte che le condizioni di legge manchino, senza che abbia alcuna rilevanza la circostanza che tale mancanza sia manifesta o che invece il suo accertamento richieda indagini più o meno complesse; questa circostanza giocherà invece sul piano distinto della responsabilità del notaio, nel senso che il suo comportamento sarà sanzionato solo nei casi più gravi, quelli nei quali chieda l'iscrizione benché le condizioni di iscrivibilità siano manifestamente inesistenti.

A sostegno di questa ricostruzione militano svariati argomenti, sui quali mi sono soffermato nel convegno di Roma cui accennavo all'inizio e in un altro svoltosi a Formia ai primi di marzo, e che perciò non ripeto nel dettaglio.

Dico solo che non è ragionevole credere che il legislatore abbia voluto consentire l'iscrizione di atti in mancanza delle condizioni che la legge stessa richiede, solo perché tale mancanza non sia palese e autoevidente; il che scaricherebbe sul giudice del registro l'immane compito di cancellare d'ufficio (perché questo continua ad imporre l'art. 2191 c.c.) le cento e cento iscrizioni non conformi alla legge favorite da un'interpretazione del genere.

E aggiungo che, se anche tale soluzione fosse testualmente compatibile con le disposizioni introdotte dalla l. 340, la si dovrebbe comunque scartare - in via di interpretazione sistematica - proprio argomentando dagli artt. 2189 e 2191 c.c.

Ragionerei, cioè, esattamente in senso inverso a quello ipotizzato, e attribuirei alle nuove norme un significato coerente col significato, inequivocabile, delle disposizioni codicistiche e con la stessa ragion d'essere del sistema dei controlli anteriori all'iscrizione, i quali esigono delle verifiche che vadano al di là di ciò che è apparente e manifesto.

Concludendo su questo punto, quindi, direi che il controllo del Conservatore sull'iscrivibilità degli atti non soggetti a omologa permane, e permane con la stessa intensità di prima.

3.- Venendo ora agli atti soggetti a omologazione, a rigore qui di controlli del Conservatore non dovrebbe parlarsi e, in effetti, nel codice civile - mi riferisco per ora al sistema originario del codice - non si parla.

Il 3° comma dell'art. 2330, infatti, prevedeva che "il tribunale, verificato l'adempimento delle condizioni stabilite dalla legge [...], ordina l'iscrizione"; e rispetto a quest'ordine - come si è giustamente osservato - il Conservatore

non può che porsi come soggetto passivo, destinatario di una statuizione vincolante che è solo chiamato ad eseguire, piuttosto che come soggetto attivo, titolare di autonomi poteri istruttori e di controllo.

Per il codice, insomma, l'iscrizione costituiva in un certo senso la fase terminale del giudizio di omologa, alla quale si giungeva, appunto, su ordine del tribunale.

Come sappiamo, tuttavia, sia il regime transitorio sia quello definitivo si sono discostati dall'impostazione del codice.

In particolare, il regolamento di attuazione del registro delle imprese (con alcune previsioni la cui legittimità mi astengo qui dal mettere in dubbio, anche se dovrei farlo perché chi le ha scritte ha completamente ignorato la gerarchia delle fonti) ha autonomizzato il procedimento di iscrizione rispetto a quello di omologazione, il che ha ricreato uno spazio per un controllo, da parte dell'Ufficio del registro delle imprese, che intervenga successivamente al giudizio di omologa.

Naturalmente, trattandosi di atti che hanno già superato il controllo del Tribunale, non avrebbe avuto senso affidare al Conservatore compiti ripetitivi di quelli già espletati dal Tribunale stesso. Ecco quindi la norma del regolamento secondo cui, "prima di procedere all'iscrizione, l'ufficio accerta [semplicemente]: a) l'autenticità della sottoscrizione della domanda; b) la regolarità della compilazione del modello di domanda; c) la regolarità formale di tutti i documenti dei quali è prescritta la presentazione" (art. 13, co. 4 d.p.r. 581/1995).

Per una sorta di contrappasso, però, il regolamento sul registro delle imprese è stato a sua volta ignorato da chi ha scritto la normativa di semplificazione.

Nella legge 340, infatti, si prevede che l'ufficio del registro delle imprese procede all'iscrizione della società (o della delibera) "verificata la regolarità formale della documentazione" (co. 2 e 4 dell'art. 32): si parafrasa, dunque, la lett. c della norma regolamentare e si ignorano totalmente le lett. a e b; sicché a prima lettura potrebbe pensarsi a una ulteriore riduzione dell'ambito del controllo del Conservatore.

Al di là delle parole adoperate, tuttavia, non credo che le nuove norme intendano innovare alcunché rispetto alle previsioni regolamentari. Questo perché la *ratio* sottesa alle une come alle altre previsioni è la stessa: si è voluto evitare che il controllo del Conservatore si sovrapponga a quello già effettuato (dal Tribunale prima, dal notaio ora), perché non avrebbe senso una duplicazione di controlli aventi la stessa portata, ma niente induce a credere che si sia voluta una riduzione dell'ambito del controllo (riduzione che sarebbe ancor più inspiegabile se si considera che colpirebbe gli atti delle società di

capitali e non gli atti delle società di persone).

Anche dal punto di vista testuale, del resto, direi che la verifica *della documentazione* di cui parla la legge 340 va al di là della mera verifica *dei documenti* cui allude la citata lett. c (dell'art. 13, co. 4) del regolamento, perché nel concetto di documentazione possono farsi rientrare anche la domanda d'iscrizione e l'atto da iscrivere (coprendo così anche i punti *a* e *b* della norma citata), oltre ai documenti ad essi allegati.

Oggi come ieri, dunque, si demanda all'ufficio un controllo di tipo meramente formale, articolato però in tutti i profili indicati dal regolamento.

E anche oggi, come già ieri, il Conservatore potrà e dovrà rifiutare l'iscrizione, ad esempio (e salva la possibilità di richiedere modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 11, co. 11 del regolamento), se il modulo utilizzato per la domanda non sia stato compilato correttamente o se non vi sia corrispondenza fra la domanda e la delibera oggetto della domanda stessa (caso, questo, che definirei "di scuola" se non vantasse qualche precedente, *mutatis mutandis*, nel previgente regime dei controlli) e in ogni altro caso in cui le verifiche formali a lui demandate non abbiano dato esito positivo.

Anche riguardo agli atti delle società di capitali, in definitiva, il controllo del Conservatore mantiene inalterati i suoi confini e i suoi connotati.

3.1.- Questa, almeno, è l'interpretazione a mio avviso più corretta. Non è però l'unica possibile, e da un certo punto di vista non è nemmeno l'interpretazione più in linea col tenore letterale dell'art. 13 del regolamento, perché questo tenore letterale aveva un significato inequivocabile finché esisteva il controllo giudiziario ma potrebbe prestarsi a diverse interpretazioni ora che il controllo giudiziario non c'è più.

Mi spiego. Nel regolamento sul registro delle imprese, la norma che per le società di capitali riduce i poteri dell'ufficio a un controllo meramente formale è norma speciale rispetto a quella che in via generale regola il controllo sugli atti da iscrivere (mi riferisco rispettivamente all'art. 13, co. 4 ed all'art. 11, co. 6), ed è testualmente applicabile solo agli atti soggetti ad omologa, anzi - dice la rubrica della norma - agli atti "omologati dal tribunale". Si deroga al regime generale, quindi, solo per gli atti omologati dal tribunale.

Ma, se è così, potrebbe dirsi che la norma speciale e la deroga in essa contenuta sono ormai inapplicabili, dal momento che (salvi alcuni casi residuali) l'omologa non c'è più o, se c'è ancora (come giustamente si osserva in dottrina), è affidata al notaio e non più al tribunale: sarebbe perciò venuto a cadere un presupposto di applicazione della norma speciale, che sull'esistenza dell'omologa giudiziaria parrebbe fondare la sua ragion d'essere.

Conseguentemente, tutti gli atti delle società di capitali (o meglio, tutti gli

atti delle società di capitali che non passano attraverso l'omologa del tribunale) ricadrebbero ora nel campo di applicazione della norma generale; norma (che è il già citato art. 11, co. 6) che affida all'ufficio, oltre alle verifiche formali, il compito di accertare "la corrispondenza dell'atto o del fatto del quale si chiede l'iscrizione a quello previsto dalla legge" (così detto controllo qualificatorio) e il concorso di tutte le altre condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione.

Questa conclusione si combinerebbe bene con una tesi che prima ho decisamente criticato e scartato ma che potrebbe essere rivalutata, appunto, alla luce dell'argomentazione appena esposta: mi riferisco alla tesi secondo cui al notaio non compete il controllo sull'esistenza delle condizioni d'iscrivibilità, ma solo sulla loro non manifesta inesistenza.

Perché si combinerebbe bene? Perché mettendo insieme le due tesi si potrebbe sostenere che il notaio deve limitarsi a verificare la non manifesta inesistenza delle condizioni d'iscrivibilità mentre l'accertamento positivo della loro esistenza, un tempo affidato al tribunale, sarebbe ora trasferito all'ufficio del registro delle imprese.

Non credo affatto, tuttavia, che sia questo l'assetto dei controlli voluto dal legislatore. L'interpretazione ipotizzata, infatti, innanzi tutto è testualmente smentita dall'art. 32 l. 340 (che demanda all'ufficio, come abbiamo visto, un controllo meramente formale), in secondo luogo stravolgerebbe l'impianto normativo del regolamento; e tutto questo facendo leva unicamente su una rubrica che un legislatore distratto ha semplicemente dimenticato di adeguare ai cambiamenti che andava introducendo.

Si tratta, insomma, di un'interpretazione che non merita di essere accolta, anche perché il compito dell'interprete è attenuare, e non amplificare, i guasti prodotti da una legislazione approssimativa.

Come avevo preannunciato, dunque, possiamo concludere che nulla è mutato, nel controllo del Conservatore, anche in ordine agli atti delle società di capitali. Farei una eccezione - ed è questo l'unico punto di dissenso rispetto alle valutazioni dell'amico Stella Richter - per il controllo sull'esistenza di autorizzazioni eventualmente richieste per la costituzione della società (art. 2329, n. 2, c.c.); controllo che prima della riforma costitutiva oggetto del giudizio di omologa (art. 2330, co. 3, c.c.) e che oggi - quanto meno per quel che concerne le autorizzazioni successive alla stipula dell'atto costitutivo - a mio avviso deve intendersi demandato al Conservatore, in quanto ricompreso nel controllo sulla regolarità formale della documentazione (art. 32, co. 2, l. 340/2000).

L'EURO E LE QUOTE DI SOCIETÀ DI PERSONE

Nicola Riccardelli

SOMMARIO: 1. La questione. 2.1. Il problema dell'obbligo di conversione delle quote e del capitale di società personali. 2.2. *Segue*: la tesi della conversione c.d. automatica. 3. *Segue*: le conseguenze della mancata conversione. 4. Profili procedurali della conversione. 5. Conclusioni.

1. *La questione*. Il decreto legislativo 24 giugno 1998 n. 213 contenente disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, detta una serie di norme in tema di capitale sociale espresso in euro e di ridenominazione del valore nominale delle azioni e delle quote in euro. In particolare gli artt. 4 e 17 si occupano prevalentemente del tipo s.p.a. e del valore nominale delle azioni. Il decimo comma del citato art. 17, poi, si preoccupa di stabilire che "alle quote di società a responsabilità e società cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti". Nessuna disposizione, invece si occupa direttamente delle società di persone (Il silenzio del legislatore sul punto permane anche dopo le *ulteriori semplificazioni* proposte dall'art. 9, del D.d.l. recante "Primi interventi per il rilancio dell'economia", approvato dal Consiglio dei ministri nell'ambito della c.d. manovra dei primi cento giorni, pubblicato sul *Sole 24 Ore* del 4 luglio 2001).

Occorre, innanzi tutto, risolvere la questione se anche le società personali siano o meno tenute ad osservare l'obbligo della conversione in euro degli importi relativi tanto al valore dei singoli conferimenti dei soci, quanto al suo ammontare complessivo (ossia al c.d. capitale sociale). Se all'interrogativo posto si dovesse rispondere positivamente, è necessario, poi, verificare quali sanzioni applicare in caso di mancata osservanza dell'obbligo di conversione e, soprattutto, quali regole presiedono l'intero procedimento di conversione. Quest'ultima verifica mira a stabilire se le

Nicola Riccardelli è Notaio in Terracina

norme dettate per la conversione in euro del capitale sociale per le società per azioni, a responsabilità limitata e cooperative possano trovare integrale applicazione anche nell'ambito delle società personali, oppure se quelle norme risultano essere del tutto speciali ed in quanto tali non applicabili, in forma estensiva od analogica, alle società personali.

2.1. Il problema dell'obbligo di conversione delle quote e del capitale di società personali. Nell'ambito della disciplina contenuta nel d.lgs. n. 213/98 è possibile operare una prima generale distinzione tra la normativa dettata per il c.d. periodo transitorio e quella da applicare a regime (c.d. periodo non transitorio). Quest'ultima è chiaramente prevista per le società di capitali visto che gli istituti coinvolti (capitale sociale minimo; valore nominale e senza decimali delle azioni e delle quote etc..) sono proprio quelli che il codice prevede per tali tipi di società. La disciplina prevista per il c.d. periodo transitorio, invece, potrebbe (almeno in parte) essere riferita tanto alle società di capitali quanto a quelle di persone dato che gli istituti maggiormente considerati (conversione in euro del capitale sociale e del valore delle partecipazioni di ciascun socio) non sono riferibili esclusivamente alle società di capitali.

Prima di stabilire quali norme della disciplina dettata per il c.d. periodo transitorio si applicano alle società personali è necessario, però, accertare se l'obbligo di conversione in euro del capitale e delle partecipazioni sociali riguarda anche le società di persone già esistenti alla data del 31 dicembre 2001. In particolare l'accertamento va limitato alle società in nome collettivo e in accomandita semplice dato che – com'è noto – nella società semplice non è obbligatoria la determinazione del valore originariamente attribuito ai conferimenti dei soci.

La soluzione negativa al quesito prospettato potrebbe essere giustificata dall'assenza nel testo normativo di una specifica prescrizione al riguardo. Il silenzio della legge, allora, potrebbe essere interpretato quale inequivocabile volontà del legislatore di non imporre (anche) alle società personali l'obbligo della conversione in euro del capitale sociale.

La mancanza del predetto obbligo di conversione in euro per le società personali viene anche giustificata dalla possibilità che tali società hanno di utilizzare comunque le regole generali di conversione automatica dettate per tutti gli altri contatti. In questo modo, però, si rischia di non riuscire a tenere distinti – com'è necessario – due differenti piani: quello relativo all'accertamento dell'obbligo e quello relativo alla disciplina della ridenominazione in euro del capitale sociale. In tanto è possibile discutere della disciplina applicabile in quanto si è preventivamente risolto il quesito

relativo al preteso obbligo di conversione. Non si può, allora, giustificare l'assenza dell'obbligo di conversione solo perché si è individuato l'esistenza di una regola generale di ridenominazione degli importi contenuti in tutti i contratti.

In realtà sembra più corretto risolvere il problema proposto eliminando – almeno inizialmente – i condizionamenti concettuali derivanti dalla possibile disciplina applicabile in sede di conversione e verificare, solo ed esclusivamente in sede interpretativa, se l'argomento testuale sopra riferito risulti essere veramente decisivo. L'assenza dal testo normativo di una specifica previsione contenente il più volte citato obbligo di ridenominazione in euro del capitale sociale, infatti, non può di per sé essere valutata come una chiara manifestazione di volontà del legislatore per l'inesistenza dell'obbligo. Stante l'attuale formulazione del testo di legge, quindi, l'argomento testuale nulla prova e, in nessun caso, può essere utilizzato a sostegno dell'una o dell'altra tesi.

Per fornire la soluzione del quesito posto, come si vedrà meglio in seguito, è necessario affrontare e tentare di risolvere un problema preliminare: quello relativo al riconoscimento o meno della *funzione vincolistica* ed *organizzativa* del capitale sociale nelle società di persone.

Per quanto attiene la prima funzione (quella vincolistica) non può essere ignorata, ad esempio l'esistenza di norme come quella di cui all'art. 2303 c.c. che, come noto, vieta la ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente alle perdite e quella di cui all'art. 2306 c.c. che subordina l'esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale alla mancata opposizione dei soci da proporre nel termine di tre mesi dall'iscrizione della delibera di riduzione nel registro delle imprese. Per quanto concerne la seconda funzione (quella organizzativa) nessun dubbio può sussistere per le società di persone "a struttura corporativa" nelle quali i soci hanno pattiziamente adottato regole di funzionamento diverse da quelle previste dalla disciplina legale: regole che in modo tendenziale riproducono quelle previste dal codice civile per le società di capitali e ciò sia per quanto riguarda l'organizzazione interna della società sia per quanto attiene agli aspetti relativi alla circolazione delle partecipazioni sociali.

Qualche obiezione si può sollevare, così come ha fatto parte della dottrina, per le società di persone i cui soci non hanno inteso sfruttare l'autonomia statutaria loro riconosciuta dall'ordinamento, limitandosi così ad accettare il modello legale predisposto dal codice civile. Anche nel modello legale, però, è possibile rinvenire norme che comunque attribuiscono un certo valore organizzativo tanto al capitale sociale che al

valore (nominale) dei singoli conferimenti dei soci. In quest'ottica potrebbero giustificarsi, allora, disposizioni come quelle dell'art. 2263, 1° co., dove si stabilisce che gli utili e le perdite si presumono ripartite in misura proporzionale ai conferimenti (cioè al valore nominale delle quote rapportate al capitale, quindi, in proporzione alla percentuale di partecipazione al capitale). Il riferimento al valore dei conferimenti come criterio di misurazione dei poteri e dei doveri del socio fissato nel citato articolo 2263 viene poi utilizzato in altre disposizioni che richiamano espressamente l'art. 2263 c.c. E' il caso dell'art. 2257, 3° co., in cui si stabilisce come vada calcolata la maggioranza dei soci che decide sull'opposizione ad operazioni di amministrazione. Altro caso è quello dell'art. 2258, 2° co., per il quale se è convenuto che per l'amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina secondo le regole della ripartizione degli utili e delle perdite. Vi sono ancora altri esempi normativi in cui la *maggioranza è quella c.d. "di interesse"*, ossia quella calcolata in base alla quota di partecipazione al capitale sociale: le ipotesi sono quelle di cui all'art. 2322, 2° co., c.c., prevista per il consenso alla circolazione *inter vivos* della quota dell'accomandante e quelle per la proposta di concordato ed amministrazione controllata (art. 152, 2° co., l. fall., richiamato dagli artt. 161, 4° co., e 187, 2° co., l. fall., e dall'art. 78, 1° co., d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270). In tutte le ipotesi segnalate non c'è dubbio che il potere del singolo socio in merito alle deliberazioni da adottare è direttamente correlato al valore del suo conferimento rispetto all'ammontare complessivo dei conferimenti, ossia in base ad una percentuale di partecipazione al capitale sociale. In questo senso, allora, può dirsi che i conferimenti ed il capitale sociale assumono un *valore organizzativo* anche nelle società di persone. Il valore (nominale) del conferimento del socio sul piano organizzativo della società rileva solamente se lo si rapporta al valore (nominale) dell'intero capitale sociale (inteso come la somma di tutti i conferimenti). Di conseguenza è possibile sostenere che il valore del conferimento di ciascun socio implica un *necessario rapporto di proporzionalità* che, una volta determinato nell'atto costitutivo, può risultare modificato - mediante operazioni incidenti tanto sul capitale che sulle singole quote - solo con il consenso di tutti i soci oppure a maggioranza se espressamente consentito dai patti sociali.

2.2. *Segue: la tesi della conversione c.d. automatica.* Ritornando ad affrontare e risolvere la questione proposta è forse utile, a questo punto, considerare che a partire dal 1° gennaio 2002 l'unica moneta legale sarà

solo ed esclusivamente l'euro, per cui in tutti gli strumenti giuridici (inclusi tutti i contratti associativi) non sarà possibile indicare gli importi espressi nella vecchia moneta nazionale. Di conseguenza tanto le società personali di nuova costituzione quanto quelle già costituite alla data sopra indicata dovranno rispettare l'obbligo di indicazione in euro degli importi relativi al valore complessivo dei conferimenti. Qualora si volesse poi proporre una distinzione tra società costituite dopo il 1° gennaio 2002 e quelle già esistenti, per ritenere applicabile solo alle prime l'obbligo dell'indicazione in euro del valore complessivo dei conferimenti, si finirebbe col porre in essere una ingiustificata discriminazione tra le due categorie di società che non trova conferma nel dettato normativo.

Occorre inoltre considerare che, in forza dell'art. 16, d.lgs. 213/98, a decorrere dal 1° gennaio 1999 le imprese possono ad ogni effetto adottare l'euro quale moneta di conto al posto della lira e che a partire dal 1° gennaio 2002 l'adozione dell'euro (quale moneta di conto) è obbligatoria per tutte le imprese tanto individuali che collettive. Il secondo comma dello stesso art. 16, poi, prevede che dopo il 31 dicembre 2001 tutti i documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna delle imprese (tra cui il bilancio di esercizio dell'impresa secondo quanto previsto dalle definizioni dell'art. 1 del d.lgs. 213/98) *devono* essere redatti e pubblicati in euro. Ecco allora che nel bilancio dell'impresa societaria (tanto delle s.n.c che delle s.a.s.), a partire dal 1° gennaio 2002, l'ammontare complessivo dei conferimenti effettuati dai soci non potrà più - come in precedenza - risultare espresso in lire ma dovrà essere necessariamente indicato in euro. Quest'ultima osservazione di per sé potrebbe non risultare decisiva per risolvere il quesito posto in apertura relativo all'obbligo di conversione del capitale nelle società di persone, dato che si potrebbe obiettare che per rispettare il disposto dell'art. 16 citato basterebbe convertire in euro solo il capitale senza effettuare (anche) la ridenominazione in euro del valore delle singole quote dei soci. In altri termini si potrebbe ritenere che l'obbligo di adottare l'euro come moneta di conto impone solamente la ridenominazione in euro dell'ammontare complessivo dei singoli conferimenti dei soci che deve necessariamente essere riportato nel bilancio annuale, mentre le quote dei singoli soci (anche se stabilite in lire nei patti sociali) potrebbero essere determinate per *relationem* in euro in quanto ricavabili sulla base dello stesso rapporto in termini percentuali di quello stabilito in precedenza. In questo modo la posizione del socio sarebbe riferibile non (più) al *valore (nominale) del conferimento* ma alla *frazione del capitale posseduta, espressa anche in termini percentuali*. La conseguenza sarà che la quota del singolo socio sarebbe priva di un valore nominale (corrispondente al

conferimento effettuato) ma sarebbe rappresentata solamente da una frazione di capitale posseduta o da una percentuale riferita all'ammontare complessivo dei conferimenti (ossia del capitale sociale). Nell'ipotesi in cui gli arrotondamenti per la ridenominazione in euro delle singole quote risultino disomogenei tra loro è possibile assistere ad una *dissociazione tra valore nominale delle quote e percentuale di partecipazione al capitale sociale*. In questo modo sarebbe possibile continuare a considerare un socio come titolare della stessa quota frazionaria di capitale sociale che possedeva prima del procedimento di conversione, anche se il (nuovo) valore nominale della quota espresso in euro non corrisponderebbe più alla stessa frazione.

Questa soluzione che ha il pregio di evitare una formale decisione di conversione degli importi indicanti il capitale e le quote dei singoli soci con conseguente modifica dei patti sociali, solleva però delicate questioni in tema di pubblicità degli atti d'impresa.

Al riguardo occorre considerare che l'attuale sistema di pubblicità per le società di persone prende in considerazione esclusivamente il valore attribuito ai conferimenti di ciascun socio (si veda soprattutto l'art. 2295, n. 6, c.c.) ed il valore del capitale complessivo (si veda la modulistica ministeriale, Mod. S1, riquadro 9). La circolare del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato (8 febbraio 1996, n. 3385) con cui si è approvata la modulistica per l'iscrizione e il deposito nel registro delle imprese, nel descrivere il quadro 6 del modello "Int.P" relativo ai conferimenti, quote di partecipazione e prestazioni dei soci, stabilisce che "per il socio di s.n.c. o s.a.s. deve essere indicata la quota di partecipazione, espressa in lire e non in percentuale, quale risulta dall'atto costitutivo o dalle successive modifiche di questo". Allo stato, quindi, non sembra possibile pubblicizzare una percentuale od una quota frazionaria di partecipazione al capitale sociale spettante al singolo socio.

Se poi si considera che la pubblicità del valore dei conferimenti, una volta regolarmente avvenuta nel registro delle imprese, risulta opponibile ai terzi e che in caso di arrotondamenti disomogenei può verificarsi la dissociazione tra valore nominale della quota e percentuale di partecipazione di cui sopra si faceva cenno, sarà difficile stabilire quale dei due differenti dati (il valore nominale ovvero la percentuale di capitale) risulterà opponibile ai terzi.

La (possibile) dissociazione tra valore nominale della quota e percentuale di partecipazione al capitale sopra illustrata, inoltre, potrebbe non consentire di determinare agevolmente le nuove quote o percentuali di partecipazione nel caso di successive variazioni del capitale in misura non

proporzionale alle quote (*rectius*: percentuali di partecipazione al capitale) di partecipazione di ciascun socio.

In conclusione l'ipotizzata dissociazione tra valore nominale della quota e percentuale di partecipazione al capitale sociale da parte di ciascun socio non consente di superare i problemi in tema di pubblicità e di tutela dei reciproci rapporti di proporzionalità della partecipazione dei singoli soci in tutte le ipotesi di conversione in euro con arrotondamenti disomogenei.

3. *Segue: le conseguenze della mancata conversione.* Una volta affermata l'esistenza di un obbligo di conversione in euro del capitale e delle quote di società di persone, resta da stabilire quali conseguenze l'ordinamento riserva a tutte quelle società di persone che non abbiano inteso rispettare il predetto obbligo. E' opportuno evidenziare come né per le società di capitali né per quelle di persone il d.lgs 213/98 abbia previsto una particolare disciplina da applicare dopo il 1° gennaio 2002 in caso di mancata conversione in euro del capitale. Si tratta, quindi, di un *obbligo senza una specifica sanzione*. Tenuto conto, come sopra ritenuto, che la conversione in euro non avviene in modo diretto, cioè per effetto di una norma di legge, ma presuppone sempre una espressa manifestazione di volontà degli organi sociali competenti, occorre individuare le conseguenze applicabili tanto nell'ipotesi in cui la conversione non venga effettuata entro il termine di legge, quanto nell'ipotesi in cui venga effettuata dopo il predetto termine. I primi commentatori del d.lgs. 213/98 hanno ritenuto di risolvere il problema proponendo da un lato lo scioglimento della società, dall'altro la conversione automatica del capitale sociale. Quest'ultima soluzione poggia le proprie basi sull'inaccettabile premessa che la conversione del capitale sociale non costituisce un vero e proprio obbligo a carico della società dato che la legge si limiterebbe "a dare la facoltà, alle società che intendano eseguire la conversione formale ed espressa del capitale a mezzo apposita delibera modificativa dello statuto, di effettuare l'operazione mediante una procedura semplificata rispetto alle norme generali in materia societaria" (MAGLIULO). Dato che l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 974/98, stabilisce che "i riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità Euro, da calcolarsi in base ai rispetti tassi di conversione", si è ritenuto che la mancata conversione in euro non costituisce forma di irregolarità della

società perché altrimenti risulterebbe messo in discussione il principio di continuità dei contratti sancito dal regolamento CE n. 1103/97 (Ancora MAGLIULO). In realtà occorre ricordare come l'art. 3 del regolamento CE n. 1103/97, abbia fissato un fondamentale principio per la conversione degli importi monetari, prevedendo che in ogni caso l'introduzione dell'Euro non potrà "modificare alcuno dei termini" di un contratto. Se si tiene presente questo principio e se si considera opportunamente che il procedimento di conversione in euro delle quote dei singoli soci, qualora non dovesse avvenire con le medesime modalità di arrotondamento per ciascuna quota posseduta, potrebbe determinare una (seppur minima) modifica della misura di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale, risulta evidente, allora, che il principio della conversione automatica in vigore dopo il 31 dicembre 2001 anche se agevolmente applicabile ai contratti di scambio, è difficilmente compatibile con la struttura dei contratti associativi nei quali gli importi indicanti il valore del capitale sociale assume "la funzione di assicurare un ordinato svolgimento dell'attività sociale in quanto consente l'esatta rilevazione, non più solo nell'interesse dei soci, ma anche nell'interesse dei terzi (così DI SABATO).

La prima soluzione, quella dello scioglimento della società, invece, è stata ipotizzata perché si ritiene impossibile che, dopo il 31 dicembre 2001, una società "proseguia l'attività con un capitale espresso in una moneta non più esistente e, quindi, non più conforme alla legge" (SPOLIDORO). Si è ritenuto preferibile ricondurre lo scioglimento della società nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 2448 n. 2 (impossibilità sopravvenuta di conseguire l'oggetto sociale), piuttosto che in quella di cui all'art. 2448 n. 3 (impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea). La conseguenza immediata che deriva dalla soluzione ipotizzata è che una eventuale decisione tardiva di conversione in euro del capitale dovrà necessariamente essere preceduta dalla revoca dello stato di liquidazione verificatosi. La questione delle conseguenze applicabili in caso di mancata conversione suscita notevole interesse non soltanto sotto l'aspetto teorico ma, anche e, soprattutto, pratico. Non è azzardato, infatti, ipotizzare che al 1° gennaio 2002 il numero delle società con capitale ancora espresso in lire potrebbe non essere eseguito. Ritenere che tutte queste società a quella data si trovino in uno stato di liquidazione per non aver provveduto tempestivamente alla conversione in euro del capitale può sembrare un rimedio eccessivo. Sotto l'aspetto teorico è forse possibile individuare due contrapposti interessi che risultano coinvolti dalla fattispecie della mancata conversione: da un lato l'interesse di carattere generale a che, dopo il 1° gennaio 2002, nell'ambito dei traffici economico-giuridici non vi siano

società con un capitale espresso in una moneta non avente più corso legale; dall'altro l'interesse, anch'esso generale, alla conservazione della società. Tra i due interessi da proteggere non pare proprio corretto sacrificare quello rivolto a conservare il più possibile l'ente societario. Questa conclusione si giustifica perché l'interesse alla conservazione delle società consente di proteggere contemporaneamente le posizioni di differenti soggetti coinvolti dall'ente societario (soci, creditori, terzi in genere, dipendenti della società, etc..) ed è sicuramente un interesse superiore rispetto a quello espresso dall'esigenza di non avere società con capitale espresso nella vecchia moneta.

Sotto l'aspetto pratico è possibile ritenere che, una volta scaduto inutilmente il termine del 31 dicembre 2001, il Conservatore del registro delle imprese possa inviare tutte le società personali a convertire in euro il proprio capitale entro un termine congruo. Se la società non effettua la conversione nel termine assegnato, allo stato, non sembra consentito né al Conservatore né al Giudice del registro delle imprese di procedere alla cancellazione d'ufficio. Non pare sostenibile in questa ipotesi l'applicazione dell'art. 2191 cod. civ., anche se siamo in presenza di una società iscritta a suo tempo regolarmente, ma che trovasi oramai in una situazione di irregolarità dovuta al mancato rispetto di una normativa sopravvenuta.

4. *Profili procedimentali della conversione.* Se si considera che la ridenominazione incide sul valore dei conferimenti del singolo socio e, di conseguenza, del capitale sociale, nel delineare gli aspetti procedimentali, occorre tener sempre presente i seguenti principi:

a) *Parità di trattamento dei soci.* Il valore dei conferimenti effettuati da ciascun socio costituisce - come si è cercato di dimostrare - un importo che implica un *rapporto di proporzionalità* che deve restare immutato anche dopo il procedimento di conversione, se non si vuole violare il principio fondamentale della parità di trattamento e di uguaglianza tra i soci. Di conseguenza non potrà ritenersi legittima, ad esempio, una operazione di ridenominazione in cui la conversione in euro della quota di un socio avvenga con un arrotondamento per difetto e quella di un altro socio per eccesso; oppure, in generale, saranno considerate illegittime tutte le ipotesi in cui dopo la conversione in euro si sarà verificata una alterazione in termini percentuali della partecipazione dei singoli soci al capitale senza che vi sia stato il consenso degli interessati. Nell'ambito delle società personali questo principio difficilmente potrebbe essere

violato perché – come si dirà più avanti – al procedimento di conversione parteciperanno tutti i soci visto che si tratta di una modifica dei patti sociali (art. 2252 c.c.); una sua possibile violazione, però, potrebbe verificarsi nell'ipotesi in cui l'atto costitutivo preveda che le modifiche possano avvenire senza il consenso di tutti i soci;

b) *Tutela della posizione dei terzi*. Pure nelle società di persone – come sopra evidenziato – il capitale sociale svolge una funzione di rilevazione della situazione patrimoniale e dei risultati dell'esercizio (anche) nell'interesse dei terzi. In tale contesto – come si è ricordato sopra – vengono tradizionalmente giustificate le norme di cui all'art. 2303 c.c. sui limiti alla distribuzione degli utili e all'art. 2306 c.c. sull'opposizione dei creditori rispetto alle delibere di riduzione del capitale. Per cui in linea di principio – salvo quanto si dirà oltre – i terzi, di fronte ad una ridenominazione in euro del capitale avvenuta con arrotondamenti per difetto, e corrispondente riduzione del capitale, avranno sempre la possibilità di opporsi alla esecuzione della deliberazione ai sensi del citato art. 2306 c.c.

Per quanto attiene al regime transitorio di conversione, poi, va subito evidenziato come molte delle questioni interpretative che possono emergere dall'art. 17 del d.lgs. 213/98, nell'ambito della conversione del capitale delle s.p.a., non sembrano riproponibili per le società personali a causa delle profonde differenze strutturali esistenti tra i due modelli societari.

Più in particolare è dubbio se alle società di persone possa applicarsi il c.d. procedimento semplificato, cioè quello utilizzabile dall'organo amministrativo, e ciò non tanto perché ci troviamo di fronte a norme eccezionali e come tali inapplicabili alle società personali, quanto e soprattutto perché ne mancherebbero i presupposti, data l'assoluta differenza esistente nei due modelli societari in tema di amministrazione; l'assenza di un obbligo di accantonamento di utili a riserva legale; la non necessità di un valore nominale minimo delle partecipazioni sociali e così via. Di conseguenza la conversione sarà deliberata con le regole proprie delle modifiche dei patti sociali: consenso di tutti i soci, salvo diversa convenzione stabilita nell'atto costitutivo (art. 2252 c.c.). Tale consenso, come è ovvio, per ottenere la relativa iscrizione nel registro delle imprese dovrà essere espresso in un atto ricevuto o autenticato nelle sottoscrizioni da un Notaio.

Non può assolutamente dubitarsi, inoltre, che il valore di ciascuna quota possa liberamente esprimersi nella nuova moneta, anche con due cifre decimali, non essendovi nessun obbligo di conversione in valori tondi (ossia senza decimali) e di valore nominale minimo. Numerosi dubbi

invece suscita la questione se si applica anche alle società di persone la regola che consente la riduzione del capitale in ipotesi di conversione con arrotondamenti per difetto, con corrispondente accredito della riserva legale, senza che i terzi abbiano la facoltà di opporsi alla esecuzione della delibera. Si è ricordato sopra che – come è noto – il diritto di opposizione dei terzi alla esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale è istituito presente non solo nelle società di capitali (art. 2445 c.c.) ma anche in quelle personali (art. 2306). Però gli ostacoli per ritenere applicabile la norma di cui al citato art. 17 che esclude la facoltà di opposizione sono essenzialmente due: il primo è la deroga all'art. 2306 c.c. non è espressamente prevista; il secondo è che manca nelle società di persone una vera e propria riserva legale cui imputare l'accredito relativo alla riduzione di capitale. Mentre il secondo ostacolo sembra che possa essere superato dalla creazione di una apposita riserva indisponibile cui accreditare la parte di capitale ridotta (In questo senso MAGLIULO), maggiori problemi pone l'estensione alle società personali dell'abolizione del diritto di opposizione dei terzi. Se infatti si dovesse considerare la disposizione in esame norma eccezionale dettata nell'ambito di uno specifico procedimento riguardante solo ed unicamente le società di capitali, l'ostacolo diventa insuperabile. In effetti l'eliminazione del diritto di opposizione è contenuta proprio nel comma quinto dell'art. 17, dove è disciplinata la c.d. conversione semplificata ad opera degli amministratori e quindi tutto farebbe supporre che essa non trova applicazione nell'ipotesi di conversione deliberata con le stesse modalità dall'assemblea dei soci (In questo senso STELLA RICHTER JR.). In realtà l'eliminazione del diritto di opposizione dei soci è anche prevista nel comma sesto dell'art. 17, a proposito di conversione del capitale deliberato dall'assemblea di società con azioni di valore nominale pari o inferiore a lire duecento, ovvero con azioni che attribuiscono un privilegio commisurato al valore nominale delle azioni stesse. In questo caso la competenza a deliberare la riduzione è solo dell'assemblea straordinaria ed è ammessa la riduzione del capitale, da attuarsi mediante accredito alla riserva legale, non superiore al cinque per cento del relativo ammontare ed in questi ipotesi non si applica l'art. 2445 c.c.. Certo quest'ultima disposizione può indurre a ritenere che il diritto di opposizione dei terzi venga meno non tanto quando si utilizza il c.d. procedimento semplificato ma, soprattutto, quando la parte di capitale ridotta (esclusivamente a seguito della conversazione in euro) venga accreditata a riserva legale e, come tale, indisponibile e, quindi, a prescindere se ad adottare la relativa decisione sia stato l'organo amministrativo o quello assembleare. Se poi a queste osservazioni si aggiunge anche la

considerazione che nelle società personali i terzi sono comunque tutelati dalla presenza di tutti o taluni soci a responsabilità illimitata, ecco allora che apparirebbe del tutto ingiustificata l'eliminazione del diritto di opposizione *de qua* nelle società di capitali per conservarlo (forse inutilmente) nelle società di persone (Così anche MAGLIULO).

5. Conclusioni.

Il tema della conversione in euro del capitale e delle quote di società personali, come è stato evidenziato, presenta poche luci e molte ombre. In base all'attuale quadro normativo sono veramente poche le certezze che si hanno in proposito. Stante la riferita situazione è vivamente auspicabile un tempestivo intervento legislativo per eliminare tutte le questioni dubbie che si sono segnalate.

In casi come questi, comunque, l'interprete fonderà tutte le sue convinzioni sui principi che è possibile ricavare tanto dalla legislazione comunitaria che da quella interna.

Sembra allora opportuno ritenere che tutta la questione che si è fin qui illustrata debba essere affrontata e risolta considerando in ogni caso che:

- 1) a partire dal 1° gennaio 2002 l'unica moneta che l'ordinamento prende in considerazione sarà l'euro. Tutti gli "strumenti giuridici", per utilizzare l'espressione del legislatore comunitario, dovranno necessariamente adottare la nuova moneta e non sarà più possibile fare alcun riferimento alla vecchia moneta nazionale;
- 2) in ogni operazione di ridenominazione e/o di conversione in euro degli importi indicanti il valore del capitale sociale e dei singoli conferimenti dei soci è necessario rispettare l'inderogabile *principio della parità di trattamento dei soci*, in particolare del *rispetto dei reciproci rapporti di proporzionalità di partecipazione* al capitale stabiliti nell'atto costitutivo. La necessità di evitare una seppur minima modifica della posizione di ciascun socio sopra evidenziata trova fondamento sia nell'ambito dei principi generali del nostro ordinamento, sia nell'ambito dei principi di derivazione comunitaria per l'introduzione dell'euro dove si è ritenuto necessario precisare che "l'introduzione dell'euro non avrà l'effetto di modificare alcuno dei termini di uno strumento giuridico, né di sollevare o dispensare dall'adempimento di qualunque strumento giuridico, né di dare ad una parte il diritto di modificare o porre fine unilateralmente a tale strumento giuridico." (c.d. principio di continuità, fissato dall'art. 3 del reg. CE 1103/97).

P.S. Dopo aver consegnato questo contributo alle stampe, è apparso lo studio di V. DONATIVI, *Società di persone a ridenominazione non obbligata*, in *Guida normativa*, 2001, Dossier/6, pgg. 79 e ss. Dopo una pregevole ricostruzione della funzione del capitale sociale nelle società personali, l'Autore afferma l'inesistenza di un obbligo di conversione del capitale sociale in euro nelle società in nome collettivo e in accomandita semplice, ammettendolo, però, in casi particolari. La soluzione prospettata, quindi, è la *dissociazione tra valore nominale delle quote e la percentuale di partecipazione del capitale sociale del singolo socio*. Tuttavia i rilievi critici di cui nel testo non sembrano superati.

BIBLIOGRAFIA

Riguardo alla introduzione dell'euro e alla conversione del capitale sociale si segnala:

- A. BUSANI, *La ridenominazione in "euro": contratti, capitale sociale e obbligazioni*, in *Notariato*, 1998, 541 ss.;
- A. DI MAJO, *In margine agli aspetti giuridici dell'introduzione dell'euro*, in *Corr. Giur.*, 1999, 248 ss.;
- G. DI MARCO, *Introduzione dell'euro e problemi di conversione del capitale sociale*, in *Le società*, 1998, p. 853;
- G. FIGA'-TALAMANCA, *Il valore nominale delle azioni*, Milano, 2001, 45 ss.;
- B. INZITARI, *La disciplina giuridica dell'introduzione dell'euro quale moneta unica europea*, in *Banca, borsa e tit. cred.*, 1998, I, 113 ss.;
- F. MAGLIULO, *La conversione del capitale in euro nelle s.r.l. e nelle società di persone*, in *Notariato*, 2000, p. 68;
- C.E. PUPO, *Introduzione dell'euro e riflessi sulla disciplina della società per azioni*, in *Giur. comm.*, 2001, I, 98 ss.;
- E. QUADRI, *Introduzione dell'euro e principi giuridici in materia monetaria*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 1998, I, 389 ss.;
- M.S. SPOLIDORO, *Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e ransazione all'euro*, in *Riv. Soc.*, 1999, p. 370;
- M. STELLA RICHTER JR., *Euro e diritto delle società*, in *Vita not.*, 1999, 419 ss.;
- M. STELLA RICHTER JR., voce *Euro II) Diritto commerciale*, in *Enc. Giuridica Treccani*, Roma, 1999;
- F. TASSINARI, *Società di capitali e conversione in euro: dai modelli teorici alla redazione degli atti*, in *Notariato*, 2001, 49 ss.;

Sulla funzione del capitale sociale nelle società personali si rinvia a:

- F. DI SABATO, *Capitale e responsabilità interna nelle società di persone*, Napoli, 1967;
- F. GUERRERA, voce *Società in nome collettivo*, in *Enc. Dir.*, vol. XLII, Milano, 1990;
- G. MARASA', *Le Società*, nel *Tratt. Dir. Priv.* A cura di G. Iudica e P. Zatti, II^a Ed., Milano, 2000, 166 ss.;
- G. TANTINI, *Capitale e patrimonio nella società per azioni*, Padova, 1980;

Sui poteri del Conservatore e sulla cancellazione d'ufficio dal registro delle imprese si veda:

- V. DONATIVI, *I poteri di controllo dell'ufficio del registro delle imprese*, Napoli, 1999.
- C. IBBA, *Il controllo del Conservatore del registro delle imprese dopo la legge 340 del 2000*, in questo volume, ss.;
- C. IBBA, *La cancellazione d'ufficio*, in MARASÀ-IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, pp. 197 ss.;
- G. MARASA', in MARASÀ-IBBA, *Il registro delle imprese*, Torino, 1997, 137 ss.;
- A. PAVONE LA ROSA, *Il registro delle imprese*, in *Trattato di diritto commerciale*, diretto da V. Buonocore, Torino, 2001;
- P. REVIGLIONE, *Procedimento di cancellazione d'ufficio*, commento ad art. 17 d.p.r. 7 dicembre 1995, n. 581, in *Nuove leggi civ. comm.*, 1998, pp. 948 ss.

LA CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE
NELLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA
E IL MANDATO “ERRATA CORRIGE”.

Ivan Demuro

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il nuovo art. 2474 cc. – 3. Il nuovo art. 2485 cc. – 4.1. Applicazione della procedura di cui all’art. 17 del d.lgs. 213/98 alle s.r.l.. – 4.2. Conversione sulle mille lire. – 4.3. Conversione sulla quota di ciascun socio. – 4.4. Conversione sul capitale sociale. – 4.5. Applicazione del comma 6 dell’art. 17. – 5. Le conseguenze di un generico rinvio. – 6. Il mandato “errata corrige”. – 7. *Postilla*.

1. *Premessa*. A questo punto mi sembra doveroso da parte mia ringraziare i relatori qui presenti per aver accettato l’invito a partecipare a questa mattinata di studi. In particolar modo ringrazio il Prof. Stella Richter ed il Notaio Riccardelli che per essere qui con noi oggi hanno dovuto affrontare inconvenienti di non poco conto causati dalla compagnia aerea di bandiera.

Il tenore delle relazioni con cui sono stati affrontati gli argomenti che hanno preceduto la mia mi impone delle scuse anticipate, ad un auditorio così qualificato, se non sarò in grado, come di fatto accadrà, di trattare come chi mi ha preceduto in maniera puntuale e precisa gli argomenti della mia relazione. A mia scusante però posso portare, oltre la bravura dei relatori che mi hanno preceduto, anche il fatto che il primo ad essere poco chiaro e preciso è stato il legislatore che ha creduto di disciplinare la conversione in euro del capitale sociale nelle società a responsabilità limitata con un semplice rinvio. Infatti, come in precedenza ricordava il Notaio Riccardelli, il comma 10 dell’art. 17 del d.lgs. 213/98, stabilisce che “alle quote di società a responsabilità limitata e di cooperative si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi precedenti”, ovvero la disciplina dettata per le società per azioni. A questo punto mi ritornano in

Ivan Demuro è dottorando presso l’Università di Sassari

mente –e mi permetto di far mie- le parole del Prof. Ibba quando dice che ormai “ogni norma viene inserita ignorando tutto ciò che gli sta intorno”. Nel nostro caso ciò che sta intorno è proprio la diversità che vi è fra una società per azioni ed una società a responsabilità limitata. Diversità che si accentua particolarmente in relazione alle quote di partecipazione al capitale. Invero ben sappiamo che le azioni sono titoli rappresentanti un’identica frazione del capitale sociale che prescindono dalla persona che la possiede, che hanno lo stesso valore nominale, che ciascun socio ne può possedere più di una e che la somma delle singole azioni rappresenta la quota complessiva di capitale posseduta. Di contro nelle società a responsabilità limitata ciascuna quota si identifica nel suo ammontare nella persona del socio che la possiede, cosicché ciascun socio non possiede che una quota, consentendo così di avere quote di diverso ammontare tra loro purché l’ammontare di ognuna sia multiplo di mille lire (ed ora di un Euro). A questo rinvio generico alla disciplina dettata per le società per azioni si accompagna una espressa modifica degli articoli che riguardano la suddivisione del capitale sociale e l’esercizio del diritto di voto. Tali modifiche sono contenute nel secondo comma dell’art. 4 del d.lgs 213/98 dove viene previsto che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, il primo, secondo e terzo comma dell’art. 2474 cc avranno il seguente tenore: *“La società deve costituirsi con un capitale sociale non inferiore a diecimila euro. Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro. Se la quota di conferimento è superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro”*; mentre il “novellato” l’art. 2485 cc stabilisce che: *“Ogni socio ha diritto ad almeno un voto nell’assemblea. Se la quota è multipla di un euro, il socio ha diritto ad un voto per ogni euro”*. Le nuove disposizioni dovranno essere applicate, in virtù del terzo comma dell’art. 17 del d.lgs 213/98, anche alle società che nel periodo transitorio si costituiscono con capitale sociale espresso in euro. Questo porta alla coesistenza, sia per quanto riguarda il periodo transitorio sia, in virtù di quanto si dirà in appresso, per il periodo in cui l’euro sarà a regime, di due diversi testi legislativi del medesimo articolo del codice civile causando problemi sia di carattere interpretativo che di carattere applicativo.

2. *Il nuovo art. 2474 cc.* Dalla lettura del nuovo testo dell’art. 2474, commi 2° e 3°, cc non risulta, per le società a responsabilità limitata, la precisazione prevista per le società per azioni dal novellato art. 2327 cc secondo periodo, in forza del quale il precetto limitativo - ovvero il valore minimo dell’azione (*rectius*: quota) di un euro o suo multiplo- vale solo per

le società di nuova costituzione. Tale differente formulazione ha indotto parte della dottrina³⁰ a ritenere che la nuova disposizione debba applicarsi indifferentemente a tutte le società a responsabilità limitata a prescindere dal fatto che si siano costituite prima o dopo l'entrata in vigore della stessa norma. Ciò comporterebbe che tutte le società a responsabilità limitata, anche se a suo tempo costituite in lire, dovranno avere, a partire dal giorno 1° gennaio 2002, quote di capitale pari ad un euro o suo multiplo. Se così fosse il legislatore avrebbe posto a carico di tali società, oltre il generale onere di conversione del capitale sociale, un vero e proprio obbligo di rideterminare la composizione del capitale sociale³¹. Questo inoltre porterebbe l'ulteriore conseguenza che per le società a responsabilità limitata non sarebbe possibile continuare dopo il 1° gennaio 2002 ad operare con il capitale sociale convertito seguendo la procedura indicata dall'art. 17 d.lgs. 213/98 –sempre nei limiti della sua compatibilità- avendo ottenuto una quota sociale minima con valore nominale espresso con numeri decimali. Non si ritiene di condividere tale impostazione in quanto, come già detto, si porrebbe a carico di tali società un onere aggiuntivo, quale quello della rideterminazione del capitale sociale, che andrebbe sia contro il principio di continuità di cui all'art. 3 del regolamento 1103/97, sia contro le regole di arrotondamento dettate con riferimento a tutti gli strumenti giuridici dall'art. 14 del Regolamento (CE) 974/98. Inoltre va detto che la modifica dell'art. 2474 cc, operata dal d.lgs. 213/98, in mancanza di diversa disposizione, deve intendersi effettuata solo per l'avvenire (art. 11 Preleggi) e quindi per le società che si costituiscono a partire dal 1° gennaio 2002 o -per le società che si costituiscono in euro- dal 1° gennaio 1999 e non anche alle società che nel periodo transitorio si sono avvalse della procedura semplificata di cui all'art. 17 del d.lgs. 213/98 e neanche a quelle che, pur non essendosene avvalse, non convertendo il capitale sociale, in virtù dell'art. 14 del Regolamento verranno assoggettate alla conversione ex lege³². Ciò è confermato anche dal principio *tempus*

³⁰ M. Spolidoro, *Capitale sociale, valore nominale delle azioni e delle quote e transazione all'euro*, in *Riv. soc.*, 1999, p. 346 (e in particolar modo pp. 361, 364, 386) e, seppur in maniera più dubitativa, M. Stella Richter jr., *Euro e diritto delle società*, in *Riv. not.*, 1999, p. 919.

³¹ F. Tassinari, *Società di capitali e conversione in euro: dai modelli teorici alla redazione degli atti*, in *Notariato*, 2001, p. 52.

³² Infatti l'art. 14 del Regolamento (CE) n. 974/98 stabilisce che allo scadere del 31 dicembre 2001 "I riferimenti alle unità monetarie nazionali presenti negli strumenti giuridici in vigore al termine del periodo transitorio vengono intesi come riferimenti all'unità Euro, da calcolarsi in base ai rispettivi tassi di conversione. Si applicano le regole di arrotondamento definite nel regolamento 1103/97".

regit actum, applicabile al caso in esame, in base al quale le società che effettueranno la conversione del capitale sociale nel periodo transitorio, avvalendosi della procedura semplificata, e ottenendo quote con decimali, saranno disciplinate dal “vecchio” testo dell’art. 2474 cc. Quindi le società a responsabilità limitata dovranno avere un capitale sociale espresso in euro suddiviso in quote che a seguito della conversione presenteranno dei decimali, ma che rappresenteranno un valore pari alle “vecchie” mille lire - o suo multiplo- espresso in euro con i dovuti arrotondamenti. Tali società quindi non potranno essere in alcun modo obbligate ad avere un valore nominale minimo delle proprie quote pari ad una cifra “tonda” (*rectius*: un euro), o un suo multiplo, e continueranno, anche quando il passaggio all’euro sarà definitivo, ad avere i valori nominali delle proprie partecipazioni sociali con dei “rotti”. Quindi a partire dal 1° gennaio 2002, si potranno avere, e senz’altro si avranno, delle società a responsabilità limitata con quote aventi valori nominali con cifre decimali e altre con valori tondi. Pertanto nella fase transitoria si potranno avere delle società di nuova costituzione che in relazione all’utilizzo o meno dell’Euro saranno disciplinate da regole diverse, ovvero delle società che avranno partecipazioni con valori nominali diversi, e che, sulla base di questi, attribuiranno i relativi diritti sociali. Verrà così a crearsi una disparità di trattamento, con conseguente violazione del principio di eguaglianza, tra “vecchie” e “nuove” società creando seri dubbi di costituzionalità³³. Inevitabili paiono i problemi di coordinamento tra i due regimi che avranno delle sicure ripercussioni nella vita sociale ponendo, come detto, dubbi interpretativi ed applicativi.

3. *Il nuovo art. 2485.* Anche l’esercizio del diritto di voto sarà caratterizzato dalla coesistenza di due testi dell’art. 2485 cc secondo cui ogni socio ha diritto ad un voto per ogni mille lire di capitale posseduto (vecchio testo) oppure per ogni euro di capitale posseduto (nuovo testo). Ne consegue che se la conversione darà luogo a cifre decimali l’esercizio del diritto di voto sarà disciplinato, in base al principio *tempus regit actum*, dal vecchio testo dell’art. 2485 cc essendo la cifra (decimale) ottenuta nient’altro che il valore delle “vecchie” mille lire espresso in euro con i dovuti arrotondamenti. Con la conseguenza che si renderà necessario modificare anche l’eventuale articolo dello statuto sociale relativo alla attribuzione del diritto di voto, attribuendolo in relazione ad ogni quota espressa in decimali, oppure utilizzando una clausola più generica che

³³ Negli stessi termini, M. Stella Richter jr., *Euro e diritto delle società*, cit., p. 918.

regolerà il diritto di voto in base alle norme vigenti in materia.

4.1. *Applicazione della procedura di cui all'art. 17 del d.lgs. 213/98 alle srl.* Stabilito che anche per le società a responsabilità limitata è possibile ottenere delle quote sociali con valori tronchi -e che gli stessi potranno essere conservati anche quando l'euro sarà a regime- sarà ora necessario verificare in che termini la procedura prevista sia applicabile. Infatti visto che la procedura semplificata indicata nell'art. 17 del d.lgs. 213/98 si basa sulla conversione del valore nominale di ogni singola azione, dalla quale si giunge poi alla determinazione del capitale in euro, sarà necessario verificare la compatibilità procedurale con la società a responsabilità limitata³⁴. Preliminarmente bisogna ricordare che la disciplina di conversione del *botton up translation* è dettata per salvaguardare i diritti sociali di ciascun socio che a seguito della conversione continueranno ad essere gli stessi e nelle identiche proporzioni³⁵. Questo in quanto si andrà ad operare sul valore nominale delle singole azioni che per loro natura sono di identico ammontare, trovando così giustificazione l'eventualità che la conversione possa essere effettuata dall'organo amministrativo senza il consenso dei soci³⁶. Trasportare tutto ciò nelle società a responsabilità limitata comporta non pochi problemi. Infatti la conversione del capitale sociale in euro in queste società potrà effettuarsi seguendo diverse strade, ovvero operando sulle quote sociali, attraverso alcune possibili alternative con conseguenze tra loro profondamente diverse sul piano della tutela dei diritti dei soci. La conversione potrà essere effettuata separatamente su ogni mille lire di capitale oppure sulla quota posseduta da ogni singolo socio. Altra possibile strada consisterà nella conversione dell'intero capitale sociale con una successiva ripartizione tra i soci nella misura della originaria partecipazione

³⁴ La conversione semplificata dovrà essere effettuata secondo il c.d. *botton up translation* che consiste: 1) rimane inalterato il numero delle azioni emesse; 2) si effettua la conversione in euro del valore nominale di ciascuna azione; 3) si arrotonda al centesimo di euro (in difetto o in eccesso) il risultato, ottenendo così il nuovo valore nominale delle azioni espresso in euro; 4) si moltiplica il nuovo valore nominale delle azioni per il numero di queste, ottenendo così l'importo del capitale sociale espresso in euro; 5) si gestisce a livello patrimoniale l'arrotondamento complessivo.

³⁵ Altra esigenza tutelata dal metodo *botton up translation* è quella di tutelare l'integrità del capitale sociale.

³⁶ Per quanto riguarda la procedura di conversione effettuata dall'organo amministrativo si veda M. Stella Richter jr., *Controlli preventivi sugli atti societari e conversione del capitale sociale in euro*, in questo volume, ove ulteriori riferimenti..

posseduta. Ulteriore possibilità da alcuni³⁷ ipotizzata sarebbe quella di utilizzare in alternativa, così come previsto dal 1° comma dell'art. 17 del D.Lgs 213/98, la procedura indicata nel 6° comma dello stesso articolo operando una conversione secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 1103/97. Le alternative proposte richiedono un'analisi, che seppur per sommi capi, consenta di valutarne l'applicabilità e soprattutto le conseguenze sui diritti dei soci.

4.2. *Conversione sulle mille lire di capitale.* Con tale sistema si effettuerà la conversione separatamente su ogni mille lire di capitale sociale avendo così gli stessi risultati ottenuti nella conversione delle azioni e tutelando pertanto i singoli diritti sociali che rimarranno inalterati al termine della conversione. In apparenza tale procedura potrebbe sembrare arbitraria visto che, come detto, nelle società a responsabilità limitata il capitale sociale non è suddiviso in una pluralità di quote di mille lire ciascuna ma bensì di tante quote quanti sono i soci. Tuttavia l'utilizzo di tale finzione è forse l'unico modo che consenta di applicare pedissequamente il disposto dell'art. 17 in oggetto consentendo una sicura conservazione dei diritti dei soci.

4.3. *Conversione sulla quota di ciascun socio.* Questa procedura consiste nell'operare la conversione sulla quota di ciascun socio. Si tratta in pratica di applicare la procedura della *bottom up translation* tenendo conto della diversa natura tra azioni e quote, e considerando queste ultime nella loro unitarietà, con conseguenze anomale rispetto a quanto avviene operando la conversione su un valore di mille lire. Infatti l'utilizzo di tale procedura potrebbe portare ad avere, in relazione al diverso ammontare delle singole quote, degli arrotondamenti sia per difetto che per eccesso. Inoltre, sempre in relazione al loro diverso ammontare, si potrebbero avere delle situazioni in cui la partecipazione sociale di alcuni soci rimane inalterata mentre subisce delle variazioni quella di altri. Eventualità queste che comportano una alterazione, anche minima, nella posizione di alcuni soci all'interno della società, facendo venir meno la neutralità del passaggio. Prima conseguenza di ciò è che non troverà applicazione nel caso di specie la norma che consente l'adozione della delibera di conversione da parte dell'organo amministrativo stante, come detto, la non più neutralità del passaggio lira-euro. Infatti ci si troverebbe di fronte ad

³⁷ F. Magliolo, *La conversione del capitale in euro nelle S.r.l. e nelle società di persone*, in *Notariato*, 2000, p. 80.

una modifica di diritti individuali di alcuni soci, che vedrebbero alterato l'ammontare della propria partecipazione sociale, con le conseguenze che ne potrebbero scaturire anche in relazione alla formazione delle maggioranze assembleari. La conversione quindi potrà essere effettuata solo attraverso una delibera assembleare, sulla quale, pare inevitabile concludere, che, quanto meno in via prudenziale, sia necessario il consenso unanime dei soci. Fatto ciò, il risultato sarà quello di aver operato la conversione del capitale sociale non attraverso un'operazione neutra, come sarebbe stato auspicabile, ma bensì attraverso una "ordinaria" modifica dell'atto costitutivo. Modifica posta in essere cercando di interpretare un dato legislativo carente e andando anche oltre a quanto stabilito, con il conseguente legittimo dubbio sulla correttezza dell'operazione così prospettata. Fermo in ogni caso che, qualora si ritenga possibile siffatta operazione, dubbi possono manifestarsi circa l'applicazione delle altre agevolazioni, quali quelle fiscali ad esempio, previste per la conversione ex art. 17.

4.4. *Conversione sul capitale sociale.* Questo sistema consiste nell'applicazione inversa della procedura indicata nell'art. 17. Infatti in questo caso, come già detto, si tratta di operare la conversione sull'ammontare dell'intero capitale sociale con la successiva ripartizione dell'importo ricavato dalla conversione tra i soci nella misura delle rispettive quote del capitale originario. Analogamente a quanto scaturito dal metodo precedente anche questa procedura può dar luogo a delle lesioni dei diritti individuali dei soci alterando le rispettive partecipazioni con le conseguenze sopra illustrate. Quindi sarà compito dell'assemblea procedere alla conversione con una apposita delibera che, come detto, in via prudenziale, necessiterà del consenso di tutti i soci. Stessi dubbi possono manifestarsi sulle altre agevolazioni.

4.5. *Applicazione del comma 6 dell'art. 17.* Tale sistema consente, in alternativa alla procedura fin qui illustrata, di operare la conversione secondo quanto stabilito dall'art. 5 del Regolamento (Ce) n. 1103/97. In tale norma viene previsto un arrotondamento a seguito della conversione che potrà avvenire con non più di due cifre decimali. Anche in questo caso i risultati variano a seconda che si prenda come riferimento, ai fini della conversione, la quota dei singoli soci o la "finzione" di tutte le quote uguali a mille lire. Una diversità rispetto ai metodi sopra illustrati sta nel fatto che utilizzando questo metodo è possibile per la società effettuare il troncamento di tutte le cifre decimali ottenute dopo la conversione

adeguandosi così anticipatamente ai “novellati” artt. 2474 e 2485 cc. Questo sarà possibile in quanto il metodo in esame lascia maggior libertà alla società nelle modalità di arrotondamento. In questo caso la competenza ad effettuare la conversione sarà dell’assemblea. La delibera assembleare non sarà soggetta al 3° comma dell’art. 2445 cc, purché la riduzione non sia superiore al cinque per cento del capitale sociale.

5. *Le conseguenze di un generico rinvio.* Da quanto detto risulta come il legislatore italiano ha malamente interpretato quanto allo stesso assegnato dalla normativa comunitaria nella materia in oggetto, in quanto ha avuto la preoccupazione di risolvere un problema in apparenza pratico, quale il facilitare il passaggio alla moneta unica, trascurando quasi del tutto i problemi giuridici che potevano scaturirne e optando per una soluzione “estetica”³⁸ credendo inoltre di disciplinare la conversione nelle società a responsabilità limitata con la “leggerezza” di un rinvio generico. Inevitabilmente l’applicazione della disciplina dettata per le società per azioni alle società a responsabilità limitata comporterà degli adattamenti e delle forzature che dovranno avere alla base la *ratio* che, seppur alquanto confusa, sta alla base delle norme dettate. Tale *ratio*, oltre che alla finalità di sensibilizzazione verso l’utilizzo dell’euro, va individuata nel tentativo di tutelare i diritti dei soci attraverso una conversione neutra che non vada ad intaccare, neanche in minima parte, l’ammontare della propria partecipazione sociale, nonché nella tutela dei creditori sociali. Da quanto detto pare che la procedura che consenta maggiormente di osservare il sistema della *bottom up translation* sia quella indicata nell’ipotesi 4.2. Infatti solo in questo caso, seppur con la “finzione” di tutte le quote con valore uguale a mille lire, rimangono inalterate le posizioni dei singoli soci e solo in questo caso si può parlare di operazione neutra. L’utilizzo delle altre procedure porta inevitabilmente a delle modifiche nelle rispettive posizioni. Modifiche che, nonostante il consenso dei soci, fanno venire meno la neutralità del passaggio dalla lira all’euro e che in ogni caso per essere ammissibili dovrebbero trovare espressa previsione legislativa. Va detto inoltre che le società a responsabilità limitata, secondo quanto in precedenza illustrato, nella fase transitoria potrà ottenere una cifra unitaria del valore nominale, oltre che attraverso la costituzione direttamente in Euro, anche utilizzando la procedura illustrata *sub* 4.5 decidendo di

³⁸ M. Stella Richter jr., *Euro e diritto delle società*, cit., p. 917, il quale ritiene che la scelta di introdurre un valore nominale minimo e *tondo* per le azioni –scelta di carattere esclusivamente *estetico*- non appare né giustificata né opportuna, così come ingiustificata ed inopportuna appare l’ulteriore decisione di distinguere tra “vecchie” e “nuove” società.

vincolarsi anticipatamente al novellato art. 2474 cc . Così come pare possibile l'arrotondamento a cifra "tonda" al termine del periodo transitorio per le società che avranno effettuato la conversione seguendo la procedura semplificata, e quindi con quote tronche, decidere di "vincolarsi" al nuovo precetto che impone la cifra "tonda"³⁹.

Da ultimo va segnalato che non è stata apportata alcuna modifica all'art. 2488 cc ove è prevista l'obbligatorietà del collegio sindacale quando il capitale sociale è di duecento milioni di lire. Ciò porta a ritenere, stante l'adagio *ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit*, che il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata sarà obbligatorio solo quando il capitale sociale ammonti alla cifra che risulterà dalla conversione, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento (CE) n. 974/98 in precedenza citato, di duecento milioni di lire in Euro e quindi quando ammonterà a 103.291 Euro e non quando raggiungerà il minimo legale previsto per le società per azioni di 100.000 Euro⁴⁰. Altro non è questa che l'ulteriore conferma della poca attenzione del legislatore nel prevedere un mero generico rinvio.

6. *Il mandato "errata corrige"*. Passando ora ad affrontare il secondo argomento della mia relazione si tratta di valutare se la riforma del controllo sugli atti societari, ai fini della loro iscrizione nel Registro delle Imprese, introdotta dall'art. 32 della L. 340/2000, abbia inciso sulla prassi consolidata di inserire negli atti societari soggetti ad omologazione -quindi nell'atto costitutivo e nelle delibere assembleari relative a modifiche statutarie- la clausola con la quale si "delega(va)" un soggetto, solitamente un amministratore, ad apportare all'atto costitutivo, o alla deliberazione assembleare, le modifiche eventualmente richieste dal tribunale in sede di omologazione. Tale prassi, già presente sotto il vigore del vecchio codice di commercio⁴¹, non pone(va) problemi per quanto riguarda la sua ammissibilità, in quanto ritenuta legittima sia in dottrina che in giurisprudenza, ma bensì in relazione all'individuazione dei limiti entro i quali possa ritenersi valida, alla sua natura giuridica e ai presupposti del

³⁹ Nello stesso senso F. Tassinari, *op. cit.*, p.52, il quale ritiene che tale eventualità non comporti alcuna contraddizione giuridica, laddove le stesse decidano autonomamente di aumentare il capitale sociale a pagamento.

⁴⁰ Diversamente Trib. Trento, 14 dicembre 2000 (decr.) in *Le società*, 2001, p. 470, il quale ha ritenuto che "il capitale minimo denominato in euro che rende obbligatorio il collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata è pari al capitale minimo delle società per azioni".

⁴¹ C. Vivante, *Trattato di diritto commerciale, II*, Milano, 1923, p. 238; il quale individua nella clausola "l'intenzione dominante dei soci, che vollero costituire la società, fu quella di subordinare la costituzione all'osservanza delle leggi di ordine pubblico".

suo funzionamento. I limiti sostanziali della delega circoscrivono i poteri del delegato a quelle richieste dell'autorità giudiziaria che potranno essere soddisfatte nei limiti in cui si renda necessario un adeguamento ad inderogabili prescrizioni di legge che non incidano su quelle altre norme contrattuali che sono in libera disponibilità dei soci⁴². E' da escludere quindi che il delegato possa, senza esulare dai suoi poteri, colmare un vuoto nel quale la volontà dei soci potrebbe liberamente determinarsi in una vasta gamma di possibilità, richiedendosi in tal caso una nuova manifestazione di volontà dei soci.

La natura giuridica della delega in esame viene individuata dalla dottrina maggioritaria nel mandato con rappresentanza; si tratta del c.d. mandato *errata corrige*. Tale mandato si attingerà diversamente a seconda che sia contenuto nell'atto costitutivo oppure nella delibera assembleare. Questo in quanto nel primo caso si è in presenza di un mandato collettivo conferito da tutti i soci costituenti, mentre nel secondo caso si avrà un solo mandante che sarà la società tramite la delibera assembleare⁴³. L'esecuzione del mandato deriva(va) dall'aver il giudice relatore sospeso il procedimento e -prima di riferire in camera di consiglio- informalmente richiesto, tramite il delegato, al soggetto che richiede l'iscrizione, alcuni chiarimenti, o suggerisca le modifiche o le integrazioni che si rendono necessarie per superare il vaglio dell'omologa giudiziale⁴⁴. Individuato, seppur sommariamente, il mandato *errata corrige* occorre ora stabilire se tale prassi, nata per esigenze di economia processuale, abbia ancora ragione di esistere alla luce della riforma introdotta dalla L. 340/2000 e, in caso di risposta affermativa, in che termini continui la sua operatività. Infatti la c.d. "*semplificazione della fase (costitutiva e della fase) modificativa delle società di capitali*" introdotta dall'art. 32 della legge ha modificato profondamente il controllo sugli atti societari al fine dell'iscrizione degli stessi nel Registro delle Imprese. Relativamente alla fase modificativa il

⁴² A. Giuliani, *Validità e limiti della clausola, in atti costitutivi di società personificate, di delega per modifiche ed integrazioni richieste in sede omologativa*, in *Riv. not.*, 1967, p. 653; Trib. Palermo, 20 marzo 1961 (decr.) in *Foro it.*, 1962, I, c. 818, dove viene configurata tale delega come "mandato *errata corrige* strettamente legato alle divergenze tra le convenzioni e norme di cui al contratto o allo statuto e le disposizioni non derogabili di legge, talché i limiti del mandato sono, in pratica, ben precisati, sebbene la formula, con cui il mandato viene conferito, appaia generica".

⁴³ La qualificazione esatta in termini di mandato collettivo o meno ha la sua rilevanza concreta solo nell'ipotesi di revoca dello stesso, poiché solo il mandato collettivo obbedisce al principio della revoca efficace, solo se proviene da tutti i mandanti, salvo giusta causa (art. 1726 cc).

⁴⁴ P. Luccarelli, *La "sospensione" del procedimento omologatorio ed il c.d. mandato di "errata corrige"*, in *La volontaria giurisdizione. Casi e materiali*, Milano, 1997, p.142.

novellato art. 2411 cc, demanda almeno in prima istanza, al notaio verbalizzante il compito di esercitare sulla delibera il controllo “dell’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge” per poterne poi chiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese. Se il notaio invece non ritiene adempiute le condizioni stabilite dalla legge ne darà comunicazione agli amministratori che nei trenta giorni successivi, e in loro mancanza ciascun socio, potranno ricorrere al tribunale “riattivando” l’omologazione giudiziale. Diversamente nella fase costitutiva il controllo è preventivo rispetto alla ricezione dell’atto e non viene inoltre prevista possibilità alcuna di investire il tribunale; questo in quanto se il notaio non ritiene sussistenti tali condizioni non riceverà l’atto costitutivo⁴⁵. Quindi essendo, come si è visto, il controllo giudiziario solo eventuale e riguardante solo la fase modificativa occorre stabilire se il mandato *errata corrige* abbia ancora ragion d’essere anche allo stato attuale. La funzione che assolve(va) il mandato *errata corrige* è (era) quella di consentire che le eventuali modifiche, di carattere non sostanziale, richieste dall’autorità giudiziaria in sede di omologazione possano essere effettuate dal delegato senza che per le stesse sia necessaria un’ulteriore deliberazione dell’assemblea. Quindi l’eventuale presenza della “vecchia” procedura di omologazione porta a ritenere che l’autorità giudiziaria, una volta investita del procedimento di omologa, possa richiedere al delegato l’adeguamento dell’atto modificato alle inderogabili disposizioni di legge ai fini della successiva iscrizione nel Registro delle Imprese, giustificando in tal modo la presenza, anche a seguito della riforma suddetta, della delega in oggetto. Al tempo stesso va detto che se da un lato l’omologazione (giudiziale) è solo eventuale, dall’altro, almeno in prima istanza, la stessa (*rectius*: lo stesso controllo) è stata affidata(o) al notaio. Pertanto l’esigenza di adeguare l’atto modificato alle *inderogabili disposizioni di legge* si potrebbe presentare anche al notaio che dovrà verificare, entro trenta giorni dalla verbalizzazione della deliberazione, l’*adempimento delle condizioni stabilite dalla legge* ai fini di poter poi iscrivere la stessa nel Registro delle Imprese. Quindi il mandato *errata corrige* potrebbe essere la soluzione per evitare un controllo notarile con esito negativo, ovvero un rifiuto da parte del notaio di richiedere l’iscrizione nel Registro delle Imprese, che darebbe a sua volta luogo al

⁴⁵ Per quanto riguarda il controllo notarile sugli atti societari vedi: M. Stella Richter jr., *Considerazioni generali sulla riforma delle omologazioni societarie*, in *Riv. not.*, 2001, p. 279; U. Morena, *Dall’“omologazione” del Tribunale all’“omologazione” del notaio: prime riflessioni sull’art. 32, legge 340/2000*, in *Riv. not.*, 2001, p. 295; P. Reviglioni, *Il contenuto del controllo notarile di iscrivibilità sugli atti societari: prime considerazioni*, in *Riv. not.*, 2001, p. 303.

“riattivarsi” della “vecchia” procedura di omologazione. Ciò in quanto il controllo notarile nella fase modificativa è successivo alla verbalizzazione della delibera assembleare. Diversamente nella fase costitutiva, come detto, al controllo giudiziario si è sostituito il controllo notarile che, in questa fase, è preventivo e unico. Così nella fase costitutiva non si dovrebbe presentare la necessità di adeguare, sulla base di richieste formulate dal notaio, l’atto costitutivo alle inderogabili disposizioni di legge. Questo in quanto si impone al notaio di ricevere l’atto solo in presenza di queste, avendone verificato la sussistenza in precedenza, non giustificando in tal modo il mandato *errata corrige*. Al tempo stesso però va detto che se da un lato è vero che nella fase costitutiva il controllo preventivo delle *condizioni stabilite dalla legge* non giustifica la presenza del mandato in oggetto, un siffatto mandato potrebbe essere giustificato da esigenze dovute ad un ulteriore controllo a cui deve sottostare sia l’atto costitutivo, che le sue eventuali modifiche, quale quello del Conservatore del Registro delle Imprese. Infatti l’atto societario una volta superato il controllo delle condizioni stabilite dalla legge -sia esso notarile o giudiziario- potrà essere iscritto solo dopo che l’ufficio del Registro delle Imprese (rectius: il Conservatore) abbia verificato *la regolarità formale della documentazione*. Senza entrare in questa sede nel merito dei limiti dei poteri di controllo da parte dell’Ufficio del Registro delle Imprese⁴⁶, va ricordato che, ai sensi del comma 11 dell’art. 11 del regolamento di attuazione del Registro delle Imprese (D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581), “*l’ufficio, prima dell’iscrizione, può invitare il richiedente a completare o rettificare la domanda ovvero ad integrare la documentazione assegnando un congruo termine, trascorso il quale con provvedimento motivato rifiuta l’iscrizione*”⁴⁷. Il problema a questo punto è quello di verificare se questo potere-dovere scatta solo in presenza di lacune o vizi della domanda (e della relativa documentazione) oppure possano riguardare anche l’atto da iscrivere. La prima soluzione è quella che risulta dalla lettera del regolamento, ma a favore della seconda militano da un lato le esigenze di economia processuale ispiratrici della norma, dall’altro il raffronto con la prassi del mandato *errata corrige* in sede di omologazione di cui si è detto⁴⁸. Di conseguenza anche a seguito

⁴⁶ Sui limite del potere di controllo del Registro delle Imprese vedi C. Ibba, *Il controllo del conservatore del registro delle imprese dopo la legge 340 del 2000*, in questo volume.

⁴⁷ Previsione questa evidentemente ispirata dall’intento di ridurre al minimo il contenzioso, alleggerendo il carico di lavoro dell’Ufficio e del Giudice del registro; così C. Ibba, *Il procedimento di iscrizione nel registro delle imprese*, in *Riv. not.*, 1999, p. 1463.

⁴⁸ Così C. Ibba, *Il procedimento cit.*, p. 1464, il quale richiama anche un precedente giurisprudenziale, Trib. Milano, 3 luglio 1997, in *Società*, 1997, p. 1335 ss, che ha suggerito, avvalendosi del comma 11 dell’art. 11 D.P.R. 581/95, alcune precisazioni in

del controllo effettuato dall'Ufficio del Registro delle Imprese si potrebbe presentare la necessità di apportare delle modifiche, integrazioni o correzioni all'atto di cui si chiede l'iscrizione che, in ogni caso, potranno riguardare solo l'adeguamento ad inderogabili prescrizioni di legge, nei limiti in cui queste potranno essere rilevate dall'Ufficio del Registro delle Imprese, e non incidere anche su quelle norme contrattuali che sono in libera disponibilità dei soci⁴⁹. Pertanto è auspicabile l'inserimento, sia nell'atto costitutivo che nella delibera assembleare di sua modifica, di una clausola (generica) contenente il mandato *errata corrige* che consenta al delegato di apportare all'atto tutte quelle modifiche, integrazioni o correzioni, di carattere non sostanziale, che si rendessero necessarie ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese.

Sulla base di quanto detto il mandato *errata corrige* potrà essere inserito anche in un verbale di assemblea che converta il capitale sociale in euro e il delegato potrà apportare, nei limiti sopra delineati, ad esso tutte le modifiche, integrazioni o correzioni richieste al fine di superare un controllo. Queste però non potranno certo riguardare il valore della singola quota in quanto, come in precedenza detto, tale valore non è inderogabilmente stabilito dalla legge ma nella sua determinazione è lasciata ai soci la possibilità di scegliere tra un valore con decimali, ottenuto a seguito di un arrotondamento -che potrà essere per eccesso o per difetto-, e un valore con cifra unitaria o suo multiplo.

7. *Postilla.* Lo scopo dei convegni, delle giornate di studio, delle pubblicazioni nelle *Riviste giuridiche* dovrebbe essere (e senz'altro è) il confronto, la riflessione, il dibattito su problemi sia teorici che pratici che scaturiscono da (nuove) disposizioni legislative o da (nuovi) orientamenti giurisprudenziali. In alcuni casi lo scopo di tali manifestazioni del *pensiero* giuridico è quello di portare dei suggerimenti volti a superare i problemi (o presunti tali) che sono stati individuati su quel particolare aspetto della realtà giuridica sulla quale ci si è confrontati. Questa era l'intenzione anche del *nostro* convegno che, unitamente agli altri convegni e alle *pubblicazioni* in materia, aveva lo scopo di segnalare le difficoltà interpretative ed applicative di alcune disposizioni legislative. Certe volte tali suggerimenti vanno a buon fine, nel senso che vengono recepiti dal legislatore che li fa

ordine all'oggetto sociale al fine di rendere iscrivibile l'atto costitutivo di una società semplice.

⁴⁹ Inoltre l'invito in questione, per le ragioni di economia processuale suddette, spetterà non solo al Conservatore ma anche al Giudice e al Tribunale, in sede di ricorso (rispettivamente ex artt. 2189, comma 3 e 2192 cc); C. Ibba, *op. ul. cit.*

suoi e con dei provvedimenti *ad hoc* cerca di superare il problema segnalato. Altre volte il “suggerimento” viene recepito (non si capisce perché!) solo in parte, con la conseguenza che il legislatore li fa *suoi* cercando di risolverli a *suo* modo senza tener conto del suggerimento fornito. Così è avvenuto per quanto riguarda i suggerimenti forniti sui problemi derivanti dalla disciplina dettata per la conversione del capitale sociale in euro. Infatti chi come me ha avuto modo di leggere sulla stampa nazionale che il testo della “Manovra 100 giorni” avrebbe contenuto alcune disposizioni volte a superare i problemi relativi alla conversione del capitale sociale in euro è rimasto deluso dopo aver letto il testo della “Manovra”. Da questo risulta che i suggerimenti dati sono stati utilizzati per operare una “Riduzione di inutili adempimenti amministrativi” consistenti nell’eliminare qualsiasi controllo sulla procedura di conversione (*neutrale*) in euro deliberata dall’organo amministrativo. Tutto questo con buona pace del Prof. Stella Richter jr. che con i suoi suggerimenti (anche scritti!) non riteneva così *inutile* un controllo⁵⁰. La delusione però si accentua dopo aver constatato che nella “Manovra” dopo la soppressione di *inutili adempimenti* non vi sono contenute delle *utili* (a mio parere!) disposizioni per quanto riguarda le società a responsabilità limitata. Altro non è questo che la constatazione dell’ennesima “leggerezza” legislativa.

⁵⁰ Allo stesso M. Stella Richter jr. si rinvia (*sua postilla* in questo volume) per una “sportiva” constatazione di un suggerimento non accettato o non colto.

RIFLESSI PENALI DEL CONTROLLO NOTARILE SUGLI ATTI SOCIETARI

Antonio Pietro Spanu

L'invito a svolgere in questa sede un breve intervento in merito ai riflessi di natura penale che potrebbero caratterizzare l'attività del notaio dopo le innovazioni introdotte dall'art. 32 della L. 24.11.2000 n. 340, aventi ad oggetto, come a tutti voi noto, la semplificazione della fase costitutiva e modificativa delle società di capitali, nasce dalla necessità, credo avvertita da molti professionisti, di confrontarsi sulle implicazioni della riforma, anche in relazione alle possibili responsabilità penali nelle quali il notaio potrebbe incorrere in conseguenza dell'esercizio dell'attività di controllo degli atti societari a lui ormai prevalentemente affidata.

La prima osservazione che può farsi è che il legislatore non ha introdotto alcuna fattispecie di reato a tutela del corretto svolgersi del controllo affidato al notaio, anzi ha optato, nell'ipotesi in cui il professionista chieda l'iscrizione nel registro delle imprese di un atto costitutivo ovvero di una delibera in palese assenza delle condizioni richieste dalla legge, per l'applicazione della sanzione amministrativa introdotta col nuovo articolo 138 bis nell'ambito del capo II del titolo VI della legge notarile dedicato alle "pene disciplinari".

La manifesta violazione dell'obbligo di controllo preventivo di legalità rimessa al notaio è quindi fonte, per espressa scelta del legislatore, di responsabilità disciplinare e non penale.

Tuttavia, nella mutata prospettiva del controllo nelle fasi costitutive e modificative delle società di capitali (ancor più se si ritiene che il conservatore del registro delle imprese compia una verifica solo formale al pari del giudice del registro e del Tribunale adito ai sensi dell'art. 2192 c.c.), il notaio, nella gran parte dei casi, sarà l'unico pubblico ufficiale in grado di valutare preventivamente la legittimità di atti e comportamenti sociali, ciò anche nei loro riflessi penali.

Antonio Pietro Spanu è Giudice Penale presso il Tribunale di Sassari

In questo senso, proprio nell'esercizio delle funzioni di verbalizzazione, può venire a conoscenza di reati societari consumati o ancora in corso, in relazione ai quali dovrà assumere decisioni anche immediate.

Il tempo che ho a disposizione non consente una analisi partita delle singole fattispecie delittuose nelle quale potrebbe imbattersi il notaio, ma vorrei solo fornire qualche spunto di riflessione sul tema che ha sollecitato il mio intervento, relativo all'obbligo di denuncia del notaio ai sensi dell'art. 361 c.p. con particolare riferimento alla ipotesi di violazione degli obblighi incombenti agli amministratori prevista dall'art. 2630 comma 2 n. 2 codice civile, vale a dire l'omessa convocazione nei termini previsti dalla legge dell'assemblea dei soci nei casi previsti dagli articoli 2367 (richiesta di tanti soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale sociale con indicazione degli argomenti da trattare) e 2446 (riduzione del capitale di oltre 1/3 in conseguenza di perdite).

Il notaio, in questo caso, nello svolgere le funzioni di verbalizzazione nel corso della assemblea tardivamente convocata o tenuta, prenderebbe cognizione del fatto preveduto dalla legge come reato.

Come per ogni pubblico ufficiale che apprenda nell'esercizio o a causa delle sue funzioni la notizia di reato, anche per il notaio sussiste l'obbligo di denuncia, la cui omissione è sanzionata dall'art. 361 c.p.

Sulla qualità di pubblico ufficiale del notaio che interviene con funzioni di verbalizzazione in sede assembleare non credo possano essere avanzati ragionevoli dubbi, anche a seguito della nozione di pubblico ufficiale introdotta dall'art. 17 L. 26.4.1990 n. 86, quando il suo intervento sia imposto da una disposizione di legge, come nel caso dell'assemblea straordinaria.

In questi casi, infatti, il notaio interviene non per volontà della parte ma per disposizione di legge, l'art. 2375 c. 2 c.c., e le sue funzioni si svolgono per mezzo di poteri certificativi.

Il problema si potrebbe porre nei casi di funzioni certificative non imposte dalla legge ma rimesse alla facoltà degli interessati, come nella ipotesi in cui il notaio sia richiesto di verbalizzare le delibere dell'assemblea ordinaria.

Anche in questo caso deve riconoscersi al notaio la qualità di pubblico ufficiale, in quanto ciò che rileva ai fini della qualificazione è la natura delle funzioni che egli esercita, sia che intervenga facoltativamente ovvero per imposizione di legge.

Ebbene non v'è dubbio che ogni qualvolta presti il suo ufficio, il notaio esercita una funzione, come previsto dal secondo comma dell'art. 357 c.p., disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dal suo

svolgersi per mezzo di poteri certificativi.

Anzi la Corte di Cassazione (n. 6087 del 25.5.1994) ha affermato che “la qualifica di pubblico ufficiale spetta ancor oggi al notaio - anche a seguito della modifica dell’art. 357 cod. pen. ex lege 26 aprile 1990 n. 86 - non soltanto nell’esercizio del suo potere certificativo in senso stretto, ma in tutta la sua complessa attività, disciplinata da norme di diritto pubblico (legge notarile) e diretta alla formazione di atti pubblici (negozi giuridici notarili)”.

Si potrebbe osservare che la notizia della omessa o tardiva convocazione dell’assemblea, appresa dal notaio in sede di verbalizzazione, sia coperta dal segreto d’ufficio.

Qui si tocca un tasto dolente, perché da un lato il notaio è pubblico ufficiale, ma dall’altro è anche libero professionista, remunerato proprio dalla parte che si avvale della sua prestazione professionale, e si trova quindi in una posizione di doppia fedeltà: verso lo Stato nell’esercizio dei poteri pubblicistici a lui conferiti; verso il privato nell’adempimento della prestazione professionale.

Ebbene non v’è dubbio che il notaio possa sempre invocare il segreto professionale nel caso in cui sia richiesto di fornire informazioni in merito ai fatti appresi per ragione della propria professione, come previsto dall’art. 200 comma 1 lett. b) c.p.p., salva la facoltà del giudice di valutare la fondatezza dell’allegazione.

Ma qui si ferma la tutela del segreto, in quanto a nessun pubblico ufficiale è consentito di omettere la denuncia di un reato, se non nei casi espressamente previsti dalla legge, ad esempio quando ricorra l’esimente dell’art. 384 c.p. (aver commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare se medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell’onore).

In definitiva il notaio non potrà invocare il segreto professionale per sottrarsi al dovere di denuncia del reato appreso nell’esercizio o a causa delle proprie funzioni.

Potrebbe risultare in concreto non facile accertare quando ricorra l’obbligo di denuncia, in particolare quando i contorni del fatto non siano chiari e possano prestarsi a non univoca interpretazione.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto sufficiente, a tal fine, anche il mero “fumus” di un reato e, pertanto, una condizione assimilabile alla probabilità che il reato sussista (Cass. pen. 14195 del 18.11.1978); in altri casi si è ritenuto “necessario che il reato sia profilato almeno nelle sue linee essenziali” e che tale possa essere qualificato senza l’ulteriore compimento di opportune investigazioni (Cass. pen. 37 del 28.1.1966; n.

5793 del 10.5.1988).

Proprio l'ipotesi delittuosa dell'omessa convocazione dell'assemblea da parte dell'amministratore nei casi previsti dall'art. 2630 c. 2 n. 2 cod. civ. potrebbe ingenerare nell'interprete qualche difficoltà, per la mancata indicazione di termini precisi.

Difatti, se è vero che l'art. 2630 c.c. punisce gli amministratori che omettono di convocare l'assemblea nei termini prescritti dalla legge, è anche vero che le norme di riferimento, vale a dire gli articoli 2367 e 2446, stabiliscono l'obbligo di convocare "senza ritardo" l'assemblea chiesta dai soci della minoranza qualificata, ovvero di convocarla "senza indugio" nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite.

In realtà, le espressioni senza ritardo e senza indugio significano nel più breve tempo possibile. Sul punto l'orientamento costante della Corte di Cassazione è chiaro e rigoroso, nel senso che il reato "si consuma non appena gli amministratori compiano qualsiasi attività non diretta alla convocazione dell'assemblea o tale da procrastinarla" considerato che "il legislatore ha voluto che la convocazione dell'assemblea sia fatta con la maggior sollecitudine" (Cass. pen. 8749 del 8.8.1988).

In particolare, la Corte ha ritenuto che il termine per la convocazione non possa ricavarsi da norme speciali quali quelle relative alle società quotate in borsa, con la conseguenza "che non sussistono deroghe alla regola generale vigente in materia che prescrive che la richiesta (dei soci che rappresentino almeno 1/5 del capitale e che indichino gli argomenti da trattare) sia adempiuta nel più breve tempo possibile sicché il reato è consumato nel momento in cui gli amministratori ne procrastinano arbitrariamente l'esecuzione".

In questo senso, specifica sempre la stessa massima, costituisce ritardo rilevante ai fini della integrazione del reato "quello dovuto al superamento del tempo occorrente alla verifica delle condizioni di ammissibilità della richiesta dettata dall'art. 2367 cod. civ., ed all'adempimento delle formalità occorrenti per la convocazione, senza che agli amministratori sia riconosciuta dalla legge alcuna discrezionalità in ragione di altre esigenze" (Cass. Pen. n. 11887 del 20.11.2000).

E' interessante notare che il momento rilevante per valutare la tempestività dell'adempimento rimesso agli amministratori non è la data in cui viene disposta la convocazione dell'assemblea ma quella in cui l'assemblea si deve effettivamente riunire (Cass. pen. 2075 del 15.2.1991).

Ci si è chiesti se la disciplina penale riguardi anche gli amministratori delle società a responsabilità limitata, considerato che l'art. 2630 comma 2 n. 2 cod. civ. richiama, come già visto, due norme relative alla società per

azioni, gli artt. 2367 e 2446 c.c., ma non l'art. 2496 c.c. che estende alle S.r.l. la disciplina della riduzione del capitale prevista per le società per azioni.

La risposta negativa avrebbe per conseguenza che l'amministratore di S.r.l., pur tenuto a convocare senza indugio l'assemblea nel caso di perdite che determinino la riduzione del capitale di oltre 1/3, non risponderebbe del reato in esame in caso di inadempimento e, di conseguenza, nessuna notizia di reato il notaio avrebbe l'obbligo di comunicare.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità è oscillante.

Nel 1998 la quinta sezione penale (sentenza n. 1557 in data 11.2.1998) si è espressa escludendo il reato nell'ipotesi di amministratori di società a responsabilità limitata, considerato che l'ipotesi contraria darebbe luogo, per il mancato richiamo della norma incriminatrice all'art. 2496 c.c., ad una estensione analogica della norma, preclusa in campo penale.

Per contro la stessa quinta sezione penale (sentenza n. 838 del 6.4.2000) ha mutato orientamento ritenendo che l'ipotesi di reato in esame si applichi anche agli amministratori di s.r.l. sul presupposto che "il richiamo dell'art. 2630 cod. civ. al solo art. 2446 e non anche all'art. 2496 trova ragione nel fatto che è l'art. 2446 a dettare il precetto primario che vincola sia gli amministratori di una S.r.l. che di una S.p.A".

A proposito dell'obbligo di denuncia ricadente su ogni pubblico ufficiale è bene ricordare che è punito anche il mero ritardo e non solo l'omissione, con la conseguenza che non è consentito temporeggiare oltre il tempo strettamente necessario per acquisire la completa conoscenza del fatto al fine, ad esempio, di valutarne la natura giuridica e il fondamento dello stesso (Cass. pen. n. 1209 del 13.2.1973).

Tra l'altro, in relazione all'elemento soggettivo del reato, la Corte di Cassazione ha di recente affermato che ciò che rileva è la consapevolezza e volontà di omettere la denuncia, sicché non assume alcuna rilevanza il motivo addotto dal pubblico ufficiale a giustificazione dell'omissione quale, per esempio, l'erronea convinzione che l'informativa compete ad altro pubblico ufficiale, ovvero la supposizione che l'informativa sia stata da questi già fornita (Cass. pen. n. 1407 del 3.2.1999).

Un'ultima osservazione: il terzo comma dell'art. 361 c.p. esclude l'obbligo di denuncia nel caso di delitto punibile a querela della persona offesa.

In materia societaria credo che l'unico caso riguardi l'ipotesi criminosa dell'art. 2622 cod. civ., vale a dire la divulgazione di notizie sociali riservate. In forza di tale disposizione sono puniti con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 200.000 a L. 2.000.000 gli

amministratori, i direttori generali, i sindaci e i loro dipendenti, i liquidatori che, senza giustificato motivo, si servano a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne diano comunicazione.

Considerato che il delitto è punibile a querela della società, come recita il secondo comma, il notaio che nel corso dell'assemblea apprenda tale fatto, ad esempio perchè contestato a taluni dei soggetti indicati da uno o più soci, non è tenuto per ciò solo alla denuncia.

Il problema si pone se l'assemblea deliberi di dare mandato al legale rappresentante per la proposizione della querela, dato che il notaio in questo caso non solo apprenderebbe il fatto reato ma darebbe altresì atto della volontà dell'organo di procedere nei confronti del responsabile, così che sarebbe rimosso l'ostacolo alla procedibilità rimesso alla volontà della persona offesa.

Io credo che, stante la chiarezza della disposizione e il divieto di estendere la punibilità oltre le ipotesi tassativamente previste, non sussista l'obbligo di denuncia in presenza di delitto perseguibile a querela di parte, anche se la querela fosse stata già proposta. Evidentemente in questi casi il legislatore ha ritenuto che la fonte dell'informativa di reato competa esclusivamente alla persona offesa nelle cui mani è rimessa la procedibilità.

Oltre tutto, nel caso prima illustrato, la delibera dell'assemblea non integra ancora la querela vera e propria, che è invece la formale manifestazione di volontà del legale rappresentante della società espressa nelle forme di legge e diretta al pubblico ministero, a un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero ad un agente consolare all'estero.

Non credo di dover aggiungere altro a queste brevi osservazioni, che spero costituiscano un utile spunto di riflessione.

CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO: LA MAPPA DEI COMPORTAMENTI DEI TRIBUNALI

Rosanna Capitta

L'art. 32 della legge n.340/2000, venendo incontro alle esigenze espresse dal mondo imprenditoriale relativamente ad un utilizzo più snello dello strumento societario, ha anticipato la riforma del diritto delle società, da tempo allo studio della commissione parlamentare, ed ha previsto l'abolizione del controllo di legittimità da parte degli organi giudiziari demandandolo ai notai.

Si è trattato di una norma di notevole importanza, accolta con favore dal mondo economico poiché ha reso la procedura di costituzione e di modifica delle società di capitali certamente più snella e rapida.

Il legislatore ha, però, omissis di regolamentare alcune fattispecie che, sotto la precedente disciplina, erano sottoposte al vaglio del giudice dell'omologa ma prive dell'intervento del notaio, così che, venendo meno il controllo del primo, non è stato sostituito da quello del secondo. Uno di questi casi è quello relativo alle delibere di consiglio d'amministrazione concernenti la conversione del capitale sociale in euro, modifica che l'art. 17 del d.lgs. n. 213 del '98 consente di poter effettuare senza l'assistenza del notaio.

E' stato pertanto compito dell'interprete colmare il vuoto legislativo, ma l'incertezza normativa era tale che ha consentito l'accreditamento di teorie contrapposte da parte della dottrina e della giurisprudenza.

In ordine alla giurisprudenza, al fine di dare un utile contributo informativo, la Camera di Commercio di Sassari ha raccolto, grazie alla collaborazione delle consorelle e dell'ufficio legale dell'Unioncamere, i decreti emessi dai vari tribunali in materia e le direttive dei Giudici del Registro delle Imprese. Inoltre, poiché in molti casi sono state emanate solo direttive verbali, tramite un'indagine informativa, si è provveduto a raccogliere in un prospetto i vari comportamenti, nell'intento di fornire

Rosanna Capitta è Conservatore del Registro delle Imprese di Sassari

agli utenti che devono affrontare il problema un dettagliato quadro di riferimento.

Nel complesso sono emerse due tesi contrapposte: la prima, minoritaria, che ritiene ancora sussistente il potere di controllo da parte del giudice dell'omologa in considerazione della sopravvivenza del 2° e 3° comma dell' art. 2411 c.c. anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 340, nonché della "specialità" delle norme sull' euro.. Tale teoria è stata accolta in 14 tribunali su un totale di 103, variamente distribuiti nel Paese, ma concentrati soprattutto in Lombardia, proprio là dove il tribunale di Milano si è fatto autorevole portavoce della tesi contraria. Fra le sedi di maggior peso Genova, Firenze e Catania aderiscono a quest' indirizzo.

La tesi prevalente è invece quella secondo la quale l'art. 32 della legge 340 avrebbe consentito il mantenimento dell'omologa solo nel caso residuale in cui il notaio, non ritenendo il verbale conforme alle "condizioni stabilite dalla legge", rifiuti di richiedere l'iscrizione al registro delle imprese, escludendolo in tutti gli altri casi, compreso quello in parola. Quest'indirizzo è seguito in ben 65 sedi giudiziarie fra cui, per citare le più importanti, Torino, Milano, Roma, Napoli.

All'interno di questo gruppo esiste però un'ulteriore distinzione di non poco conto: per alcuni il verbale di consiglio d' amministrazione è iscrivibile al Registro delle imprese anche quando lo stesso non sia stato ricevuto da notaio, in quanto il controllo di legittimità sostanziale può essere efficacemente condotto dal Conservatore; per altri, invece, è indispensabile la presenza del notaio, poiché in capo al conservatore esisterebbe solo il potere di controllare la legittimità formale. Risposta dunque, anche in questa materia, uno dei nodi centrali del Registro imprese, vale a dire quello dei limiti della competenza sia del Giudice sia del Conservatore.

La prima teoria è certamente la più diffusa (52 sedi con Milano capofila) ed è seguita, con motivazioni diverse, anche da alcuni Giudici del Registro, come quelli di Padova e Cagliari, che hanno aderito alla tesi del controllo di legittimità formale.

La seconda, sostenuta autorevolmente dal tribunale di Roma e da altre undici sedi, è, per ovvi motivi, meno popolare fra le imprese, e sta prendendo piede lentamente, in seguito ad ulteriori riflessioni, nel tentativo di dare una soluzione sistematica ad una materia nella quale il legislatore è intervenuto disorganicamente, trascurando di regolare alcune fattispecie.

Fra le considerazioni a favore di quest'ultima tesi, a parere della scrivente, è opportuno sottolineare l'illogicità dell'alternativa che si creerebbe nel caso in cui si ammettesse la possibilità di apportare la modifica in questione senza l'intervento del notaio. Infatti, mentre prima

dell'entrata in vigore della legge 340/2000 la scelta avveniva fra due atti parimenti sottoposti a controllo, ora l'opzione sarebbe tra un verbale ricevuto da notaio e dallo stesso sottoposto al controllo di legittimità sostanziale, ed un altro in cui tale verifica non viene effettuata da nessuno. Tanto valeva eliminarlo! Ma questa non sembra essere stata la ratio che ha ispirato la norma sull'euro che, al contrario, ha semplificato mantenendo il controllo, affidandolo ad un altro soggetto, il notaio.

Un'alternativa siffatta dunque, oltre che illogica, non rientrerebbe nelle previsioni dell'art.17 del d.lgs. 213/98 e troverebbe giustificazione solo qualora si ammettesse che il potere di controllo del conservatore si estende fino alla legittimità sostanziale.

Al di là delle riflessioni a favore dell'una o dell'altra tesi l'interpretazione di questa norma ha prodotto conseguenze aberranti in termini di disparità di trattamento che si traducono in differenze non trascurabili di costi e di tempi procedurali. Sarebbe pertanto quanto mai auspicabile in tempi brevissimi un intervento chiarificatore del legislatore o, almeno una pronuncia della Suprema Corte che uniformasse i comportamenti circa il controllo omologatorio. Se è pur vero, infatti, che si tratta di una norma contingente la cui applicabilità riguarda un periodo limitato, non va dimenticato il gran numero di soggetti coinvolti: le società di capitali interessate sfiorano le 700.000 unità e finora solo una percentuale modestissima (20% per le srl e 11% per le spa) ha provveduto alla conversione del capitale.

CONVERSIONE DEL CAPITALE SOCIALE IN EURO: LA MAPPA DELLE OMOLOGHE				
TRIBUNALI	OMOLOGANO	NON OMOLOGANO	NON OMOLOGANO (atto notarile)	NON HANNO DECISO
PIEMONTE				
Torino		X		
Vercelli				X
Novara		X		
Cuneo		X		
Asti	x			
Alessandria			x	
Biella		X		
Verbania		X		
VALLE D'AOSTA				
Aosta	X			
LOMBARDIA				
Varese	X			
Como	X			
Sondrio	X			
Milano		X		
Bergamo		X		
Brescia	X			
Pavia	X			
Cremona		X		
Mantova		X		
Lecco	X			
Lodi		X		
TRENTINO ALTO ADIGE				
Bolzano			X	
Trento			X	
VENETO				
Verona				X
Vicenza		X		
Belluno			X	
Treviso		X		
Venezia		X		
Padova		X		
Rovigo			X	
FRIULI VENEZIA G.				
Udine		X		
Gorizia		X		
Trieste			X	
Pordenone			X	
LIGURIA				
Imperia		X		
Savona		X		
Genova	X			
La Spezia		X		
EMILIA ROMAGNA				
Piacenza				X
Parma			X	
Reggio Emilia		X		
Modena		X		
Bologna		X		
Ferrara		X		
Ravenna		X		
Forlì		X		
Rimini		X		
TOSCANA				
Massa		X		
Lucca	X			
Pistoia		X		
Firenze	X			

Arezzo		X		
TRIBUNALI	OMOLOGANO	NON OMOLOGANO	NON OMOLOGANO (atto notarile)	NON HANNO DECISO
Livorno		X		
Pisa		X		
Siena		X		
Grosseto				X
Prato		X		
UMBRIA				
Perugia		X		
Terni		X		
MARCHE				
Pesaro - Urbino		X		
Ancona		X		
Macerata		X		
Ascoli Piceno				X
LAZIO				
Viterbo				X
Rieti				X
Roma			X	
Latina	X			
Frosinone		X		
ABRUZZO				
L'Aquila		X		
Teramo		X		
Pescara			X	
Chieti				X
MOLISE				
Campobasso				X
Isernia		X		
CAMPANIA				
Caserta	X			
Benevento		X		
Napoli		X		
Avellino				X
Salerno		x		
PUGLIA				
Foggia				X
Bari		X		
Taranto		X		
Brindisi		X		
Lecce				X
BASILICATA				
Potenza				X
Matera				X
CALABRIA				
Cosenza		X		
Catanzaro			X	
Reggio Calabria		X		
Crotone				X
Vibo Valentia				X
SICILIA				
Trapani				X
Palermo			X	
Messina				X
Agrigento				X
Caltanissetta				X
Enna				X
Catania	x			
Ragusa				X
Siracusa		X		
SARDEGNA				
Cagliari		X		
Sassari			X	
Nuoro				X
Oristano				X
TOTALE	14	52	13	24

N.B. Poiché la situazione è in continua evoluzione ci scusiamo se qualche dato non dovesse risultare aggiornato.

GIURISPRUDENZA

ASSOCIAZIONE

Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Rigoni

02.02.2000
Ric. Conservatore

Associazione - iscrizione al registro imprese – mancato svolgimento di attività d'impresa – cancellazione d'ufficio.

Deve essere cancellata d'ufficio l'iscrizione al registro delle imprese di una associazione che, come risulta dall'atto costitutivo, non svolge attività d'impresa in quanto non ricorre il presupposto per l'iscrizione di cui all'art. 2195 c.c.

Il Giudice del Registro delle Imprese
presso il tribunale di Trapani ha emesso il seguente
decreto

Letta la nota inviata dalla CCIAA di Trapani con la quale si chiede la valutazione in merito alla possibile cancellazione d'ufficio dell'iscrizione dell'AS.PR.O. con sede in Trapani, via Rocco Solina dal Registro delle imprese;

Lette le osservazioni del Conservatore del Registro;

Sentito il Presidente del consorzio;

Ritenuto che dall'atto costitutivo la predetta associazione non svolge attività d'impresa;

Ritenuto, pertanto, che non ricorre il presupposto di cui all'art. 2195 c.c.

P.Q.M.

Ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese della AS.PR.O.
Associazione Produttori Olivicoli della Provincia di Trapani.

AZIENDA

Tribunale di Alessandria
Giud. Reg. Moltrasio

24.03.2000
Ric. Conservatore

Azienda - trasferimento – cessazione dell'attività d'impresa in data anteriore – non rileva.

Se in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa, si cede l'azienda, la data di iscrizione della cessazione non è quella di costituzione della nuova società in cui si è conferita l'azienda, in quanto la cessazione dell'attività d'impresa è atto diverso dalla cessione d'azienda che può avvenire dopo la materiale cessazione dell'attività d'impresa.

Il Giudice per il Registro delle Imprese

Letta l'istanza del conservatore depositata in data 8.3.2000 relativa alla posizione di Cermelli Daniele, (omissis), già titolare di impresa iscritta nella sezione piccoli imprenditori, coltivatore diretto, (omissis);

rilevato che il conservatore domanda la cancellazione d'ufficio dell'iscrizione della cessazione della attività di Cermelli Daniele con decorrenza 31.12.1999 e l'iscrizione della cessazione dell'attività con decorrenza 26.1.2000;

che l'istanza si fonda sul fatto che, avendo il Cermelli conferito la propria azienda nella società semplice Agricola G.E.G. di Cermelli Daniele, Cermelli Sergio e Compalati Loredana Isabella costituita in data 26.1.2000, la cessazione dell'attività deve essere fatta risalire al 26.1.2000 e non già al 31.12.1999;

osserva

L'istanza non può essere accolta.

Invero dall'atto costitutivo della società semplice risulta da parte del Cermelli il conferimento in detta società dell'azienda e, quindi, del complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.

Ciò non esclude, però, che l'esercizio della attività di impresa da parte del Cermelli sia cessato in data anteriore al conferimento dell'azienda, tanto é vero, tra l'altro, che nell'atto costitutivo viene dichiarato che la società semplice subentra nella conduzione dei terreni agricoli sin dal 1° gennaio 2000.

In sostanza, altro è la cessazione dell'attività di impresa, altro è la cessione (o il conferimento) dell'azienda che ben può avvenire dopo la materiale cessazione dell'attività di impresa.

P.Q.M.

respinge l'istanza.

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

15.02.2000
Ric. Macolino

Azienda - trasferimento – persona non legittimata – iscrizione al registro imprese – cancellazione.

Se l'atto di trasferimento d'azienda è stato effettuato da persona carente di legittimazione, non può essere iscritto nel registro delle imprese e, se iscritto, deve essere cancellato.

Il Giudice del Registro

Visti i ricorsi riuniti, depositati in data 21/1/2000 da Macolino Pasquale Antonio (omissis) e dal Conservatore del Registro delle Imprese (omissis) ai sensi dell'art. 2191 cc, con i quali si chiede la cancellazione dell'iscrizione dell'atto del 7/12/1999 per notar Fiumara iscritto il 4/1/2000, di trasferimento dell'azienda della "M.P.A. di Pinna Antonio Alessandro e C. sas" (omissis); lette le osservazioni dell'interessato Pinna Antonio Alessandro, depositate il 10/2/2000, osserva:

circa la carenza di legittimazione del Macolino, sostenuta da Pinna Antonio Alessandro, si ricorda che l'art. 2191 cc disciplina l'ipotesi di un'iscrizione indebitamente richiesta ed erroneamente effettuata, che l'ufficio ha il potere-dovere di cancellare anche di propria iniziativa: la stessa cancellazione può avvenire a seguito della segnalazione dello stesso interessato o su denuncia di terzi; nel caso, peraltro, l'istanza per la cancellazione è stata presentata anche dal Conservatore del Registro delle imprese; come risulta dalla documentazione allegata, anteriormente all'atto del 7/12/1999 per notar Fiumara iscritto il 4/1/2000 (di trasferimento dell'azienda della "M.P.A. di Pinna Antonio Alessandro e C. sas", in persona dell'accomandatario legale rapp.te Pinna Antonio Alessandro, alla "DPA2 di D'Angelo Antonio Salvatore e C. snc") era stato iscritto presso il Registro delle imprese in data 17/11/1999, denunciato con n. prot. 18142 l'atto del 26/10/99 di esclusione definitiva del socio Pinna Antonio Alessandro e di messa in liquidazione della società, la quale aveva assunto la nuova ragione sociale "M.P.A. sas in liquidazione", con nomina a liquidatore di Folliero Antonietta; l'iscrizione in questione risulta pertanto erroneamente effettuata, non essendo l'atto predetto imputabile alla società,

come attualmente rappresentata;
letto l'art. 2191 cc;

PTM

ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione di cui in
premessa (omissis).

CONSERVATORE

Tribunale di Latina
Giud. Reg. D'Auria

28.05.1999
Ric. Frasca

Conservatore - poteri - controllo dei requisiti formali – provvedimento autorizzatorio emesso da altro Ente – non sussiste.

La Camera di Commercio deve solo controllare l'esistenza dei requisiti formali ai fini dell'iscrizione, non potendo interferire nel merito del provvedimento, seppure provvisorio, emesso da un altro Ente (nel caso in esame la Provincia).

Il Giudice del Registro

Letti gli atti, ha emesso il seguente provvedimento:

Rilevato che Frasca Palma non è stata iscritta in quanto non in possesso dei requisiti di legge;

Rilevato che la Camera di Commercio non ha il potere di sindacare l'atto autorizzatorio emesso da distinto ente (nel caso in esame la Provincia rilasciava autorizzazione provvisoria condizionata al superamento di esami alla prima sessione, allo stato non ancora svolta);

Rilevato che l'autorizzazione per le imprese ad esercitare la consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto è rilasciata dalla provincia competente;

Rilevato che nel caso in esame è stata rilasciata un'autorizzazione provvisoria;

Rilevato che la Camera di Commercio deve solo controllare l'esistenza dei requisiti formali per l'iscrizione non potendo interferire nel merito del provvedimento salvo eventualmente la possibilità di agire in sede giurisdizionale (ricorso al TAR) essendo riservato un controllo di legittimità;

Rilevato che il provvedimento qualificato di autorizzazione provvisoria è sottoposto alla condizione risolutiva del mancato superamento degli esami di idoneità alla prima o alla seconda sessione;

Rilevato che fino allo svolgimento di tali sessioni allo stato l'autorizzazione appare formalmente legittima nei limiti del controllo spettante alla Camera di Commercio salvo la possibilità di disporre la cancellazione all'esito dell'esame

P.Q.M.

dispone l'iscrizione nel registro delle imprese di Frasca Palma in relazione all'attività autorizzata provvisoriamente dalla Provincia.

Conservatore - poteri - controllo formale - requisiti dell'atto - sussistenza.

È legittimo il rifiuto di iscrizione di una società da parte del Conservatore, quando questo rifiuto è il corollario di un controllo meramente formale volto ad accertare che vi siano i requisiti tipici dell'atto per consentire la sussunzione nella categoria giuridica dichiarata dal richiedente.

Società in accomandita semplice - atto costitutivo - soci accomandanti - titolari esclusivamente di un diritto di usufrutto - inammissibilità.

Nell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, non possono essere qualificati soci accomandanti coloro i quali siano titolari del solo diritto di usufrutto sulle quote dei soci accomandatari. Ne consegue che la società in esame, essendo priva della categoria dei soci accomandanti, prevista obbligatoriamente dalla legge, non può essere iscritta nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Sciogliendo fuori udienza la riserva che precede, visti gli atti, osserva quanto segue. Dal tenore letterale dell'atto costitutivo della s.a.s. emerge in modo inequivoco che due sono i soci della stessa, gli accomandatari Nela ed Avidano, mentre gli altri due soggetti in atto indicati, pur qualificati accomandanti, risultano titolari del solo diritto di usufrutto su larga parte delle quote dei primi due, non rilevando che, per raggiungere tale risultato, abbiano versato (necessariamente per conto del titolare del diritto di proprietà, quale corrispettivo, oltretutto non noto, della costituzione in favore dell'usufruttuario, del diritto reale di godimento) una somma di danaro nelle casse sociali.

Lo schema legale della s.a.s. prevedendo la necessaria presenza di soci accomandanti, la società per cui è ricorso, che, per le ragioni anzidette, ne è priva, non può essere iscritta come tale, e bene ha fatto il Conservatore a rifiutare l'iscrizione, rifiuto che è il corollario di un controllo meramente formale sulla ricorrenza o meno nell'atto ricevuto degli elementi tipici essenziali per consentire la sussunzione nella categoria giuridica dichiarata dal richiedente.

P.Q.M.

Respinge il reclamo.

GIUDICE DEL REGISTRO

Tribunale di Alessandria
Giud. Reg. Moltrasio

14.04.2000
Ric. Conservatore

Giudice del registro - cancellazione d'ufficio dell'iscrizione al registro imprese – ipotesi previste dall'art. 2191 c.c. – mancato svolgimento in concreto dell'attività imprenditoriale – non rientra.

Non è di competenza del Giudice del registro la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione al registro delle imprese fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 2191 del Codice Civile. Il fatto che un'impresa non abbia mai iniziato l'esercizio in concreto dell'attività è circostanza successiva all'iscrizione al registro delle imprese, per cui la cancellazione è di competenza del Conservatore.

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese – esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale – circostanza successiva.

L'esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale è una circostanza successiva all'iscrizione nel registro imprese.

Il Giudice per il Registro delle Imprese

Letta l'istanza del conservatore depositata in data 23.3.2000 relativa alla posizione di Zanin Maurizio, (omissis), titolare di impresa individuale iscritta (omissis);

rilevato che il Conservatore domanda disporsi la cancellazione di ufficio dell'iscrizione ai sensi dell'art. 2191 c.c. in quanto, secondo quanto dichiarato dallo Zanin con istanza 8.2.2000, l'impresa non ha di fatto mai iniziato l'attività;

rilevato che con detta istanza lo Zanin ha domandato la cancellazione dal registro delle imprese;

ritenuto che la circostanza -peraltro non dimostrata- che di fatto l'impresa non abbia mai iniziato ad operare non rientra tra le ipotesi disciplinate dall'art. 2191 c.c.;

che, infatti, l'art. 2191 c.c. si riferisce ai casi in cui al momento della iscrizione non sussistevano le condizioni richieste dalla legge per procedere alla iscrizione, mentre l'esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale è circostanza successiva alla iscrizione nel registro delle imprese;

ritenuto che, pertanto, la cancellazione in oggetto è di competenza esclusiva del Conservatore del registro delle imprese;

P.Q.M.

respinge l'istanza.

Giudice del registro - competenza - sussistenza condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione - Tribunale – incompetenza del Giudice del registro – cancellazione dell'atto iscritto da parte del Giudice del registro – giudice diverso – illegittimità.
Nelle società di capitali competente a valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione è il Tribunale e non il Giudice del registro. Di conseguenza il Giudice del registro non può ordinare la cancellazione di un atto del quale il Tribunale ha valutato sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione e ne ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto l'ordine di cancellazione da parte del giudice del registro si configurerebbe come una revoca del provvedimento del Tribunale, illegittimo perché adottato da un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento che si vuole cancellare.

Il Giudice del Registro

Vista la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese;
rilevato:

che in data 24/8/1998 il Tribunale ha omologato la delibera dell'assemblea straordinaria della società coop. r.l. Villa Radiosa in liquidazione assunta in data 4/8/1998, con la quale veniva revocato lo stato di liquidazione, modificata la ragione sociale in "Villa Radiosa s.r.l." e trasferita la sede ha ordinato l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

che tale iscrizione è stata effettuata il 11/9/1998;

che, la Direzione Provinciale del lavoro, con lettera inviata anche a questo Giudice, ha rilevato come la delibera in questione abbia di fatto operato una illegittima trasformazione di una società cooperativa in società a responsabilità limitata;

che il potere di cancellazione è attribuito al Giudice del Registro dall'art. 2191 cod. civ. quando l'iscrizione é avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge";

che competente a valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione é, in caso di società di capitali, il Tribunale e non il Giudice del Registro, al quale appare, pertanto, inibito il potere di ordinare la cancellazione di un atto del quale il Tribunale ha valutato sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione ed ha ordinato l'iscrizione nel Registro delle Imprese;

che, infatti, è discussa in giurisprudenza la revocabilità degli atti di cui è stata ordinata l'iscrizione opponendosi alle pronunce che la ammettono (v., da ultimo, Trib. Lucca, decreto 8/9/1986 in Foro It., 1987, I, 1660) in base al disposto di cui all'art. 742 cod. proc. civ., altre che la ritengono inammissibile in base al disposto di cui all'art. 2332 cod. civ. secondo cui,

dopo l'iscrizione nel Registro delle Imprese, può essere fatta valere la nullità soltanto nei casi tassativamente indicati in detta norma (v. Trib. Belluno, decreto 22/10/1994, in Foro It., 1995, I, 957);

che, quand'anche volesse affermarsi la revocabilità di atti iscritti, tale potere è attribuito dalla legge allo stesso Giudice che ha ordinato l'iscrizione;

che l'ordine di cancellazione da parte del Giudice del Registro si configurerebbe come una revoca del provvedimento del Tribunale, illegittimo perché adottato da giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento che si vuole cancellare;

P.Q.M.

dispone

non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese.

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

10.03.2000
Ric. D'Apote

Giudice del registro - iscrizione d'ufficio – regolare presentazione di richiesta di iscrizione – non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2190 c.c. – inammissibilità.

È inammissibile l'istanza con la quale si chiede al Giudice del registro di provvedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c., quando non ricorrono gli estremi di legge, cioè quando vi sia stata regolare presentazione di richiesta di iscrizione all'ufficio del registro e relativa istruttoria.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso depositato in data 18/2/2000 da D'Apote Michele Enzo, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della "Euromare srl", con sede in Lesina, ai sensi dell'art. 2190 cc, per sollecitare l'iscrizione d'ufficio della delibera di rinnovo del Consiglio di Amministrazione adottata il 1/6/1998;

acquisita dall'Ufficio del Registro delle Imprese la documentazione richiesta con decreto del 22-24/2/2000, rileva:

come dedotto dall'istante e verificato dall'esame degli atti acquisiti presso l'Ufficio del Registro, in data 5/6/1998 (omissis), l'odierno ricorrente ha presentato richiesta di iscrizione della delibera di rinnovo del CdA sopra richiamata, in relazione alla quale l'Ufficio, in data 22/4/99, ha inoltrato richiesta di integrazione della documentazione ai sensi dell'art. 11 DPR n.581/95 e dell'art.6, co.l, lett.b) L. n. 241/90;

in presenza, pertanto, di regolare presentazione di richiesta di iscrizione e di relativa istruttoria (allo stato non pervenuta all'iscrizione o all'adozione di provvedimento di rifiuto), non ricorre l'ipotesi regolata dall'art. 2190 cc invocato dalla ricorrente, a norma del quale «se un'iscrizione obbligatoria non è stata richiesta, l'ufficio del registro invita mediante raccomandata l'imprenditore a richiederla entro un congruo termine. Decorso inutilmente il termine assegnato, il giudice del registro può ordinarla con decreto»; secondo la pacifica interpretazione di tale disposizione, non è escluso che chiunque - ove il Conservatore non l'abbia rilevato - possa denunciare all'Ufficio del Registro che un'iscrizione prevista come obbligatoria non sia stata richiesta, ma tale situazione, come già esposto, non ricorre nel caso specifico; attesa la mancata adozione di qualsiasi provvedimento da parte dell'Ufficio del Registro in ordine all'istanza di iscrizione, non ricorrono, peraltro, i presupposti per provvedere da parte del g. del registro ai sensi dell'art. 2189, co. 3, ult. parte cc, ovvero dell'art. 2191 cc;

PTM

Dichiara l'istanza inammissibile.

Tribunale di Savona
Giud. Rel. Longo

09.12.2000
Ric. Mantelli e C.

Giudice del registro - poteri – controllo di legittimità formale – sussistenza.
Il sindacato del Giudice del registro deve esaurirsi nel momento in cui venga accertata la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata volontà sociale.

Società di capitali - amministratori – delibera di revoca della nomina – mancato inserimento nel libro obbligatorio delle assemblee – atto formalmente inesistente - cancellazione.

È da ritenersi formalmente inesistente un atto societario (delibera di revoca della nomina del rappresentante legale) che non è stato inserito nel libro obbligatorio delle assemblee, e per tale motivo deve esserne ordinata la cancellazione.

Il Tribunale (omissis)

Visto il ricorso ex art. 2192 c.c. depositato in data 10 novembre 2000 da Mantelli Elda, Rapetti Secondo, Rapetti Mauro e Pantaleo Gianluigi avverso il decreto n. cron. 2962 emesso in data 24 ottobre 2000 dal Giudice del Registro dott.ssa Fiumanò, pronuncia il seguente decreto.

Ad avviso del collegio, il decreto pronunciato dal Giudice del Registro è da ritenersi immune da censure.

Il collegio è a conoscenza del contrasto in dottrina e giurisprudenza circa l'estensione del controllo del Conservatore e del Giudice del Registro sugli atti soggetti a iscrizione nel Registro delle Imprese e, in particolare, se tale controllo debba concernere la legittimità solo formale dell'atto o estendersi altresì alla legittimità sostanziale o addirittura alla verifica della sussistenza di validità dell'atto di cui è richiesta l'iscrizione.

Ma con riguardo alla presente fattispecie, i profili di illegittimità formale sono talmente rilevanti e gravi da escludere che l'atto in questione, come affermato dal Giudice del Registro, sia riferibile alla "First Corporation - società consortile a responsabilità limitata".

In altre parole, è da ritenersi che nell'ipotesi in cui il giudice del registro ordini la cancellazione di atti posti in essere a seguito di una delibera inesistente, il suo sindacato deve esaurirsi necessariamente nel momento in cui venga accertata l'insussistenza di quelle condizioni formali richieste dalla legge perché possa dirsi esistente e, quindi, produttiva di effetti, una determinata volontà sociale.

Ciò premesso, va evidenziato che il Conservatore e il Giudice del Registro devono verificare, tra l'altro, la sussistenza delle condizioni previste dalla legge per ordinare l'iscrizione.

L'atto societario di cui il Giudice del Registro ha decretato la cancellazione non è inserito nel libro obbligatorio delle assemblee e non è trascritto su fogli vidimati, bollati e numerati.

Tali condizioni costituiscono presupposto formale necessario per ottenere l'iscrizione.

Per tali ragioni l'atto stesso è da ritenersi formalmente inesistente.

Inoltre, all'atto in questione non risultano allegate le deleghe delle singole società socie a partecipare e a deliberare all'assemblea dei soci della "First Corporation".

Tutti i suddetti aspetti sono, invece, sussistenti nell'atto di cui il Giudice del Registro ha ordinato l'iscrizione, atto, quindi, che è senz'altro riferibile alla società altresì per il fatto che dal libro soci, come rilevato dal giudice del registro (e conseguentemente all'accertata non iscrivibilità dell'atto richiesta dai ricorrenti) risultava la legittimazione del Mantelli Giulio a chiedere l'iscrizione rifiutata dal Conservatore

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, in composizione collegiale, respinge il ricorso presentato da Mantelli Elda, Rapetti Secordo, Rapetti Mauro e Pantaleo Gianluigi e conferma in ogni sua parte il decreto n. cron. 2962 emesso dal

Giudice del Registro dott.ssa Fiumanò in data 24 ottobre 2000 e depositato in data 26 ottobre 2000.

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

15.02.2000
Ric. Pinna

Giudice del registro - poteri – estensione – art. 2191 c.c.

Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell'atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo di merito e dalla valutazione dei vizi che potrebbero essere fatti valere dal soggetto interessato mediante azione di annullamento.

Conservatore - poteri – estensione – art. 2191 c.c.

L'ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione, perché ciò attiene alla validità dell'atto ed involge un controllo di legittimità sostanziale inibito all'ufficio.

Società di persone - iscrizione – modifica dell'atto costitutivo – frazionamento quota socio accomandante – ammissibilità.

Non si ravvisano vizi di legittimità formale tali da comportare il rigetto della domanda di iscrizione in caso di modifica dell'atto costitutivo per effetto del frazionamento della quota del socio accomandante, in quanto la libera trasferibilità della quota del socio accomandante per atto tra vivi, oltre ad essere prevista dallo statuto della società, è ammissibile anche ove comporti il frazionamento della stessa, per effetto della cessione a più acquirenti.

Società di persone - esclusione di socio – deliberazione unanime – notifica al socio escluso – iscrivibilità al registro imprese.

È valido l'atto definitivo di esclusione di socio quando egli è stato escluso dalla società dagli altri soci con decisione unanime e tale esclusione è stata notificata allo stesso.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso depositato in data 23/1/2000 da Pinna Antonio Alessandro ai sensi dell'art. 2191 cc, con il quale si chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese di Foggia delle iscrizioni relative alla "M.P.A. sas" in liquidazione (già "Manager Pinna Antonio di Pinna Antonio Alessandro

e C. sas”) n. prot. 13435 del 27/7/99 iscritta il 27/8/1999, e n. prot. 18142 del 4/11/99 iscritta il 17/11/1999;

acquisita la documentazione depositata dal Conservatore dell’Ufficio del Registro delle Imprese il 10/2/2000, e rilevato che l’interessata Folliero Maria Antonietta, quale liquidatore della “M.P.A. sas”, non ha fatto pervenire osservazioni nel termine assegnatole, rileva:

va premesso che i motivi della cancellazione sono gli stessi che non avrebbero consentito l’iscrizione, essendo la cancellazione ammessa, ex art. 2191 cc, quando l’iscrizione risulti avvenuta “senza che esistano le condizioni richieste dalla legge”; per questo controllo, pertanto, il g. del registro incontra gli stessi limiti dell’ufficio in sede d’iscrizione, in occasione della quale, secondo il costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza, l’ufficio (ed il giudice) del registro esercita il solo controllo di legalità formale, poiché deve verificare: se l’atto o il fatto rientrano fra quelli per i quali si prevede l’iscrizione; se la documentazione offerta sia completa e se da tale documentazione possa dedursi che l’atto o il fatto sia esistente nei limiti di ciò che risulta dai documenti; l’autenticità delle sottoscrizioni; l’imputabilità dell’atto alla società; all’ufficio è invece precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell’atto del quale viene chiesta l’iscrizione (cfr. Trib. Prato 11/12/1987, in Società 88, 401; Trib. Monza 22/9/87, in Dir. fall. 88, 118; Trib. Como 2/11/1990 in Società 1991, 227; Trib. Napoli 6/4/1993, Società 1993, 1253); il g. del registro deve inoltre verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l’iscrizione dell’atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dall’atto stesso, prescindendo da ogni controllo di merito e dalla valutazione di vizi che potrebbero essere fatti valere dal soggetto interessato mediante azione di annullamento (App. Roma 7/12/1989 in Foro It. 1990, I, 2027; Trib. Napoli 10/6/1994 in Riv. Notariato 1994,1452);

è pertanto pacifico che non possa essere rifiutata l’iscrizione sulla base dell’annullabilità o nullità relativa del negozio o della irregolarità del processo di formazione di una deliberazione, ovvero sul presupposto che un determinato atto sia simulato, perché ciò attiene alla validità dell’atto ed involge un controllo di legittimità sostanziale inibito all’ufficio (fatta eccezione per gli atti giuridicamente inesistenti o viziati da nullità assoluta);

- ciò chiarito, non si ravvisano vizi di legittimità formale tali da comportare il rigetto della domanda di iscrizione n. prot. 13435 del 27/7/99, attinente alla modifica dell’atto costitutivo o per effetto del frazionamento della quota del socio accomandante Macolino Pasquale Antonio, risultante dall’atto autenticato nelle firme il 21/7/1999 dal notaio Calderisi da Foggia,

allegato alla richiesta di iscrizione: la libera trasferibilità della quota del socio accomandante per atto fra vivi, oltre ad essere prevista dall'art. 5 dello statuto della società - espressamente richiamato nell'atto citato - è ammissibile anche ove comporti il frazionamento della stessa, per effetto della cessione a più acquirenti (Trib. Torino 27/2/1878, in Giur. comm.79, II, 697);

per quanto riguarda la richiesta di cui al n. prot. 18142 del 4/11/99, concernente l'atto definitivo di esclusione di socio e di messa in liquidazione di società con sottoscrizioni autenticate dal notaio Calderisi da Foggia il 26/10/1999, va anzitutto rilevato che nella premessa dell'atto si dichiara che il socio Pinna Antonio Alessandro, con atto autenticato nelle firme dal notaio Calderisi da Foggia, del 4/8/1999 n. rep. 12163, è stato escluso dalla società dagli altri soci con decisione unanime, e che tale esclusione è stata notificata allo stesso Pinna;

fra la documentazione depositata a corredo della domanda di iscrizione vi è la certificazione della Cancelleria civile del Tribunale di Foggia, attestante che a norma dell'art. 2287 cc (applicabile alla sas in virtù del richiamo operato dall'art. 2315 cc) non risulta essere stata proposta opposizione da parte del socio escluso;

nessuna rilevanza hanno pertanto in questa sede le osservazioni del ricorrente, intese a discutere l'efficacia del procedimento di esclusione predetto - a parte la considerazione dell'inconferenza del richiamo all'art. 2319 cc, che opera solo per il caso di cui all'art. 2259 co.2 cc (amministratore nominato con atto separato), non ricorrente nell'ipotesi in esame, essendo la nomina ad amministratore del Pinna contenuta nell'art. 8 dell'atto costitutivo della società allegato dall'istante-;

non ha fondamento, infine, il rilievo circa l'asserito mantenimento del nome del socio accomandatario escluso nella ragione sociale della società in liquidazione, dal momento che l'atto di messa in liquidazione prevede la modifica della ragione sociale da "Manager Pinna Antonio di Pinna Antonio Alessandro e C. sas" in quella di "M.P.A. sas in liquidazione" (con tale ragione sociale la società risulta effettivamente iscritta presso l'Ufficio delle Imprese di Foggia);

- le iscrizioni in questione risultano pertanto correttamente effettuate; letto l'art. 2191 cc;

PTM

rigetta l'istanza.

Giudice del registro - poteri – estensione - art. 2191 c.c.

Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell'atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo e valutazione dei fatti estranei ad esso.

Conservatore - poteri - estensione - art. 2111 c.c.

L'ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione - cd. controllo di merito.

Società di persone - iscrizione - atto costitutivo - mancata disponibilità dei locali per la sede legale - ammissibilità.

Non può essere rifiutata l'iscrizione di un atto costitutivo di una società in accomandita semplice sulla base dell'asserita non disponibilità, da parte della stessa società, dei locali presso i quali è stata indicata la sede legale.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso depositato in data 31/3/2000 da Folliero Maria Antonietta, quale liquidatore della "MPA sas in liquidazione" ai sensi dell'art.2191 cc, con il quale si chiede la cancellazione dal Registro delle Imprese di Foggia dell'iscrizione relativa alla "D.P. A2 di D'Angelo Antonio Salvatore & C. snc" (omissis) del 31/8/1999; acquisita la documentazione depositata dal Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese il 10/5/2000, e preso atto della mancata presentazione di osservazioni nel termine assegnatogli da parte dell'interessato D'Angelo Antonio Salvatore, quale socio amministratore della "D.P. A2 di D'Angelo Antonio Salvatore & C. snc", rileva:

va premesso che i motivi della cancellazione sono gli stessi che non avrebbero consentito l'iscrizione, essendo la cancellazione ammessa, ex art. 2191 cc, quando l'iscrizione risulti avvenuta "senza che esistano le condizioni richieste dalla legge"; per questo controllo, pertanto, il g. del registro incontra gli stessi limiti dell'ufficio in sede d'iscrizione, in occasione della quale, secondo il costante indirizzo di dottrina e giurisprudenza, l'ufficio (ed il giudice) del registro esercita il solo controllo di legalità formale, poiché deve verificare: se l'atto o il fatto rientrano fra quelli per i quali si prevede l'iscrizione; se la documentazione offerta sia completa e se da tale documentazione possa dedursi che l'atto o il fatto sia esistente nei limiti di ciò che risulta dai documenti; l'autenticità delle sottoscrizioni; l'imputabilità dell'atto alla società;

all'ufficio è invece precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione -cd. controllo di merito- (cfr. Trib. Prato 11/12/1987, in Società 88, 401; Trib. Monza 22/9/87, in Dir. fall. 88, 118; Trib. Como 2/11/1990 in Società 1991, 227; Trib. Napoli 6/4/1993, Società 1993,1253); il g. del registro deve inoltre verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dall'atto stesso, prescindendo da ogni controllo e valutazione di fatti o circostanze estranei allo stesso (App. Roma 7/12/1989 in Foro It. 1990, I, 2027);

deve pertanto concludersi che non possa essere rifiutata l'iscrizione dell'atto costitutivo della "D.P. A2 di D'Angelo Antonio Salvatore & C. snc", sulla base dell'asserita non disponibilità, da parte della stessa società, dei locali presso i quali è stata indicata la sede legale (come da atto costitutivo del 4/8/1999, autenticato dal Notaio Di Carlo da Foggia l'11/8/99, allegato alla domanda d'iscrizione); né può pervenirsi a diversa conclusione sulla scorta del precedente provvedimento con il quale questo G. del Registro ha disposto la cancellazione dell'atto per notar Fiumara n.rep.17899 di trasferimento dell'azienda della "M.P.A. di Pinna Antonio Alessandro e C. sas" alla "DPA2 di D'Angelo Antonio Salvatore e C. snc": tale cancellazione era infatti motivata dalla non imputabilità dell'atto di cessione alla società che figurava quale cedente, in quanto compiuto da soggetto diverso dal rappresentante della M.P.A. sas in liquidazione;

- l'iscrizione in questione risulta pertanto correttamente effettuata;
letto l'art. 2191 cc;

PTM

rigetta l'istanza.

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

26.10.1999
Ric. D'Angelo

Giudice del registro - poteri – iscrizione irregolare – rettifica – inammissibilità.
Il Giudice del registro può disporre la cancellazione di un'iscrizione irregolare, ma non può provvedere alla rettifica della stessa.

Società di persone - scioglimento senza liquidazione – opponibilità ai terzi -
iscrizione al registro imprese.
Lo scioglimento della società di persone, ove deliberato senza l'apertura della fase di liquidazione, è immediatamente efficace nei rapporti interni fra i soci, mentre,

per poter essere opponibile ai terzi, è necessaria l'iscrizione presso il registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso in data 6/10/1999 proposto ai sensi dell'art. 2191 cc nell'interesse della "Riflessi di D'Angelo Marilena & C. snc"; in persona del legale rapp.te D'Angelo Marilena, e la documentazione allegata; acquisite informazioni presso l'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia, rileva:

lo scioglimento della società di persone, anche ove deliberato senza l'apertura della fase di liquidazione, è immediatamente efficace nei rapporti interni fra i soci; mentre per ciò che concerne i rapporti esterni non è opponibile ai terzi finché non venga iscritto presso l'Ufficio del Registro delle Imprese; trattandosi di deliberazione formalmente adottata dai soci, la stessa deve essere iscritta mediante deposito della copia autentica del relativo atto;

è fatta salva la precisazione di cui all'ultima parte del co. 1 dell'art. 2193 cc, vale a dire la possibilità che i soggetti obbligati all'iscrizione dimostrino che i terzi abbiano comunque avuto conoscenza del fatto, a prescindere dalla data della legale opponibilità dello stesso, ma tale situazione deve essere, ovviamente, oggetto di prova in concreto: l'onere della prova riguarda la conoscenza effettiva, e non già la semplice conoscibilità; la conoscenza deve inoltre essere diretta, avere cioè per oggetto immediato il fatto non registrato, e non già un fatto che lasci presumere la circostanza in questione; deve essere inoltre attuale da parte del terzo, riguardare cioè il momento in cui questi entrò in rapporto con l'imprenditore,

- ciò premesso, l'iscrizione in questione risulta correttamente effettuata; peraltro, va rilevato che il G. del Registro può unicamente disporre la cancellazione dell'iscrizione irregolare, e non già provvedere alla rettificazione della stessa;

letto gli artt. 2200, 2191 cc;

PTM

Rigetta l'istanza.

Giudice del registro - poteri – recesso di socio - valutazione dell'esistenza della giusta causa – non sussiste.

In caso di recesso di socio per giusta causa, non rientra fra i poteri del Giudice del registro la valutazione della sussistenza della giusta causa.

Società di persone - recesso di socio per giusta causa – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto - iscrizione d'ufficio.

Il recesso di socio per giusta causa opera appena l'altro socio è venuto a conoscenza della comunicazione del recesso. Nel caso in cui il socio rimasto, nonostante l'invito rivoltagli, non abbia provveduto, nel termine fissato dal Registro delle Imprese, ad annotare la modifica della compagine sociale, si provvede d'ufficio.

Il Giudice del Registro,

vista la comunicazione di recesso per giusta causa di Brano Renzo dalla "Nord Ovest Mail s.n.c. di Ascheri Maurizio e Brano Renzo" pervenuta al socio Ascheri Maurizio a mezzo r.a.r. ricevuta il 17/01/2000;

rilevato che il ricorso per giusta causa opera appena l'altro socio è venuto a conoscenza della comunicazione di recesso;

che non rientra fra i poteri del Giudice del Registro la valutazione della sussistenza della giusta causa;

che Ascheri Maurizio non ha provveduto, nel termine fissato dall'Ufficio ad annotare la modifica della compagine sociale, nonostante rituale ricezione dell'invito rivoltagli

PQM

visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 DPR 581/95

ordina

l'iscrizione nel registro delle imprese di Savona del recesso per giusta causa di Brano Renzo dalla "Nord Ovest Mail s.n.c. di Ascheri Maurizio e Brano Renzo" (omissis) a far data dal 17/01/2000.

IMPRESA INDIVIDUALE

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

20.09.1999
Ric. Conservatore

Impresa individuale - agente di assicurazione - cancellazione dall'Albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato – obbligo di iscrizione della cancellazione – inadempimento – iscrizione d'ufficio.

La cancellazione dall'albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, comporta la perdita della condizione legittimante l'esercizio dell'attività e pertanto deve essere ordinata la cancellazione dal registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Visto il provvedimento con il quale il Ministero dell'Industria Commercio ed Artigianato ha disposto la cancellazione dall'albo degli agenti di assicurazione di Alberto Mauro, titolare dell'omonima impresa individuale; rilevato che il provvedimento non risulta essere stato impugnato; vista la raccomandata, ricevuta il 13/4/1999, con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese di Savona ha invitato l'imprenditore a chiedere la cancellazione dell'impresa dal Registro; rilevato che il Mauro non ha ottemperato all'invito; che l'interessato, benché ritualmente citato, non si é presentato all'udienza del 16/9/1999, fissata ex art. 2191 cod. civ.; che, venuta meno la condizione legittimante l'esercizio dell'attività di agente di assicurazione, deve essere ordinata la cancellazione di detta impresa dal Registro delle imprese;

P.Q.M.

visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/12/1995 n. 581;

ordina

la cancellazione, dal Registro delle Imprese di Savona, dell'impresa individuale Mauro Alberto (omissis).

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

29.04.1999
Ric. Conservatore

Impresa individuale - attività di pulizia - cancellazione dal relativo albo - mancanza delle condizioni per l'iscrizione nel registro delle imprese - cancellazione dal registro imprese - competenza del Giudice del registro - art. 2191 c.c.

Venute meno le condizioni alle quali la legge subordina l'iscrizione di un'impresa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di pulizia, deve esserne ordinata la cancellazione. Competente ad ordinare la cancellazione, ex art. 2191 c.c., è il Giudice del registro.

Il Giudice del Registro

Visto il provvedimento con il quale la Giunta Camerale ha deliberato, ai sensi degli artt. 1 e 4 L. 82/1994 e 6 d.m. 7/7/1997 n. 274 la cancellazione delle Imprese individuali Boero Amilcare e Nieddu Giovanna limitatamente all'esercizio dell'attività di pulizia;

rilevato che il provvedimento non è stato impugnato ai sensi dell'art. 4, VI comma, 82/1994;

che dette imprese hanno ad oggetto esclusivamente l'attività di pulizia;

che, venute meno le condizioni alle quali la legge subordina l'iscrizione di un'impresa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di pulizia, deve essere ordinata la cancellazione di detta impresa dal Registro delle imprese;

che competente ad ordinare la cancellazione non può che essere il Giudice del Registro, ai sensi dell'art. 2191 cod. civ.;

che, infatti, non potendo un decreto ministeriale apportare deroghe ad un atto avente forza di legge il II comma dell'art. 6 d.m. 7/7/1997 n. 274 non può avere altro significato che quello di investire della questione il Giudice del Registro;

che gli interessati, ritualmente convocati, non si sono presentati all'udienza fissata ex art. 2191 cod. civ.;

P.Q.M.

visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/12/1995 n. 581;

ordina

la cancellazione dal Registro delle Imprese di Savona dell'impresa individuale "La bell'arte" di Nieddu Giovanna, (omissis) e dell'impresa individuale Boero Amilcare (omissis).

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

18.08.2000
Ric. Conservatore

Impresa individuale - cancellazione – cancellazione dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio per mancanza dei requisiti – cessazione d'impresa – obbligo di iscrizione della cessazione – inadempimento – iscrizione d'ufficio.
La cancellazione dal Ruolo Agenti e Rappresentanti di Commercio (R.A.R.), fa sorgere il divieto di svolgere attività di agente o rappresentante per cui, essendo l'unica attività d'impresa posta in essere, cessa automaticamente anche l'impresa.

Vi è l'obbligo, ex art. 2196 co. 3 del Codice Civile, di richiedere l'iscrizione della cessazione. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo, si provvede con l'iscrizione d'ufficio.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Vista la richiesta presentata il 17 maggio 2000 dal Conservatore del Registro delle Imprese, relativa all'intervenuta cessazione dell'impresa di Bruggia Maurizio, avente ad oggetto "agente di commercio per la vendita di dischi ed articoli musicali" per effetto della cancellazione dal Ruolo Agenti e Rappresentanti, operativa dal 27/09/1999 (data del provvedimento della Commissione Provinciale per la tenuta del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio - R.A.R.) (senza che risultino altre attività imprenditoriali del suddetto), e che non è ancora iscritta nel Registro delle Imprese;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato e ritenuto che:

il 27/09/1999, la Commissione Provinciale per la tenuta del Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio ha provveduto alla cancellazione di ufficio dal Ruolo di Padova, per non avere effettuato la revisione prevista dalla legge;

il 28/09/1999 la Commissione ha comunicato al sig. Bruggia la suddetta decisione, con l'avvertenza che egli avrebbe potuto proporre ricorso gerarchico alla commissione Centrale presso il Ministero dell'Industria entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicazione che non risulta essere stata ritirata, ai sensi dell'art. 7 co. 5 l. n. 204/1985;

non risulta che il sig. Bruggia abbia proposto ricorso alla commissione centrale entro il termine del 2/10/1999, con la conseguente definitività del provvedimento di cancellazione dal Ruolo, ai sensi dell'art. 7 co. 5 cit.;

ulteriore conseguenza è il divieto, per chi non è iscritto al Ruolo, di svolgere attività di agente o rappresentante, previsto dall'art. 9 della L. n. 204/1985;

il divieto di svolgere l'attività di Agente comporta l'impossibilità giuridica di proseguire in tale attività, cessata la quale, essendo l'unica attività d'impresa posta in essere dal sig. Bruggia, che non risulta essere imprenditore ad altro titolo (come da visura della Camera di Commercio in atti), cessa automaticamente anche l'impresa;

di conseguenza, il sig. Bruggia aveva l'obbligo di chiedere l'iscrizione della cessazione, ai sensi dell'art. 2196 co. 3 cc, entro trenta giorni, cosa che non si è verificata;

il sig. Bruggia è stato comunque invitato a provvedere alla iscrizione della

cessazione, ai sensi dell'art. 2190 cc, con nota inviata il 02/11/1999 della quale non ne è stato curato il ritiro, senza alcun successivo riscontro nel termine stabilito (30 giorni dalla comunicazione);
alla predetta iscrizione obbligatoria deve, pertanto, provvedersi d'ufficio, ai sensi dello stesso articolo, nell'inerzia del titolare della posizione;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2188, 2190, 2195 e 2196 cc;

ORDINA

l'iscrizione della cessazione dell'impresa individuale di Bruggia Maurizio, (omissis), in conseguenza della cancellazione dal R.A.R. disposta dalla competente Commissione il 27/09/1999.

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

02.02.2000
Ric. Presutto

Impresa individuale - cancellazione – iscrizione d'ufficio – cessazione anteriore all'iscrizione – inammissibilità – art. 2196 ult. co. c.c.

L'imprenditore è obbligato, ex art. 2196 ult. co. c.c., a richiedere l'iscrizione della cessazione dell'impresa entro 30 giorni dalla cessazione, altrimenti si provvede d'ufficio. In tale ultimo caso, non si può chiedere la cancellazione dell'iscrizione effettuata d'ufficio, sostenendo che essa non corrisponderebbe alla situazione reale in quanto la società sarebbe cessata anteriormente alla data d'iscrizione della cessazione.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso in data 1/2/2000 proposto da Presutto Giuseppe, con il quale si chiede di cancellare l'iscrizione effettuata d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 cc in data 29/7/1999, giusta ordinanza di questo G. del Registro dell'8/7/1999;

letti gli atti allegati, rileva:

l'impresa individuale del Presutto è stata cancellata d'ufficio dal Registro delle Imprese, ricorrendo le condizioni richieste dalla legge, ai sensi dell'art. 2196, ult.co. cc: la stessa impresa era infatti risultata irreperibile in occasione della riscossione del diritto annuale, stante l'impossibilità, per l'Ufficio del Registro, di invitare l'imprenditore a richiedere l'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese; il ricorrente assume che tale iscrizione non corrisponderebbe alla situazione reale, in quanto la società sarebbe cessata sin dal 10/9/1996, come risulterebbe dalla cancellazione dalla partita IVA;

ai sensi dell'art. 2193 cc, un fatto o atto del quale la legge prescrive l'iscrizione e che non sia stato invece iscritto, si presume ignorato dai terzi, nei confronti dei quali esso è inopponibile da parte di chi era obbligato a chiedere l'iscrizione stessa;

l'efficacia negativa dell'iscrizione si fonda su un meccanismo di tutela delle legittime aspettative dei terzi in situazioni nelle quali la conoscibilità dei fatti (ivi compresi quelli estintivi) è essenziale per il corretto andamento dell'economia;

della mancata iscrizione non può invece giovare colui che vi era tenuto, per cui nel caso la cessazione effettiva dell'impresa potrebbe essere dimostrata contro l'istante dal terzo che ne fosse venuto a conoscenza;

è comunque fatta salva la precisazione di cui all'ultima parte del co. 1 dell'art. 2193 cc, vale a dire la possibilità che i soggetti obbligati all'iscrizione dimostrino che i terzi abbiano comunque avuto conoscenza del fatto, a prescindere dalla data della legale opponibilità dello stesso, ma tale situazione deve essere oggetto di prova in concreto; la conoscenza deve essere inoltre attuale da parte del terzo, riguardare cioè il momento in cui questi entrò in rapporto con l'imprenditore;

ciò premesso, l'iscrizione in questione risulta correttamente effettuata, non potendo rilevare ai fini della sua cancellazione un fatto a suo tempo non pubblicizzato dall'interessato (il quale era obbligato a chiedere l'iscrizione entro 30 gg. dalla data della cessazione dell'impresa, ex art. 2196, ult. co., cc).

letto gli artt. 2196, 2191 cc;

PTM

Rigetta l'istanza.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

03.11.1999
Ric. Conservatore

Impresa individuale - fallimento dell'imprenditore – mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività (art. 5, co. 2, lett. a) D. Lgs. 114/98 - cancellazione dal registro imprese.

Quando l'imprenditore viene dichiarato fallito e versa nelle condizioni di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 114/98, non ricorrendo più i requisiti per l'esercizio dell'attività, deve essere ordinata la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.

Il Giudice del Registro

Vista la richiesta del Conservatore del Registro delle imprese di cancellazione dal Registro della impresa individuale Mametti Valter rilevato:

che il Mametti non si é presentato all'udienza del 16/9/1999 nonostante rituale notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza;

che Mametti Valter è stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di Piacenza in data 12/11/1985;

che detto fallimento é stato chiuso con decreto 20/3/1997;

che, pertanto, il Mametti versa nelle condizioni di cui all'art. 5, II comma, lett. a) dlgs. 114/1998;

che deve, di conseguenza, essere ordinata la cancellazione dell'impresa individuale dal registro delle Imprese non ricorrendo i presupposti per la iscrizione;

P.Q.M.

visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/12/1995 n. 581;

ordina

la cancellazione, dal Registro delle Imprese di Savona, della impresa individuale Mametti Valter (omissis).

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

20.07.2000
Ric. Conservatore

Impresa individuale - iscrizione al registro delle imprese – assenza di elementi utili per qualificare l'imprenditore – inammissibilità.

Non sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio di una impresa individuale in assenza di elementi utili a giudicare se l'imprenditore eserciti un'attività che consenta la qualificazione quale "piccolo imprenditore".

DECRETO

Il Giudice del Registro,

vista la richiesta di eventuale iscrizione dell'Impresa individuale "Raimondo Alessandro" nel Registro delle Imprese sez. piccoli imprenditori:

valutato che da accertamenti effettuati dal Comune sarebbe risultato che il Raimondo esercita attività di prestatore d'opera,

che tuttavia non è dato comprendere in cosa si sostanzia tale attività, che in mancanza di elementi utili a indicare se il Raimondo eserciti un'attività che consenta la qualificazione quale "piccolo imprenditore", non sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio.

P.Q.M.
dichiara

non luogo a provvedere.

Tribunale di Varese
Giud. Reg. Lualdi

26.10.1999
Ric. Macchi

Impresa individuale - iscrizione al Registro Imprese - attività di commercio prodotti alimentari - mancanza dei requisiti professionali - art. 5 D. Lgs. 114/98 - inammissibilità.

L'aver effettuato con la qualifica di "apprendista" l'attività commerciale di vendita di generi alimentari, non è sufficiente per acquisire il requisito professionale richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività. Pertanto non è ammissibile l'iscrizione al Registro Imprese come ditta individuale.

Società in accomandita semplice - atto costitutivo - soci accomandanti - titolari esclusivamente di un diritto di usufrutto - inammissibilità.

Nell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, non possono essere qualificati soci accomandanti coloro i quali siano titolari del solo diritto di usufrutto sulle quote dei soci accomandatari. Ne consegue che la società in esame, essendo priva della categoria dei soci accomandanti, prevista obbligatoriamente dalla legge, non può essere iscritta nel registro delle imprese.

Il Giudice Delegato del Registro delle Imprese,
visto il ricorso ex art. 2189 c.c. presentato da Macchi Massimo, (omissis),
avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione da parte del Registro delle
Imprese di Varese in data 17.9.1999, notificato il 21.9.1999
vista la documentazione allegata e rilevata la tempestività del ricorso ha
pronunciato il seguente

DECRETO

Appare corretto il procedimento all'esito del quale il Conservatore del Registro delle Imprese ha rifiutato l'iscrizione della ditta individuale "MACCHI MASSIMO" per la mancanza dei requisiti professionali richiesti.

Il ricorrente lamenta una violazione del procedimento medesimo per non avere il Conservatore esercitato la facoltà concessagli dall'art. 11 comma 11 del DPR 7.12.1995 n. 581 di invitare il richiedente a completare, integrare o rettificare la documentazione eventualmente prodotta.

Tale facoltà può essere esercitata dal Conservatore nel caso in cui si ravvisi una carenza nella documentazione prodotta dall'interessato.

Nel caso di specie peraltro il rifiuto di iscrizione è stato motivato non con la

carezza di documentazione prodotta o perché la medesima documentazione fosse priva dei requisiti formali (cosa che avrebbe effettivamente dovuto indurre il Conservatore a richiedere la documentazione richiesta) ma per assenza dei requisiti soggettivi richiesti.

Da ciò ne consegue che nessuna violazione procedimentale può essere ravvisata in capo al Conservatore per il fatto di non avere richiesto all'interessato l'integrazione della documentazione, documentazione che peraltro risultava assolutamente completa.

In ordine alla motivazione del provvedimento di rifiuto di iscrizione, la stessa merita di essere condivisa

Il Conservatore ha ritenuto infatti non soddisfatto il requisito di cui all'art. 5 del D.Lgs. 31.3.1998 n.114 in capo al ricorrente, e cioè *"...aver esercitato in proprio, per almeno due anni, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio..."*.

Correttamente il Conservatore non ha computato nel periodo richiesto dal D. Lgs. 31.3.1998 n. 114 la durata del rapporto di lavoro di 26 mesi effettuato con la qualifica di "apprendista" dal Macchi Massimo.

La ratio della norma richiamata è evidentemente quella di consentire l'esercizio della attività commerciale di vendita di generi alimentari a chi abbia acquisito una sufficiente qualifica professionale per avere esercitato la medesima attività per un significativo periodo.

In tale ottica il periodo di apprendistato caratterizzato tra l'altro dall'obbligo dell'imprenditore di impartire al lavoratore l'insegnamento necessario per il conseguimento di una qualificazione professionale (Cass. 4231/87) non può soddisfare il requisito sopra indicato, essendo viceversa *espressamente finalizzato proprio a conferire al lavoratore quella professionalità che il medesimo lavoratore ovviamente ancora non possiede.*

Considerato pertanto che successivamente alla cessazione del rapporto di apprendistato il Macchi Massimo non ha esercitato attività lavorativa per il biennio richiesto dalla norma, il ricorso non può che essere rigettato.

PQM

visto l'art. 2189 Cod. Civ.

RIGETTA

il ricorso presentato da Macchi Massimo in data 28.9.1999 avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione emesso in data 17.9.1999 dall'Ufficio del Registro delle Imprese di Varese.

Tribunale di Alessandria
Giud. Reg. Moltrasio

14.04.2000
Ric. Conservatore

Impresa individuale - iscrizione al registro imprese – errata indicazione della data di cessazione dell’attività – non rileva ai fini della regolarità dell’iscrizione.

L’errata indicazione della data non è elemento di irregolarità dell’iscrizione e pertanto non rientra fra le ipotesi previste dall’art. 2191 c.c. che possono legittimare un provvedimento di cancellazione d’ufficio.

Il Giudice per il Registro delle Imprese

Letta l’istanza depositata in data 23.3.2000 con la quale il conservatore del registro delle imprese chiede disporsi d’ufficio la cancellazione dell’iscrizione della cessazione dell’attività di Beccaria Giovanni presentata in data 29.1.97 con decorrenza 31.12.96, al fine di poter iscrivere la successiva istanza presentata dal Beccaria il 10.1.2000 con decorrenza 31.7.96;

rilevato che non consta che al momento dell’iscrizione della cessazione dell’attività non sussistessero i presupposti di legge ai sensi dell’art. 2191 c.c.;

che, in ogni caso, trattandosi di domanda presentata dalla parte interessata non sussiste la competenza del giudice del registro;

P.Q.M.

respinge l’istanza.

REGISTRO IMPRESE

Tribunale di Avellino
Giud. Rel. Dovetto

19.10.2000
Ric. Marrone

Registro Imprese - iscrizione – atto di citazione – inammissibilità – artt. 2643 c.c. e 100 disp. att. c.c.

L'art. 2643 del Codice Civile elenca specificamente quali atti e provvedimenti devono essere resi pubblici mediante trascrizione, e l'art. 100 disp. att. del Codice Civile impone l'iscrizione unicamente di quegli "atti e fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel Registro delle imprese" per cui non esiste nessuna norma che preveda la pubblicità mediante iscrizione nel Registro delle imprese di un atto di citazione relativo all'atto di rivendica di una parte delle quote sociali.

Il Tribunale (omissis),

Letto il ricorso 13 ottobre 2000 ex art. 2192 c.c., iscritto al n° 1457/2000 R.G.A.N.C., con il quale Marrone Giuseppina, rapp.ta e difesa dall'avv.to Antonio Marco Di Somma, (omissis.) ha chiesto la integrale riforma del decreto 3 ottobre 2000 del giudice del registro, così facendosi ordine al Conservatore del Registro delle imprese di iscrivere l'atto di citazione notificato il 21 aprile 2000, con cui la ricorrente ha convenuto in giudizio Davino Luigi perché sentisse riconoscere come a lei appartenente il 25% delle quote sociali del "Bar Pasticceria Texas s.a.s. di Davino Luigi & C.";

Atteso che la stessa difesa della Marrone, nel riconoscere che non è previsto l'obbligo di registrazione del predetto atto di citazione, ritiene che il giudice debba colmare "una carenza legislativa" in virtù del principio che il registro delle imprese ha per le società le stesse funzioni e finalità che la trascrizione ha per i beni immobili;

Ritenuto, viceversa, che, come l'art. 2643 c.c. elenca specificamente quali gli atti e i provvedimenti che devono essere resi pubblici mediante trascrizione, l'art. 100 disp. att. c.c., altrettanto tassativamente, impone l'iscrizione, oltre che delle autorizzazioni all'esercizio di attività commerciali da parte di minore emancipato o di interdetto o di inabilitato, unicamente di quegli "atti e fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese" (art. 2196, 2200 e 2411 c.c. e 197 l.f.); fra i quali, come si ripete, è pacifico che non è ricompreso l'atto di citazione notificato il 21 aprile 2000;

Rilevato, pertanto, che il ricorso non merita accoglimento, non essendo consentito, *de iure condito* e in forza del richiamato principio della

tassatività della iscrizione, applicare per analogia al caso di specie norme disciplinanti fattispecie diverse;

P.Q.M.

rigetta il ricorso come sopra proposto da Marrone Giuseppina avverso il decreto del giudice del registro del 3 ottobre 2000. (omissis).

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Pinelli

02.03.2000
Ric. Fontanazza

Registro Imprese - iscrizione – contratti che hanno ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda – istanza - soggetto legittimato - Segretario comunale rogante – ammissibilità – artt. 17 co. 68 L. 127/97 e art. 2556 co. 2 c.c.

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell’azienda possono essere depositati presso il registro delle imprese dal Segretario comunale poiché, secondo quanto previsto all’art. 17, co. 68 lett. b) della Legge n. 127/97, il Segretario comunale può “rogare i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’ente”, e ciò comprende anche le attività successive e collegate, dirette a garantire la piena efficacia degli atti rogati e la loro opponibilità a terzi, ivi compresa la domanda di iscrizione al registro delle imprese, nei casi, come quello di specie, in cui sia prevista dalla legge.

Il Giudice del Registro
presso il Tribunale di Ancona

Letto il ricorso prodotto dal Dott. Francesco Fontanazza Segretario Generale del Comune di Ancona, avverso il provvedimento reso in data 8.2.2000 con il quale il Conservatore del Registro delle Imprese di Ancona rifiutava la iscrizione di tre atti in forma pubblica amministrativa a rogito del ricorrente in data 16.6.1999 e 18.11.1999, stipulati fra il Comune di Ancona e, rispettivamente, il Dott. Vincenzo De Stefano, la Dott.ssa Paola Anna Maria Ancona ed il Dott. Ferdinando Talamo ed aventi tutti ad oggetto il trasferimento di aziende commerciali (nella specie, di farmacie comunali), depositati per la iscrizione presso il Registro delle Imprese di Ancona l’1.2.2000;

rilevato che il rifiuto della iscrizione è stato motivato sul fatto che gli atti sopra indicati erano stati depositati presso il Registro delle Imprese dal Dott. Francesco Fontanazza, nella qualifica di Segretario Generale del Comune di Ancona e pubblico ufficiale rogante, in violazione del disposto dell’art. 2556, comma secondo c.c. (così come modificato dall’art. 6, L. 310/1993) secondo cui i contratti che hanno ad oggetto il trasferimento

della proprietà od il godimento dell'azienda, "in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per la iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni, a cura del notaio rogante o autenticante", e dunque di un soggetto diverso dal predetto Segretario Comunale; rilevato che - come sostenuto dal ricorrente - il Segretario Comunale, nei limiti e per gli effetti dell'art. 17, comma 68, lett. b), L.127/1997, possa "rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente", potestà che necessariamente comprende anche le attività successive e collegate, dirette a garantire la piena efficacia degli atti rogati e la loro opponibilità a terzi, fra cui la domanda di iscrizione al Registro delle Imprese nei casi, come quello di specie, in cui sia prevista dalla legge; ritenuto che la norma introdotta dalla L. 127/1997 integri il precetto dell'art. 2556, secondo comma c.c., il cui dettato va dunque esteso anche al Segretario Comunale, quale ufficiale rogante l'atto di cui si domanda la iscrizione, non potendosi pertanto condividere l'interpretazione restrittiva datane dal Conservatore del Registro delle Imprese; ritenuto di dover pertanto disporre l'iscrizione degli atti sopra richiamati;

P.Q.M.

Visto l'art. 2556 c.c.;

Visto l'art. 17, comma 68, lett. b), L.127/1997;

in accoglimento del ricorso, dispone l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Ancona degli atti di trasferimento di azienda a rogito del Dott. Francesco Fontanazza in data 16.6.1999 e 18.11.1999, stipulati fra il Comune di Ancona e, rispettivamente, il Dott. Vincenzo De Stefano, la Dott.ssa Paola Anna Maria Ancona ed il Dott. Ferdinando Talamo.

Tribunale di Bologna
Giud. Rel. Ferro

10.02.1998
Ric. Moruzzi

Registro Imprese – iscrizione - rifiuto – ricorso – computo termini - legittimato al ricorso – destinatario comunicazione – non coincidenza – natura atto – irrilevanza - art. 2189 co. 3 c.c.

Non sussiste una soggettiva coincidenza tra legittimato al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore e corretto destinatario della comunicazione del relativo atto di rifiuto.

La natura di atto pubblico, infatti, non rende il notaio istante legittimato a ricevere in via esclusiva la comunicazione del Conservatore di rifiuto di iscrizione di s.a.s. poiché l'art. 2296 c.c. estende al notaio un obbligo di deposito dell'atto ma senza

escludere che altri soggetti interessati siano ammessi e tenuti in via primaria al deposito dell'iscrizione.

Pertanto è del tutto legittimo da parte del Giudice del Registro il computo dei termini ex art. 2189 terzo comma del c.c. con riguardo alla società ed invero dal momento della ricezione non contestata del rifiuto da parte di quest'ultima.

Conservatore – poteri - controllo preventivo di legittimità – controllo successivo – inammissibilità.

La verifica ad opera del Conservatore del “concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione” ex art. 2189, riflette per le società di persone il medesimo controllo commesso al Tribunale dall'art. 2329 c.c.

Poichè non esiste una posticipazione del conflitto valutativo sulla legittimità degli atti oltre il momento della loro iscrizione, una volta esaurito il potere dovere di valutare la conformità normativa anche il Conservatore diventa in sede di certificazione mero pubblico ufficiale tenuto alle attestazioni repertorate ed iscritte.

Società di persone – variazione sede – modifica atto costitutivo - clausola illegittima – iscrizione registro imprese - inammissibilità.

Non può essere iscritto l'atto costitutivo di una s.a.s. contenente la previsione che il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporti modifica dei patti sociali, in quanto clausola non conforme alla legge.

Il Tribunale (omissis), ha pronunciato il seguente

DECRETO

Nel procedimento promosso ex art. 2192 c.c. dal notaio dott. Luigi Moruzzi con atto del 4.9.1997 ed integrazione del 19.1.1998 avverso il decreto 14.8.1997 emesso dal Giudice del registro di Bologna;

premesso che:

in data 21.2.1997 Massimo Barbieri, Concetta Palamara, Elvira Palamara, Angelina Mandica e Giuseppe Tomas dichiaravano, con atto avanti al predetto notaio, di volere costituire una s.a.s. (Arcobaleno di Palamara Elvira – Palamara Concetta - Mandica Angelina & C. s.a.s.), (omissis) con regolazione dei patti sociali secondo un separato atto allegato;

all'art. 2 dei citati patti si enunciava che “il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporta modifica dell'atto costitutivo”;

con atto del 28.4.1997 il Conservatore del registro delle imprese di Bologna rifiutava la richiesta iscrizione, avvisando della facoltà di adire il Giudice del Registro entro otto giorni e motivando sul presupposto, non modificato dal notaio ricorrente nonostante l'atto sospensivo interlocutorio dell'ufficio del Conservatore, secondo cui la clausola del trasferimento di sede entro lo stesso comune non poteva essere ratificata così come descritta dalle parti,

cioè nel senso della improduttività di un effetto modificativo dei patti sociali di cui all'atto costitutivo;

con ricorso del 9.5.1997 lo stesso notaio ricorreva al Giudice del Registro chiedendo venisse ordinata l'iscrizione dell'atto nella non modificata versione: nel provvedimento di non accoglimento del ricorso il Giudice del registro osservava, dopo aver istruito mediante richiesta della "comunicazione inviata dal registro imprese" (atto del 16.5.1997), che il provvedimento di rifiuto del Conservatore "risulta inviato in data 29.4.1997 e ricevuto dalla società reclamante alla data del 30.4.1997"; concludeva pertanto per la inammissibilità del ricorso, in quanto non tempestivo ex art. 2189 c.c.;

con il presente reclamo al Tribunale il notaio ripropone le stesse ragioni di doglianza prospettate avanti al Giudice del registro solo aggiungendo che la scadenza dei termini, riferita alla società, non poteva in realtà ascriversi a se stesso, interessato e ricorrente, trattandosi di atto pubblico; l'atto di diniego di iscrizione era stato invero fatto pervenire dal registro delle imprese alla società e non al notaio stesso, dunque in termini;

in fatto e in diritto

a. osserva questo Collegio che già il Giudice del Registro ha posto in condizione l'attuale reclamante di integrare documentalmente il proprio ricorso;

dagli atti depositati dal notaio non vi sono ragioni per condividere, perché non provata, la soggettiva coincidenza tra legittimato al ricorso (avverso il rifiuto del Conservatore) e corretto destinatario della comunicazione del relativo atto;

proprio dal diniego di iscrizione del 28.4.1997 si ricava invece che il Conservatore si è pronunciato su "istanza per l'iscrizione nel Registro ... della società Arcobaleno ... presentata in data 21.3.1997;

del tutto legittimamente, dunque, il Giudice del registro ha computato il termine per il ricorso ex art. 2189 comma 3 c.c. ritenendo che gli otto giorni statuiti dalla norma fossero scaduti, con riguardo alla società; ed invero l'apparente recezione (non contestata) risale al 30.4.1997, mentre il ricorso del notaio Moruzzi è stato depositato in cancelleria solo il 9° giorno, cioè il 9 maggio 1997; né vale opporre che la natura di atto pubblico avrebbe reso il notaio legittimato a ricevere in via esclusiva la comunicazione del Conservatore: anche l'art. 2296 c.c. estende al notaio un obbligo di deposito dell'atto pubblico (nella fattispecie non provato) senza escludere che altri soggetti interessati siano, in primo luogo ed in via ordinaria, ammessi e parimenti tenuti al (medesimo) deposito per l'iscrizione;

b. la mancanza di pregio giuridico e comunque, quanto al merito,

egualmente assorbente di ogni ragione di infondatezza del reclamo; la singolare ascrivibilità di una clausola non conforme alla legge (tale e la esplicita previsione che il mutamento di indirizzo nello stesso Comune non corrisponda a modifica dell'atto costitutivo) ad una sorta di patto pleonastico, da cui poter prescindere nonostante la positiva iscrizione rovescia, inammissibilmente, il semplice paradigma del controllo preventivo di legittimità attribuito al Conservatore; la verifica ad opera di questi del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" ex art. 2189 c.c. (specificato dall'art. 11 comma 6, lett. e), del d.p.r. 7.12.1995, n. 581) riflette (per le società di persone) il medesimo controllo commesso al Tribunale dall'art. 2329 c.c. (ripreso dall'art. 13 d.p.r. cit.); c. ipotizzare, come prospettato dal notaio, che "il Conservatore ha sempre il coltello dalla parte del manico" in correlazione ad una sopravvenuta esigenza pubblicitaria conferma, al di là della poco inconferente profondità giuridica della tesi, la totale incomprensione dell'assenza, nel nostro ordinamento, di una posticipazione del conflitto valutativo sulla legittimità degli atti oltre il momento della loro iscrizione: esaurito il potere-dovere di valutarne la conformità normativa anche il Conservatore diventa, in sede di certificazione, mero pubblico ufficiale tenuto alle attestazioni delle informazioni repertorate ed iscritte; non appare invero così semplicemente esigibile, proprio per l'eventualità del mutamento di indirizzo disposto secondo la clausola bocciata, che il Conservatore subordini la prestazione di un'attività amministrativa, al di fuori di ogni procedura di revoca dell'atto iscritto, secondo un vincolo attuativo non discendente dall'atto stesso;

P.Q.M.

conferma il decreto 14.8.1997 del Giudice del Registro, così negando l'iscrizione all'atto di cui in premessa. (omissis).

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

21.09.2000
Ric. D'Alessandro

Registro Imprese - iscrizione – rifiuto – ricorso presentato fuori termine – inammissibilità – art. 2189 co. 3 c.c.

Il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione adottato dall'ufficio del Registro delle imprese deve essere presentato ex art. 2189 co. 3 entro otto giorni dalla comunicazione (del rifiuto). La mancata proposizione del reclamo nel termine predetto fa sì che il rifiuto stesso diventi definitivo.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso in data 26/7/2000 proposto ai sensi dell'art. 2189 cc da D'Alessandro Ciro, quale amministratore della "Pizzeria da Pelè di D'Alessandro Ciro, Stoduto Lazzaro & C. sas", avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione adottato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia il 14/7/2000;

letti gli atti allegati ed acquisita in data 6/9/2000 la documentazione richiesta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, rileva:

a norma dell'art. 2189, co. 3, cc «il rifiuto dell'iscrizione deve essere comunicato con raccomandata al richiedente. Questi può ricorrere entro otto giorni al giudice del registro, che provvede con decreto»;

la mancata proposizione del reclamo nel termine predetto, come il mancato reclamo al tribunale nel termine di quindici giorni nel caso in cui il giudice del registro confermi il provvedimento di rifiuto, importano che il rifiuto stesso diventi definitivo, in applicazione del principio generale in virtù del quale i termini per i reclami, come quelli per le impugnazioni, rientrano nella categoria dei termini perentori, dal momento che la decorrenza degli stessi preclude la possibilità di ricorrere contro un provvedimento o un atto; nel caso, il rifiuto del Conservatore, adottato il 14/7/2000, è stato comunicato al D'Alessandro con racc.ta a. r. da questi ricevuta il 15/7/2000, mentre, come rilevato, il ricorso ai sensi dell'art. 2189 cc è stato depositato solo il 26/7/2000, oltre il termine di otto giorni predetto;

letto l'art. 2189 cc;

PTM

dichiara inammissibile il ricorso (omissis).

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

13.06.2000
Ric. Di Carlo

Registro Imprese - iscrizione – verbale di deposito di scrittura privata – deposito da Notaio – forma richiesta per la pubblicità – legittimità – artt. 72 Legge Notarile e 2556 co. 2 c.c.

Deve essere iscritto al registro delle imprese il verbale di deposito di scrittura privata avente ad oggetto il contratto di affitto di azienda commerciale quando esso è ricevuto in deposito da Notaio, il quale attesta l'osservanza degli adempimenti di legge che consentono di ritenere soddisfatta l'esigenza di forma richiesta ai fini della pubblicità, ex art. 72 della Legge Notarile e art. 2556 co. 2 c.c.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso in data 25/5/2000 proposto ai sensi dell'art. 2189 cc dal Notaio dr. Bruno Di Carlo avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione adottato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia il 18/5/2000;

vista la documentazione allegata, rileva:

con il provvedimento reclamato è stata rifiutata l'iscrizione del "verbale di deposito di scrittura privata" intercorsa fra Marseglia Anna e la "Panificio Salvatore Caricone & C snc" in data 15/11/1999, reg. a Foggia il 26/11/1999 al n. 9880 ed avente ad oggetto contratto di affitto di azienda commerciale;

motivo del rifiuto è la mancata redazione del documento di cui si chiede l'iscrizione nella forma della scrittura privata autenticata;

l'art. 2556 cc prevede che per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto;

secondo il co. 2 dello stesso articolo, come modificato dall'art. 6 della L. 12 agosto 1993 n. 310 «i contratti di cui al primo comma, in forma pubblica o per scrittura privata autenticata, devono essere depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di 30 gg., a cura del notaio rogante o autenticante»;

è stata rilevata in dottrina la necessità di un coordinamento fra il primo ed il secondo comma dell'articolo citato, in ordine alla qualificazione del requisito formale degli atti aventi ad oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda: dal primo comma risulta infatti che la forma scritta è prevista unicamente a fini probatori, mentre il secondo comma, nel testo modificato dalla L. n. 310/93, prescrive che tali atti siano depositati per l'iscrizione nel registro delle imprese, redatti "in forma pubblica o per scrittura privata autenticata";

la tesi prevalente ritiene che le due previsioni siano fra loro in un rapporto di distinzione ed autonomia, non potendo ritenersi che il legislatore del 1993 abbia inteso prescrivere il requisito della forma pubblica *ad substantiam*, cioè per la validità del negozio: in tal caso, infatti, si sarebbe dovuto operare, come rilevato dal ricorrente, sul primo e non sul secondo comma dell'art. 2556 cc, e cioè imporre la forma solenne per il negozio di trasferimento e non ridursi alla forma pubblicitaria;

pertanto, si conclude che la forma dell'atto è quella prevista dal primo comma dell'art. 2556 cc, cioè quella scritta *ad probationem tantum*, mentre la forma richiesta dal secondo comma dello stesso articolo è prescritta al

precipuo fine dell'esecuzione delle formalità pubblicitarie;
è stato osservato che la norma che prevede la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata è la sostanziale riproduzione di analoga norma operativa per la pubblicità immobiliare o per quella mobiliare, e che una delle condizioni perché la pubblicità possa assolvere al suo compito è quella di riprodurre fatti documentati, cioè inseriti in registri pubblicitari con un'attestazione che abbia valore di certezza pubblica: se questa mancasse, gli effetti della pubblicità, che sono tesi ad accreditare l'esistenza di fatti o situazioni giuridiche, sarebbero frustrati;

da ciò, nel caso, deriva l'esigenza di ricorrere all'opera del notaio: in tal senso, testualmente, si è espressa la Circolare del Consiglio Nazionale del Notariato del 16/3/1993, ritenendo che la L. n. 310/93 abbia previsto per le parti un onere di adottare la forma pubblica, in quanto se il contratto non viene redatto in tal forma, non può essere iscritto nel Registro delle Imprese e, quindi, non diventa opponibile ai terzi, i quali potranno sempre ignorarlo e considerarlo inesistente nei loro confronti, con tutte le conseguenze sul piano giuridico ed amministrativo;

nel caso specifico, nel "verbale di deposito di documento" redatto dall'odierno reclamante il 18/2/2000, si attesta che le parti richiedono al medesimo Notaio di ricevere in deposito e conservare nei suoi atti al fine di espletare tutti gli adempimenti di legge, un documento contenente il contratto di affitto di azienda commerciale stipulato dagli stessi richiedenti il 15/11/1999 e reg. in Foggia il 26/11/99 al n. 9888; il Notaio premette di essere certo dell'identità dei comparenti ed aggiunge che il contratto predetto "previa lettura da me datane ai comparenti, loro e mia sottoscrizione, viene allegato sotto la lettera A al presente atto e con questo verrà sottoposto a tutte le formalità di legge"; il verbale di deposito è a sua volta sottoscritto dalle parti e dal Notaio;

l'apposizione delle firme delle parti a margine dell'ultimo foglio del contratto di affitto con l'aggiunta della firma e del timbro del Notaio, unitamente all'autenticazione delle firme apposte dai richiedenti in calce al verbale di deposito (al quale il primo atto è allegato) consentono di ritenere soddisfatta l'esigenza di forma richiesta ai fini della pubblicità - autenticazione delle firme apposte in calce alla scrittura privata (art. 72 L. Notarile)-;

PTM

letto l'art. 2189 cc;

accoglie il ricorso ed ordina l'iscrizione dei "verbale di deposito di scrittura privata" del 18/2/2000 e dell'allegato A, reg. in Foggia al n. 32811 il 3/3/2000 (omissis).

SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

Tribunale di Bologna

06.07.1998

Ric. Trotta

Società a responsabilità limitata - fallimento – scioglimento e messa in liquidazione – omologa – iscrizione registro imprese– efficacia atti — pubblicità commerciale – inammissibilità.

L'intervenuto fallimento cristallizza alla data della dichiarazione la situazione giuridica della società con l'impossibilità di rendere efficaci gli atti compiuti rispetto ai terzi.

Invero, in seguito alla sottoposizione a procedura concorsuale non solo gli organi sociali vedono sospese le loro attribuzioni fisiologiche, ma altresì il fallimento assorbe ogni forma di liquidazione volontaria.

Pertanto, atteso che per le caratteristiche proprie della pubblicità commerciale possono essere iscritti al Registro Imprese unicamente atti immediatamente efficaci, deve essere rigettata l'istanza di iscrizione dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione di una Srl qualora la stessa sia stata dichiarata fallita.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Visto il ricorso depositato in data 1.4.1998 ex art. 2189 c.c. nell'interesse di Blitz Model Tecnica S.r.l. avverso il provvedimento del Conservatore del Registro in data 18.3.1998 (comunicato il 25.3.1998) ed avente ad oggetto il rifiuto di iscrizione dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione della società quale presentato in data 4.3.1998 sulla considerazione che la stessa era stata dichiarata fallita in data 10.2.1998;

Ritenuto che il provvedimento reclamato merita conferma;

Che in particolare deve correttamente distinguersi fra effetti fra le parti ed effetti nei confronti dei terzi cui unicamente fa riferimento la pubblicità commerciale;

Che, in seguito alla sottoposizione a procedura concorsuale non solo gli organi sociali vedono sospese le proprie attribuzioni fisiologiche, ma altresì il fallimento assorbe ogni forma di liquidazione volontaria;

Che in ogni caso l'intervenuto fallimento cristallizza alla data di dichiarazione la situazione giuridica della società nei confronti dei terzi con impossibilità di rendere efficaci rispetto ai terzi gli atti compiuti (V. anche art. 45 L. F.);

Che nel Registro, per le caratteristiche proprie della pubblicità commerciale, possono essere iscritti unicamente atti immediatamente efficaci

P.Q.M.

RIGETTA il reclamo di cui alle premesse. (omissis).

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

28.06.2000
Ric. Russo

Società a responsabilità limitata - iscrizione – socio unico – assenza dei presupposti necessari – cancellazione.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese l'iscrizione di un socio quale "socio unico" di una società a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando l'amministratore unico della società, come risulta da atto notarile, non ha ceduto la sua quota a favore di nessuno.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso proposto in data 5/5/2000 da Russo Aniello ai sensi dell'art. 2191 cc e la documentazione allegata;

acquisita in data 27/6/2000 la documentazione richiesta al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, rileva:

con l'atto di trasferimento di quota sociale per Notar Augelli del 27/9/1999, Casillo Gennaro ha ceduto a Giudice Giovanni Giuseppe la sua quota di partecipazione sociale alla "C.M.C. srl - Concimi Mangimi Cereali" corrente in Orta Nova (come da richiesta di iscrizione n. prot. 17570/1 del 22/10/1999 presso l'Ufficio del Registro delle Imprese);

nessuna cessione di quota risulta invece effettuata con il medesimo atto notarile dal socio Russo Aniello, amministratore unico della società predetta, onde deve ritenersi erroneamente effettuata la richiesta di iscrizione di cui al modello S2 presentata da Russo Aniello (n. prot. 17575/00 del 22/10/99) con la quale, sulla scorta dell'atto notarile citato, si è comunicata "la nomina dell'unico socio della società: signor Giudice Giovanni Giuseppe";

poiché pertanto l'iscrizione di Giudice Giovanni Giuseppe come unico socio di srl è stata effettuata in mancanza dei presupposti necessari; letto l'art. 2191 cc;

PTM

ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione di cui in premessa; (omissis).

Tribunale di Alessandria
Giud. Reg. Moltrasio

18.05.2000
Ric. Filippone

Società a responsabilità limitata - quote – cessione – trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata – mancata omologa dell'atto di costituzione – oggetto preesistente – iscrizione al registro imprese.

È iscrivibile al registro imprese la cessione della quota di partecipazione in una società a responsabilità limitata anche se al momento della cessione, l'atto

pubblico relativo alla trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, non è stato ancora omologato. Ciò poiché, dal punto di vista sostanziale, la cessione in questione non ha un oggetto inesistente in quanto si tratta pur sempre della posizione giuridica di socio riferita alla partecipazione nella preesistente società di persone, partecipazione di fatto conferita nella costituenda società a responsabilità limitata.

Il giudice per il registro delle imprese

letto il ricorso depositato in data 11.4.2000 con il quale il dott. Mariaconcetta Filippone, notaio in Torino, chiede disporsi l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto 15.12.1999 rep. 129174/2297 relativo alla cessione da parte di Maria Cristino a Luigi Bertinetti della quota di partecipazione nella società Vanvitelli s.r.l.;

esaminati gli atti richiesti e depositati il 4.5.2000;

premesso che il rifiuto di iscrizione è stato motivato sul presupposto che al momento della cessione della quota l'atto pubblico con il quale è stata deliberata la trasformazione della Vanvitelli di Luigi Bertinetti & C. s.a.s. in Vanvitelli s.r.l. non era stato ancora omologato;

che, in sostanza, il conservatore ha ritenuto applicabile alla fattispecie la recente pronuncia della Corte di Cassazione (22.9.99 n. 10263) con la quale è stata estesa la nullità prevista dal terzo comma dell'art. 2331 c.c. anche alle società a responsabilità limitata;

ritenuto che la fattispecie in oggetto è differente rispetto a quella esaminata dalla Suprema Corte nella sentenza citata in quanto in questa sede non si tratta di società di nuova costituzione bensì di trasformazione di preesistente società di persone in società di capitali;

che dal punto di vista sostanziale la cessione in questione non ha oggetto inesistente in quanto trattasi pur sempre della posizione giuridica di socio riferita alla partecipazione nella preesistente società di persone, partecipazione di fatto conferita nella costituenda società a responsabilità limitata;

che, tra l'altro, nell'atto di cessione vi è stato puntuale richiamo al numero di iscrizione nel registro delle imprese della società di persone, circostanza che fugge ogni dubbio in merito all'oggetto sostanziale del contratto di cessione;

che nella specie non si ravvisa l'esistenza di una causa di nullità del contratto per mancanza dell'oggetto (cosa che, invece, avviene nell'ipotesi di società di nuova costituzione);

che la Vanvitelli s.r.l. è stata comunque iscritta nel registro delle imprese;

ritenuto, pertanto, accoglibile il ricorso;

P.Q.M.

dispone l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto in oggetto.

Tribunale di Como
Giud. Reg. Nardecchia

25.06.1999
Ric. Conservatore

Società a responsabilità limitata - quote – trasferimento – iscrizione al registro imprese – mancanza dei requisiti di legge – inammissibilità.

Non è iscrivibile l'atto di trasferimento di quote sociali quando non vi è corrispondenza tra gli atti societari e gli atti iscritti presso il Registro Imprese, a causa della carenza di un atto presupposto quale la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite.

Il Giudice del Registro delle Imprese

oggi 25 giugno 1999 dinanzi al G.I. dr. Nardecchia è comparso il conservatore del registro delle imprese dr. Bonat il quale deposita copia della notificazione dell'istanza di cancellazione alla società resistente.

Rilevata la regolarità della notificazione;

rilevata la insussistenza dei presupposti di legge per l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasferimento di quote sociali relativo alla società "Undercompany s.r.l.";

visto l'art. 2191 c.c.:

ordina

la revoca dell'iscrizione dal registro delle imprese di Como dell'atto di trasferimento di quote sociali relativo alla società "Undercompany s.r.l." di cui al protocollo n. 5442 del 17 marzo 1999.

SOCIETÀ COOPERATIVA

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

28.06.2000
Ric. Borrelli

Società cooperativa - amministratori - iscrizione – cessazione dalla carica – assenza dei presupposti necessari – cancellazione.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese l'iscrizione della cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando dalla delibera dell'assemblea societaria non risulta alcuna cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

II Giudice del Registro

Visto il ricorso proposto in data 9/5/2000 da Borrelli Luigi ai sensi dell'art. 2191 cc e la documentazione allegata;

acquisita in data 27/6/2000 la documentazione richiesta al Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese, rileva:

con la delibera del 1/3/1999 autenticata dal Notaio Augelli con atto in pari data rep. n. 46883, l'assemblea societaria della Cooperativa Agricola "Agricoop Tavernola a r.l." con sede in Foggia, ha nominato consigliere Borrelli Pellegrino;

nessuna cessazione della carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata invece deliberata per Borrelli Luigi, onde deve ritenersi erroneamente effettuata la richiesta di iscrizione di cui al modello S2 presentata dal medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione (n. prot. 4046 del 15/3/99) con la quale, sulla scorta della delibera citata, si è comunicata al quadro 15 la cessazione totale dalle cariche (cod. C) per Borrelli Luigi;

poiché pertanto l'iscrizione del 19/5/1999 di cessazione di Borrelli Luigi dalla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è stata effettuata in carenza dei presupposti necessari;

letto l'art. 2191 cc;

PTM

ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese dell'iscrizione di cui in premessa (omissis).

Società cooperativa - statuto - adeguamento alla Legge n. 59/92 - controllo omologatorio - non sussiste - legge 340/00 e art. 2411 c.c.

La legge n. 59/92 all' art. 21 prevede che, al fine della semplificazione, le modifiche statutarie possono essere deliberate dall'assemblea, senza assistenza del notaio.

La successiva L. 340/00 ha stabilito che l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere che abbiano ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo debba essere richiesta dal notaio verbalizzante senza necessità di omologa.

Non può dunque ritenersi operante la vecchia normativa in materia di controllo omologatorio per le ipotesi in cui il verbale sia stato redatto senza l'assistenza del notaio, né tantomeno può trovare accoglimento un'interpretazione che includa le delibere di adeguamento alla legge 59/92 tra quelle che, ai sensi del novellato art. 2411, in quanto modificative dell'atto costitutivo, debbano essere verbalizzate dal notaio e ciò in quanto si porrebbe in palese contrasto con la ratio di semplificazione della legge.

Il Tribunale (omissis)

letto il ricorso con cui si chiedeva il decreto di omologazione del verbale del Consiglio di Amministrazione della società Cooperativa Edilizia La Scogliera S.C. a R.L, con il quale era stata deliberata la modifica dello Statuto secondo le disposizioni dell'art. 21 L. 31.1.1992 n. 59;

rilevato che la norma predetta ha previsto che, al fine di semplificare le operazioni, la modifica statutaria possa essere deliberata dall'assemblea, senza l'assistenza del notaio;

considerato che con la modifica introdotta dalla legge n. 340/2000 l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere che abbiano ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo, viene richiesta dal notaio verbalizzante senza necessità di sottoporre l'atto al controllo di legittimità del Tribunale:

rilevato che il controllo omologatorio del Tribunale permane nei soli casi eccezionali previsti dall'art. 2411 c.c., nella nuova formulazione, ove il notaio non ritenga adempiute le condizioni stabilite dalla legge;

ritenuto che non possa ritenersi operante, la vecchia normativa in materia di controllo omologatorio per le ipotesi in cui il verbale sia stato redatto senza l'assistenza del notaio sia perché il legislatore ha sostituito l'art. 2411 c.c senza operare alcuna distinzione in merito, e sia perché un'interpretazione di segno opposto porterebbe a ritenere operante un controllo omologatorio del Tribunale proprio nelle ipotesi che lo stesso legislatore, come nel caso di cui all'art. 21 L. 31.1.1992 n. 59, ha inteso semplificare;

rilevato altresì che non può trovare accoglimento un'interpretazione che includa le delibere di adeguamento alla legge 59/92 tra quelle che, ai sensi

del novellato articolo 2411 c.c., in quanto modificative dell'atto costitutivo, debbano essere verbalizzate dal notaio e ciò in quanto si porrebbe in palese contrasto con la ratio di semplificazione della legge;

PQM

Respinge il ricorso.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

24.10.2000
Ric. First Corporation S.r.l.

Società di capitali - amministratori – delibera di revoca della nomina – mancata trascrizione nei libri sociali – atto non riferibile alla società - cancellazione.

Se la delibera con la quale il presidente del consiglio d'amministrazione è stato revocato non è iscritta nei libri sociali, non è riferibile alla società, per cui va cancellata dal registro imprese. Di conseguenza il rappresentante legale, essendo rimasto in carica, è legittimato a chiedere l'iscrizione di atti, ivi compreso il deposito del bilancio.

Il Giudice del Registro;

visto il ricorso proposto dalla First Corporation s.r.l., in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante, Mantelli Giulio, avverso i provvedimenti con cui il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle imprese ha rifiutato l'iscrizione del deposito del bilancio della società al 31/12/1999 e la variazione di cariche sociali della suddetta società;

rilevato che, con il medesimo atto, si chiede la cancellazione della iscrizione relativa alla cessazione di Mantelli Giulio dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato;

sentiti la ricorrente e Rapetti Secondo e Mauro, che avevano richiesto l'iscrizione di cui oggi si chiede la cancellazione;

ritenuto:

che il rifiuto di iscrizione del Conservatore è motivato da ragioni meramente formali, consistenti nella perdita di legittimazione di Mantelli Giulio a chiedere iscrizioni di atti, per essere egli cessato dalla carica di legale rappresentante della società;

che, in effetti, in data 11/9/2000 era stata depositata all'ufficio del registro delle imprese comunicazione di cessazione del Mantelli dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato e che tale atto era stato iscritto;

che, successivamente, è risultato che la delibera con la quale il Mantelli sarebbe stato revocato dalla carica non è iscritta nel libro soci della società;

che, pertanto, trattandosi di atto che, su base documentale, non è riferibile alla società, la iscrizione relativa deve essere cancellata dal registro;

che, mancando la riferibilità alla società della revoca del Mantelli, e non risultando dal libro soci che altri rappresentino la società, il Mantelli è legittimato a chiedere l'iscrizione rifiutata dal Conservatore;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 581/95;

ordina

la cancellazione dal Registro delle Imprese di Savona della iscrizione relativa alla cessazione di Mantelli Giulio dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della First Corporation s.r.l.;

ordina

la iscrizione nel registro delle imprese di Savona degli atti di cui il conservatore ha rifiutato l'iscrizione in data 14/9/2000 (determinazione dirigenziale nn. 306 e 307) (omissis).

Tribunale di Brescia
Giud. Reg. Orlandini

18.10.1999
Ric. Ekea & Associati srl

Società di capitali - bilancio – deposito – data diversa rispetto a quella prevista nello Statuto – rifiuto – legittimità.

Poiché la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono immediatamente efficaci, la data di chiusura dell'esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non può che essere quella prevista dalla nuova clausola statutaria. È dunque legittimo il rifiuto da parte dell'Ufficio del Registro delle Imprese dell'iscrizione della domanda di deposito del bilancio, quando esso si riferisce ad una data diversa rispetto a quella stabilita nello Statuto della società.

Il Giudice del Registro delle Imprese
ha pronunciato il seguente

DECRETO

letto il ricorso proposto in data 15.9.99 dalla EKEA & Associati srl avverso la determinazione n. 55 in data 8.9.99 dell'Ufficio del Registro delle Imprese, con il quale è stato rifiutato il deposito del bilancio al 18.1.99 e del contestuale elenco soci al 18.5.99; visti i documenti allegati; rilevata la tempestività e la ammissibilità del ricorso a norma dell'art. 2189 ult. comma cc, osserva:

a seguito della modifica dello Statuto approvata con delibera 5.12.98 l'esercizio sociale della società ricorrente si chiude al 31-12 di ogni anno;

la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono

immediatamente efficaci, salvo effetto retroattivo della mancata omologazione (Cass. 5416/96, 5798/97);

nella specie, quindi, la data di chiusura dell'esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non poteva che essere quella, direttamente applicabile per effetto della nuova clausola statutaria, del 31.12.98, mentre priva di rilievo, sotto questo profilo, è la data di omologa e di iscrizione della modifica;

il rifiuto opposto dall'Ufficio al deposito del bilancio al 19.1.99 appare quindi corretto, trattandosi di bilancio riferito a data diversa da quella prevista dallo Statuto;

P.Q.M.

respinge il ricorso; (omissis).

Tribunale di Brescia
Giud. Reg. Orlandini

30.09.1998
Ric. Senesi

Società di capitali - bilancio – progetto di bilancio – iscrivibilità.

È ammessa l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese del progetto di bilancio.

Il Giudice del Registro

Oggi 30/9/98 sono presenti avanti al Giudice del Registro dott. Geo Orlandini, il dott. Antonio d'Azzeo per il Registro delle Imprese ed il dott. Antonio Senesi liquidatore della Ciga Immobiliare Srl. Il dott. D'Azzeo rileva che il rifiuto si riferisce alla iscrizione nel registro dei bilanci approvati ma non c'è volontà da parte dell'ufficio di rifiutare l'iscrizione del bilancio non approvato nel registro degli atti della società. Il dott. Senesi insiste nel ricorso asserendo che allo stato vi è un provvedimento di rigetto e si richiama al ricorso.

Il Giudice del Registro, ritenuto che il rifiuto di iscrizione sia giustificato in quanto non si tratta di bilancio finale di liquidazione né di bilancio approvato (ex art. 2493 c.c.), ma di mero progetto di bilancio,

P.Q.M.

respinge il ricorso e dispone peraltro che l'Ufficio del Registro provveda ad iscrivere il progetto di bilancio di cui al ricorso nella Sezione Ordinaria del Registro.

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Pinelli

30.08.2000
Ric. I.C.S. S.r.l.

Società di capitali - bilancio abbreviato – mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea – rifiuto deposito presso il registro delle imprese - legittimità.
È legittimo il rifiuto da parte del Conservatore del deposito presso il registro delle imprese del bilancio abbreviato quando manchi l'approvazione da parte dell'assemblea.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Letto il ricorso prodotto dalla S.r.l. I.C.S. International Cargo Service, in persona del liquidatore, avverso il provvedimento reso in data 27 giugno 2000, con il quale è stato negato dal Conservatore il deposito presso il Registro delle Imprese del bilancio abbreviato al 31 dicembre 1999 della società medesima;

rilevato che l'opposto rifiuto muove dalla affermata carenza della prescritta approvazione del bilancio da parte dell'assemblea;

considerato che le doglianze espresse a conforto del prodotto gravame si incentrano sulla peculiarità della fattispecie, caratterizzata, per un verso, dall'inerzia dell'organo assembleare, e, per altro verso, dalla natura del bilancio oggetto del provvedimento, non di esercizio ma di liquidazione, ponendosi il liquidatore in posizione diversa rispetto agli amministratori, pur dovendo assolvere, in luogo di questi ultimi, al deposito rifiutato; ritenuto di dover confermare il censurato provvedimento, osservandosi che il bilancio afferente l'esercizio 1999 si colloca al di fuori dell'ambito segnato dall'art. 2453 c.c., che disciplina il bilancio finale di liquidazione, prescrivendone il deposito presso il Registro delle Imprese - abilitando i soci al mero reclamo, pena la approvazione, tacita, del bilancio stesso -, laddove quello redatto nella fattispecie resta assoggettato, pur nella fase liquidatoria, all'approvazione della assemblea, non spogliata delle sue prerogative ponendosi il liquidatore quale sostituto del solo organo amministrativo;

ritenuto di dover pertanto disattendere il proposto ricorso;

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

Tribunale di Trapani
Giud. Reg. Rigoni

27.06.2000
Ric. Martino – D'Angelo

Società di capitali - cancellazione dal registro imprese – attività liquidatoria non

conclusa – revoca della cancellazione – ammissibilità.

Può essere revocata la cancellazione di una società quando, essendosi accertato che quest'ultima risulta ancora titolare di un bene immobile sfuggito alla liquidazione, deve completare le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale.

Il Giudice del Registro delle Imprese
ha emesso il seguente

DECRETO

Letto il ricorso depositato da Martino Salvatore (omissis) e D'Angelo Stefano Giuseppe (omissis) il primo quale liquidatore della società, diretto ad ottenere la reinscrizione nel Registro delle Imprese di Trapani della società "DEMAR - s.r.l.", cancellata dal Registro delle Imprese in data 30/12/92;

Sentito per le vie brevi il Conservatore del Registro delle Imprese;
Premesso che l'istanza, qualificabile come richiesta di revoca della cancellazione, trova motivo nell'esigenza di completare le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale, essendosi accertato che la società risulta ancora titolare di un bene immobile, sfuggito alla liquidazione;

Ritenuto che condizione per disporre la cancellazione di una società di capitali è che la liquidazione sia interamente compiuta e che, fino a tale momento, non si producono gli effetti estintivi della persona giuridica;

Ritenuto che ricorrono i presupposti per disporre la revoca dell'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese, atteso che la precedente cancellazione è avvenuta in assenza delle condizioni di legge;

Visto l'art. 2191 c.c.;

P.Q.M.

ORDINA

La cancellazione dell'iscrizione della cancellazione dal Registro delle Imprese della società "DEMAR- s.r.l." (omissis).

Tribunale di Padova
Giud. Rel. Limitone

19.04.2001
Ric. Bobotti S.r.l.

Società di capitali - capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - controllo omologatorio del Tribunale - inammissibilità - art. 32 L. 340/2000 - D. Lgs. 213/98.

L'art. 17 co. 5 del D. Lgs. 213/98 stabilisce che le delibere di conversione del capitale sociale in euro siano adottate dal consiglio di amministrazione e che siano sottoposte all'omologazione del Tribunale o, se verbalizzate da Notaio, siano

presentate direttamente all'Ufficio del Registro delle Imprese da parte degli amministratori.

Poiché la legge n. 340 del 2000 ha abolito l'omologazione degli atti societari costitutivi da parte del Tribunale, si può ritenere che il controllo omologatorio di quest'ultimo sia soppresso proprio in funzione della semplificazione delle procedure, essendo scopo del Legislatore riformista proprio quello di restringere l'intervento del Tribunale ai soli casi in cui si tratti di dirimere una controversia interpretativa.

Si deve pertanto concludere che l'art. 17 co. 5 del D. Lgs. n. 213/98, nella parte in cui prevede il ricorso degli Amministratori al Tribunale per l'omologazione della delibera del Consiglio d'amministrazione di conversione del capitale sociale in euro, sia rimasto abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Il Tribunale (*omissis*)

Oggetto: omologazione delibera di conversione in Euro del capitale.

visti gli atti;

visto il parere del Pubblico Ministero;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Rilevato e ritenuto che:

La nuova normativa in materia di controllo sugli atti societari pone un problema di interpretazione in ordine alla disciplina della conversione del capitale in Euro da parte delle società di capitali.

Si pone il quesito se, a seguito della legge 24 novembre 2000 n. 340, che ha abrogato l'omologazione degli atti societari costitutivi da parte del Tribunale (conservandola per le sole ipotesi di conflitto tra il notaio e gli Amministratori nella fase modificativa) sia sopravvissuto il controllo giudiziario sulle delibere di conversione, che l'art 17 co. 5 del d.lgs. n. 213/98 prevede che siano adottate dal Consiglio di amministrazione (invece che dall'Assemblea) e che siano sottoposte all'omologazione del Tribunale ovvero, se verbalizzate da un Notaio, che siano direttamente presentate all'Ufficio del Registro delle Imprese da parte degli Amministratori per l'iscrizione.

È evidente che la norma testé citata ha introdotto una semplificazione duplice: a) sufficienza dell'atto del C.d.A. anziché della deliberazione assembleare; b) possibilità di escludere il controllo giudiziario qualora ad esso si sia sostituito quello notarile, evidentemente nell'intento di consentire agli Amministratori di evitare i tempi lunghi del controllo del Tribunale in materia di omologhe societarie.

In nessun caso, dunque, può oggi affermarsi che la ratio di quel decreto possa portare ad escludere, in funzione semplificatoria, addirittura

qualunque forma di controllo sugli atti (neppure dell'assemblea, ma) del Consiglio di Amministrazione.

Nella stessa direzione si è mossa la legge 24 novembre 2000 n. 340, concepita nella logica della semplificazione delle procedure e degli oneri economici inerenti, con indubbio significato di favore per la procedura semplificata dell'iscrizione diretta (previo controllo notarile) rispetto a quella filtrata dal controllo del Tribunale, a causa della durata del procedimento di omologazione, che si è reputata eccessiva rispetto alle concrete esigenze degli operatori.

In questo contesto interpretativo, l'intervento del Tribunale in sede di costituzione delle società di capitali è stato del tutto eliminato, mentre è stato ridotto alle ipotesi del tutto eccezionali di conflitto tra il Notaio e gli Amministratori il controllo in sede di modifica degli atti societari (categoria alla quale va ricondotta la conversione del capitale in Euro).

L'eccezionalità dell'intervento del Tribunale nella logica recente del Legislatore esclude che si possa ritenere sopravvissuto in via normale il controllo omologatorio nella fase modificativa, quale è quella che interessa la conversione del capitale in Euro.

L'art. 32, co. 4 della L. n. 340/2000 impone, infatti, il ricorso al Tribunale per dirimere i conflitti tra Notaio ed Amministratori soltanto nella fase modificativa, in cui il Notaio non può rifiutare di redigere il verbale dell'assemblea, mentre non prevede che si creino conflitti del genere nella fase costitutiva.

Qualora il Notaio ritenga non adempiute le condizioni stabilite dalla legge e rifiuti perciò di richiedere l'iscrizione dell'atto, che non può invece aver rifiutato di verbalizzare, ex art. 2375 co. 2 c.c., entro trenta giorni dalla verbalizzazione della deliberazione dell'assemblea, deve comunicare agli amministratori la sua negativa valutazione, e questi, nei successivi trenta giorni possono ricorrere al Tribunale, riesumando il controllo omologatorio giudiziario, ovvero possono rinunciare all'atto o adeguarsi alle indicazioni date dal Notaio, che è, al pari del Giudice, pur sempre controllore e garante della legalità.

Dunque, solo in caso di rifiuto del Notaio di presentare la delibera del C.d.A. di conversione del capitale in Euro (da lui verbalizzata) all'Ufficio del Registro delle Imprese, potrà essere adito il Tribunale con la procedura prevista dal nuovo testo dell'art. 2411 c.c. (disciplina applicabile in via analogica alle delibere del C.d.A.).

Negli altri casi (non insorgendo alcun conflitto con il Notaio), che non sono previsti dalla normativa vigente, il controllo del Tribunale deve intendersi soppresso proprio in funzione della semplificazione delle procedure, essendo scopo del Legislatore riformista proprio quello di restringere

l'intervento del Tribunale esclusivamente ai casi in cui si tratti di dirimere una controversia interpretativa.

Sia il D. Lgs. n. 213/98 che la L. 340/2000 si spiegano dunque nella logica della semplificazione, il primo consentendo agli Amministratori di evitare il controllo giudiziario rivolgendosi direttamente al Notaio, la seconda addirittura eliminando il controllo giudiziario, che è stato mantenuto per le sole ipotesi tipicamente previste.

Sarebbe, pertanto, contraddittorio ritenere la sopravvivenza del controllo giudiziario, laddove la direzione legislativa è nel senso della sua eliminazione.

Si deve pertanto concludere che l'art. 17, co. 5 del D. Lgs. 213/1998, nella parte in cui prevede il ricorso degli Amministratori al Tribunale per l'omologazione della delibera del C.d.A. di conversione del capitale in Euro, sia rimasto abrogato (circa la previsione del controllo del Tribunale) per incompatibilità con la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

P.Q.M.

Visti gli artt. 2189, 2436, 2411 c.c., e l'art. 17 co. 5 del d. lgs. n. 213/98; rigetta il ricorso per omologazione depositato il 27.3.2001 dall'Amministratore delegato (omissis).

Tribunale di Bologna
Giud. Rel. Fiorini

Società di capitali - capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - controllo omologatorio del Tribunale - inammissibilità - art. 32 L. 340/2000.

Il Tribunale non può omologare la delibera del consiglio d'amministrazione di una società di capitali avente ad oggetto la conversione del capitale sociale in euro, poiché l'art. 32 della L. 340/2000 ha abolito il procedimento di omologazione degli atti societari determinando il venir meno di ogni potere del giudice di effettuare il controllo omologatorio essendo lo stesso rimesso o al notaio rogante o al Conservatore del registro delle imprese.

Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio (omissis)

visto il ricorso, depositato il (omissis) da (omissis) con cui è stata richiesta l'omologazione della delibera del Consiglio di amministrazione della (omissis), avente ad oggetto conversione in Euro del capitale sociale;

Premesso che l'art. 32 della legge 24 novembre 2000 ha abolito il procedimento camerale di omologazione degli atti societari e che la

abrogazione del procedimento di omologa ha determinato il venire meno di ogni potere del giudice di effettuare il controllo omologatorio essendo lo stesso rimesso o al notaio rogante ovvero allo stesso Conservatore del registro delle società;

Rilevato che il D.L. 24 giugno 1998 n. 213, che sottoponeva alla omologazione le deliberazioni di cui all'art. 5 della legge non risultanti da verbale ricevuto da notaio, come pure le deliberazioni delle società cooperative comportanti modificazioni dell'atto costitutivo (art. 2537 e 2411 c.c.) non siano idonei a far sopravvivere il procedimento di omologa su tali atti, perché il controllo del tribunale - già previsto anche per le menzionate delibere - appare venuto meno proprio per la affermata insussistenza di ogni potere dell'autorità giudiziaria conseguente alla rilevata abrogazione del procedimento di omologazione;

Ritenuto, pertanto, che anche in ordine alle delibere suddette con l'abrogazione degli artt. 2330 e 2411 c.c. e del procedimento ivi previsto, viene meno ogni potere del Tribunale in materia;

P.Q.M.

Dichiara non luogo a deliberare sulla richiesta di omologa, ordinando la restituzione degli atti al richiedente.

Tribunale di Cagliari
Giud. Rel. La Rocca

Ric. Giannuzzi

Società di capitali - capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - verbale non redatto da notaio - omologa del Tribunale - inammissibilità - art. 17 D. Lgs. 213/98 - art. 2411 c.c. - art. 32 L. 340/2000.

Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente modificato dall'art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l'effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà.

Pertanto, a partire dal 9 dicembre 2000, per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative degli atti costitutivi delle società di capitali e delle società cooperative non sarà più necessario né possibile alcun preventivo intervento censorio dell'autorità giudiziaria, se non nel caso previsto nel nuovo testo dell'art. 2411 c.c., che presuppone, però, l'esistenza di un dissidio tra il notaio verbalizzante e gli amministratori della società.

Il Tribunale di Cagliari

riunito in camera di consiglio (*omissis*)

letto il ricorso presentato in data 31.1.2001 da (*omissis*), per ottenere l'omologazione della deliberazione adottata in data 12 dicembre 2000 dal consiglio di amministrazione di detta società e concernente la conversione del capitale in euro secondo quanto stabilito dall'art. 17 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213

ATTESO:

a) che, il 9 dicembre 2000, è entrata in vigore la L. 24 novembre 2000, n. 340, che, all'art. 32, ha modificato i commi terzo e quarto dell'art. 2330 ed il comma primo dell'art. 2411 del codice civile stabilendo, in linea generale, che l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle modificazioni degli atti costitutivi delle società di capitali (e delle società cooperative) possa essere richiesta senza la previa omologazione da parte del tribunale, questa forma di controllo da parte dell'autorità giudiziaria essendo stata eliminata;

b) che il controllo omologatorio del Tribunale è ora previsto soltanto nei casi, assolutamente eccezionali, espressamente previsti dal novellato art. 2411 C.C., in cui il notaio non ritenga adempite le condizioni di legge e inviti gli amministratori o i soci a sollecitare un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

c) ritenuto che la vecchia normativa non resti in vigore per quegli atti che dispongano modifiche statutarie senza assistenza di notaio non solo perché il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente sostituito dalla nuova normativa ma perché il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità renderebbe più onerosa la procedura di iscrizione di quegli atti che il Dlgs n. 213/1998 ha ritenuto meritevole di semplificazione per la loro automaticità ed obbligatorietà;

d) che interpretare la nuova normativa nel senso che le delibere di conversione del capitale in euro, in quanto modificative dello statuto, debbano essere verbalizzate da notaio significherebbe abrogare le semplificazioni di legge senza che ne siano venuti meno i presupposti;

RITENUTO, pertanto, che a partire dal 9 dicembre 2000, per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative degli atti costitutivi delle società di capitali e delle società cooperative non sia più necessario né possibile alcun preventivo intervento censorio dell'autorità giudiziaria, se non nel caso previsto dal novellato primo comma dell'art. 2411 c.c., che presuppone, però, l'esistenza di un dissidio tra il notaio verbalizzante e gli amministratori (o i soci) della società nella specie insussistente;

RITENUTO che tali conclusioni non possano non valere anche per il caso,

come quello di specie, delle deliberazioni societarie volte a convertire il capitale sociale in euro, secondo quanto stabilito dal d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213 art. 17 che l'adozione da parte degli amministratori senza l'intervento in veste di segretario di un notaio; e ciò per il semplice ed assorbente motivo che, a seguito delle cennate modifiche agli artt. 2330 e 2411 c.c., non v'è più alcuna norma, nè generale nè speciale, che legittimi il controllo omologatorio del tribunale su tali deliberazioni;

P.Q.M.

dichiara non luogo a provvedere in ordine al suindicato ricorso.

Tribunale di Milano
Giud. Rel. Crugnola

22.01.2001

Società di capitali - capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - verbale non redatto da notaio - omologa del Tribunale - inammissibilità - art. 17 D. Lgs. 213/98 - art. 2411 c.c. - art. 32 L. 340/2000.

Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente modificato dall'art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l'effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà.

L'omologa del Tribunale è ora prevista soltanto nei casi eccezionali (stabiliti nel nuovo testo dell'art. 2411 c.c.), in cui il notaio non ritenga adempiute le condizioni di legge e, di conseguenza, inviti gli amministratori o i soci a sollecitare un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Il Tribunale (*omissis*)

letto il ricorso, diretto ad ottenere il decreto di omologazione del verbale del consiglio di amministrazione col quale si è proceduto alla conversione del capitale sociale in euro;

ricordato che l'art. 17 del D. Lgs. 24.6.1998 n. 213, al fine di semplificare le operazioni di conversione del capitale in vista dell'entrata in vigore della moneta unica europea, ne ha prevista l'approvazione con semplici delibere dell'organo amministrativo senza assistenza del notaio, e con deposito ed iscrizione a norma dell'art. 2436 C.C.;

ricordato inoltre che, per il richiamo contenuto in quest'ultima norma all'art. 2411 C.C., è stato ritenuto necessario il controllo omologatorio del Tribunale su tali delibere;

preso atto che, in forza dell'art. 32 della legge 24.11.2000 n. 340, l'art. 2411 C.C. è stato modificato nel senso che l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere che contengono modifiche dell'atto costitutivo viene richiesta dal notaio verbalizzante senza necessità di sottoporre l'atto al controllo di legittimità sostanziale del Tribunale;

considerato che il controllo omologatorio del Tribunale è ora previsto soltanto nei casi, assolutamente eccezionali, espressamente previsti dal novellato art. 2411 C.C., in cui il notaio non ritenga adempiute le condizioni di legge e inviti gli amministratori o i soci a sollecitare un provvedimento dell'autorità giudiziaria;

ritenuto che la vecchia normativa non resti in vigore per quegli atti che dispongano modifiche statutarie senza assistenza di notaio non solo perché il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente sostituito dalla nuova normativa ma perché il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità renderebbe più onerosa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. n. 213/1998 ha ritenuto meritevole di semplificazione per la loro automaticità ed obbligatorietà;

considerato che interpretare la nuova normativa nel senso che le delibere di conversione del capitale in euro, in quanto modificative dello statuto, debbano essere verbalizzate da notaio significherebbe abrogare le semplificazioni di legge senza che ne siano venuti meno i presupposti.

PQM

respinge il ricorso, si comunichi.

Tribunale di Roma
Giud. Rel. Vannucci

17.03.2001
Ric. Forte Meridien Italia S.p.A.

Società di capitali - capitale sociale - conversione in euro mediante verbale del consiglio di amministrazione non ricevuto da notaio - inammissibilità - controllo di legittimità del Tribunale - ammissibilità solo su ricorso avverso la mancata iscrizione dell'atto da parte del notaio - art. 2411 c.c. - art. 17 D. Lgs. 213/98 - art. 32 L. 340/2000.

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 340 del 2000 e del conseguente venir meno del controllo preventivo giurisdizionale generale, e fermo restando che la nuova disciplina non ha determinato l'abrogazione della norma che facoltizza gli amministratori alla conversione del capitale in euro, il contenuto precettivo del co. 5 dell'art. 17 del D. Lgs. 213/98 ha quindi subito:

- a) un'implicita modificazione, nel senso che la delibera del consiglio di amministrazione redatta da notaio, può essere sindacata dal Tribunale in funzione della relativa iscrizione in quanto il notaio abbia rifiutato tale adempimento,*

perché abbia ritenuto l'atto non conforme alla legge, e sia stato presentato ricorso;

- b) un'abrogazione per incompatibilità con il "novellato" art. 2411 c.c. nella parte in cui lo stesso art. 17, co. 5 c.c. prevedeva, implicitamente, che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio.*

Il Tribunale

(*omissis*) riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati: (*omissis*) visto il ricorso presentato il 20 febbraio 2001 da (*omissis*) componente il consiglio di amministrazione della (*omissis*) per l'iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione assunta il 12 dicembre 2000 dal consiglio di amministrazione della (*omissis*) acquisito il parere del pubblico ministero e udita la relazione svolta in camera di consiglio dal giudice relatore,

OSSERVA

Con la deliberazione in epigrafe indicata, il consiglio di amministrazione della (*omissis*), avvalendosi della facoltà concessa dall'art. 17, quinto comma del D. Lgs. n. 213 del 1998 in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento dello Stato, ha deciso, per quanto qui interessa, di convertire il capitale della società (pari a lire 10.000.000.000) in euro (per euro 5.200.000).

La disposizione di legge speciale in base alla quale la delibera è stata adottata consente che tale operazione sul capitale (che in quanto modificativa dell'atto costitutivo della società dovrebbe altrimenti essere decisa dall'assemblea straordinaria, ai sensi dell'art. 2365 c.c.) possa essere disposta dagli amministratori della società con obbligo per costoro di riferire del loro operato alla prima assemblea utile.

Prima dell'entrata in vigore della legge n. 340 del 2000 (il cui art. 32 per quanto qui interessa, ha modificato l'assetto normativo del codice civile sul procedimento per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi di società di capitali e cooperative e delle modificazioni di tali atti), per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti in questione era necessario che essi fossero preventivamente ritenuti conformi alla legge da parte del tribunale.

Il citato art. 17 quinto comma del D. Lgs. n. 213 dispone, infatti, che "i verbali delle predette operazioni vengono depositati ed iscritti a norma dell'art. 2436 del codice civile". La richiamata disposizione del codice civile prevede che le deliberazioni modificative di atti costitutivi di società di capitali e cooperative debbano essere "depositate e iscritte a norma del primo, secondo e terzo comma dell'articolo 2411". Per effetto di tale rinvio

recettizio, pertanto, tali deliberazioni potevano essere scritte nel registro delle imprese solo dopo che il tribunale, sentito il pubblico ministero, le avesse ritenute conformi alla legge (art. 2411, secondo comma, cc.).

Con disposizione costituente una (quanto mai parziale e speciale) anticipazione della riforma sul punto recata dalla legge n. 340 del 2000, l'art. 2, secondo comma, del D. Lgs. n. 206 del 1999 ha parzialmente modificato l'art. 17 quinto comma, del D. Lgs. n. 213 del 1998 prevedendo che nel caso in cui la deliberazione degli amministratori (ovvero dell'assemblea straordinaria), "risulta da verbale ricevuto da un notaio, per l'iscrizione nel registro delle imprese non occorre l'omologazione prevista dal secondo comma dell'art. 2411 del codice civile".

Nel sistema anteriore alla legge n. 340, pertanto:

- a) la conversione del capitale sociale in euro nel periodo transitorio poteva essere deliberata dagli amministratori della società;
- b) il verbale di tale deliberazione, ove non redatto per atto pubblico da notaio, doveva essere iscritto dopo l'emissione del relativo ordine da parte del tribunale previa verifica della conformità alla legge della delibera, al pari di qualunque atto modificativo dell'atto costitutivo della società;
- c) in caso di redazione dello stesso verbale da parte di notaio l'iscrizione nel registro delle imprese non necessitava del preventivo ordine del tribunale.

Il sistema delineato dal codice civile prima della riforma del 2000 quanto al procedimento di iscrizione degli atti costitutivi della società di capitali e cooperative (per effetto del rinvio contenuto negli artt. 2519 e 2537 c.c.) e dalle relative modificazioni prescriveva come regola il controllo giudiziale di legittimità di tali atti quale condizione della loro iscrizione e della relativa efficacia nei confronti dei soci e dei terzi (Cass. 12 giugno 1996, n. 5416 ha al riguardo precisato che in tale sistema l'efficacia delle deliberazioni modificatrici dell'atto costitutivo di una società per azioni era condizionato, sia di fronte ai soci che rispetto ai terzi, alla omologazione giudiziaria ma che tale condizionamento era operante solo in senso risolutivo, stante il mancato richiamo da parte dell'art. 2476 c.c. in tema di deposito, iscrizione e pubblicazione delle deliberazioni di modifica, del precedente art. 2411, terzo comma, sì che tali delibere erano immediatamente efficaci nei confronti dei soci, pur potendo tale efficacia venir meno retroattivamente nel caso di rifiuto dell'omologazione da parte del giudice).

L'unica eccezione rispetto a tale regola generale del procedimento di iscrizione degli atti e delle delibere in questione era costituita dalla deliberazione di conversione del capitale in euro nel periodo transitorio ricevuta da notaio.

L'art. 32 della legge n. 340 del 2000 ha profondamente modificato il procedimento per l'iscrizione degli atti societari nel registro delle imprese. Per effetto delle modificazioni recate agli artt. 2330 e 2411 c.c. dal citato articolo di legge:

- a) il notaio che ha redatto l'atto pubblico costitutivo di società di capitali o cooperativa deposita l'atto e contestualmente ne richiede l'iscrizione nel registro delle imprese, senza che in tale procedimento intervenga una pronuncia del tribunale (è stato, infatti, espressamente abrogato l'art. 2332 n. 3 c.c.), che sanciva la nullità della società nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 2330 "relative al controllo preventivo";
- b) la deliberazione di modificazione dell'atto costitutivo deve dal notaio essere depositata e contestualmente iscritta nel registro delle imprese entro trenta giorni dal ricevimento di tale atto;
- c) il notaio ha facoltà di rifiutare deposito ed iscrizione qualora ritenga "non adempiute le condizioni stabilite dalla legge" per la legittimità della deliberazione e comunica i motivi del proprio rifiuto agli amministratori della società entro lo stesso termine;
- d) nei trenta giorni successivi alla comunicazione gli amministratori e, in mancanza, ciascun socio, "possono ricorrere al tribunale per i provvedimenti di cui ai commi secondo e terzo" dell'art. 2411 c.c.;
- e) sul ricorso di tali soggetti il tribunale, sentito il pubblico ministero, accerta la legittimità dello delibera e, con decreto soggetto o reclamo davanti alla corte di appello, ordina l'iscrizione della delibera ovvero rigetta l'istanza;
- f) tutti i termini previsti in disposizioni di legge speciale "con riferimento all'omologazione" dell'atto costitutivo o della delibera decorrono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese mediante il procedimento sopra descritto.

Nel novellato sistema del codice civile relativo al procedimento di iscrizione degli atti di cui si discute il controllo del tribunale è quindi di natura residuale nel senso che:

- a) può avere ad oggetto solo le deliberazioni di modificazione degli atti costitutivi di società di capitali e cooperative, e non anche gli atti costitutivi di tali società;
- b) è solo occasionato da ricorso con il quale gli amministratori o, in mancanza, i soci delle società chiedono l'iscrizione di deliberazione rifiutata dal notaio entro il termine di legge.

In definitiva, la legge non prevede più il controllo preventivo generale del tribunale sulla legittimità degli atti in discussione per la relativa iscrizione.

Resta da stabilire se tale potere di controllo preventivo generale residui quanto alle deliberazioni di conversione del capitale in euro adottate dagli

amministratori di società in atto non ricevuto da notaio.

In primo luogo si osserva che la norma (art. 2411 secondo e terzo comma c.c.) che prevede tale controllo ha assunto nel vigente sistema natura eccezionale, ed è quindi di stretta interpretazione, posto che la stessa entra in giuoco solo in conseguenza del ricorso per iscrizione rifiutata dal notaio entro i termini previsti dalla legge; sì che la sua applicazione non può essere estesa a casi diversi da quelli cui si riferisce.

Premesso che le deliberazioni degli amministratori di società per azioni non debbono per legge essere redatte da notaio (salvo che per i casi indicati negli artt. 2443, secondo comma e 2420-ter secondo comma c.c.), richiedendo l'art. 2421, n. 4 c.c., solo la tenuta di un apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, è certamente vero che la disposizione contenuta nell'art. 17, quinto comma, del decreto legislativo in materia di adeguamento dell'ordinamento interno all'introduzione dell'euro quale moneta unica di taluni Stati membri dell'Unione europea, rinvia (tramite il richiamo all'art. 2436 cc.) al procedimento di cui all'art. 2411 c.c. nel testo vigente prima della riforma del 2000, ma tale rinvio integrale presupponeva la vigenza del procedimento di controllo preventivo del tribunale in ordine alle deliberazioni di modificazione dell'atto costitutivo delle società, fra le quali rientrano indubbiamente quelle adottate dagli amministratori per la conversione in euro della misura del capitale sociale espresso in lire.

La modificazione dell'art. 2411 cc. non può che riflettersi, innovandolo, sul contenuto precettivo della disposizione di legge speciale del 1998.

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 340 del 2000 e del conseguente venire meno del controllo preventivo giurisdizionale generale, e fermo restando che la nuova disciplina recata dalla citata legge n. 340 non ha determinato l'abrogazione della norma che facoltizza gli amministratori alla conversione del capitale in euro, il contenuto precettivo del quinto comma dell'art. 17 del decreto ha quindi subito:

- a) una implicita modificazione, nel senso che la delibera del consiglio di amministrazione redatta da notaio, al pari delle altre deliberazioni societarie aventi la forma legale dell'atto pubblico previste dal "novellato" art. 2411, primo comma, c.c. intanto può essere sindacata dal tribunale in funzione della relativa iscrizione in quanto il notaio abbia rifiutato tale adempimento perché abbia ritenuto l'atto non conforme alla legge e sia stato presentato ricorso per la denegata iscrizione dagli amministratori ovvero dai soci della società entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione del rifiuto;
- b) una abrogazione per incompatibilità (art. 15 delle preleggi) con il "novellato" art. 2411 c.c., nella parte in cui lo stesso art. 17, quinto comma, citato prevedeva, implicitamente (in quanto da un lato non indicante la

forma dell'atto, con conseguente non necessità che lo stesso fosse redatto da notaio in base alle regole generali in materia desumibili dai sopra richiamati artt. 2443, secondo comma, 2420-ter, secondo comma, 2421 n. 4, c.c. e, dall'altro, a partire dall'entrata in vigore del D. Lgs. n. 206 del 1999, mediante l'espressa previsione di non assoggettamento a controllo preventivo del tribunale di deliberazione ricevuta da notaio), che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio.

Ove si dovesse, per contro, aderire alla interpretazione secondo cui il potere di controllo del tribunale residuerebbe, ai fini dell'iscrizione dell'atto, solo per le deliberazioni di conversione del capitale in euro adottate dagli amministratori con atto non ricevuto da notaio, si finirebbe per interpretare il "novellato" art. 2411 c.c. contro il senso delle quanto mai chiare espressioni dallo stesso utilizzate; escludenti in materia un controllo giurisdizionale preventivo non attivato da ricorso conseguente a rifiuto dell'iscrizione di delibere comportanti modificazioni dell'atto costitutivo proveniente dall'unico soggetto (il notaio) legittimato a richiedere l'iscrizione stessa.

Sotto altro profilo, si osserva, che il controllo di legittimità delle deliberazioni di conversione del capitale in euro (il richiamo indiretto al procedimento di cui all'art. 2411 c.c. operato dal più volte citato art. 17, quinto comma, evidenzia la necessità del controllo) non potrebbe essere esercitato dall'ufficio del registro delle imprese posto che l'art. 13, quarto comma, del D.P.R. n. 581 del 1995 (recante regolamento di attuazione della legge istitutiva del registro delle imprese) prevede che l'ufficio del registro delle imprese possa esercitare solo un controllo estrinseco di regolarità formale delle deliberazioni per le quali era un tempo previsto il previo "decreto di omologazione del tribunale".

L'interpretazione adottata consente di ricondurre ad unità il sistema dei controlli (comprendente quello, eventuale, del tribunale, sulle deliberazioni modificative dell'atto costitutivo di società di capitali e cooperative anche quando queste si sostanzino nella conversione del capitale in euro).

Per quanto sopra esposto, in riferimento a tale operazione sul capitale la legge prevede:

- a) che lo stesso possa essere adottata dall'assemblea straordinaria ovvero dagli amministratori;
- b) che in entrambe le ipotesi il verbale contenente la relativa deliberazione deve essere redatto dal notaio che deve provvedere al deposito ed alla iscrizione dello stesso;
- c) che l'ordine di iscrizione di cui al secondo comma dell'art. 2411 c.c. può essere adottato dal tribunale, previa verifica della legittimità dell'atto, solo o seguito di ricorso presentato da specifici soggetti in conseguenza di

rifiuto del notaio di iscrivere l'atto per non aver ritenuto "adempite le condizioni stabilite dalla legge" allo scopo.

Nei casi di specie, invece, è stata chiesta l'emissione di ordine di iscrizione della deliberazione di conversione del capitale della (*omissis*) in euro sul presupposto che tale potere sussista in capo al tribunale in via generale sugli atti comportanti modificazione dell'atto costitutivo non redatti da notaio. La legge non attribuisce al tribunale tale potere.

L'istanza è quindi inammissibile.

PQM

dichiara inammissibile l'istanza per l'emissione dell'ordine di iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione in epigrafe indicata.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

08.03.2000
Ric. Conservatore

Società di capitali - sindaci - cessazione dalla carica - iscrizione al registro imprese - obbligo dell'amministratore - mancata conoscenza della rinuncia - iscrizione d'ufficio - inammissibilità.

Il presupposto per l'iscrizione d'ufficio della cessazione dalla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco è, ex art. 2190 c.c., l'inerzia dell'imprenditore. Nel caso specifico, mancando la prova che la rinuncia alla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco sia venuta a conoscenza dell'amministratore della società, cui incombe l'obbligo (art. 2400 c.c.) di provvedere all'iscrizione della cessazione, non può ravvisarsi inerzia e come tale va respinta la richiesta di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese.

Il Giudice del Registro;

visto l'invito rivolto dall'Ufficio del Registro di Savona all'amministratore della Comi.To. s.p.a. per richiedere l'iscrizione della cessazione dalla carica, rispettivamente, di presidente del collegio sindacale e di sindaco di De Donato Vito e Gerini Luciano, a far data dal giugno 1983, rilevato che detto invito, spedito con r.a.r., non ha avuto esito;

Rilevato che:

la rinuncia all'ufficio di sindaco è atto unilaterale ricettizio;

che con lettera raccomandata a mano 8/6/1983, indirizzata all'amministratore della società, Fazzari Gulia ed ai sindaci effettivi, Gerini Luciano e Mascaroli Aldo, il De Donato ha rassegnato le sue dimissioni;

che non vi è prova che tale lettera sia stata ricevuta dall'amministratrice della società;

che con lettera raccomandata a mano 10/6/1983, indirizzata all'amministratore della società, Fazzari Giulia, al presidente del collegio sindacale ed al sindaco effettivo Mascaroli Aldo, il Gerini ha rassegnato le sue dimissioni;

che tale lettera risulta ricevuta dal De Donato, per il collegio sindacale, e, per la società, contiene la firma del Mascaroli, che però era sindaco effettivo e di altra persona che, dalla firma, non è identificabile in Fazzari Giulia;

che presupposto per l'iscrizione d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 cc. è l'inerzia dell'imprenditore;

che mancando la prova che la rinuncia sia venuta a conoscenza dell'amministratrice della società, cui incombe l'obbligo, ai sensi dell'art. 2400 cc. di provvedere all'iscrizione della cessazione dall'ufficio del sindaco dimissionario, non può ravvisarsi inerzia;

P.Q.M.

respinge

la richiesta di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese di Savona della cessazione dall'ufficio di presidente del collegio sindacale e di sindaco effettivo, di De Donato Vito e Gerini Luciano, a far data del 8 e 10 giugno 1983.

SOCIETÀ DI FATTO

Tribunale di Ferrara
Giud. Reg. Guernelli

09.05.2000
Ric. Conservatore

Società di fatto - iscrizione al registro imprese - attività commerciale - obblighi - inottemperanza - titolo - volontà delle parti - iscrizione d'ufficio.

La società di fatto che esercita un'attività commerciale, con responsabilità illimitata ed amministrazione disgiunta dei soci, qualora non abbia provveduto a regolare la propria posizione con l'adozione di una delle forme societarie tipiche, va iscritta d'ufficio al Registro Imprese come società in nome collettivo.

Poiché non vi è la necessità di una forma determinata per la costituzione di una società di persone (artt. 2251 - 2293 - 2315 c.c.), in mancanza di altro atto è lo stesso decreto del giudice del registro che accerta il fatto costituito dall'esistenza dell'impresa collettiva in forma societaria, ad essere titolo per l'iscrizione nel registro. Il tipo di società da adottare, rispondente alla volontà delle parti, viene individuato in base alla responsabilità dei soci ed alla amministrazione della società come risulta dai patti sociali.

Registro Imprese - iscrizione – oggetto - fatti (art. 2300 c.c.) - giurisprudenza.

È un obbligo e non una facoltà per l'imprenditore procedere all'iscrizione della propria impresa nel relativo registro (insieme a tutti i "fatti" rilevanti, modificativi ed istintivi della medesima); poiché, quelli che vengono iscritti non sono di per sé "atti" rivestiti di una certa forma (scritta, pubblica, ecc.), ma "fatti" (cfr. Cass. 95/1994 ed espressamente l'art. 2300 co. 1 c.c.).

Il Giudice delegato al Registro delle Imprese

Vista la segnalazione dell'Ufficio del Registro delle Imprese dell'11.1.2000 relativa a Casa della Lampada di Boccafogli M.C. e Zappaterra M. s.d.f.; viste le informazioni raccolte di ufficio e le dichiarazioni rese da Boccafogli Maria Cristina e Zappaterra Margherita all'udienza del 9.5.2000;

OSSERVA

Le considerazioni espresse dall'Ufficio del Registro delle Imprese sono condivisibili.

In particolare, dal sistema di pubblicità attuato dalla legge 580/93 e dal d.p.r. 581/95 si evince ancora una volta la necessità e l'obbligo, e non solo la facoltà, per l'imprenditore, di procedere all'iscrizione della propria impresa nel relativo registro (insieme a tutti i fatti rilevanti modificativi ed estintivi della medesima); si evince inoltre che quelli che vengono iscritti non sono di per sé "atti" rivestiti di una certa forma (scritta, pubblica ecc.), ma "fatti" (cfr. Cass. 95/1994 e anche espressamente l'art. 2300 1° co. c.c.). Dal sistema codicistico si ricava inoltre:

che una impresa collettiva avente per oggetto una attività commerciale deve

(e non può) costituirsi ed esercitarsi secondo le forme “tipiche” di società di persone (non semplice) o di capitali (artt. 2249 e 2195 c.c.); che non vi è necessità di una forma determinata per la costituzione di società di persone (art. 2251 e art. 2293 e 2315 c.c. - Cass. 92/4569); che la società irregolare o di fatto (equiparabili secondo Cass. 81/2304, art. 2297 e 2317 c.c.) ha regole parzialmente divergenti da quelle delle società iscritte, ma che non possono dirsi permanenti (“fino a quando la società non è iscritta”), e che comunque le stesse cedono di fronte ad un evento (l’iscrizione), che non è rimesso alla mera volontà dell’interessato, giusta la previsione di un obbligo e di un sistema di iscrizione di ufficio in caso di inottemperanza (art. 2190 c.c.).

Infine, dalle disposizioni “fiscali” succedutesi nel tempo (art. 26 quater L. 891/80; artt. 1 e 3 L. 947/82; art. 3 c. 69 L. 662/96) nonché dall’art. 29 d.p.r. 581/95, si evince ancora la “provvisorietà” di un regime (ormai scaduto) delle predette società irregolari, che non possono più rimanere iscritte nel “registro ditte”, e dovevano regolarizzarsi con l’adozione di uno dei tipi legislativi (l’alternativa essendo quindi tra una assenza totale di pubblicità che non può dirsi lecita, e una iscrizione di ufficio in una delle forme tipiche: cfr. analoghi provvedimenti di G. Reg. Trib. Parma 7.5.99; Trib. Prato 8.1.98; Trib. Padova 21.10.98).

Il problema si sposta allora, da un lato, sul titolo per l’iscrizione, dall’altro sulla interpretazione della realtà dell’impresa collettiva e quindi della volontà delle parti (la società è un contratto, e pertanto, se esistente, va indagato le norme di quale tipo siano applicabili, escludendosi una società “atipica” o di fatto per le ragioni sopra esposte).

Sul primo punto, appare da condividere la tesi per la quale, in mancanza di altro atto, è lo stesso decreto del giudice del registro che accerta il fatto costituito dall’esistenza dell’impresa collettiva in forma societaria (di persone: per le società di capitali l’atto pubblico è ad substantiam) ad essere titolo per l’iscrizione nel registro.

Sul secondo punto, è evidente che, ristretto il campo di indagine a s.n.c. e s.a.s., il discrimine sarà posto dalla responsabilità dei soci e dalla amministrazione della società.

In concreto, emerge dagli atti che la cd. società di fatto in epigrafe indicata, esercita attualmente una impresa commerciale in forma societaria, con responsabilità illimitata delle socie e amministrazione disgiunta (cfr. scrittura 31.12.81); che pertanto, in difetto di diversa manifestazione di volontà (ed in presenza di un richiamo alle “norme di legge vigenti” nell’atto di costituzione), la struttura sociale va ricondotta a quella di una società in nome collettivo; che le interessate non hanno provveduto alla regolarizzazione nonostante l’invito dell’ufficio segnalante.

P.Q.M.

visti gli artt. 2190, 2196 c.c.

ORDINA

l'iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese di Ferrara di Casa della Lampada di Boccafogli Maria Cristina e Zappaterra Margherita s.n.c., (omissis) avente ad oggetto commercio al minuto di materiale elettrico, regolata dalle norme dell'atto di costituzione registrato a Ferrara il 31.12.1981, e, per quanto non previsto, dalla disposizione di legge sulla s.n.c.

SOCIETÀ DI PERSONE

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

25.02.2000
Ric. Rizzo

Società di persone - amministratore - soggetto estraneo alla società – socio accomandatario di società in accomandita semplice - socia della società in nome collettivo – inammissibilità.

In una società in nome collettivo non può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società anche se socio accomandatario (quindi illimitatamente responsabile) di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso in data 16/2/2000 proposto ai sensi dell'art. 2189 cc dal Notaio dr. Rizzo Corallo Filippo, rogante l'atto costitutivo della "A.T.I. Eredi Paolo de Salvia sas & Tuppi Alfredo snc", avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione adottato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia l'8-10/2/2000; vista la documentazione allegata, rileva:

l'iscrizione della società predetta nel Registro delle Imprese è stata rifiutata, in quanto l'amministrazione della stessa risulta affidata a soggetto estraneo alla società: come previsto dall'art. 4) dell'atto costitutivo, infatti, «la gestione e l'amministrazione della società spettano ai signori De Salvia Salvatore e Tuppi Alfredo», il primo dei quali (De Salvia Salvatore) non riveste la qualità di socio della "A.T.I. Eredi Paolo De Salvia sas & Tuppi Alfredo snc", ma unicamente quella di socio accomandatario della "Eredi Paolo De Salvia di Salvatore De Salvia e C. sas";

la possibilità di nominare amministratore della società di persone un terzo (esclusa dalla giurisprudenza della S.C. con decisioni non recenti: cfr. Cass.1966/n.895; Cass. 1968/n.218), è oggetto di discussione in dottrina, la quale risulta divisa sul punto, così come la giurisprudenza di merito;

sul piano normativo, infatti, mentre l'art. 2380 cc prevede espressamente per la spa che l'amministrazione possa essere affidata a non soci, e l'art. 2487 cc, per la srl, che l'amministrazione sia affidata ad uno o più soci, facendo tuttavia salva la diversa disposizione dell'atto costitutivo, per le società di persone - fatta eccezione per la società in accomandita, nella quale la posizione di socio e quella di accomandatario sono generalmente ritenute inscindibilmente connesse, attesa la previsione dell'art. 2318, co.2, cc - gli artt. 2257 e 2258 cc si prestano a diverse interpretazioni, in quanto il primo si limita a prevedere che l'amministrazione, salva diversa

pattuizione, spetti a ciascun socio disgiuntamente dagli altri, ed il secondo regola l'amministrazione spettante congiuntamente a più soci;

la tesi dell'ammissibilità dell'amministratore estraneo è sostenuta, sostanzialmente, da chi ritiene il rapporto di amministrazione riconducibile ad una procura institoria o al mandato (Trib. Cagliari 20/1/83, L'impresa 1984, 601; App. Bari 1/2/1960, Giur.it. 62, 90): secondo tale opinione, pur presupponendo la norma positiva l'attribuzione dell'amministrazione ad un socio, la stessa riconosce alle parti una totale autonomia in ordine all'assetto dell'organizzazione societaria, ricomprendendovi la possibilità di nominare un amministratore non socio;

l'opinione opposta da un lato nega la configurabilità dell'amministratore quale mandatario, pur non escludendo che una società di persone possa valersi dell'opera di institori o mandatari in senso tecnico (Trib. Torino 8/10/1984, Società, 1985, 494), limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa, purché non si conferisca al preposto il potere di compiere tutti gli atti amministrativi senza che il preponente possa interferire o opporsi (Trib. Milano 22/12/1983, Società, '84, 790);

sotto un secondo aspetto, la soluzione negativa è fondata sullo stretto collegamento che intercorre fra rappresentanza della società e responsabilità personale (art. 2266, co. 2, cc. Trib. Milano 22/12/1983, cit., Trib. Roma 21/1/1983, Società, '83, 1153): secondo tale tesi, che qui si condivide, la struttura personalizzata caratterizza la partecipazione sociale nelle società personali, nelle quali l'*intuitus personae* assume una rilevanza preponderante in relazione alla singola partecipazione sociale e permea la stessa organizzazione ed il funzionamento del tipo societario, all'interno del quale la posizione di socio e quelli di amministratore presentano una naturale connessione; nelle società di capitali sono ammessi amministratori estranei in quanto tutta una serie di controlli, interni ed esterni, garantiscono una prudente e corretta amministrazione, mentre analoghi controlli non sono previsti per le società di persone, il che induce a concludere che l'amministrazione debba essere esercitata dai diretti interessati, i quali rispondano illimitatamente, a garanzia dell'oculata amministrazione dell'impresa: tale responsabilità è configurata dall'ordinamento solo rispetto ai membri della compagine sociale;

coerentemente, è in genere esclusa, per le società di persone, la possibilità di nomina di un amministratore giudiziario in caso d'insanabile dissidio fra i soci (cfr. Pret. Milano 19/2/1979, in Giur. it. '82, 487; Trib. Roma 5/3/82 in Riv. del dir. comm. '82, 255; Trib. Ascoli Piceno 5/7/86, in Società '87, 173; Trib. Napoli 18/12/87 in Società '88, 591; Trib. Lecce 29/11/89 in Società '90, 516);

nel caso specifico, si sostiene da parte del ricorrente che la responsabilità

illimitata del De Salvia per le obbligazioni della “A.T.I. Eredi Paolo De Salvia sas & Tuppi Alfredo snc” conseguirebbe alla sua posizione di socio accomandatario della “Eredi Paolo De Salvia di Salvatore De Salvia & C sas”, socia della snc predetta;

non può non rilevarsi, tuttavia, che a norma dell’art. 2318 cc gli accomandatari della sas, come i soci della snc, godono del *beneficium excussionis* ex art. 2304 cc (Cass. 1968/n.237): i creditori della società della quale si chiede l’iscrizione, pertanto, prima di poter agire nei confronti del De Salvia, sarebbero tenuti non solo ad escutere il patrimonio della snc, ma anche quello della sas;

letto l’art. 2189 cc;

PTM

rigetta il ricorso; (omissis)

Tribunale di Foggia
Giud. Rel. Dibisceglia

09.06.2000
Ric. Rizzo

Società di persone - amministratore - soggetto estraneo alla società – socio accomandatario di società in accomandita semplice - socia della società in nome collettivo – ammissibilità.

In una società in nome collettivo può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società quando egli è anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta, in quanto è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio illimitatamente anche dei debiti della società in nome collettivo.

Il Tribunale (omissis) letto il ricorso proposto dal notaio Rizzo Corallo Filippo, iscritto al n. 947/2000, ed esaminati gli atti allegati;

visto il provvedimento del Giudice del Registro delle Imprese del 25/2/2000 con il quale è stato rigettato il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto d’iscrizione, adottato dall’Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia, della s.n.c. A.T.I. Eredi Paolo De Salvia & Tuppi Alfredo;

sentito il relatore;

rilevato che, come affermato dal Giudice del Registro, la possibilità di nominare amministratore della società di persone un terzo è oggetto di discussione in dottrina e in giurisprudenza; che l’opinione negativa si fonda sulla considerazione che la posizione dell’amministratore è correlata a quella del socio illimitatamente responsabile, atteso che nella società di

persone lo svolgimento corretto dell'attività imprenditoriale trova garanzia nella illimitata responsabilità di chi agisce in nome e per conto della società;

ritenuto, peraltro, che non possa essere considerato un terzo estraneo alla società il socio accomandatario della s.a.s., socia della società in nome collettivo, in quanto egli è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio illimitatamente anche dei debiti della società in nome collettivo;

che non sembra rilevante, per escludere o per attenuare tale illimitata responsabilità, la circostanza che il socio accomandatario goda del *beneficium excussionis*; infatti la possibilità di fare escutere preventivamente il patrimonio della società non significa affatto limitarne la responsabilità, in quanto il beneficio della preventiva escussione opera solo in fase esecutiva, ma non impedisce al creditore della società di procurarsi un titolo esecutivo nei confronti del socio, agendo contro di lui in fase di cognizione.

L'inconveniente denunciato dal Giudice del Registro ("i creditori della società della quale si chiede l'iscrizione, pertanto, prima di poter agire nei confronti del De Salvia, sarebbero tenuti non solo ad escutere il patrimonio della snc, ma anche quello della sas"), non è una conseguenza della nomina del De Salvia ad amministratore della snc, dato che il De Salvia godrebbe in ogni caso del doppio *beneficium excussionis*; infatti, se i creditori della snc, dopo averne escusso il patrimonio, in caso di incapacienza, volessero soddisfarsi sul patrimonio della sas, e sul patrimonio dei soci accomandatari, dovrebbero pur sempre escutere preventivamente il patrimonio della sas prima di potere agire nei confronti del De Salvia.

Al contrario, a seguire la tesi del Giudice del Registro, gli inconvenienti sarebbero gravi in quanto non sarebbe possibile a due società di persone, che intendono riunirsi in una associazione temporanea di imprese, costituirsi in una snc; infatti, non potendo essere nominato amministratore un estraneo, e non potendo essere nominato amministratore un socio, illimitatamente responsabile di una delle società di persone, nessuno potrebbe essere nominato amministratore, quindi, la nuova società non potrebbe costituirsi. Pertanto il ricorso deve essere accolto.

P.T.M.

visti gli artt. 2192 c.c. e 741 c.p.c.

ORDINA

l'iscrizione della società "A.T.I. - Eredi Paolo De Salvia - S.a.s. & Tuppi Alfredo - S.n.c." nel Registro delle Imprese di Foggia.

Tribunale di Bologna
Giud. Reg. Dallacasa

27.10.1999
Ric. Baccilieri - Toselli

Società di persone - cancellazione - scioglimento senza liquidazione - pendenza di rapporti con i terzi - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non può essere iscritta al registro imprese la cancellazione di una società di persone quando dagli atti risulti che vi sia stato solo uno scioglimento e non una estinzione della società. Per consolidata giurisprudenza la società rimane in vita finché penda anche un solo rapporto con i terzi, come si evince, nel caso in esame, dalla scrittura privata di scioglimento della società presentata al registro imprese e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento sia deliberato con esclusione della fase di liquidazione.

Il Giudice del Registro,

letto il ricorso presentato da Baccilieri Andrea e Toselli Pierluigi, in qualità di soci e legali rappresentanti della s.n.c. Baccilieri e Toselli, avverso il rifiuto opposto dal Conservatore del Registro delle Imprese di Bologna alla richiesta di iscrizione della cancellazione della predetta società, rilevato che la domanda di cancellazione si fonda su di una scrittura privata di scioglimento anticipato della società adottata dai soci in data 23.11.98; ritenuto che, per giurisprudenza consolidata, lo scioglimento di una società di persone non comporta di per sé l'estinzione della società, che rimane in vita finché penda anche un solo rapporto con i terzi; e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento sia deliberato con esclusione della fase di liquidazione; ritenuto altresì che il provvedimento di cancellazione dal registro delle imprese ha carattere puramente dichiarativo di un fatto estintivo che deve essersi in precedenza verificato; rilevato che nell'atto con cui i soci convennero di sciogliere la società gli stessi diedero atto non solo del permanere di crediti verso clienti e verso l'erario, ma anche di passività verso creditori diversi; ritenuto pertanto che il Conservatore non possa dare atto, disponendo la cancellazione, di un fatto estintivo che, per dichiarazione degli stessi richiedenti, non si è verificato,

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

07.02.1999
Ric. Guo Li Xin

Società di persone - cessione di quote – unico socio accomandatario – iscrizione dell'atto di cessione di quote e di cancellazione della società – ammissibilità.

La cessione delle quote del socio accomandatario e del socio accomandante ad un

un'unica persona fa sì che quest'ultima divenga socio unico. Anche se non risulta dall'atto di cessione, deve ritenersi che il cessionario abbia inteso acquistare la qualità di accomandatario ed è con tale qualifica che ha richiesto l'iscrizione della modifica della compagine sociale. Il cessionario che prosegue in forma individuale l'attività prima gestita in forma societaria, ha facoltà di sciogliere la società anche prima della scadenza del termine per la ricostituzione della pluralità dei soci e di chiederne la cancellazione se non sussistono passività anche senza procedere alla nomina di un liquidatore.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso proposto da Guo Li Xin avverso il provvedimento con il quale il Conservatore del Registro delle imprese ha rifiutato la richiesta di iscrizione dell'atto di cessione di quote e di cancellazione della società;

osserva

Con atto pubblico notaio Valentino del 8/10/1998, Scali Giorgio e Vitali Angela, rispettivamente socio accomandatario e socio accomandante della "Aurelia s.a.s. di Giorgio Scali", hanno ceduto a Guo Li Xin tutte le quote da ciascuno di loro possedute di partecipazione alla suddetta società. Davanti al medesimo notaio Guo Li Xin manifestava la volontà di procedere allo scioglimento anticipato della società e chiederne la cancellazione dal Registro delle imprese senza far luogo alla liquidazione per mancanza di attività e passività.

Con l'atto sopra menzionato il ricorrente ha acquistato sia la quota del socio accomandatario sia quella del socio accomandante divenendo, così, unico socio. L'atto di cessione non contiene alcuna indicazione della qualità assunta dal cessionario, il che non incide sulla legittimità della cessione né sulla vita della società posto che la legge prevede la possibilità che vengano meno tutti gli accomandatari o tutti gli accomandanti senza che ciò importi, per il termine di sei mesi, lo scioglimento della società (art. 2323 cod. civ.).

Pur non risultando dall'atto di cessione delle quote deve, tuttavia, ritenersi che il cessionario abbia inteso acquistare la qualità di accomandatario atteso che come tale si è qualificato nel richiedere la iscrizione della modifica della compagine sociale e nessun altro soggetto, venuta meno la pluralità dei soci, era nelle condizioni di poter sindacare tale scelta.

La circostanza che nell'atto di cessione non si faccia menzione del mutamento della ragione sociale diventa, allora, un'omissione meramente formale che non incide sulla legittimazione dell'unico socio a richiedere l'iscrizione della modifica della compagine sociale; un'eguale legittimazione non sarebbe ravvisabile in capo al precedente accomandatario che, cedute le quote, ha perso il diritto, ai sensi dell'art. 2318 cod. civ., di amministrare e di rappresentare la società.

Diventato unico socio, il cessionario ha certamente facoltà di sciogliere la società anche prima della scadenza del termine per la ricostituzione della pluralità dei soci e di chiederne la cancellazione se non sussistono passività (v., in termini, Trib. Torino 22/10/1993 in Giur. it. 1994, 2, 553) anche senza procedere alla nomina di un liquidatore. Per orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, il procedimento di liquidazione costituisce una fase facoltativa istituita nell'interesse esclusivo dei soci ed è derogabile con il loro assenso rimanendo tutelati i creditori della società dalla responsabilità illimitata dei soci (nel caso di specie dell'accomandatario).

L'eventuale configurabilità di una cessione d'azienda tra la società ed il socio che prosegua in forma individuale l'attività prima gestita in forma societaria non assume rilievo ai fini dell'adozione dei provvedimenti richiesti.

P.Q.M.

visti gli artt. 2190 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/12/1995 n. 581; ordina l'iscrizione nel Registro delle imprese di Savona dell'atto di cessione di quote della "Aurelia s.a.s. di Giorgio Scali"; ordina la cancellazione dal Registro delle Imprese di Savona della "Aurelia s.a.s. di Giorgio Scali"; (omissis).

Tribunale di L'Aquila
Giud. Rel. De Filippis

15.12.1999
Ric. Altiero di Roccaraso

Società di persone - quote - costituzione di pegno - ammissibilità.

Le quote sociali, anche delle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritto, e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell'art. 812, ult. co. c.c.

Poiché il pegno di quota di società di persone costituisce quindi, pegno avente ad oggetto un bene mobile, ammissibile ex art. 2784, co. 2 c.c., è possibile l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell'atto costitutivo consistente nella costituzione in pegno delle quote di un socio in quanto l'atto ha un oggetto giuridicamente possibile.

Il tribunale, (omissis)

Visto il ricorso proposto ex art. 2192 c.c. dal Notaio Vittorio Altiero di Roccaraso avverso il decreto 10.11.1999 del giudice del registro delle imprese di questo Tribunale; rilevato che con il ricorso è stato chiesto ordinarsi l'iscrizione nel registro delle imprese de l'Aquila dell'atto autenticato nella firma il 17.9.1999, n. 22361, recante una modificazione

dell'atto costitutivo della società "Borant S.n.c. di Borreca Antonio & C.", con sede in Roccaraso (AQ), modificazione consistente nella costituzione in pegno delle quote del socio Borreca Antonio; rilevato che le quote sociali, anche delle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritto, e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell'art. 812, ult. co. c.c. (Cass. 30.01.1997, n. 934), rilevato che il pegno di quota di società di persone costituisce, pertanto, pegno avente ad oggetto un bene mobile, ammissibile ex art. 2784, co. 2 c.c.; ritenuto, pertanto, che l'atto abbia un oggetto giuridicamente possibile e che debba essere iscritta nel registro delle imprese; visto l'art. 2192 c.c.

ORDINA

l'iscrizione dell'atto di cui in epigrafe nel registro delle imprese di L'Aquila.

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

18.08.2000
Ric. Conservatore

Società di persone - recesso di socio – iscrizione al registro imprese – inadempimento del socio rimasto – iscrizione d'ufficio – art. 2190 c.c.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell'atto costitutivo con conseguente iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inadempimento da parte del socio rimasto, il receduto, non essendo più né socio né amministratore, non è legittimato a richiedere la predetta iscrizione. Provvede, con decreto, il Giudice del Registro.

Il giudice del Registro delle imprese

Vista la richiesta presentata in data 28 luglio 2000 dal conservatore del registro delle imprese di Padova relativa all'intervenuta cessazione dalla qualità di socio del sig Furlan Luciano per effetto del recesso della Società Omega Due di Furlan Luciano e Cetirfi Manuela snc operativo dal 15/01/2000;

Rilevato che il fatto non è ancora iscritto nel registro delle imprese;
ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preso atto del fatto che il sig. Furlan Luciano ha presentato all'ufficio del registro delle imprese la comunicazione del suo recesso dalla società Omega Due di Furlan Luciano e Cetirfi Manuela snc, di cui l'altro socio ne è venuta a conoscenza in data 15/01/2000 data di ricezione della comunicazione del registro delle imprese da parte della Sig.ra Cetirfi, in

quanto il sig. Furlan non era riuscito a reperire la signora Cetirfi;
Considerato che il recesso è efficace come dichiarazione unilaterale recettizia sin dal momento in cui è reso noto ai suoi destinatari;
Rilevato che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modificazione dell'atto costitutivo, come previsto dall'art. 2300 del codice civile, che va iscritta nel registro delle imprese ad iniziativa degli amministratori;
Considerato che il sig. Furlan Luciano non è legittimato, non essendo più socio ed amministratore della società Omega Due di Furlan Luciano e Cetirfi Manuela snc a richiedere la predetta iscrizione;
Preso atto del fatto che l'ufficio del Registro delle imprese, con raccomandata inviata in data 14/01/2000, ha richiesto chiarimenti circa l'attuale compagine sociale alla socia rimasta (sig.ra Cetirfi Manuela), alla quale la sig.ra Cetirfi non ha dato alcun riscontro;
Rilevato che alle iscrizioni obbligatorie deve provvedersi d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 del codice civile e 16 del DPR 581/95 nell'inerzia degli organi competenti;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2188, 2190, 2195, 2285, e 2300 del codice civile e l'art. 16 del DPR 581/95

ORDINA

L'iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese del recesso del sig. Furlan Luciano della società Omega Due di Furlan Luciano e Cetirfi Manuela snc, a decorrere dal 15/01/2000, data di ricezione della comunicazione del registro delle imprese da parte della sig.ra Cetirfi (omissis).

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

09.05.2000
Ric. Conservatore

Società di persone - recesso di socio - iscrizione al registro imprese – inadempimento da parte del socio rimasto – iscrizione d'ufficio – art. 2190 c.c.
Il recesso di uno dei soci comunicato entro i termini previsti dal contratto sociale, comporta l'obbligo, per il socio rimasto, di provvedere all'annotazione della modifica della compagine sociale nel Registro delle Imprese. In caso di inadempimento, provvede, con decreto, il Giudice del Registro.

Il Giudice del Registro
visto il recesso dalla "Il Zero - Arredamenti d'interni" di Fassone e Catalano s.n.c.

rilevato che il recesso è stato notificato all'altro socio il 29/11/1995;
che il contratto sociale prevede il recesso con preavviso di tre mesi;
che l'invito dell'Ufficio del Registro delle Imprese a provvedere all'annotazione della modifica della compagine sociale é rimasto privo di effetto, nonostante rituale ricezione da parte del destinatario dell'invito medesimo;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/12/1995 n. 581;

ordina

l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Savona del recesso di Catalano Antonio dalla "Il Zero - Arredamenti d'interni" di Fassone e Catalano s.n.c. con sede in Savona a far data dal 25/2/1996 (omissis);

Tribunale di Padova
Giud. Reg. Limitone

16.08.2000
Ric. Conservatore

Società di persone - recesso di socio – mancanza di giusta causa – accertamento giudiziale – iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

Non può essere iscritto al registro delle imprese l'atto di recesso per giusta causa di un socio quando l'effettività del recesso debba essere accertata giudizialmente, cioè fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In questo caso il Conservatore potrà effettuare solo un'annotazione relativa alla manifestata dichiarazione di recesso da parte del socio.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Vista la richiesta presentata in data 3 luglio 2000 dal Conservatore del Registro delle Imprese di Padova relativa all'intervenuta cessazione dalla qualità di socio del sig. Zantomio Renato per effetto del recesso dalla società P.R.M. Informatica snc di Carollo Paolo e Zantomio Renato, operativo dal 29/12/1999;

Rilevato che il fatto non è ancora iscritto nel registro delle imprese; ha pronunciato il seguente

DECRETO

Preso atto del fatto che il sig. Zantomio Renato ha presentato all'Ufficio del Registro delle Imprese la comunicazione del suo recesso dalla società P.R.M. Informatica snc di Carollo Paolo e Zantomio Renato, di cui l'altro socio è venuto a conoscenza in data 29/12/1999;

Considerato che il recesso è efficace, come dichiarazione unilaterale recettizia sin dal momento in cui è reso noto ai suoi destinatari;

Rilevato che lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

comporta la modificazione dell'atto costitutivo, come previsto dall'art. 2300 del codice civile, che va iscritta nel Registro delle Imprese ad iniziativa degli amministratori;

Considerato che il sig. Zantomio Renato non è legittimato, non essendo più socio ed amministratore della società P.R.M. Informatica snc di Carollo Paolo e Zantomio Renato, a richiedere la predetta iscrizione;

Preso atto del fatto che l'ufficio del Registro delle Imprese, con raccomandata inviata in data 4/02/2000, ha richiesto chiarimenti circa l'attuale compagine sociale al socio rimasto (sig. Carollo Paolo), alla quale il sig. Carollo ha risposto, per mezzo del suo legale, contestando la legittimità del recesso del socio Zantomio e chiedendo la prosecuzione della presente pratica;

Rilevato che alle iscrizioni obbligatorie deve provvedersi d'ufficio ai sensi dell'art. 2190 del codice civile e 16 del DPR 581/95 nell'inerzia degli organi competenti,

Rilevato, tuttavia, che la società avrà termine nel 2020 e che è qui contestata la legittimità del recesso *ante tempus*, sotto il profilo dell'insussistenza della giusta causa che lo renderebbe lecito ex art. 2285 co. 2° cc;

Ritenuto che l'effettività del recesso contestato debba essere accertata giudizialmente e che, fino a quando non sia intervenuta sentenza passata in giudicato o non si sia verificato un altro evento tale da eliminare l'attuale incertezza sul recesso anticipato, il fatto del recesso, essendo ancora incerto, non possa dare luogo ad alcuna iscrizione d'ufficio, ma solo ad una annotazione, a cui provvederà autonomamente il Conservatore, relativa alla manifestata dichiarazione di recesso da parte del socio Zantomio, con la dicitura «condizionato ad accertamento giudiziale»;

P.Q.M.

Visti gli artt. 2188, 2190, 2195, 2285 e 2300 del codice civile e l'art. 16 del DPR 581/95;

RIGETTA

l'istanza di iscrizione d'ufficio nel Registro delle Imprese del recesso del sig. Zantomio Renato dalla società P.R.M. Informatica snc di Carollo Paolo e Zantomio Renato (omissis).

Società di persone - recesso di socio - soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione al registro imprese - modifica dell'atto costitutivo - amministratori - art. 2300 c.c.
Il socio receduto non è legittimato a richiedere l'iscrizione al registro delle imprese dell'atto di recesso ma, ex art. 2300 c.c., unicamente l'amministratore della società, in quanto il recesso di socio comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Visto il ricorso ex art. 2189 c.c. depositato in data 15.1.1998 nell'interesse del Notaio Carlo Fiorentini avverso il provvedimento del Conservatore del Registro delle Imprese in data 31.12.1997, comunicato il 7.1.1998, avente ad oggetto il rifiuto dell'iscrizione dell'atto unilaterale di recesso di Manaresi Valentina dalla società Nonsolomiele s.n.c. di Ronchi Sara e Manaresi Valentina, con sede in Castel san Pietro Terme (BO);

osserva:

Va in primo luogo rilevato che la dichiarazione di recesso unilaterale produce lo scioglimento del rapporto sociale, ai fini di cui all'art. 2193 c.c., unicamente come conseguenza della iniziativa tesa alla iscrizione della modificazione dell'atto costitutivo (quale è pacifico sia la modificazione della compagine sociale di società personale) attribuita dall'art. 2300 c.c. al solo amministratore della società.

Consegue da quanto in premessa che i singoli soci e, nel caso di specie, il socio receduto non sono legittimati alla richiesta di iscrizione dell'atto (V. Trib. Milano 16.7.1986, in Società, 1986, 1367 nonché decreti di questo Giudice del Registro 13.9.96, ricorrenti Cavina e Zupo, e 6.6.97, ricorrente Cassanelli).

La mancanza di legittimazione della ricorrente va inoltre affermata anche in ragione della impossibilità per la stessa di far valere comunque la propria qualità di amministratore, venuta meno al dedotto perfezionarsi della fattispecie di recesso.

Né il richiamo all'art. 2290 c.c. potrebbe valere a confutare le argomentazioni sopra esposte trattandosi di norma dettata per la società semplice, applicabile alle società in nome collettivo solo in quanto non diversamente disposto (art. 2393 c.c.), e dovendosi appunto applicare la disposizione specificamente dettata per tale tipo di società in tema di modificazioni dell'atto costitutivo da iscriversi all'Ufficio del registro dall'art. 2300 c.c. attributiva dell'iniziativa in oggetto al solo socio amministratore.

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c.

Rigetta il reclamo di cui alle premesse (omissis).

Società di persone - recesso di socio per giusta causa – negozio giuridico unilaterale recettizio - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio amministratore - iscrizione d'ufficio - art. 2300 c.c.

La dichiarazione di recesso del socio per giusta causa è un negozio giuridico unilaterale recettizio, cioè produce effetti contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci, della dichiarazione resa dal socio recedente, di voler sciogliere il vincolo sociale.

L'opponibilità ai terzi del recesso del socio da una società in accomandita semplice è da ritenersi disciplinata dall'art. 2300 del Codice Civile, in base al quale devono rendersi pubblici (mediante iscrizione) tutti i cambiamenti relativi alla società, compresa la composizione soggettiva di quest'ultima.

E' dunque l'esigenza di tutela dei terzi, propria della pubblicità delle vicende relative alle società di persone, che comporta l'obbligo di iscrizione al registro imprese del recesso di socio.

Nel caso specifico è il socio accomandatario, amministratore di diritto della società, che ha l'obbligo di iscrivere il recesso nei termini di legge; in caso contrario, l'amministratore incorre nella condanna alla sanzione amministrativa, e l'iscrizione del recesso viene disposta d'ufficio.

Il Tribunale (omissis)
udita la relazione del Relatore

visto

il ricorso ai sensi dell'art. 2192 c.c., iscritto al n. 80/2001 del R.G.A.D., avverso il decreto in data 17.1.2001 del Giudice del Registro delle Imprese di L'Aquila (R.G.A.D. n. 7/2001), presentato da Federica Lapidì, rappresentata e difesa dall'Avv. Gregorio Equizi, per procura a margine del ricorso:

rilevato

che con il suddetto decreto in data 17.1.2001, il Giudice del Registro delle Imprese di L'Aquila, dott. Roberto Ferrari, ha dichiarato «non essere luogo a provvedere all'iscrizione d'ufficio» del recesso per giusta causa, poiché «non risulta accertato in contraddittorio di tutti i soci il presupposto legislativo sulla base del quale la legge conferisce al socio il potere di recedere ai sensi dell'art. 2285 cod. civ.»;

ritenuto

che il recesso per giusta causa (detto anche “recesso straordinario”) è previsto dall'art. 2285, comma 2, c.c., dettato espressamente per la società semplice, ma applicabile anche alla società irregolare, alla società in nome collettivo e alla società in accomandita semplice, in virtù dei richiami effettuati dagli artt. 2293, 2297 e 2315, c.c.;

che la giurisprudenza è univoca nel ritenere che «la dichiarazione di recesso del socio per giusta causa è un negozio giuridico unilaterale recettizio, la cui perfezione e la cui idoneità a produrre effetti si raggiungono col pervenire a conoscenza degli altri soci» e che pertanto, «il recesso ha effetti immediati e la sentenza che accerta l'esistenza della giusta causa è dichiarativa con efficacia *ex tunc*» (così Cass. 6 febbraio 1965, n. 186, in Foro it., 1965, I, 20; cfr., fra le altre, App. Milano 18 maggio 1983, in Le Società n. 8, 1984, 878);

che, inoltre, il diritto di recesso è da ricomprendere fra i c.d. diritti potestativi, consistenti nel potere di operare il mutamento della situazione giuridica di un altro soggetto, che si esercitano mediante la dichiarazione del titolare del potere indirizzata al soggetto passivo;

che la società in accomandita semplice è regolata, per quanto non disposto dal Capo IV del Titolo V del Libro V, dalle norme relative alla società in nome collettivo e, quindi, stante il rinvio dell'art. 2293 c.c., dalle disposizioni in materia di società semplice, ma l'opponibilità ai terzi del recesso del socio da tale tipo di società è da ritenersi disciplinata direttamente dall'art. 2300, c.c. (cfr. Cass. 31 ottobre 1961, n. 2513, in Giur. it., 1962, I, 822), in base al quale devono rendersi pubblici (mediante iscrizione, dunque, e non con i «mezzi idonei» di cui all'art. 2290, comma 2. c.c.) tutti i cambiamenti intervenuti con riguardo agli elementi già pubblicati, fra i quali è da annoverarsi la composizione soggettiva della società (art. 2295 n. 1, c.c.), che viene appunto a mutare in conseguenza del recesso di un socio;

che non tutte le modificazioni del contratto sociale derivano da deliberazione sociale, potendo essere dovute anche a fatti (tra cui vanno compresi anche gli atti di terzi o dei soci, che però vengono in rilievo quali fatti nei confronti della società): infatti, il primo comma dell'art. 2300, c.c. parla di «modificazioni dell'atto costitutivo» e di «altri fatti relativi alla società»;

che, peraltro, in tutti i casi, è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese ai fini dell'opponibilità ai terzi;

che quando non sia possibile far constare le modificazioni derivanti da fatti (ad esempio, recesso), con delibera adottata col consenso di tutti i soci, l'amministratore deve (nel senso che ha l'obbligo di) procedere all'iscrizione di propria attestazione del fatto; in difetto, il socio può provvedere direttamente a spese della società, mediante deposito di atto pubblico o di scrittura privata contenente la dichiarazione di recesso, ovvero far condannare gli amministratori ad eseguire l'iscrizione (art. 2296, comma 2, c.c.);

che, quindi, il recesso per giusta causa, operando con efficacia immediata, produce effetti contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci,

della dichiarazione, resa dal socio recedente, di voler sciogliere il vincolo sociale particolare (cfr. App. Milano 18 maggio 1983, cit.; App. Milano 16 maggio 1972; App. Torino 9 febbraio 1978, in Giur. comm., 1979, II, 98; Trib. Pavia 21 aprile 1989; *contra* Trib. Udine 14 giugno 1954, che ha ritenuto che la dichiarazione di recesso deve essere portata a conoscenza della società), dichiarazione non soggetta a forme particolari (cfr. Trib. S. Maria Capua Vetere 20 luglio 1991, in Dir. fall., 1992, II, 1149), ma che dovrà contenere l'indicazione della causa o delle cause di recesso (in tal senso, Cass. 6 febbraio 1965, n. 286, in Foro it., 1965, I, 203; App. Milano 25 ottobre 1991, in Le Società, n. 8, 1992, 1073) – da ricondursi sempre alla altrui violazione di obblighi contrattuali o alla violazione di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza che ineriscono alla natura fiduciaria del rapporto;

che, comunque, in difetto di giusta causa, il recesso è inefficace e, pertanto, la manifestazione di volontà del socio recedente «non può sortire alcun effetto giuridico» (cfr. Cass. 13 gennaio 1987, n. 134, in Le Società, 1987; App. Milano 18 maggio 1983, *ibidem*, 1984, 878), con la conseguenza che il socio stesso rimane a far parte della compagine sociale e continua a rispondere delle obbligazioni sociali;

che, infine, la tesi propugnata dal Collegio risponde maggiormente all'esigenza di tutela dei terzi propria della pubblicità delle vicende relative anche alle società di persone che l'ordinamento ha inteso realizzare con il Registro delle Imprese;

che, in particolare, quanto a creditori della società, è maggiormente tutelante per i creditori della società la tempestiva pubblicità dell'avvenuto recesso, piuttosto che un'efficacia a far data dalla dichiarazione pronunciata a distanza notevole di tempo, vedendo così venir meno la garanzia sulla quale hanno ragionevolmente fatto affidamento (e appena il caso di osservare che non è prevista l'iscrizione delle domande giudiziali di recesso nel Registro delle Imprese); l'art. 2193 comma 1, c.c., infatti dispone l'inopponibilità ai terzi dei fatti non iscritti solo «da chi è obbligato a richiederne l'iscrizione»: il riferimento, quindi, è alle sole iscrizioni obbligatorie e solo da parte di soggetti che vi sono obbligati, quindi, gli amministratori – come si è detto sopra;

che, nel caso in esame, il socio Federica Lepidi ha comunicato il proprio recesso dalla EURO s.a.s. agli altri soci – circostanza documentata in atti con la produzione delle ricevute di ritorno delle raccomandate inviate a questi ultimi – e ha indicato nella dichiarazione di recesso quale sia la giusta causa;

che, pertanto, il recesso si è perfezionato in data 4.11.1999, data in cui la dichiarazione di recesso è pervenuta nella sfera di conoscibilità dell'ultimo

socio (cfr. documentazione in atti);

che è parimenti documentato che l'unico socio accomandatario, amministratore di diritto della Società, non ha provveduto a richiedere nel termine di legge detta iscrizione obbligatoria ai sensi dell'art. 2300 c.c., pur avendo ricevuto invito al riguardo, ai sensi dell'art. 16, comma 1, del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, dall'Ufficio del Registro delle Imprese con nota prot. n. 2000/4090 (cfr. doc. 3 in atti);

che al rilevato inadempimento da parte dell'accomandatario all'obbligo di iscrizione del recesso del socio Lepidi consegue ai sensi dell'art. 2194 c.c. la condanna dello stesso alla sanzione amministrativa da determinarsi nel minimo di legge in considerazione del costante orientamento del Giudice del Registro delle imprese di L'Aquila contrario all'iscrivibilità d'ufficio del recesso per giusta causa;

che l'atto costitutivo della "EURO s.a.s. di Formisani Cristian e C" e dalla visura camerale in data 26.02.2001 – prodotti dalla ricorrente in data 27.2.2001, a seguito di provvedimento ai sensi dell'art. 738 c.p.c.- prevede la possibilità di svolgere "attività di intermediazione per il collocamento dei fondi di investimento nazionali od esteri e lo svolgimento di operazioni finanziarie in genere, purchè consentite dalla legge";

che la suddetta è attività riservata ai sensi del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58;

che pertanto, deve disporsi la trasmissione di copia dell'atto costitutivo e di copia del certificato di vigenza rilasciato dalla C.C.I.A.A. di L'Aquila unitamente al presente decreto, alla CONSOB perché valuti se nello svolgimento dell'attività sociale la "EURO s.a.s. di Formisani Cristian" sia incorsa nell'illecito amministrativo di cui all'art 191 del D. lgs. 24.2.1998 n. 58 e in caso di esito positivo possa avviare la procedura sanzionatoria di cui all'art. 195 del D. Lgs cit.;

P.Q.M.

accoglie il ricorso avverso il decreto in data 17.1.2001 del Giudice del Registro delle Imprese di L'Aquila e, per l'effetto, *ordina* all'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di L'Aquila di iscrivere d'ufficio il recesso del socio accomandante Federica Lepidi dalla "EURO s.a.s. di Formisani Cristian e C." a far data dal 4.11.1999;

condanna Cristian Formisani, a pagare la somma di £ 20.000 quale sanzione amministrativa ex art. 2194 c.c.;

dispone l'invio di copia del presente decreto unitamente a copia dell'atto costitutivo della "EURO s.a.s. di Formisani Cristian e C." e della visura camerale in data 26. 02. 2001 alla CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, mandando alla cancelleria per detto incumbente.

Società di persone - società in nome collettivo – oggetto sociale – progettazione edilizia - attività protetta – divieto di legge - non iscrivibile - L.109/94.

La progettazione edilizia costituisce pacificamente attività protetta e come tale può svolgersi in forma associata solo nei limiti di cui alla legge 109/94, ed in particolare tramite società i cui soci siano professionisti iscritti all'albo.

Conservatore - poteri - atti società di persone - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - giurisprudenza - L. 340/2000 - inapplicabilità - doppio controllo di legalità - art. 2189 c.c. - art. 1367 c.c.

Il controllo del Conservatore sugli atti delle società di persone ha natura sostanziale dovendo accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, diversamente da quanto accade per gli atti delle società di capitali per i quali è prevista solamente una verifica di legalità formale.

Non si rinvergono infatti i presupposti di una applicazione analogica della L. 340/2000 stante la diversità di disciplina, le differenze di struttura e di regime tra i due tipi di società.

Il tribunale (omissis)
ha pronunciato il seguente

DECRETO

rilevato che i ricorrenti hanno chiesto l'iscrizione nel registro delle imprese di Alessandria della scrittura privata in autentica Not. Baralis di Casale Monferrato 12.3.2001 con la quale veniva costituita la Edil-Simeon di Tornabene Mario & C. S.n.c.; rilevato che il Conservatore ha rifiutato detta iscrizione con provvedimento del 9.5.2001, in quanto nell'oggetto sociale della collettiva in questione era indicata, fra l'altro, la progettazione edilizia, attività protetta, senza che i soci fossero, ai sensi della legge 109/94 nel testo attualmente vigente, professionisti iscritti all'albo;

rilevato che il Tornabene e la Varsalona ricorrevano al Giudice del Registro di Alessandria sostenendo l'illegittimità del rifiuto in quanto al Conservatore sarebbe inibito un controllo di legalità sostanziale sugli atti societari, come ribadito dalle recenti modifiche al codice civile introdotte con la legge 340/2000, e che comunque la Edil-Simeon avrebbe inteso svolgere attività non di progettazione in senso stretto ma di *consulting engineering*, come tale non protetta;

rilevato che il Giudice del Registro respingeva il ricorso, osservando che il controllo del Conservatore sugli atti delle società di persone, diversamente da quanto accade per le società di capitali, ha sempre avuto natura

sostanziale, che la riforma non ha toccato le società di persone (che hanno un regime affatto diverso, tanto che i loro atti non necessitano della forma dell'atto pubblico e che storicamente per esse non era prevista omologa), e che, nel merito, l'atto in esame indicava esplicitamente come rientrante nell'oggetto sociale la "progettazione", sicché all'iscrizione ostava un divieto di legge, mentre, ove tale indicazione fosse stata da interpretarsi come riferita al *consulting engineering*, la dicitura sarebbe stata equivoca e bisognosa di integrazione;

rilevato che avverso tale provvedimento il Tornabene e la Varsalona hanno presentato ricorso al Tribunale sostenendo che non vi è ragione per differenziare il regime degli atti delle società di persone da quello degli atti delle società di capitali, atteso che anche nei primi occorre l'intervento di un notaio che autentichi le sottoscrizioni, sottostando così all'obbligo di controllo della validità dell'atto; che la riforma di cui alla legge 340, per equilibrio del sistema non può che estendere i suoi effetti anche alle società di persone; che nel merito la clausola dell'atto costitutivo andava, nel dubbio, interpretata nel senso che salvava l'efficacia dell'atto stesso;

rilevato che il controllo sugli atti delle società di persone è stato dalla giurisprudenza di merito prevalentemente interpretato come avente natura sostanziale e non meramente formale (v. tra le ult. Trib. Milano, 21.4.1997 e 3.7.1997), dovendo il Conservatore accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per la iscrizione;

rilevato che comunque il controllo sostanziale su detti atti è sempre stato riconosciuto quanto meno al Giudice del Registro (v. da ult. Trib. Sassari, 1.4.1997);

rilevato che la riforma di cui alla legge 340 non ha minimamente toccato le società di persone;

ritenuto che non sussistano motivi sufficienti di ragionevolezza per ritenere che i principi da essa sanciti si applichino anche alle società di persone, non rinvenendosi i presupposti di una applicazione analogica (da un lato, infatti, non vi è una lacuna nell'ordinamento, ma una diversa disciplina, dall'altro le differenze di struttura e di regime tra i due tipi di società sono decisamente superiori alle affinità);

rilevato che anzi la previsione che per gli atti delle società di capitali il Conservatore si limiti ad una verifica di legalità formale significa che negli altri casi la verifica si estenda alla legalità sostanziale;

rilevato che la stessa sentenza di legittimità citata dai ricorrenti (Cass., 14.5.1999 n. 4774), pur utilizzando la disciplina delle società di capitali come espressione di una linea di tendenza dell'ordinamento che consente di far emergere il principio di tutela dell'affidamento dei terzi nella disciplina delle società di persone, è inequivoca nel premettere che le norme dettate

per le prime non sono suscettibili di applicazione analogica alle seconde, in quanto compiutamente regolamentate in modo autonomo;
ritenuto quindi irrilevante che il notaio sia già tenuto a verificare la validità dell'atto le cui sottoscrizioni autentica, visto che altra disposizione di legge impone al Conservatore un controllo di legalità;
ritenuto che nella evidente disuguaglianza tra le situazioni non vi sia motivo di concludere per la irragionevolezza di tale disciplina, e che anzi un doppio controllo di legalità può bilanciare la maggiore semplificazione formale che caratterizza le società di persone, irrilevante il fatto che solitamente queste ultime muovano interessi meno rilevanti dal punto di vista economico (il che, detto per inciso, è vero solo su un piano di normalità statistica);
ritenuto che l'oggetto sociale sia indicato in modo chiarissimo come ricomprendente anche la progettazione edilizia, che costituisce pacificamente attività protetta, e come tale può svolgersi in forma associata solo nei limiti di cui alla legge 109, e in particolare tramite società i cui soci siano professionisti iscritti all'albo;
rilevato che non è in discussione la mancanza di tale qualità in capo ai ricorrenti;
rilevato che non vi è motivo, di fronte alla letterale evidenza dell'espressione adoperata dai contraenti, per ritenere che essi intendessero riferirsi al *consulting engineering* (in *claris non fit interpretatio*, avrebbero detto i giuristi di un tempo);
ritenuto pertanto che la Edil-Simeon non possa legittimamente perseguire il proprio oggetto sociale e che quindi la sua domanda di iscrizione nel Registro delle Imprese non possa essere accolta;
ritenuto conclusivamente legittimo il rifiuto opposto dal Conservatore;
P.Q.M.
rigetta il ricorso.

Tribunale di Alessandria
Giud. Rel. Viani

04.06.2001
Ric. Isolati e Menabò

Società di persone - società in nome collettivo – ragione sociale – nome per esteso di un socio illimitatamente responsabile - abbreviazione prenome – inapplicabilità per analogia art. 2563 c.c. - giurisprudenza - art. 6 e art. 2292 c.c. – art. 8 L. cambiaria
La ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili. Il termine “nome” contenuto nell’art. 2292 c.c. deve essere inteso nel senso di cui all’art. 6 c.c. e cioè

comprensivo del nome e del cognome. Poiché tale norma non prevede la abbreviazione del prenome è da rigettare l'istanza di iscrizione di una società in nome collettivo la cui ragione sociale contenga soltanto il cognome e non anche il prenome per esteso di almeno uno dei soci.

Il Tribunale (omissis) ha pronunciato il seguente

DECRETO

preMESSO:

che Isolati Giuseppino e Menabò Renzo, soci della G. Isolati e R. Menabò s.n.c., chiedevano l'iscrizione nel Registro delle Imprese di Alessandria dell'atto per scrittura privata ad autentica Not. Giorgio Baralis di Casale Monferrato 14.12.2000, con il quale la società aveva assunto la ragione sociale sopra citata;

che in data 22.2.2001 il Conservatore comunicava il rifiuto di iscrizione, in quanto detta ragione sociale non conteneva il nome per esteso di almeno uno dei soci;

che Isolati e Menabò ricorrevano avverso tale rifiuto al Giudice del Registro di Alessandria;

che il Giudice del Registro di Alessandria, con decreto 23.3.2001, rigettava il ricorso; che Isolati e Menabò hanno proposto ricorso ex art. 2192 c.c. avverso il decreto del Giudice del Registro;

rilevato:

che effettivamente la ragione sociale della società in nome collettivo di cui i ricorrenti sono soci contiene il cognome e l'iniziale del prenome di entrambi;

ritenuto:

che la ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere, ai sensi dell'art. 2292, c.c., il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili;

che l'art. 6, comma 2, c.c. definisce il nome come composto di cognome e prenome;

che l'art. 6, comma 2, c.c., dà una definizione del nome che forse, come sostiene il ricorrente, non è generale (essendo, per il valore che possa avere tale argomento, la disposizione rubricata "diritto al nome"), ma è l'unica definizione di tale concetto nel sistema del diritto civile;

che comunque la formulazione letterale della disposizione pare proprio essere quella di una definizione generale ("nel nome si comprendono il nome e il cognome", e non "ogni persona ha diritto sia al nome che al cognome");

che l'art. 6, comma 2, c.c., non parla di abbreviazione del prenome;

che se è vero che in alcune occasioni (p.e. artt. 2612, 2695 c.c.) la legge prevede esplicitamente (e forse superfluamente) la menzione di "nome e cognome" (facendo ricorso, si noti, alla formula del linguaggio corrente, e non a quella giuridicamente esatta di "prenome e cognome"), è altrettanto

vero che l'art. 2563 prevede esplicitamente che la ditta sotto cui l'imprenditore individuale opera debba contenere "almeno il cognome" dello stesso;

che, ragionando a contrario, e tenuto conto della formulazione dell'art. 6, comma 2, c.c., se la ragione sociale non deve contenere "almeno il cognome" di uno dei soci, ma il "nome", essa debba contenere sia il prenome che il cognome;

che l'art. 2563 non si può direttamente applicare alle società in nome collettivo, nelle quali, proprio perché non c'è distinzione tra ragione sociale e ditta, la prima vale sia come ditta che come nome, di fronte all'esplicita previsione dell'art. 2192;

che la validità delle cambiali in cui sia indicato il prenome dell'emittente o del trattario con la sola iniziale, citata come esempio di raffronto dai ricorrenti, è affermata dalla Corte di Cassazione (sentenza 25.1.2001 n. 1058), ma è del tutto inconferente, in quanto è proprio un'espressa previsione di legge (art. 8, R.D. 5.12.1933 n. 1669) a prevedere che "è valida *tuttavia* la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale": e proprio in forza di tale espressa previsione la Suprema Corte è pervenuta alla statuizione sopra citata;

che, anzi, l'art. 8, 1. camb., fornisce un ulteriore argomento per concludere che, ove il legislatore ha voluto consentire l'abbreviazione del prenome, ha esplicitato il suo volere;

che la giurisprudenza è assolutamente concorde nel concludere che la ragione sociale della società in nome collettivo deve contenere il nome per esteso, comprensivo di prenome e di cognome, di uno dei soci illimitatamente responsabili (cfr. Giud. reg. Alessandria, decr. 14.3.1997, in Rep. Foro it., 1997, ad v. Società, 513; Trib. Piacenza, decr. 22.1.1995, in Foro it., 1996, I, 775; Pret. Bologna, 22.11.1991, in Rep. Foro it., 1992, ad v. Concorrenza (disciplina), 110; Trib. Vasto, decr. 25.10.1985, in Foro it., 1986, I, 2358; Trib. Vicenza, decr. 6.10.1984, in Foro it., 1986, I, 306) e che in caso contrario è legittimamente negata l'iscrizione nel registro delle imprese;

che non è esatto affermare che tale giurisprudenza si riferisca ad assenza del prenome e non a sua abbreviazione ("il nome di almeno uno dei soci deve essere indicato completamente e per esteso": Trib. Vicenza, cit.);

che da tale giurisprudenza non si ha motivo per dissentire;

che la ratio della previsione, quella cioè di consentire l'immediata individuazione di almeno una per una fisica illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali, è tuttora imprescindibile e non è affatto resa anacronistica dall'informatizzazione e dall'interconnessione dei registri tenuti dalle Camere di commercio (non sempre si ha il tempo di recarsi alla

CCIAA per una visura), e che comunque, quand'anche una norma sia anacronistica, essa, finché vige, deve essere applicata;
che l'indicazione del prenome in forma abbreviata potrebbe, al fine di cui al punto che precede, risultare equivoca;
che pertanto la decisione del Giudice del registro si deve ritenere condivisibile;
P.Q.M.
rigetta il ricorso, ordinando l'iscrizione nel Registro del presente decreto.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

Tribunale di Foggia
Giud. Reg. D'Errico

28.03.2000
Ric. Papa

Società in accomandita semplice - iscrizione – ragione sociale – mancata indicazione del prenome del socio accomandatario – rifiuto – legittimità – artt. 6 e 2314 c.c.
Non può essere iscritta nel registro delle imprese una società in accomandita semplice in cui manchi nella ragione sociale l'indicazione completa del prenome del socio accomandatario. Per "nome" ex art. 6 del Codice Civile si intende il prenome ed il cognome, ed è in tale accezione che lo stesso termine è utilizzato dall'art. 2314 c.c., e ciò a tutela dei terzi che, avendo rapporti con la società, possono individuare con certezza le persone che ne abbiano assunto l'illimitata e solidale responsabilità.

Il Giudice del Registro

Visto il ricorso proposto in data 15/3/2000 ai sensi dell'art. 2189, co.3, cc da Papa Maria avverso il provvedimento di rifiuto d'iscrizione adottato dall'Ufficio del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Foggia 1'8/3/2000, rileva:

l'iscrizione della "Gruppo Europeo Immobiliare sas di M. Papa" è stata rifiutata in quanto nella ragione sociale non risulta l'indicazione completa del prenome del socio accomandatario: tale rigetto si reputa fondato, dal momento che l'art. 2314 cc precisa che la società agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di almeno uno dei soci accomandatari;

il "nome", secondo la definizione del codice civile (art. 6) è costituito dal prenome e dal cognome, ed è in tale accezione che lo stesso termine è utilizzato dal citato art. 2314: l'interpretazione predetta - per la quale cfr. Trib. Milano 6/12/1967 e 13/11/1967, in Rep. Foro It. 68, Società, nn. 280-280 bis; Trib. Vicenza 6/10/1984, in Foro It. 86, 306 - appare conforme alla *ratio* di indicare ai terzi che tratteranno con la società, senza possibilità di incertezza, le persone che abbiano assunto l'illimitata e solidale responsabilità ex art. 2314 co. 2, fra le quali vi è il socio o i soci il cui nome costituisce la ragione sociale;

allorché, peraltro, non si è ritenuto necessario indicare il nome completo, si è espressamente reputato sufficiente "almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore" (art. 2563 cc, relativo alla ditta dell'impresa): come osservato dalla giurisprudenza citata, la diversità di disciplina della ditta rispetto a quanto previsto dagli artt. 2314 e 2292 cc per la ragione sociale delle società di persone, ribadita dall'art. 2567 cc, è giustificata dal fatto che la ditta non svolge per l'imprenditore individuale la funzione di identificazione dell'imprenditore in quanto tale (funzione propria, invece,

del nome del soggetto imprenditore), mentre la ragione sociale della società ha essenzialmente la funzione di identificare la società in quanto tale;

- in considerazione della distinzione fra ditta (quale nome commerciale) e ragione sociale (quale nome della società, equiparato al nome civile dell'imprenditore commerciale), si ritiene comunemente che la società possa adottare e servirsi di una ditta derivata diversa dal nome sociale, possa avere un solo nome ma più ditte ove eserciti più imprese distinte, ed abbia distinti diritti al proprio nome ed alla propria ditta, rappresentando il primo un diritto della personalità ed il secondo un diritto su un bene immateriale;

letto l'art. 2189 cc;

PTM

rigetta il ricorso proposto da Papa Maria. (omissis).

Tribunale di Ancona
Giud. Rel. Ruta

14.03.2000
Ric. F.lli Baldoni

Società in accomandita semplice - trasformazione – società semplice – gestione di immobili propri – ammissibilità.

La trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice è ammissibile quando, dall'atto di trasformazione risulti che l'attività della società consista nella sola gestione di immobili propri, rispettando così i presupposti di legge.

Il Tribunale (omissis)

Ha pronunciato, sul ricorso prodotto dalla F.lli Baldoni, in persona dei sigg.ri Baldoni Renzo e Corrado avverso, il decreto 10.1.2000 del Giudice del Registro di Ancona, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Letti gli atti;

rilevato che in data 12.10.1999 il Conservatore dell'Ufficio del Registro delle Imprese di Ancona rifiutava l'iscrizione dell'atto 29.6.1999 a rogito Notaio Dalmatio Sgolacchia con cui si conveniva la trasformazione della "Società F.lli Baldoni s.n.c." (iscritta al n. 13154 del Registro delle Imprese di Ancona) nella società semplice "F.lli Baldoni" ed avente ad oggetto la gestione degli immobili posseduti dalla stessa sul presupposto che "l'attività di gestione di immobili sia una tipica attività commerciale ai sensi dei nn. 2 e 5 dell'art. 2195 c.c. e che quando questa viene esercitata in forma societaria deve esprimersi ai sensi dell'art. 2249 c.c. nelle forme

regolate nei Capi III e seguenti del Titolo V del Libro V del codice civile”, e dunque in forma diversa da quella della società semplice;

rilevato che con decreto 10.1.2000 il Giudice del Registro confermava tale provvedimento sul rilievo che il dettato dell’art. 2249 c.c. (norma cardine in materia societaria) non poteva dirsi derogato dalla norma dell’art. 29 L. 27.12.1997 n. 449 (con cui il legislatore ha introdotto una serie di agevolazioni tributarie a favore delle società commerciali che, avendo ad oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non utilizzati come beni strumentali nell’attività d’impresa, si fossero trasformate in società semplici entro l’1.9.1998, termine poi prorogato al 30.6.1999 ex art. 13 L. 18.2.1999 n. 28) e che quindi essa dovesse applicarsi entro limiti rigorosi, esclusivamente a favore degli enti che avessero svolto sino al momento della trasformazione, in concreto e non per mera previsione statutaria, la sola attività di gestione di beni immobili in via esclusiva o principale;

ritenuto che con la disposizione in esame il legislatore abbia introdotto una disciplina transitoria (come del resto confermato dalla previsione di un termine finale di efficacia), precipuamente diretta ad assicurare specifiche forme di agevolazioni finanziarie (a favore, fra l’altro, delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata e per azioni che avessero per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni immobili o mobili registrati e che entro il medesimo termine si fossero trasformate in società semplici), caratteristiche che sembrano indurre ad un’interpretazione restrittiva dell’art. 29 L. 449/1997 (del tutto compatibile con le finalità sopra enunciate) e ad escludere che l’ambito di operatività della norma medesima abbia portata tale da innovare, in modo permanente, l’ordinamento giuridico in materia societaria, ed, in particolare, quelle regole che pongono limiti all’adozione della forma della società semplice per l’esercizio dell’attività d’impresa;

ritenuto, pertanto, di dover condividere, sotto tale profilo, le osservazioni del Giudice del Registro e, in particolare, nel ritenere la norma applicabile solo a favore delle società preesistenti che, di fatto, esercitassero in via principale e/o esclusiva l’attività di gestione immobiliare, poi destinata a diventare l’unica contemplata nello statuto a seguito della trasformazione;

considerato che, nel caso di specie, risulta (dagli atti allegati al presente ricorso dai Sigg. Baldoni: cfr. contratto di locazione di un fabbricato ed annesso terreno stipulato in data 3.4.1991 con la Esso s.p.a. per consentirvi l’installazione di un impianto per la distribuzione di carburanti ed accessori e con durata novennale, rinnovabile alla scadenza; fatture dei relativi canoni di affitto relative ai periodi 1997/1998; partitari IVA 1997/1998 in cui risultano registrate solo le predette fatture, senza altra indicazione della voce merci/conto vendita) che l’attività d’impresa della F.lli Baldoni s.n.c.

avesse un ambito assai ridotto e consistente, in pratica, nella sola amministrazione dei cespiti immobiliari di proprietà dell'impresa;
considerato altresì che l'atto di trasformazione 29.6.1999 a rogito Notaio Dalmazio Sgolacchia prevede espressamente che la società semplice F.lli Baldoni avrà quale unico oggetto la gestione degli immobili posseduti dalla stessa, adeguando in tal modo la previsione statutaria, alla reale situazione di fatto, preesistente alla rinnovazione della forma societaria come documentato per tabulas;
ritenuto che simili circostanze soddisfino i presupposti di legge ed autorizzino l'iscrizione dell'atto di trasformazione della società nei Registri delle Imprese di Ancona, Sezione speciale delle Società semplici, in aderenza a quanto previsto dall'art. 29 L. 27.12.1997 n. 449;

P.Q.M.

Visto l'art. 2192 c.c.;
accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla il decreto 10.1.2000 del Giudice del Registro di Ancona. (omissis).

Tribunale di Ancona
Giud. Reg. Pinelli

10.01.2000
Ric. F.lli Baldoni

Società in accomandita semplice - trasformazione - società semplice - natura commerciale - inammissibilità - art. 29 L. 449/1997 - art. 2249 c.c .

L'art. 29 della Legge n. 449 del 1997 prevedeva una serie di agevolazioni tributarie a favore delle società commerciali che, avendo ad oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa, si fossero trasformate in società semplici entro una precisa data. Esso non contiene alcuna deroga all'art. 2249 c.c. per cui non è possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando l'oggetto sociale, come nel caso in esame, abbia natura commerciale e non preveda la separazione fra l'attività commerciale e quella di gestione, destinando quest'ultima alla società semplice.

Il Giudice del Registro delle Imprese

Letto il ricorso prodotto dalla F.lli Baldoni, in persona dei Baldoni Renzo e Corrado, avverso il provvedimento reso in data 12 ottobre 1999, con il quale è stata negata dal Conservatore l'iscrizione dell'atto, recante trasformazione in società semplice della S.n.c. Baldoni Cesare dei F.lli Baldoni, rogato il 29 giugno 1999 e depositato presso il Registro delle Imprese il 14 settembre 1999;

rilevato che il gravato rifiuto è supportato dalla affermata incompatibilità

dell'attività oggetto del patto sociale- afferente gestione di immobili- con il tipo societario adottato in sede di trasformazione, imponendo il disposto di cui all'art. 2249 cod. civ l'esercizio di attività commerciale nelle sole forme disciplinate dal libro V, titolo V°, capo terzo e segg., dello stesso codice; considerato che a conforto del gravame si invoca la facoltà, conferita dall'art. 29 L. 449 del 1997, di procedere alla trasformazione in società semplice di enti che svolgano, in via esclusiva o principale, attività di gestione di beni non strumentali all'esercizio dell'impresa, inferendosi, dal dettato normativo, il superamento della preclusione posta a fondamento del rifiuto all'iscrizione;

ritenuto di dover confermare il censurato provvedimento, osservandosi, premessa la sindacabilità della rispondenza dell'atto da iscrivere al modello di legge- condividendosi sul punto la diffusa motivazione addotta dal Giudice del Registro presso il Tribunale di Milano nel decreto evocato dal Conservatore-, che al sistema di agevolazioni tributarie introdotto con la L. 449/97, volto a favorire l'assegnazione di beni non strumentali, ovvero la trasformazione in società semplice dei sodalizi sopra richiamati, non può ascriversi l'ampia, ed innovativa, portata pretesa dal ricorrente, fondandosi l'assunto su lettura della "novella" non consona all'effettiva dizione adoperata ed al fine perseguito, da rapportare poi, sul piano sistematico, al non flessibile quadro delineato dal codice civile;

rilevato per vero che la disposizione in esame non esplicita una chiara deroga al preciso dettato dell'art. 2249 cod. civ., limitando la stessa ad estendere le agevolazioni accordate per l'assegnazione di beni non strumentali all'ipotesi di trasformazione in società semplice degli enti "che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni...": orbene, detto referente attiene alla società trasformata, e, soprattutto, va accertato alla luce dell'attività in concreto svolta sino alla trasformazione, piuttosto che in base alle astratta, previsione di statuto, atteso che, diversamente opinando, dovrebbe ipotizzarsi società che abbia per oggetto, esclusivo ovvero principale, la sola gestione di beni non strumentali- rendendosi quindi impossibile individuare l'attività d'impresa, nel caso dell'esclusività, o assumendo l'attività stessa inammissibile rilievo marginale, nell'ipotesi della prevalenza-, laddove intento del legislatore è quello di espungere le società, costituite secondo i tipi propri delle commerciali, di mero comodo, favorendone la trasformazione in società semplici, analogamente a quanto dettato dalla legge 930/55, che ancora la qualifica di società immobiliari, assoggettate al regime agevolato per l'ipotesi di trasformazione di società in accomandita semplice od in nome collettivo, ovvero in società semplice, al dato, concreto ed avulso da previsione statutaria dilatata ad operazioni commerciali, che le medesime

abbiano unicamente assolto, nell'arco di tempo ivi contemplato, detta funzione;

ritenuto che i limiti di operatività della disposizione, avente efficacia sino al 1° settembre 1998, confortano unicamente la descritta finalità, e non depongono per la portata eccezionale della norma, sotto il profilo della deroga al principio privilegiato nel gravato provvedimento: evidente è la confusione, sottesa al contrasto assunto, tra la transitorietà dell'agevolazione tributaria, destinata ad esaurirsi nel lasso contemplato, allo scopo di incentivare la trasformazione, e gli effetti di quest'ultima, tali da riflettersi sino alla estinzione del sodalizio, con, non ammissibile, convivenza di società semplici costituite nel rispetto dell'art. 2249 c.c. ed enti, derivanti da trasformazione, aventi non meglio definito scopo di gestione di patrimonio immobiliare;

rilevato peraltro che l'oggetto sociale, come delineato nell'atto 18 dicembre 1984 - acquisito d'ufficio, e recante regolarizzazione, nelle forme della società in nome collettivo, della Baldoni Cesare F.lli Baldoni- attiene esclusivamente al "commercio al dettaglio ed all'ingrosso di carburanti, lubrificanti e combustibili", oggetto modificato, in sede di trasformazione in società semplice, in quello di gestione di beni immobili propri: travalicandosi pertanto in modo palmare i limiti segnati dalla disposizione invocata dai ricorrenti riguardando la trasformazione, attesa la contestualità della modifica sopra descritta, società avente oggetto esclusivamente commerciale, laddove non emerge, ed è anzi da escludere in base al preciso contenuto dell'atto, che i soci si siano avvalsi della facoltà di scindere l'attività commerciale da quella di gestione, riservando quest'ultima alla società semplice;

ritenuto di dover pertanto disattendere il proposto ricorso;

P.Q.M.

Visto l'art. 2189 c.c., respinge il ricorso.

Tribunale di Torino
Giud. Reg. De Crescenzo

14.06.1999
Ric. Gemma s.s.

Società semplice - fusione - artt. 2501 ss. del Codice Civile - applicabilità.
La fusione fra società è disciplinata dalla normativa prevista agli artt. 2501 e ss. del Codice Civile. Queste norme vanno interpretate estensivamente fino a ricomprendere il caso di fusione fra società semplici, a cui dovranno essere applicate integralmente, apportando solo quei minimi adattamenti dovuti alla peculiarità del modello di società cui si vuole estendere la disciplina.

Il Giudice
Letti gli atti del ricorso

OSSERVA

Il ricorrente si duole che il sig. Conservatore del registro delle imprese ha rifiutato l'iscrizione dell'atto di fusione della Gemma Ametista, Gemma Bianca, Gemma Blu, Gemma Granata, Gemma Marina, Gemma Rosa, Gemma Rubino, Gemma Topazio, Gemma Turchese, Gemma Rosa, Gemma Verde, Gemma Zaffiro, Gemma Azzurra società semplici nella Gemma Arcobaleno società semplice, sul presupposto che non sarebbero stati rispettati gli adempimenti di pubblicità previsti dagli art. 2501 e ss. C.c. applicabili anche per l'ipotesi di fusione fra società semplici.

Il ricorrente lamenta l'infondatezza del rifiuto del Conservatore del registro evidenziando come l'articolato procedimento di fusione ex art. 2501 e ss. C.c. sia riservato, per espressa scelta legislativa alle sole società commerciali di cui ai capi III – IV – V – VI – VII del titolo V, restando escluse le società semplici. Sostiene quindi il ricorrente che: 1) risulta testualmente dall'art. 2502 bis c.c. che per le società semplici non vi sia l'obbligo di iscrivere la "delibera di fusione"; 2) per dette società non possa neppure ravvisarsi l'obbligo d'iscrizione del "progetto" che costituisce l'antecedente logico della detta delibera; 3) per le società semplici non possa farsi riferimento al c. d. "progetto di fusione" in quanto per esso si dovrebbe fare riferimento anche al "bilancio" e alla "situazione patrimoniale" che sono elementi giuridici totalmente estranei alla normativa dettata per le società semplici.

Il ricorrente, infine, segnala come la disciplina del Registro delle imprese (tenuto conto della funzione di mera pubblicità notizia e certificazione anagrafica), improntata a criteri di massima semplicità, consenta, per il caso della fusione fra società semplici, l'iscrizione del solo "atto di fusione" (tipo di atto rientrante nella categoria delle modificazioni dell'atto costitutivo).

Da ultimo il ricorrente segnala come il regime della responsabilità

patrimoniale delle obbligazioni dei soci della società semplice sia tale da giustificare un impianto formalistico meno complesso di quello previsto per le società c.d. commerciali.

Premesso che, in assenza di un espresso divieto di legge, non ravvisando ipotesi di violazione di norme imperative o di ordine pubblico, si può ritenere giuridicamente possibile il procedimento di fusione fra società semplici, si deve decidere quale sia la disciplina in concreto applicabile a tale fattispecie, non aparendo condivisibile il procedimento logico – giuridico seguito dalla parte ricorrente che, in un’ottica di massima semplificazione, completamente avulsa dal dato normativo, è pervenuta alla conclusione che, per il caso in esame, debba essere applicata la sola disposizione di cui all’art. 2504 c.c., con la conseguenza che deve essere iscritto nel registro solo l’atto di fusione, quale sub species della categoria delle “modificazioni” degli atti costitutivi di cui all’art. 18 DPR 7.12.1995 n. 581. In tale ottica appare del tutto erronea la interpretazione in forza della quale la disciplina degli art. 2502 bis e ss. c.c. escluderebbe dal novero dei destinatari dell’obbligo di adempimenti di pubblicità le società semplici; infatti basta la semplice lettura delle disposizioni per ben comprendere che il legislatore non ha escluso le società semplici degli obblighi di pubblicità per il caso di fusione, ma ha omesso di contemplare, per tale tipo di procedimento proprio quel tipo di società.

Invero, diversa è la prospettiva con la quale deve essere data soluzione al problema, tenuto conto che nel nostro diritto positivo non è stato operato alcun riferimento per il caso di fusione fra società semplici.

Se si ritiene quindi che non vi sia disposizione o principio giuridico che sia di ostacolo ad ammettere la legittimità della fusione fra società semplici, si dovrebbe allora procedere alla individuazione di una disciplina che in concreto possa regolare l’ipotesi che qui interessa. Nel caso di specie, nel nostro sistema di diritto positivo si rinviene una sola normativa idonea allo scopo che qui interessa, ed è quella di cui agli art. 2501 e ss. c.c.

Pertanto la fusione fra società semplici non potrà che essere disciplinata proprio da quelle norme che dovranno essere interpretate in via di estensione, nel senso che le norme citate (anche per il caso delle società semplici) dovranno essere applicate integralmente, apportando solo quei minimi adattamenti, assolutamente necessari, strettamente dipendenti dalla peculiarità del modello di società cui si vuole estendere la disciplina, senza ricorrere all’applicazione di una sola norma (come pretende la parte ricorrente) estrapolata dall’intero contesto normativo cui appartiene.

Ciò posto si tratta di seguire il percorso volto ad accettare se e in quale misura la disciplina dettata per la fusione fra società (art. 2501, 2506 sexies c.c.) sia applicabile alle società semplici.

Il procedimento in esame prevede, in primo luogo, la redazione di un “progetto di fusione” che deve essere depositato presso il Registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione (art. 2501 bis III comma).

Nella disposizione in esame non emergono aspetti inapplicabili al caso della fusione fra società semplici.

Peraltro non si può affermare che il “progetto di fusione” non sia iscrivibile nella sezione relativa alle società semplici sul solo presupposto che il VI comma dell’art. 18 del DPR 7.12.1995 n. 581 non contempli tale tipo di iscrizione e ciò per le seguenti ragioni:

- a) il DPR 7.12.1995 ha una funzione meramente integrativa – attuativa e non sostitutiva della disciplina generale dettata dal codice in materia di iscrizione di atti nel registro delle imprese, sì che al citato articolo 18 non può attribuirsi effetto giuridico diverso o maggiore se non quello di dettare le regole attuative per l’iscrizione dell’atto costitutivo delle società semplici e delle sue modificazioni non avendo certo la funzione di esclusione della iscrivibilità di altri atti espressamente previsti dalla legge;
- b) il deposito del progetto di fusione per l’iscrizione non appare fuori dalla logica della disposizione (art. 18 DPR 7.12.1995 n. 581) che impone l’iscrizione delle modificazioni del contratto sociale di società semplice, in quanto il “progetto di fusione” deve essere considerato come atto prodromico e preparatorio alla modificazione del contratto sociale, con conseguente evidente interesse per i soggetti terzi.

Lo sviluppo del procedimento di fusione fra società prevede quindi:

- a) Redazione di uno stato patrimoniale (art. 2501 ter c.c.)
 - b) Redazione di una relazione da parte degli amministratori (art. 2501 quater c.c.)
 - c) Redazione di una relazione da parte degli esperti (art. 2501 quinquies c.c.)
- Ai sensi dell’art. 2501 sexies c.c. tutti i suddetti atti, unitamente al progetto di fusione devono essere depositati presso la sede legale della società in uno con i bilanci degli ultimi due esercizi.

Anche questa parte della disciplina appare perfettamente applicabile alla società semplice (con eccezione per la parte nella quale si fa riferimento al deposito del “bilancio” e di cui infra) e non si rinvencono regole, principi, indicazioni che portino ad escludere, aprioristicamente, che anche questa parte della disciplina non possa applicarsi alle società semplici.

Ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto attiene alla disciplina del deposito e della iscrizione della “deliberazione di fusione” di cui all’art. 2502 bis c.c., infatti nel silenzio della legge procedendosi ad una interpretazione in via estensiva, anche per la fusione fra società semplici si dovrà dare luogo all’osservanza di questa disposizione.

La correttezza della soluzione dianzi indicata si rinviene nella successiva disciplina di cui dall'art. 2503 c.c. ove si prevede che la fusione (come momento esecutivo del deliberato sociale) possa essere attuata solo dopo due mesi dall'iscrizione nel Registro delle imprese del progetto di fusione fatta salva la disciplina di cui nella seconda parte del 1° comma della norma in esame). Pertanto se è ammissibile che l'istituto della fusione possa trovare applicazione anche per le società semplici ed è certo che la operazione di fusione possa essere, di regola, effettuata successivamente alla iscrizione nel registro delle imprese della "deliberazione di fusione", è giocoforza concludere, tenuto conto delle particolarità finalità di tutela dei terzi cui è preposto l'art. 2503 c.c. che anche per le società semplici si dovrà procedere alla iscrizione della deliberazione di fusione, quale manifestazione di volontà di modificazione dell'atto costitutivo della società semplice e ciò anche al fine di permettere il maturare dei termini previsti dalla legge per la conclusione del complesso iter procedimentale.

Pertanto se dubbi non ci possono essere circa l'obbligo di iscrizione della deliberazione di fusione, perplessità potrebbero sorgere per gli allegati che devono accompagnare, mediante deposito, quella iscrizione. Mentre non vi sono incertezze che ancorché si tratti di società semplici, ben possano e debbano i loro amministratori procedere:

- 1) alla redazione della relazione di cui all'art. 2501 quater c.c.
- 2) alla acquisizione della relazione degli esperti.
- 3) alla redazione delle situazioni patrimoniali (da intendersi quale descrizione contabile della consistenza del patrimonio) delle società partecipanti alla fusione di cui all'art. 2501 sexies n. 3)

diverso è il discorso per quanto attiene al deposito di bilanci.

Infatti appare pacifico che per le società semplici non è espressamente previsto (anche se non escluso) che si debba procedere alla redazione di detta comunicazione sociale attesa la natura non imprenditoriale della società semplice sì che questo appare come l'unico atto del quale non è obbligatoria la redazione e il suo deposito.

Da ultimo (e sul punto non vi sono dubbi), deve essere iscritto ancora l'atto di fusione di cui all'art. 2504 c.c. quale atto finale del procedimento analizzato nelle pagine che precedono.

Per le suddette ragioni, pertanto il provvedimento del Conservatore del Registro delle imprese reclamato in questa sede appare corretto e il ricorso deve essere conseguentemente respinto perché infondato non risultando che le società interessate abbiano dato corso all'applicazione delle norme di cui agli art. 2501 e ss. c.c.

P.Q.M.

Respinge il reclamo proposto dalle società di cui in epigrafe (omissis).

Società semplice - oggetto sociale - attività di utilizzo e gestione di immobili - natura non commerciale - ammissibilità.

Il termine “gestione di immobili” adoperato nello statuto societario, in combinazione con l’altro termine “utilizzo” (e perciò con l’evidente intento di far risaltare la autonomia e diversità dell’attività di gestione rispetto a quella di godimento, impropriamente surrogata nel lessico dal meno tecnico sostantivo adoperato), consente di attribuire alla attività gestionale che la società si ripromette di compiere, caratteri contenutistici che si differenziano dalla mera fruizione statica delle utilità che l’immobile rende (ivi compreso il frutto civile che esso è idoneo a produrre, ma per il solo scopo della sua consumazione), così finendo la stessa attività per rientrare nel novero di quelle che - pur in carenza d’impresa commerciale - sono destinate alla produzione di utili mediante il compimento di atti organizzati e strutturati, al servizio dei quali gli immobili restano con funzione puramente strumentale.

Il Giudice del registro,
considerato che la società ricorrente ha interposto reclamo avverso il provvedimento del Conservatore che ha rigettato la domanda di iscrizione dell’atto 29. 6. 1999 per notato Bisighini, di trasformazione della società dalla forma “in accomandita semplice” alla forma “società semplice” sul presupposto che l’oggetto sociale contemplasse anche l’attività di “utilizzo e gestione di immobili di qualsiasi genere, esclusa ogni attività commerciale”, e perciò ritenendo che la tipologia della società semplice “non può essere utilizzata per l’esercizio della cosiddetta attività immobiliare, in quanto tale attività maschera o una comunione a scopo di godimento o una attività di impresa commerciale”;
attesi gli argomenti sui quali il reclamo si fonda e peculiarmente il richiamo alla disciplina dell’art. 29 della legge 23.12.1997, n. 449,
considerato che quella innanzi indicata è una delle attività che compongono l’oggetto sociale, non sussistendo dubbio alcuno sul fatto che l’altra (attività agricola) consenta l’iscrizione nel registro nella sezione speciale elencata al numero 7 dell’art. 7 del regolamento di attuazione della legge n. 581 del 1995;
considerato che la questione posta dal Conservatore (circa il legittimo oggetto attribuibile alla società semplice, nei limiti dell’ambito di operatività riconosciuto alle compagini sociali dagli art. 2247 e 2248 cod civ) è ragione di rinnovate discussioni dottrinali e di recenti prese di posizione della giurisprudenza di merito (si vedano, per esempio i provvedimenti in data 21.4.1997 e in data 3.7.1997, rispettivamente del giudice del Registro presso il Tribunale di Milano e del tribunale di Milano,

pubblicati in Giur. Comm. 1998, II, p. 625 e sgg); considerato che peraltro il sillogismo donde trae soluzione la questione sottoposta all'esame deve muovere dalla premessa oggetto dell'insegnamento della Suprema Corte (Cass. 26.1.1976, n. 244; Cass. 1.7.1980, n. 4143; Cass. 8.1.1981, n. 139), secondo cui "l'indagine del giudice di merito circa la sussistenza di una comunione di beni caratterizzata dallo scopo di godimento ovvero di una società caratterizzata dal conferimento di beni e di servizi per l'esercizio in comune di una attività economica al fine di dividerne gli utili, si risolve nell'apprezzamento di elementi di fatto ed è incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione logicamente adeguata ed esente da vizi giuridici";

rilevato che il termine "gestione di immobili", adoperato nello statuto societario, in combinazione con l'altro termine "utilizzo" (è perciò con l'evidente intento di fare risaltare la autonomia e diversità della attività di gestione rispetto a quella di godimento, impropriamente surrogata nel lessico dal meno tecnico sostantivo adoperato) consente di attribuire alla attività "gestionale" che la società si ripromette di compiere caratteri contenutistici che si differenziano dalla mera fruizione statica delle utilità che l'immobile rende (ivi compreso il frutto civile che esso è idoneo a produrre, ma per il solo scopo della consumazione), così finendo la stessa attività per rientrare nel novero di quelle che - pur in carenza di impresa commerciale - sono destinate alla produzione di utili mediante il compimento atti organizzati e strutturati, al servizio dei quali gli immobili restano, con funzione puramente strumentale;

ritenuto che pertanto, e volendo accedere ad una interpretazione "in bonam partem" per effetto della esclusione espressa fatta nello statuto di esercizio di attività commerciale, residua spazio per l'esercizio di altro genere di attività (da molti qualificata come "impresa civile") che può essere esercitata sotto le forme della società semplice (secondo la previsione dell'art. 2249 co. 2 Cod. Civ.): esemplificando può considerarsi tale l'investimento dei frutti: l'utilizzo degli immobili per la prestazione di garanzie ipotecarie; l'esecuzione di complesse opere di ristrutturazione degli immobili al fine di mutarne la destinazione e quant'altro non costituisca mera consumazione dell'utilità che l'immobile può offrire per la sua stessa nuda esistenza;

considerato che d'altronde in questo medesimo senso deve essere pure inteso il significato dell'espressione "società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni" (immobili), adoperata nel corpo del comma I dell'art. 29 della legge n. 449/1997 sopra richiamata giacché sarebbe impossibile supporre che il legislatore abbia

invece voluto fare riferimento alle “semplici comunioni a scopo di godimento”, riferimento che renderebbe la disposizione (peraltro destinata a regolare soltanto effetti di genere tributario) priva di senso alcuno, giacchè contrastante non solo con l’espressa previsione codicistica, ma anche con un principio generale dell’ordinamento societario non certo modificabile a mezzo di un vago riferimento contenuto in una norma estranea alla “sedes materiae”;

considerato che non rileva qui la circostanza (valorizzata dal conservatore) che le parti del contratto sociale abbiano per tal mezzo inteso realizzare la simulazione di altro genere di rapporti (con intenti intelligibili) giacche la funzione pubblicitaria alla quale assolve la registrazione che qui è richiesta non è idonea a impedire l’esercizio da parte dei terzi eventualmente pregiudicati delle opportune azioni volte ad ottenere la dissimulazione dell’intento,

P.Q.M.

ordina al sig. Conservatore del Registro delle imprese di Verona di provvedere all’iscrizione dell’atto indicato nel ricorso di cui alle premesse.

Tribunale di Salerno
Giud. Reg. De Stefano

05.07.1999
Ric. Barbarito

Società semplice - oggetto sociale – esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - L. n. 1815/39 - art. 2232 c.c. - inammissibilità - giurisprudenza.

Ai sensi dell’art. 1 della legge n. 1815/39 è tuttora illegittimo l’esercizio in forma associata di professioni protette. In base agli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali le società tra professionisti possono avere esclusivamente lo scopo di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, avvalendosi del quale il professionista possa svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sul c.d. intuitus personae, al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima.

Il Giudice delegato al Registro delle Imprese

Visto il ricorso presentato da Barbarito Pietro avverso il rifiuto di iscrizione nel registro delle imprese della società tra professionisti di cui si dichiara rappresentante, a lui comunicato in data 29.5.99;

valutato che (Cass. 27.6.97 n. 5770) trova piena applicazione il principio dell’obbligatorietà del ministero del difensore ogniqualvolta il procedimento camerale abbia ad oggetto l’accertamento, con cognizione piena ed esauriente, di rapporti giuridici e di diritti soggettivi, ovvero nei

casi in cui (Cass. 30.7.96 n. 6900; Cass. 30.12.89 n. 5831; *contra*: Cass. 3.7.87 n. 5814) esso sia previsto per la tutela di situazioni sostanziali di diritti o di *status*, ovvero ancora qualora esso intervenga per dirimere un conflitto tra posizioni giuridiche contrastanti (Cass. 13.4.72 n. 1154); rilevato che, ancora più radicalmente (Cass. 23.11.94 n. 9913), la Suprema Corte ritiene che l'art. 82 cod. proc. civ. (nella parte in cui stabilisce che davanti al tribunale ed alla corte di appello le parti devono stare in giudizio con il ministero o con l'assistenza di un procuratore legalmente esercente) fissa i requisiti di idoneità delle parti a stare in giudizio e, pertanto, regola in via generale le condizioni per l'inserimento delle parti stesse in relazione a qualsiasi tipo di processo, cognitivo, esecutivo o camerale; considerato quindi che il ricorso avverso il rifiuto di iscrizione previsto dall'art. 2189 cod. civ. integra un procedimento che, per quanto camerale, va iniziato dalla parte con il ministero o la assistenza di un procuratore legalmente esercente; omesso di rilevare, quanto al merito: che, comunque, la carenza in atti dell'atto costitutivo avrebbe impedito la disamina degli aspetti principali della questione, la quale verte sull'iscrivibilità di una società semplice che si asserisce avere ad oggetto lo svolgimento in forma associata di attività professionali "protette" ("prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, legale, commerciale, amministrativa, contabile o tributaria"); che, benché effettivamente l'art. 2 L. 23.11.39 n. 1815 sia stato abrogato dall'art. 24 co. 1 della L. 11.8.97 n. 266, ad ogni buon conto il comma successivo della medesima disposizione rimanda ad un decreto ministeriale la determinazione dei requisiti per l'esercizio delle attività di cui all'art. 1 della L. 1815/39); che, pertanto, in attesa di una compiuta disciplina della materia, il principio della necessità della personalità della prestazione, effettivamente desumibile dall'art. 2232 cod. civ. per i contratti d'opera professionale, parrebbe idoneo di per se stesso a continuare a giustificare la non legittimità dell'esercizio in forma associata delle attività di consulenza o assistenza; che l'illegittimità medesima comunque continuerebbe a desumersi dall'art. 1 della L. 1815/39: il quale tuttora consente di argomentare nel senso che, a prescindere dall'evoluzione normativa a fini prevalentemente fiscali o da quella in tema di appalti pubblici, la società tra professionisti intellettuali non deve avere come scopo l'espletamento di compiti propri del professionista, ma soltanto quello di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, avvalendosi del quale il professionista possa svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sul c.d. *intuitus*

personae, al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima;
che sul punto era ferma, benché in tempi obiettivamente anteriori all'abrogazione dell'art. 2 L. 1815/39 cit., la giurisprudenza di legittimità (con diverse sfumature, per limitarsi alle più recenti, vedi: Cass. 7.1.93 n. 79, Cass. 13.7.93 n. 7738, Cass. 22.12.93 n. 12678, Cass. 2.3.94 n. 2053, Cass. 10.6.94 n. 5648, Cass. 29.11.95 n. 12351, Cass. 10.1.96 n. 163, Cass. SS.UU. 27.9.97 n. 9500, a mente della quale è lecita soltanto la società costituita per offrire un prodotto diverso e più complesso rispetto all'opus del singolo professionista, nonché quella che abbia ad oggetto soltanto la realizzazione e la gestione dei mezzi strumentali per l'esercizio della attività professionale protetta, la quale ultima resti però nettamente separata e distinta dalla organizzazione dei beni di cui si serve);
che tra i giudici di merito si ritiene obbligatoria la cancellazione dell'iscrizione delle associazioni tra professionisti, in quanto insuscettibili di essere comunque (cioè, a prescindere dalla legittimità o meno dell'esercizio in forma associata dell'attività professionale) assimilate alle società semplici (Trib. Ferrara, ord. 21.5.97, in Dir. fall. 1997, p. 537; soltanto sul diverso profilo dell'omologabilità dell'atto costitutivo di una s.r.l. tra professionisti interviene positivamente App. Firenze 10.3.98, in Rivista del notariato 1998, p. 752) ;
visto l'art. 2189 cod. civ.;

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

27.09.1999
Ric.Conservatore

Società semplice - oggetto sociale – godimento di utili prodotti da titoli, azioni ecc.
– attività commerciale – cancellazione dal registro imprese - artt. 2191 c.c. e 16 D.P.R. 581/95.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese la società semplice il cui oggetto sociale preveda il godimento di utili prodotti da titoli, azioni ecc. e dei proventi degli immobili acquistati, o attività di gestione di titoli e di beni immobili, in quanto si tratta di attività che non possono essere esercitate, per espresso divieto di legge, nelle forme della società semplice.

Il Giudice del Registro,

Vista la richiesta del Conservatore del Registro delle imprese di cancellazione dal Registro della società semplice “Il Girasole” il cui

oggetto sociale prevede, a parere del richiedente, l'esercizio di attività commerciale;
rilevato che il legale rappresentante della società non si è presentato all'udienza del 16/9/1999 nonostante rituale notifica del provvedimento di fissazione dell'udienza

Osserva

in data 8/10/1996 è stata iscritta, nella sezione speciale delle società semplici del registro delle imprese la società "Il Girasole" avente ad oggetto l'assunzione di partecipazioni in società italiane ed estere, sia di persone che di capitali, già costituite o da costituirsi, la compravendita di titoli, quote, azioni, la compravendita e la gestione di beni immobili sia civili che industriali di mobili registrati".

Il sistema delle società si presenta, per effetto della disposizione di cui all'art. 2249 cod.civ. come un sistema chiuso: i contraenti possono scegliere fra i diversi tipi di società previsti dal codice civile ma non possono dare vita a società diverse da quelle espressamente previste.

Ad eccezione della società semplice, che può avere ad oggetto soltanto attività non commerciali, sono commerciali tutti i tipi di società, sia di capitali che di persone, fra i quali i contraenti possono scegliere, a norma del I comma dell'art. 2249 cod. civ. quando intendono intraprendere una delle attività definibili come commerciali ai sensi dell'art. 2195 cod. civ. Il II comma dell'art 2249 consente di fare ricorso ai tipi di società commerciale anche per l'esercizio di attività economiche diverse da quelle commerciali ma non è consentito costituire una società semplice per esercitare un'attività commerciale.

Né il nostro ordinamento consente le società di mero godimento posto che l'art. 2248 cod. civ. prevede che la "comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata" dalle norme sulla comunione; con tale norma il legislatore ha inteso definire gli ambiti di applicazione delle norme sulla comunione e di quelle sulle società in considerazione dei diversi modi di utilizzazione delle cose: nelle società i beni conferiti vengono utilizzati per l'esercizio di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili, sicché essi costituiscono un mezzo per l'attività d'impresa mentre nella comunione, finalizzata al godimento dei beni, l'attività è servente rispetto al bene.

L'oggetto sociale, della società "il Girasole", nella sua espressione generica, può essere interpretato o come godimento degli utili prodotti dai titoli, dalle azioni, ecc. e dei proventi degli immobili acquistati o come attività di gestione di titoli e di immobili. Nell'un caso e nell'altro si tratta di attività che non possono essere esercitate, per espresso divieto di legge, nelle forme della società semplice.

P.Q.M.

visti gli arti. 2191 cod. civ. e 16 d.p.r. 7/1211995 n. 581;
ordina
la cancellazione, dalla sezione speciale delle società semplici del Registro delle Imprese di Savona, della società “Il Girasole” (omissis).

Tribunale di Bologna
Giud. Reg. Dallacasa

24.10.2000
Ric. Soc. Semplice Righini e Capozzolo

Società semplice - sede legale – requisito essenziale – esatta ubicazione - trasferimento – modifica contratto sociale – libertà di forma - obbligo iscrizione.
L'individuazione di una sede sociale deve ritenersi requisito essenziale del contratto di società anche nelle società semplici, ai sensi dell'art. 2250 cc., e deve essere effettuata con precisione mediante l'indicazione della via e del numero civico, non essendo sufficiente l'indicazione del comune ove la società ha sede. Pertanto è illegittima la clausola per la quale il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non costituisca modifica del contratto sociale e non sia soggetto ad iscrizione. Ne consegue che anche i successivi mutamenti costituiscono modifiche del contratto originario e per quanto deliberati dai soci con libertà di forme devono essere attestati al registro imprese per la loro iscrizione.

Il Giudice dei Registro,
letto il ricorso presentato dalla soc. semplice Righini Fabio e Capozzolo Francesca avverso il rifiuto opposto dal Conservatore dei Registro delle Imprese di Bologna all'iscrizione dell'atto costitutivo di tale società, ritenuto che:
è bensì vero che il contratto con cui viene costituita una società semplice non richiede per la sua validità particolari requisiti di forma; è peraltro vero che, ai fini dell'iscrizione di esso nel Registro delle Imprese, esso deve essere in qualche modo documentato, perché ne sia reso conoscibile ai terzi il contenuto e sia certa l'adesione ad esso di tutti i soci, nel giudizio che ci occupa peraltro non è in discussione l'esistenza e il contenuto del contratto, ma la legittimità della clausola per la quale il cambiamento di indirizzo nell'ambito del comune non costituisce modifica del contratto sociale, e non è pertanto soggetto ad iscrizione, in merito deve rilevarsi che la individuazione di una sede sociale deve ritenersi requisito essenziale del contratto di società, ed oggi anche di società semplice, ai sensi dell'art. 2250 c.c., per il quale negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese deve essere

indicata la sede della società;
in concreto la sede, essendo centro di imputazione dell'attività giuridica facente capo alla società e luogo cui sono indirizzate le comunicazioni dei terzi ad essa dirette, deve essere individuata con precisione, e perciò non è sufficiente l'indicazione del comune ove la società ha sede, ma deve essere specificato ove essa è ubicata, mediante l'indicazione della via e del numero civico; da ciò consegue anche che i successivi mutamenti costituiscono modifiche del contratto originario e per quanto deliberati dai soci con libertà di forme, devono essere attestati al Registro delle Imprese per la loro iscrizione,

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Tribunale di Savona
Giud. Reg. Fiumanò

14.04.1999
Ric. Conservatore

Società semplice - socio – società di capitali - ammissibilità.

La modifica dell'oggetto sociale da parte di una società semplice tesa ad escludere la possibilità di esercitare attività commerciale fa sì che la presenza fra i soci di una società di capitali, è ammissibile in quanto tale presenza non comporta l'esercizio, da parte della società semplice, di un'attività commerciale.

Il Giudice del Registro,

vista la richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese 12/10/1998;

sentito l'interessato;

rilevato che dopo l'audizione da parte di questo Giudice in data 24/11/1998 la società ha modificato l'oggetto sociale escludendo la possibilità di esercitare attività commerciale (v. modifica 19/2/1998);

che, pertanto, è venuta meno la fondatezza di uno dei rilievi formulati dal Conservatore;

che la presenza, fra i soci di una società semplice, di una società di capitali è ammissibile in quanto tale presenza non comporta l'esercizio, da parte della società semplice, di un'attività commerciale;

P.Q.M.

dichiara

non luogo a provvedere in ordine alla richiesta del Conservatore del Registro delle Imprese 12/10/1998.

TRUST

Tribunale di S. Maria Capua Vetere
Giud. Rel. Fulgenzi

14.07.1999
Ric. Cecere

Trust - iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

In Italia, poiché la legge non prevede l'iscrivibilità del trust, è consentito solo il riconoscimento dei trust stranieri, quando esista un collegamento di diritto e di fatto con l'ordinamento straniero che conosca l'istituto. Poiché nel caso di specie, il trust di cui si chiede l'iscrizione si configura in realtà come un trust meramente interno, disciplinato, quindi, non dalla legge inglese, la cui scelta in base all'art. 13 della convenzione, l'ordinamento italiano non è obbligato a riconoscere, ma da quella italiana, e poiché la legge italiana non prevede l'iscrivibilità di tale istituto, per il principio di tipicità sopra richiamato, ne va negata, così come disposto nel provvedimento impugnato, la relativa iscrizione.

Il Tribunale (omissis)

sciogliendo la riserva assunta con il verbale di udienza del 21 maggio 1999, letto il reclamo ex art. 2192 c.c. proposto da Cecere Lucia avverso il decreto di rigetto del Giudice del Registro delle Imprese depositato in cancelleria il 5.3.1999;

sentito il Giudice relatore,

rilevato che la reclamante deduce essenzialmente quali motivi di impugnazione; 1) il mancato riconoscimento da parte del Giudice del Registro, sulla base della Convenzione dell'Aja del 1 luglio 1985, del *trust* c.d. interno cioè di quel *trust* i cui elementi obbiettivi, non modificabili dal disponente, sono connessi ad un solo ordinamento giuridico; 2) il superamento del principio del numero chiuso dei diritti iscrivibili nel Registro delle Imprese, in base alla ratifica con legge ordinaria n. 364/89 della Convenzione dell'Aja, che prevede l'intestazione dei beni al *trustee* e la facoltà del *trustee* di registrare i beni mobili in pubblici registri;

ritenuto che alla prima doglianza, condividendo quanto diffusamente esposto dal Giudice del Registro, che in base all'art. 13 della convenzione richiamata, è ancora consentito in Italia e in tutti i Paesi che non prevedono l'istituto del *Trust*, il riconoscimento esclusivamente dei *trust* cosiddetti *stranieri*, in quanto caratterizzati da collegamento di diritto e di fatto (i c.d. *elementi importanti*) con un ordinamento straniero che conosca l'istituto *trust*;

ritenuto, al contrario, che non sono riconoscibili i *trust* puramente *domestici*, privi di elementi di estraneità: costituiti in Italia, da cittadini italiani e che abbiano ivi i loro elementi soggettivi ed oggettivi solo sulla base del presupposto che richiamino, ai fini della regolamentazione, la

legge di un ordinamento e che riconosca l'istituto; che, a voler diversamente ragionare, la formazione di un *trust* retto da una legge straniera, quando tutti gli elementi della fattispecie si riferiscono all'ordinamento italiano, potrebbe rappresentare un abuso della regola normativa che permette la scelta della legge applicabile, abuso, che potrebbe condurre alla deroga di disposizioni imperative del diritto italiano, in particolare a quella prevista dall'art. 2740 c.c.

ritenuto, d'altra parte, che l'indagine circa la riconoscibilità, ed efficacia del *trust interno* nell'ordinamento italiano si è imposta nel caso che ci occupa, proprio dal principio di tipicità delle iscrizioni sancito dall'art. 2188 c.c. e 7 comma II, lett. b D.p.r. 581/1995;

che, infatti, al contrario di quanto sostenuto dalla reclamante non avendo la Convenzione dell'Aja, sia pur ratificata, introdotto tale istituto, con le modalità di cui si è detto, nell'ordinamento italiano non può dirsi che esso rientri tra quegli atti previsti dalla legge per cui è prevista l'iscrizione. Se, cioè lo Stato Italiano in base all'art. 13 sopra richiamato, non è tenuto al riconoscimento di tale istituto, tanto più il Giudice ne potrà farne discendere effetti giuridici;

ritenuto, pertanto, che sebbene la finalità della pubblicità - notizia richiesta possa essere considerata apprezzabile, tuttavia, poiché nel caso di specie il *trust* di cui si chiede l'iscrizione si configura in realtà come un *trust* meramente interno, disciplinato, quindi, non dalla legge inglese, la cui scelta in base all'art. 13 della convenzione l'ordinamento non è obbligato a riconoscere, ma da quella italiana, e poiché la legge italiana non prevede l'iscrivibilità di tale istituto, per il principio di tipicità sopra richiamato, ne va negata, così come disposto nel provvedimento impugnato, la relativa iscrizione.

P.Q.M.

rigetta il reclamo.

MASSIMARIO
DELLA GIURISPRUDENZA

Associazione

Iscrizione al registro imprese - mancato svolgimento di attività d'impresa - cancellazione d' ufficio.

Deve essere cancellata d'ufficio l'iscrizione al registro delle imprese di una associazione che, come risulta dall'atto costitutivo, non svolge attività d'impresa in quanto non ricorre il presupposto per l'iscrizione di cui all'art. 2195 c.c.

Tribunale di Trapani, 02/02/2000, **Giud. Reg.** Rigoni, **Ric.** Conservatore

Azienda

Trasferimento - cessazione dell' attività d' impresa in data anteriore - non rileva.

Se in seguito alla cessazione dell'attività d'impresa si cede l'azienda, la data di iscrizione della cessazione non è quella di costituzione della nuova società in cui si è conferita l'azienda, in quanto la cessazione dell'attività d'impresa è atto diverso dalla cessione d'azienda che può avvenire dopo la materiale cessazione dell'attività d'impresa.

Tribunale di Alessandria, 24/03/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Conservatore

Trasferimento - persona non legittimata - iscrizione al registro imprese - cancellazione.

Se l'atto di trasferimento d'azienda è stato effettuato da persona carente di legittimazione, non può essere iscritto nel registro delle imprese e, se iscritto, deve essere cancellato.

Tribunale di Foggia, 15/02/2000, **Giud. Reg.** D' Errico, **Ric.** Macolino

Conservatore

Poteri - atti società di persone - controllo di legittimità sostanziale - sussistenza - giurisprudenza - L. 340/2000 - inapplicabilità - doppio controllo di legalità - art. 2189 c.c. - art. 1367 c.c.

Il controllo del Conservatore sugli atti delle società di persone ha natura sostanziale dovendo accertare il concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione, diversamente da quanto accade per gli atti delle società di capitali per i quali è prevista solamente una verifica di legalità formale.

* Il Massimario è stato curato dalla Dott.ssa Maria Passino.

Si ringrazia la Dott.ssa Anna Bianca Cuccuru per la collaborazione prestata.

Non si rinvencono infatti i presupposti di una applicazione analogica della L. 340/2000 stante la diversità di disciplina, le differenze di struttura e di regime tra i due tipi di società.

Tribunale di Alessandria, 20/07/2001, **Giud. Rel.** Viani, **Ric.** Tornabene e Varsalona

Poteri - controllo dei requisiti formali – provvedimento autorizzatorio emesso da altro Ente - non sussiste.

La Camera di Commercio deve solo controllare l'esistenza dei requisiti formali ai fini dell'iscrizione, non potendo interferire nel merito del provvedimento, seppure provvisorio, emesso da un altro Ente (nel caso in esame la Provincia).

Tribunale di Latina, 28/05/1999, **Giud. Reg.** D'Auria, **Ric.** Frasca

Poteri - controllo formale - requisiti dell'atto - sussistenza.

È legittimo il rifiuto di iscrizione di una società da parte del Conservatore, quando questo rifiuto è il corollario di un controllo meramente formale volto ad accertare che vi siano i requisiti tipici dell'atto per consentire la sussunzione nella categoria giuridica dichiarata dal richiedente.

Tribunale di Asti, 19/11/1999, **Giud. Reg.** Rampini, **Ric.** Nela ed Avidano

Poteri - controllo preventivo di legittimità - controllo successivo - inammissibilità.

La verifica ad opera del Conservatore del "concorso delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione" ex art. 2189 c.c., riflette per le società di persone il medesimo controllo commesso al Tribunale dall'art. 2329 c.c.

Poiché non esiste una posticipazione del conflitto valutativo sulla legittimità degli atti oltre il momento della loro iscrizione, una volta esaurito il potere dovere di valutare la conformità normativa, anche il Conservatore diventa in sede di certificazione mero pubblico ufficiale tenuto alle attestazioni di repertorio ed iscritte.

Tribunale di Bologna, 10/02/1998, **Giud. Rel.** Ferro, **Ric.** Moruzzi

Poteri - estensione - art. 2191 c.c.

L'ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione, perché ciò attiene alla validità dell'atto ed involge un controllo di legittimità sostanziale inibito all'ufficio.

Tribunale di Foggia, 15/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Pinna

Poteri - estensione - art. 2191 c.c.

L'ufficio del registro esercita il solo controllo di legalità formale essendo precluso qualsiasi accertamento sulla veridicità delle circostanze indicate nell'atto del quale viene chiesta l'iscrizione cd. controllo di merito.

Tribunale di Foggia, 04/07/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Folliero

Giudice del registro

Cancellazione d'ufficio dell'iscrizione al registro imprese - ipotesi previste dall'art. 2191 c.c. – mancato svolgimento in concreto dell'attività imprenditoriale - non rientra.

Non è di competenza del Giudice del registro la cancellazione d'ufficio di un'iscrizione al registro delle imprese fuori dalle ipotesi disciplinate dall'art. 2191 del Codice Civile. Il fatto che un'impresa non abbia mai iniziato l'esercizio in concreto dell'attività è circostanza successiva all'iscrizione a registro delle imprese, per cui la cancellazione è di competenza del Conservatore.

Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Conservatore

Competenza - sussistenza condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione - Tribunale - incompetenza del Giudice del registro - cancellazione dell'atto iscritto da parte del Giudice del registro - giudice diverso - illegittimità.

Nelle società di capitali, competente a valutare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione è il Tribunale e non il Giudice del registro. Di conseguenza il Giudice del registro non può ordinare la cancellazione di un atto del quale il Tribunale ha valutato sussistenti le condizioni richieste dalla legge per l'omologazione e ne ha ordinato l'iscrizione nel registro delle imprese in quanto l'ordine di cancellazione da parte del giudice del registro si configurerebbe come una revoca del provvedimento del Tribunale, illegittimo perché adottato da un giudice diverso da quello che ha emesso il provvedimento che si vuole cancellare.

Tribunale di Savona, 08/01/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Iscrizione d'ufficio - regolare presentazione di richiesta di iscrizione - non ricorre l'ipotesi di cui all'art. 2190 c.c. - inammissibilità.

È inammissibile l'istanza con la quale si chiede al Giudice del registro di provvedere all'iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c., quando non ricorrono gli estremi di legge, cioè quando vi sia stata regolare presentazione di richiesta di iscrizione all'ufficio del registro e relativa istruttoria.

Tribunale di Foggia, 10/03/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** D'Apote

Poteri - controllo di legittimità formale - sussistenza.

Il sindacato del Giudice del registro deve esaurirsi nel momento in cui venga accertata la sussistenza o meno di quelle condizioni formali richieste dalla legge affinché possa dirsi esistente e quindi produttiva di effetti, una determinata volontà sociale.

Tribunale di Savona, 09/12/2000, **Giud. Rel.** Longo, **Ric.** Mantelli e C.

Poteri - estensione - art. 2191 c.c.

Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell'atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo di merito e dalla valutazione dei vizi che

potrebbero essere fatti valere dal soggetto interessato mediante azione di annullamento.

Tribunale di Foggia, 15/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Pinna

Poteri - estensione - art. 2191 c.c.

Il Giudice del registro esercita il solo controllo di legalità formale dell'atto e deve verificare la sussistenza delle condizioni richieste dalla legge per l'iscrizione dell'atto esclusivamente sulla base degli elementi risultanti dallo stesso, prescindendo da ogni controllo e valutazione dei fatti estranei ad esso.

Tribunale di Foggia, 04/07/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Folliero

Poteri - iscrizione irregolare - rettifica - inammissibilità.

Il Giudice del registro può disporre la cancellazione di un'iscrizione irregolare, ma non può provvedere alla rettifica della stessa.

Tribunale di Foggia, 26/10/1999, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** D'Angelo

Poteri - recesso di socio - valutazione dell'esistenza della giusta causa - non sussiste.

In caso di recesso di socio per giusta causa, non rientra fra i poteri del Giudice del registro la valutazione della sussistenza della giusta causa.

Tribunale di Savona, 08/05/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Impresa individuale

Agente di assicurazione - cancellazione dall'Albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato - obbligo di iscrizione della cancellazione - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

La cancellazione dall'Albo degli agenti di assicurazione disposta dal Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato, comporta la perdita della condizione legittimante l'esercizio dell'attività e pertanto deve essere ordinata la cancellazione dal registro delle imprese.

Tribunale di Savona, 20/09/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Attività di pulizia - cancellazione dal relativo albo - mancanza delle condizioni per l'iscrizione nel registro delle imprese - cancellazione dal registro imprese - competenza del Giudice del registro - art. 2191 c.c.

Venute meno le condizioni alle quali la legge subordina l'iscrizione di un'impresa avente ad oggetto l'esercizio dell'attività di pulizia, deve esserne ordinata la cancellazione. Competente ad ordinare la cancellazione, ex art. 2191 c.c., è il Giudice del registro.

Tribunale di Savona, 29/04/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Cancellazione - cancellazione dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio per mancanza dei requisiti - cessazione d'impresa - obbligo di iscrizione della cessazione - inadempimento - iscrizione d'ufficio.

La cancellazione dal Ruolo degli Agenti e Rappresentanti di Commercio (R.A.R.), fa sorgere il divieto di svolgere attività di agente o rappresentante per cui, essendo l'unica attività

d'impresa posta in essere, cessa automaticamente anche l'impresa. Vi è l'obbligo, ex art. 2196 co. 3 del Codice Civile, di richiedere l'iscrizione della cessazione. In caso di inottemperanza del suddetto obbligo, si provvede con l'iscrizione d'ufficio.

Tribunale di Padova, 18/08/2000, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Conservatore

Cancellazione - iscrizione d'ufficio - cessazione anteriore all'iscrizione - inammissibilità - art. 2196 ult. co. c.c.

L'imprenditore è obbligato, ex art. 2196 ult. co. c.c., a richiedere l'iscrizione della cessazione dell'impresa entro 30 giorni dalla cessazione, altrimenti si provvede d'ufficio. In tale ultimo caso, non si può chiedere la cancellazione dell'iscrizione effettuata d'ufficio, sostenendo che essa non corrisponderebbe alla situazione reale in quanto la società sarebbe cessata anteriormente alla data d'iscrizione della cessazione.

Tribunale di Foggia, 02/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Presutto

Fallimento dell'imprenditore - mancanza dei requisiti per l'esercizio dell'attività (art. 5, co. 2, lett. a) D. Lgs. 114/98 - cancellazione dal registro imprese.

Quando l'imprenditore viene dichiarato fallito e versa nelle condizioni di cui all'art. 5, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 114/98, non ricorrendo più i requisiti per l'esercizio dell'attività, deve essere ordinata la cancellazione dell'impresa dal registro delle imprese.

Tribunale di Savona, 03/11/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Iscrizione al registro imprese - assenza di elementi utili per qualificare l'imprenditore - inammissibilità.

Non sussistono i presupposti per l'iscrizione d'ufficio di una impresa individuale in assenza di elementi utili a giudicare se l'imprenditore eserciti un'attività che consenta la qualificazione quale "piccolo imprenditore".

Tribunale di Savona, 20/07/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Iscrizione al registro imprese - attività di commercio prodotti alimentari - mancanza dei requisiti professionali - art. 5 D. Lgs. n. 114/98 - inammissibilità.

L'aver effettuato con la qualifica di "apprendista" l'attività commerciale di vendita di generi alimentari, non è sufficiente per acquisire il requisito professionale richiesto dalla legge per l'esercizio dell'attività. Pertanto non è ammissibile l'iscrizione al registro imprese come ditta individuale.

Tribunale di Varese, 26/10/1999, **Giud. Reg.** Lualdi, **Ric.** Macchi

Iscrizione al registro imprese - errata indicazione della data di cessazione dell'attività - non rileva ai fini della regolarità dell'iscrizione.

L'errata indicazione della data non è elemento di irregolarità dell'iscrizione e pertanto non rientra fra le ipotesi previste dall'art. 2191 del Codice Civile che possono legittimare un provvedimento di cancellazione d'ufficio.

Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Conservatore

Iscrizione al registro imprese - esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale - circostanza successiva.

L'esercizio in concreto dell'attività imprenditoriale è una circostanza successiva all'iscrizione nel registro delle imprese.

Tribunale di Alessandria, 14/04/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Conservatore

Registro imprese

Iscrizione - atto di citazione - inammissibilità - artt. 2643 c.c. e 100 disp. att. c.c.

L'art. 2463 del Codice Civile elenca specificamente quali atti e provvedimenti devono essere resi pubblici mediante trascrizione, e l'art. 100 disp. att. del Codice Civile impone l'iscrizione unicamente di quegli "atti e fatti relativi alle società, per i quali il codice stabilisce l'iscrizione nel registro delle imprese" per cui non esiste nessuna norma che preveda la pubblicità mediante iscrizione nel registro delle imprese di un atto di citazione relativo all'atto di rivendica di una parte delle quote sociali.

Tribunale di Avellino, 19/10/2000, **Giud. Rel.** Dovetto, **Ric.** Marrone

Iscrizione - contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda - istanza - soggetto legittimato - Segretario comunale rogante - ammissibilità - artt. 17 co. 68 lett. b), L. 127/97 e 2556 co. 2 c.c.

I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda possono essere depositati presso il registro delle imprese dal Segretario comunale poiché, secondo quanto previsto dall'art. 17 co. 68 lett. b) della Legge n. 127 del 1997, il Segretario comunale può "rogare i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente", e ciò comprende anche le attività successive e collegate, dirette a garantire la piena efficacia degli atti rogati e la loro opponibilità ai terzi, ivi compresa la domanda di iscrizione al registro delle imprese, nei casi, come quello di specie, in cui sia prevista dalla legge.

Tribunale di Ancona, 02/03/2000, **Giud. Reg.** Pinelli, **Ric.** Fontanazza

Iscrizione - oggetto - fatti (art. 2300 c.c.) - giurisprudenza.

È un obbligo e non una facoltà per l'imprenditore procedere all'iscrizione della propria impresa nel relativo registro (insieme a tutti i "fatti" rilevanti, modificativi ed estintivi della medesima); poiché, quelli che vengono iscritti non sono di per sé "atti" rivestiti di una certa forma (scritta, pubblica, ecc.), ma "fatti" (cfr. Cass.

95/1994 ed espressamente l'art. 2300 co. 1 c.c.).

Tribunale di Ferrara, 09/05/2000, **Giud. Reg.** Guernelli, **Ric.** Conservatore

Iscrizione - rifiuto - ricorso - computo termini - legittimato al ricorso - destinatario comunicazione - non coincidenza - natura atto - irrilevanza - art. 2189 co. 3 c.c.

Non sussiste una soggettiva coincidenza tra legittimato al ricorso avverso il rifiuto del Conservatore e corretto destinatario della comunicazione del relativo atto di rifiuto.

La natura di atto pubblico, infatti, non rende il notaio istante legittimato a ricevere in via esclusiva la comunicazione del Conservatore di rifiuto di iscrizione di una società in accomandita semplice poiché l'art. 2296 c.c. estende al notaio un obbligo di deposito dell'atto, ma senza escludere che altri soggetti interessati siano ammessi e tenuti in via primaria al deposito dell'iscrizione.

Pertanto è del tutto legittimo da parte del Giudice del Registro il computo dei termini ex art. 2189 co. 3 del c.c. con riguardo alla società ed invero dal momento della ricezione non contestata del rifiuto da parte di quest'ultima.

Tribunale di Bologna, 10/02/1998, **Giud. Rel.** Ferro, **Ric.** Moruzzi

Iscrizione - rifiuto - ricorso presentato fuori termine – inammissibilità - art. 2189 co. 3 c.c.

Il ricorso avverso il provvedimento di rifiuto di iscrizione adottato dall'ufficio del registro delle imprese deve essere presentato ex art. 2189 co. 3 entro otto giorni dalla comunicazione (del rifiuto). La mancata proposizione del reclamo nel termine predetto fa sì che il rifiuto stesso diventi definitivo.

Tribunale di Foggia, 21/09/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** D'Alessandro

Iscrizione - verbale di deposito di scrittura privata - deposito da Notaio - forma richiesta per la pubblicità - legittimità - art. 72 Legge notarile - art. 2556 co. 2 c.c.

Deve essere iscritto al registro delle imprese il verbale di deposito di scrittura privata avente ad oggetto il contratto di affitto di azienda commerciale quando esso è ricevuto in deposito da Notaio, il quale attesta l'osservanza degli adempimenti di legge che consentono di ritenere soddisfatta l'esigenza di forma richiesta ai fini della pubblicità, ex art. 72 della Legge Notarile e art. 2556 co. 2 c.c.

Tribunale di Foggia, 13/06/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Di Carlo

Società a responsabilità limitata

Fallimento - scioglimento e messa in liquidazione - omologa - iscrizione al registro imprese - efficacia atti - pubblicità commerciale - inammissibilità.

L'intervenuto fallimento cristallizza alla data della dichiarazione la situazione giuridica della società con l'impossibilità di rendere efficaci gli atti compiuti rispetto ai terzi.

Invero, in seguito alla sottoposizione a procedura concorsuale, non solo gli organi sociali vedono sospese le loro attribuzioni fisiologiche, ma altresì il fallimento

assorbe ogni forma di liquidazione volontaria.

Pertanto, atteso che per le caratteristiche proprie della pubblicità commerciale possono essere iscritti al registro imprese unicamente atti immediatamente efficaci, deve essere rigettata l'istanza di iscrizione dell'atto di scioglimento e messa in liquidazione di una società a responsabilità limitata, qualora la stessa sia stata dichiarata fallita.

Tribunale di Bologna, 06/07/1998, **Ric.** Trotta

Iscrizione - socio unico - assenza dei presupposti necessari - cancellazione.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese l'iscrizione di un socio quale "socio unico" di una società a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando l'amministratore unico della società, come risulta da atto notarile, non ha ceduto la sua quota a favore di nessuno.

Tribunale di Foggia, 28/06/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Russo

Quote - cessione - trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata - mancata omologa dell'atto di costituzione - oggetto preesistente - iscrizione al registro imprese.

È iscrivibile al registro imprese la cessione della quota di partecipazione di una società a responsabilità limitata anche se al momento della cessione, l'atto pubblico relativo alla trasformazione di una società in accomandita semplice in società a responsabilità limitata, non è stato ancora omologato. Ciò poiché, dal punto di vista sostanziale, la cessione in questione non ha un oggetto inesistente in quanto si tratta pur sempre della posizione giuridica di socio riferita alla partecipazione nella preesistente società di persone, partecipazione di fatto conferita nella costituenda società a responsabilità limitata.

Tribunale di Alessandria, 18/05/2000, **Giud. Reg.** Moltrasio, **Ric.** Filippone

Quote - trasferimento - iscrizione al registro imprese - mancanza dei requisiti di legge - inammissibilità.

Non è iscrivibile l'atto di trasferimento di quote sociali quando non vi è corrispondenza tra gli atti societari e gli atti iscritti presso il registro imprese, a causa della carenza di un atto presupposto quale la delibera di riduzione del capitale sociale per perdite.

Tribunale di Como, 25/06/1999, **Giud. Reg.** Nardecchia, **Ric.** Conservatore

Società cooperativa

Amministratori - iscrizione - cessazione dalla carica - assenza dei presupposti necessari - cancellazione.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese l'iscrizione della cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione di una Cooperativa Agricola a responsabilità limitata, quando essa è stata effettuata in assenza dei presupposti necessari, cioè quando dalla delibera dell'assemblea societaria non risulta alcuna cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Tribunale di Foggia, 28/06/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Borrelli

Statuto - adeguamento alla legge n. 59/92 – controllo omologatorio - non sussiste - legge n. 340/00 e art. 2411 c.c.

La legge n. 59/92 all'art. 21 prevede che, al fine della semplificazione, le modifiche statutarie possono essere deliberate dall'assemblea, senza assistenza del notaio.

La successiva legge n. 340/00 ha stabilito che l'iscrizione nel registro delle imprese delle delibere che abbiano ad oggetto modifiche dell'atto costitutivo debba essere richiesta dal notaio verbalizzante senza necessità di omologa.

Non può dunque ritenersi operante la vecchia normativa in materia di controllo omologatorio per le ipotesi in cui il verbale sia stato redatto senza l'assistenza del notaio, né tantomeno può trovare accoglimento un'interpretazione che includa le delibere di adeguamento alla legge 59/92 tra quelle che, ai sensi del novellato art. 2411, in quanto modificative dell'atto costitutivo, debbano essere verbalizzate dal notaio e ciò in quanto si porrebbe in palese contrasto con la ratio di semplificazione della legge.

Tribunale di Sassari, 03/05/2001, **Giud. Rel.** Mossa, **Ric.** Coop. Edilizia La Scogliera s. c. a.r.l.

Società di capitali

Amministratori - delibera di revoca della nomina - mancata trascrizione nei libri sociali - atto non riferibile alla società - cancellazione.

Se la delibera con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato revocato non è iscritta nei libri sociali, non è riferibile alla società, per cui va cancellata dal registro imprese.

Di conseguenza il rappresentante legale, essendo rimasto in carica, è legittimato a chiedere l'iscrizione di atti, ivi compreso il deposito del bilancio.

Tribunale di Savona, 24/10/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** First Corporation S.r.l.

Amministratori - delibera di revoca della nomina - mancato inserimento nel libro obbligatorio delle assemblee - atto formalmente inesistente - cancellazione.

È da ritenersi formalmente inesistente un atto societario (delibera di revoca della nomina del rappresentante legale) che non è stato inserito nel libro obbligatorio delle assemblee, e per tale motivo deve esserne ordinata la cancellazione.

Tribunale di Savona, 09/12/2000, **Giud. Rel.** Longo, **Ric.** Mantelli e C.

Bilancio - deposito - data diversa rispetto a quella prevista nello Statuto - rifiuto - legittimità.

Poiché la omologazione e la iscrizione delle delibere modificative dello Statuto hanno natura meramente dichiarativa, mentre le delibere stesse sono immediatamente efficaci, la data di chiusura dell'esercizio e di riferimento per la stesura del bilancio non può che essere quella prevista dalla nuova clausola statutaria. È dunque legittimo il rifiuto da parte dell'Ufficio del registro delle imprese dell'iscrizione della domanda di deposito del bilancio, quando esso si riferisce ad una data diversa rispetto a quella stabilita nello Statuto della società.

Tribunale di Brescia, 18/10/1999, **Giud. Reg.** Orlandini, **Ric.** Ekea & Associati srl

Bilancio - progetto di bilancio - iscrivibilità.

È ammessa l'iscrizione nella sezione ordinaria del registro delle imprese del progetto di bilancio.

Tribunale di Brescia, 30/09/1998, **Giud. Reg.** Orlandini, **Ric.** Senesi

Bilancio abbreviato - mancata approvazione del bilancio da parte dell'assemblea - rifiuto deposito presso il registro delle imprese - legittimità.

È legittimo il rifiuto da parte del Conservatore del deposito presso il registro delle imprese del bilancio abbreviato quando manchi l'approvazione da Parte dell'assemblea.

Tribunale di Ancona, 30/08/2000, **Giud. Reg.** Pinelli, **Ric.** I.C.S. S.r.l.

Cancellazione dal registro imprese - attività liquidatoria non conclusa - revoca della cancellazione - ammissibilità.

Può essere revocata la cancellazione di una società quando, essendosi accertato che quest'ultima risulta ancora titolare di un bene immobile sfuggito alla liquidazione, deve completare le operazioni di liquidazione del patrimonio sociale.

Tribunale di Trapani, 27/06/2000, **Giud. Reg.** Rigoni, **Ric.** Martino - D'Angelo

Capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - controllo omologatorio del Tribunale - inammissibilità - art. 32 L. 340/2000 - D. Lgs. 213/98.

L'art. 17 co. 5 del D. Lgs. 213/98 stabilisce che le delibere di conversione del capitale sociale in euro siano adottate dal consiglio di amministrazione e che siano sottoposte all'omologazione del Tribunale o, se verbalizzate da Notaio, siano presentate direttamente all'Ufficio del registro delle imprese da parte degli amministratori.

Poiché la legge n. 340 del 2000 ha abolito l'omologazione degli atti societari

costitutivi da parte del Tribunale, si può ritenere che il controllo omologatorio di quest'ultimo sia soppresso proprio in funzione della semplificazione delle procedure, essendo scopo del Legislatore riformista proprio quello di restringere l'intervento del Tribunale ai soli casi in cui si tratti di dirimere una controversia interpretativa.

Si deve pertanto concludere che l'art. 17 co. 5 del D. Lgs. n. 213/98, nella parte in cui prevede il ricorso degli amministratori al Tribunale per l'omologazione della delibera del consiglio d'amministrazione di conversione del capitale sociale in euro, sia rimasto abrogato per incompatibilità con la nuova disciplina, ai sensi dell'art. 15 delle disposizioni preliminari al codice civile.

Tribunale di Padova, 19/04/2001, **Giud. Rel.** Limitone, **Ric.** Bobotti S.r.l.

Capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - controllo omologatorio del Tribunale - inammissibilità - art. 32 L. 340/2000.

Il Tribunale non può omologare la delibera del consiglio d'amministrazione di una società di capitali avente ad oggetto la conversione del capitale sociale in euro, poiché l'art. 32 della L. 340/2000 ha abolito il procedimento di omologazione degli atti societari determinando il venir meno di ogni potere del giudice di effettuare il controllo omologatorio essendo lo stesso rimesso o al notaio rogante o al Conservatore del registro delle imprese.

Tribunale di Bologna, **Giud. Rel.** Fiorini

Capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - verbale non redatto da notaio - omologa del Tribunale - inammissibilità - art. 17 D. Lgs. 231/98 - art. 2411 c.c. - art. 32 L. 340/2000.

Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente modificato dall'art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l'effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà. Pertanto, a partire dal 9 dicembre 2000, per l'iscrizione nel registro delle imprese degli atti costitutivi e delle deliberazioni modificative degli atti costitutivi delle società di capitali e delle società cooperative non sarà più necessario né possibile alcun preventivo intervento censorio dell'autorità giudiziaria, se non nel caso previsto nel nuovo testo dell'art. 2411 c.c., che presuppone, però, l'esistenza di un dissidio tra il notaio verbalizzante e gli amministratori della società.

Tribunale di Cagliari, **Giud. Rel.** La Rocca, **Ric.** Giannuzzi

Capitale sociale - conversione del capitale sociale in euro - verbale non redatto da notaio - omologa del Tribunale - inammissibilità - art. 17 D. Lgs. 213/98 - art. 2411 c.c. - art. 32 L. 340/2000.

Le deliberazioni di conversione del capitale sociale in euro che non risultino da verbale redatto da notaio, non devono essere omologate dal Tribunale sia perché

il secondo comma dell'art. 2411 è stato integralmente modificato dall'art. 32 della L. n. 340/2000, sia in quanto il permanere del controllo giudiziario preventivo di legittimità sortirebbe l'effetto di rendere più onerosa e complessa la procedura di iscrizione di quegli atti che il D. Lgs. 213/98 ha ritenuto di semplificare proprio per la loro automaticità ed obbligatorietà. L'omologa del Tribunale è ora prevista soltanto nei casi eccezionali (stabiliti nel nuovo testo dell'art. 2411 c.c.), in cui il notaio non ritenga adempiute le condizioni di legge e, di conseguenza, inviti gli amministratori o i soci a sollecitare un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tribunale di Milano, 22/01/2001, **Giud. Rel.** Crugnola

Capitale sociale - conversione in euro mediante verbale del consiglio di amministrazione non ricevuto da notaio - inammissibilità - controllo di legittimità del tribunale - ammissibilità solo su ricorso avverso la mancata iscrizione dell'atto da parte del notaio - art. 2411 c.c. - art. 17 D.Lgs. 213/98 - art. 32 L. 340/2000.

Per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 32 della legge n. 340 del 2000 e del conseguente venir meno del controllo preventivo giurisdizionale generale, e fermo restando che la nuova disciplina non ha determinato l'abrogazione della norma che facoltizza gli amministratori alla conversione del capitale in euro, il contenuto precettivo del 5° co. dell'art. 17 del D.Lgs. n. 231/98 ha quindi subito:

a) un'implicita modificazione, nel senso che la delibera del consiglio di amministrazione redatta da notaio può essere sindacata dal tribunale in funzione della relativa iscrizione in quanto il notaio abbia rifiutato tale adempimento, perché abbia ritenuto l'atto non conforme alla legge, e sia stato presentato ricorso;

b) un'abrogazione per incompatibilità con il "novellato" art. 2411 c.c. nella parte in cui lo stesso art. 17, co. 5° prevedeva implicitamente che il verbale delle deliberazioni adottate dagli amministratori in materia potesse non essere ricevuto da notaio.

Tribunale di Roma, 17/03/2001, **Giud. Rel.** Vannucci, **Ric.** Forte Meridien Italia S.p.a.

Sindaci - cessazione dalla carica - iscrizione al registro imprese - obbligo dell'amministratore - mancata conoscenza della rinuncia - iscrizione d'ufficio - inammissibilità.

Il presupposto per l'iscrizione d'ufficio della cessazione dalla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco è, ex art. 2190 c.c., l'inerzia dell'imprenditore. Nel caso specifico, mancando la prova che la rinuncia alla carica del presidente del collegio sindacale e di sindaco sia venuta a conoscenza dell'amministratore della società, cui incombe l'obbligo (art. 2400c.c.) di provvedere all'iscrizione della cessazione, non può ravvisarsi inerzia e come tale va respinta la richiesta di iscrizione d'ufficio nel registro delle imprese.

Tribunale di Savona, 08/03/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Società di fatto

Iscrizione al registro imprese - attività commerciale - obblighi - inottemperanza - titolo - volontà delle parti - iscrizione d'ufficio.

La società di fatto che esercita un'attività commerciale, con responsabilità illimitata ed amministrazione disgiunta dei soci, qualora non abbia provveduto a regolare la propria posizione con l'adozione di una delle forme societarie tipiche va iscritta d'ufficio al registro imprese come società in nome collettivo.

Poiché non vi è la necessità di una forma determinata per la costituzione di una società di persone (artt. 2251 - 2293 - 2315), in mancanza di altro atto è lo stesso decreto del giudice del registro che accerta il fatto costituito dall'esistenza dell'impresa collettiva in forma societaria, ad essere titolo per l'iscrizione nel registro. Il tipo di società da adottare, rispondente alla volontà delle parti, viene individuato in base alla responsabilità dei soci ed alla amministrazione della società come risulta dai patti sociali.

Tribunale di Ferrara, 09/05/2000, **Giud. Reg.** Guernelli, **Ric.** Conservatore

Società di persone

Amministratore - soggetto estraneo alla società - socio accomandatario di società in accomandita semplice - socia della società in nome collettivo - inammissibilità.

In una società in nome collettivo non può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società anche se socio accomandatario (quindi illimitatamente responsabile) di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta.

Tribunale di Foggia, 25/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Rizzo

Amministratore - soggetto estraneo alla società - socio accomandatario di società in accomandita semplice - socia della società in nome collettivo - ammissibilità.

In una società in nome collettivo può essere nominato amministratore un soggetto estraneo alla società quando egli è anche socio accomandatario di una società in accomandita semplice, socia della società in nome collettivo predetta, in quanto è tenuto a rispondere con il proprio patrimonio illimitatamente anche dei debiti della società in nome collettivo.

Tribunale di Foggia, 09/06/2000, **Giud. Rel.** Dibisceglia, **Ric.** Rizzo

Cancellazione - scioglimento senza liquidazione - pendenza di rapporti con i terzi - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non può essere iscritta al registro imprese la cancellazione di una società di persone quando dagli atti risulti che vi sia stato solo uno scioglimento e non una estinzione della società. Per consolidata giurisprudenza, la società rimane in vita finché penda anche un solo rapporto con i terzi, come si evince, nel caso in esame, dalla scrittura

privata di scioglimento della società presentata al registro imprese, e ciò anche nel caso in cui lo scioglimento sia deliberato con esclusione della fase di liquidazione.

Tribunale di Bologna, 27/10/1999, **Giud. Reg.** Dallacasa, **Ric.** Baccillieri - Toselli

Cessione di quote - unico socio accomandatario - iscrizione dell'atto di cessione di quote e di cancellazione della società - ammissibilità.

La cessione delle quote del socio accomandatario e del socio accomandante ad un'unica persona fa sì che quest'ultima divenga socio unico. Anche se non risulta dall'atto di cessione, deve ritenersi che il cessionario abbia inteso acquistare la qualità di accomandatario ed è con tale qualifica che ha richiesto l'iscrizione della modifica della compagine sociale. Il cessionario che prosegue in forma individuale l'attività prima gestita in forma societaria, ha facoltà di sciogliere la società anche prima della scadenza del termine per la ricostituzione della pluralità dei soci e di chiederne la cancellazione se non sussistono passività, anche senza procedere alla nomina di un liquidatore.

Tribunale di Savona, 07/02/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Guo Li Xin

Esclusione di socio - deliberazione unanime - notifica al socio escluso - iscrivibilità al registro imprese.

È valido l'atto definitivo di esclusione di socio quando egli è stato escluso dalla società dagli altri soci con decisione unanime e tale esclusione è stata notificata allo stesso.

Tribunale di Foggia, 15/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Pinna

Iscrizione - atto costitutivo - mancata disponibilità dei locali per la sede legale - ammissibilità.

Non può essere rifiutata l'iscrizione di un atto costitutivo di una società in accomandita semplice sulla base dell'asserita non disponibilità, da parte della stessa società, dei locali presso i quali è stata indicata la sede legale.

Tribunale di Foggia, 04/07/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Folliero

Iscrizione - modifica dell'atto costitutivo - frazionamento quota socio accomandante - ammissibilità.

Non si ravvisano vizi di legittimità formale tali da comportare il rigetto della domanda di iscrizione in caso di modifica dell'atto costitutivo per effetto del frazionamento della quota del socio accomandante, in quanto la libera trasferibilità della quota del socio accomandante per atto tra vivi, oltre ad essere prevista dallo statuto della società, è ammissibile anche ove comporti il frazionamento della stessa, per effetto della cessione a più acquirenti.

Tribunale di Foggia, 15/02/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Pinna

Quote – costituzione di pegno – ammissibilità.

Le quote sociali, anche delle società di persone, costituiscono beni nel senso dell'art. 810 c.c., in quanto suscettibili di formare oggetto di diritto, e vanno ascritte residualmente alla categoria dei beni mobili a norma dell'art. 812, ult. co.

c.c. Poiché il pegno di quota di società di persone costituisce quindi, pegno avente ad oggetto un bene mobile, ammissibile ex art. 2784, co. 2 c.c., è possibile l'iscrizione nel registro delle imprese della modificazione dell'atto costitutivo consistente nella costituzione in pegno delle quote di un socio in quanto l'atto ha un oggetto giuridicamente possibile.

Tribunale di L'Aquila, 15/12/1999, **Giud. Reg.** De Filippis, **Ric.** Altiero di Roccaraso

Recesso di socio - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio rimasto - iscrizione d'ufficio - art. 2190 c.c.

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio comporta la modifica dell'atto costitutivo con conseguente iscrizione nel registro delle imprese. In caso di inadempimento da parte del socio rimasto, il receduto, non essendo più né socio né amministratore, non è legittimato a richiedere la predetta iscrizione. Provvede, con decreto, il Giudice del Registro.

Tribunale di Padova, 18/08/2000, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Conservatore

Recesso di socio - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio rimasto - iscrizione d'ufficio - art. 2190 c.c.

Il recesso di uno dei soci comunicato entro i termini previsti dal contratto sociale, comporta l'obbligo, per il socio rimasto, di provvedere all'annotazione della modifica della compagine sociale nel registro delle imprese. In caso di inadempimento, provvede, con decreto, il Giudice del registro.

Tribunale di Savona, 09/05/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Recesso di socio - mancanza di giusta causa - accertamento giudiziale - iscrizione al registro imprese - inammissibilità.

Non può essere iscritto al registro delle imprese l'atto di recesso per giusta causa di un socio quando l'effettività del recesso debba essere accertata giudizialmente, cioè fino a quando non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato. In questo caso il Conservatore potrà effettuare solo un'annotazione relativa alla manifestata dichiarazione di recesso da parte del socio.

Tribunale di Padova, 16/08/2000, **Giud. Reg.** Limitone, **Ric.** Conservatore

Recesso di socio - soggetto legittimato a richiedere l'iscrizione al registro imprese - modifica dell'atto costitutivo - amministratori - art. 2300 c.c.

Il socio receduto non è legittimato a richiedere l'iscrizione al registro delle imprese dell'atto di recesso, ma, ex art. 2300 c.c., unicamente l'amministratore della società, in quanto il recesso di socio comporta la modifica dell'atto costitutivo.

Tribunale di Bologna, 06/07/1998, **Giud. Reg.** Dallacasa, **Ric.** Fiorentini

Recesso di socio per giusta causa - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio rimasto - iscrizione d'ufficio.

Il recesso di socio per giusta causa opera appena l'altro socio è venuto a

conoscenza della comunicazione del recesso. Nel caso in cui il socio rimasto, nonostante l'invito rivoltogli, non abbia provveduto nel termine fissato dal registro delle imprese ad annotare la modifica della compagine sociale, si provvede d'ufficio.

Tribunale di Savona, 08/05/2000, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Recesso di socio per giusta causa - negozio giuridico unilaterale recettizio - iscrizione al registro imprese - inadempimento del socio amministratore - iscrizione d'ufficio - art. 2300 c.c.

La dichiarazione di recesso del socio per giusta causa è un negozio giuridico unilaterale recettizio, cioè produce effetti contestualmente alla ricezione, da parte di tutti gli altri soci, della dichiarazione resa dal socio recedente, di voler sciogliere il vincolo sociale. L'opponibilità ai terzi del recesso del socio da una società in accomandita semplice è da ritenersi disciplinata dall'art. 2300 del Codice Civile, in base al quale devono rendersi pubblici (mediante iscrizione) tutti i cambiamenti relativi alla società, compresa la sua composizione soggettiva.

È dunque l'esigenza di tutela dei terzi, propria della pubblicità delle vicende relative alle società di persone, che comporta l'obbligo di iscrizione al registro imprese del recesso di socio.

Nel caso specifico è il socio accomandatario, amministratore di diritto della società, che ha l'obbligo di iscrivere il recesso nei termini di legge; in caso contrario, l'amministratore incorre nella condanna alla sanzione amministrativa, e l'iscrizione del recesso viene disposta d'ufficio.

Tribunale di L'Aquila, 02/03/2001, **Giud. Rel.** Montanaro, **Ric.** Equizi

Scioglimento senza liquidazione - opponibilità ai terzi - iscrizione al registro imprese.

Lo scioglimento della società di persone, ove deliberato senza l'apertura della fase di liquidazione, è immediatamente efficace nei rapporti interni fra i soci, mentre, per poter essere opponibile ai terzi, è necessaria l'iscrizione presso il registro delle imprese.

Tribunale di Foggia, 26/10/1999, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** D'Angelo

Società in nome collettivo - oggetto sociale - progettazione edilizia - attività protetta - divieto di legge - non iscrivibile - L. 109/94.

La progettazione edilizia, costituisce pacificamente attività protetta e come tale può svolgersi in forma associata solo nei limiti di cui alla legge 109/94, ed in particolare tramite società i cui soci siano professionisti iscritti all'albo.

Tribunale di Alessandria, 20/07/2001, **Giud. Rel.** Viani, **Ric.** Tornabene e Varsalona

Società in nome collettivo - ragione sociale - nome per esteso di un socio illimitatamente responsabile - abbreviazione prenome - inapplicabilità per analogia art. 2563 c.c - giurisprudenza - artt. 6 e 2292 c.c. - art. 8 L. cambiaria.

La ragione sociale delle società in nome collettivo deve contenere il nome di almeno uno dei soci illimitatamente responsabili. Il termine "nome" contenuto

nell'art. 2292 c.c. deve essere inteso nel senso di cui all'art. 6 c.c. e cioè comprensivo del nome e cognome. Poiché tale norma non prevede la abbreviazione del prenome è da rigettare l'istanza di iscrizione di una società in nome collettivo la cui ragione sociale contenga soltanto il cognome e non anche il prenome per esteso di almeno uno dei soci.

Tribunale di Alessandria, 04/06/2001, **Giud. Rel.** Viani, **Ric.** Isolati e Menabò

Variazione di sede - modifica atto costitutivo - clausola illegittima - iscrizione registro imprese - inammissibilità.

Non può essere iscritto l'atto costitutivo di una società in accomandita semplice contenente la previsione che il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso comune non comporti modifica dei patti sociali, in quanto clausola non conforme alla legge.

Tribunale di Bologna, 10/02/1998, **Giud. Rel.** Ferro, **Ric.** Moruzzi

Società in accomandita semplice

Atto costitutivo - soci accomandanti - titolari esclusivamente di un diritto di usufrutto - inammissibilità.

Nell'atto costitutivo di una società in accomandita semplice, non possono essere qualificati soci accomandanti coloro i quali siano titolari del solo diritto di usufrutto sulle quote dei soci accomandatari. Ne consegue che la società in esame, essendo priva della categoria dei soci accomandanti prevista obbligatoriamente dalla legge, non può essere iscritta nel registro delle imprese.

Tribunale di Asti, 19/11/1999, **Giud. Reg.** Rampini, **Ric.** Nela ed Avidano

Iscrizione - ragione sociale - mancata indicazione del prenome del socio accomandatario - rifiuto - legittimità - artt. 6 e 2314 c.c.

Non può essere iscritta nel registro delle imprese una società in accomandita semplice in cui manchi nella ragione sociale l'indicazione completa del prenome del socio accomandatario. Per "nome" ex art. 6 del Codice Civile si intende il prenome ed il cognome, ed è in tale accezione che lo stesso termine è utilizzato dall'art. 2314 c.c., e ciò a tutela dei terzi che, avendo rapporti con la società, possono individuare con certezza le persone che ne abbiano assunto l'illimitata e solidale responsabilità.

Tribunale di Foggia, 28/03/2000, **Giud. Reg.** D'Errico, **Ric.** Papa

Trasformazione - società semplice - gestione di immobili propri - ammissibilità.

La trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice è ammissibile quando, dall'atto di trasformazione risulti che l'attività della società consista nella sola gestione di immobili propri, rispettando così i presupposti di legge.

Tribunale di Ancona, 14/03/2000, **Giud. Rel.** Ruta, **Ric.** F.lli Baldoni

Trasformazione - società semplice - natura commerciale - inammissibilità - art. 29 L. 449/1997 - art. 2249 c.c.

L'art. 29 della Legge n. 449 del 1997 prevedeva una serie di agevolazioni tributarie a favore delle società commerciali che, avendo ad oggetto esclusivo o principale la gestione di immobili non utilizzati come beni strumentali nell'attività d'impresa, si fossero trasformate in società semplici entro una precisa data. Esso non contiene alcuna deroga all'art. 2249 c.c. per cui non è possibile la trasformazione di una società in accomandita semplice in società semplice quando l'oggetto sociale, come nel caso in esame, abbia natura commerciale e non preveda la separazione fra l'attività commerciale e quella di gestione, destinando quest'ultima alla società semplice.

Tribunale di Ancona, 10/01/2000, **Giud. Reg.** Pinelli, **Ric.** F.lli Baldoni

Società semplice

Fusione - artt. 2501 ss. del Codice Civile - applicabilità.

La fusione fra società è disciplinata dalla normativa prevista agli artt. 2501 e ss. del Codice Civile. Queste norme vanno interpretate estensivamente fino a ricomprendere il caso di fusione fra società semplici, a cui dovranno essere applicate integralmente, apportando solo quei minimi adattamenti dovuti alla peculiarità del modello di società cui si vuole estendere la disciplina.

Tribunale di Torino, 14/06/1999, **Giud. Reg.** De Crescenzo, **Ric.** Gemma s.s.

Oggetto sociale - attività di utilizzo e gestione di immobili - natura non commerciale - ammissibilità.

Il termine "gestione di immobili" adoperato nello statuto societario, in combinazione con l'altro termine "utilizzo" (e perciò con l'evidente intento di far risaltare la autonomia e diversità dell'attività di gestione rispetto a quella di godimento, impropriamente surrogata nel lessico dal meno tecnico sostantivo adoperato), consente di attribuire alla attività gestionale che la società si ripromette di compiere, caratteri contenutistici che si differenziano dalla mera fruizione statica delle utilità che l'immobile rende (ivi compreso il frutto civile che esso è idoneo a produrre, ma per il solo scopo della sua consumazione), così finendo la stessa attività per rientrare nel novero di quelle che - pur in carenza d'impresa commerciale - sono destinate alla produzione di utili mediante il compimento di atti organizzati e strutturati, al servizio dei quali gli immobili restano con funzione puramente strumentale.

Tribunale di Verona, 15/11/1999, **Giud. Reg.** Caracciolo, **Ric.** Società Arsenale ss.

Oggetto sociale - esercizio in forma societaria delle cosiddette professioni protette - L. n. 1815/39 - art. 22323 c.c. - inammissibilità - giurisprudenza.

Ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1815/39 è tuttora illegittimo l'esercizio in forma

associata di professioni protette. In base agli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali le società tra professionisti possono avere esclusivamente lo scopo di porre a disposizione dei medesimi un apparato di strutture e di mezzi, avvalendosi del quale il professionista possa svolgere la sua attività in assoluta libertà ed avere con il cliente un diretto rapporto fiduciario, fondato esclusivamente sul c.d. *intuitus personae*, al di fuori di qualsiasi intervento della società medesima.

Tribunale di Salerno, 05/07/1999, **Giud. Reg.** De Stefano, **Ric.** Barbarito

Oggetto sociale - godimento di utili prodotti da titoli, azioni, ecc. - attività commerciale - cancellazione dal registro imprese - artt. 2191 c.c. e 16 D.P.R. 581/95.

Deve essere cancellata dal registro delle imprese la società semplice il cui oggetto sociale preveda il godimento di utili prodotti da titoli, azioni ecc. e dei proventi degli immobili acquistati, o attività di gestione di titoli e di beni immobili, in quanto si tratta di attività che non possono essere esercitate, per espresso divieto di legge, nelle forme della società semplice.

Tribunale di Savona, 27/09/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Sede legale - requisito essenziale - esatta ubicazione - trasferimento - modifica contratto sociale - libertà di forma - obbligo di iscrizione.

L'individuazione di una sede sociale deve ritenersi requisito essenziale del contratto di società anche nelle società semplici, ai sensi dell'art. 2250 c.c., e deve essere effettuata con precisione mediante l'indicazione della via e del numero civico, non essendo sufficiente l'indicazione del comune ove la società ha sede.

Pertanto è illegittima la clausola per la quale il cambiamento di indirizzo della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non costituisca modifica del contratto sociale e non sia soggetto ad iscrizione.

Ne consegue che anche i successivi mutamenti costituiscono modifiche del contratto originario e per quanto deliberati dai soci con libertà di forme devono essere attestati al registro imprese per la loro iscrizione.

Tribunale di Bologna, 24/10/2000, **Giud. Reg.** Dallacasa, **Ric.** Righini - Capozzolo

Socio - società di capitali - ammissibilità.

La modifica dell'oggetto sociale da parte di una società semplice tesa ad escludere la possibilità di esercitare attività commerciale fa sì che la presenza fra i soci di una società di capitali, è ammissibile in quanto tale presenza non comporta l'esercizio, da parte della società semplice, di un'attività commerciale.

Tribunale di Savona, 14/04/1999, **Giud. Reg.** Fiumanò, **Ric.** Conservatore

Trust

Iscrizione al registro imprese – inammissibilità.

In Italia, poiché la legge non prevede l'iscrivibilità del trust, è consentito solo il riconoscimento dei trust stranieri, quando esista un collegamento di diritto e di fatto con l'ordinamento straniero che conosca l'istituto.

Poiché nel caso di specie, il trust di cui si chiede l'iscrizione si configura in realtà come un trust meramente interno, disciplinato, quindi, non dalla legge inglese, la cui scelta in base all'art. 13 della convenzione, l'ordinamento italiano non è obbligato a riconoscere, ma da quella italiana, e poiché la legge italiana non prevede l'iscrivibilità di tale istituto, per il principio di tipicità sopra richiamato, ne va negata, così come disposto nel provvedimento impugnato, la relativa iscrizione.

Tribunale di S. Maria Capua Vetere, 14/07/1999, **Giud. Rel.** Fulgenzi, **Ric.** Cecere